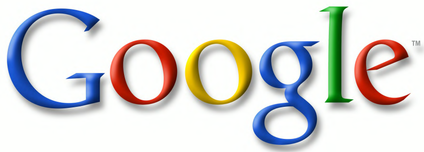
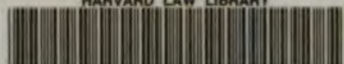





VE
RI
TAS

LA
NUOVA LEGGE SUL GIURÌ

CORREDATA

DEI LAVORI PREPARATORII
E DELLE DISCUSSIONI PARLAMENTARI

ANNOTATA

DA LUIGI CASORATI
PROCURATORE DEL RE
IN MISSIONE AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

VOLUME UNICO

PRATO
TIP. GIACHETTI, FIGLIO E C.

1874

1874 — Prato Tip. Giachetti, Figlio e C.

PREFAZIONE

La legge 8 giugno 1874, che modifica l'ordinamento dei giurati e le norme pei giudizi avanti le corti di assise, ha per iscopo di migliorare l'amministrazione della giustizia penale, e di rialzare la fiducia del paese verso la istituzione della giuría.

Ma perchè questi benefici effetti possano verificarsi, è di somma importanza che la nuova legge sia nel miglior modo possibile conosciuta, particolarmente da coloro ai quali spetta una partecipazione al suo adempimento.

A questo fine nulla giova meglio della esatta notizia della sua origine e dei lavori che la prepararono.

Posti da circostanze speciali nella condizione di conoscere il principio e le fasi successive dei lavori anzidetti, credemmo di fare cosa utile raccogliendoli cronologicamente in un libro e facendoli seguire dal testo definitivo della legge con alcune annotazioni ad ogni singolo articolo a guisa di commento.

Abbiamo reputato conveniente di premettere un brevissimo cenno storico della origine e dello sviluppo del giurì in Italia, ed una indicazione di parecchie pubblicazioni fatte dagli scrittori italiani intorno al medesimo, acciocchè il lettore, che avesse intendimento di dare una maggiore estensione ai suoi studi, possegga una traccia dietro la quale rinvenire con facilità i materiali occorrenti.

Nè abbiamo dimenticato di fornire un compendio delle principali discussioni che intorno ai progetti relativi a questa legge furono fatte nel Parlamento. A tale riguardo ci occorre di avvertire due cose. La prima è, che ci parve opportuno di fare una distinzione fra la discussione generale e la discussione degli articoli. Ciò che riflette la discussione generale può stare benissimo da sè. Ma quanto concerne la discussione degli articoli ci è sembrato che trovasse sede più congrua fra le annotazioni agli articoli medesimi, le cui disposizioni ritraggono per tal guisa maggior copia di luce. La seconda è, che nel compendio della discussione generale ci siamo circoscritti a quella che fu fatta nella Camera dei deputati, perchè il Senato, dopo l'ampia discussione seguita nell'altra Assemblea, si limitò ad esaminare particolarmente le singole disposizioni del progetto e le varianti proposte dall' Ufficio centrale.

Nelle annotazioni agli articoli adottammo in generale il metodo d'indicarne prima l'origine, poi le discussioni a cui diedero luogo, per procedere in fine alle note esplicative e pratiche.

Trattandosi di una legge semplicemente modificatrice, le annotazioni riflettono in special modo le novità che sono introdotte in confronto del sistema anteriore. Le disposizioni non modificate sono già state ampiamente chiarite dalla giurisprudenza e dagli scrittori. Noi avremmo fatta opera superflua occupandoci di esse, e non avremmo avuto altro risultato che quello d'ingrossare il libro già per sè voluminoso.

Per evitare lo stesso inconveniente, ci siamo astenuti rigorosamente da tutto quello che ci poteva fuorviare dal cammino semplice dell' annotatore, ed abbiamo tralasciato tutto quanto ci è sembrato servire, più che alla utilità, ad un vano sfoggio di facile erudizione.

Parimenti abbiamo evitato di entrare nella questione, che taluni vorrebbero far rivivere oggidì, intorno al fondamento razio-

nale ed alla opportunità della istituzione del giurì. Ciò sarebbe stato fuori di luogo in questo lavoro, che ha unicamente di mira la utilità pratica. Oltredichè noi siamo persuasi che quando una grande istituzione, come quella della giuría, è entrata a far parte degli ordinamenti dello Stato, debba essere con fermezza e devozione sostenuta fino a che l'esperienza non abbia dimostrata in modo incontrastabile la necessità della sua abolizione per il bene della società. In questo spirito di conservazione noi ravvisiamo una condizione necessaria al progresso ed alla solidità delle istituzioni di qualunque paese, ed un pregio particolare della nostra Italia, dacchè ebbe la sospirata fortuna di potersi costituire in un solo Stato colla politica unione delle sparse sue membra. Perciò vedemmo con un sentimento di sincera ammirazione due insigni Ministri della giustizia e le Camere legislative porre innanzi puramente il problema della riforma del giurì senza metterne in forse il fondamento, e adoperarsi con sapiente e costante sollecitudine intorno a questa istituzione per renderla migliore, purgandola dei difetti che l' esperienza aveva segnalati, e difendendola dalle esagerate accuse che sopra di essa eransi accumulate.

Nemmeno però nei modesti confini di un lavoro consistente in massima parte nella raccolta ordinata dei lavori altrui, noi abbiamo la pretensione di avere corrisposto perfettamente al nostro disegno. Al contrario riconosciamo francamente che quel poco che è frutto esclusivo dell' opera nostra si risente della fretta colla quale fu portato a compimento.

Ci duole in modo particolare di aver dovuto circoscrivere ad un semplice compendio la memorabile discussione avvenuta innanzi alla Camera dei deputati, la quale è tanto più importante in quanto che fu questa la prima volta che il Parlamento italiano è stato chiamato a trattare largamente e profondamente un grave problema giudiziario. Epperò chiediamo venia agli strenui ora-

tori che presero parte alla discussione, se i loro eloquenti discorsi non trovano che un pallido riflesso nel nostro compendio.

Ciò che più ci stava a cuore era che il Libro fosse pubblicato colla maggiore possibile sollecitudine, poichè, profondamente convinti che dalla esatta nozione ed applicazione della legge fino dai suoi primordi dipenderà il felice suo successo, ci parve che indugiando la pubblicazione per rendere l' Opera più completa nei suoi dettagli, avremmo provveduto piuttosto alla nostra convenienza che allo scopo al quale l'Opera stessa è destinata.

Non già adunque per affettata modestia, ma per un sentimento di sincera convinzione dobbiamo fare appello alla indulgenza del lettore, e l' avremo conseguita se, più che i pregi dell' Opera, esso terrà presente la mira ed il buon volere con cui l' abbiamo intrapresa.

CENNI STORICI E BIBLIOGRAFICI

Dopo che la istituzione del giurì venne, sull' esempio dell' Inghilterra, importata in Francia come una guarentigia della libertà, non mancarono pubblicisti e filosofi di reclamarne l' introduzione anche negli altri Stati del continente.

Nei piccoli Stati che dividevano l' Italia furono fatti tentativi a tale effetto; ma non produssero alcun risultamento fino all' anno 1848.

Quando le armi vincitrici del primo Napoleone costituivano il regno d' Italia, era sorta speranza che, fra le altre istituzioni, egli volesse dotare il nuovo regno anche di quella dei giurati. Ma era opinione di quel Grande, inspiratagli forse in massima parte dall' avviso di alcuni fra gli stessi Italiani, che il carattere ed i costumi degli abitanti della Penisola male si conformassero a siffatta specie di giudizi. Ond'è che furono istituiti i giudizi pubblici colla magistratura permanente senza intervento dei giurati.

Cessata la dominazione francese, e nella breve epoca in cui la casa dei Borboni, restaurata sul trono, ebbe la ingannatrice sembianza di voler accordare lealmente al reame di Napoli istituzioni costituzionali, un progetto di legge sul giurì fu presentato al Parlamento nel 1820 dal celebre ministro Francesco Ricciardi. Ma, spenta poco dopo la libertà, il progetto di legge ri-

guardante la introduzione del giurì ebbe a subire l' istesso destino toccato alle altre liberali proposte di quel sapiente Ministro. Ad ugual sorte andò soggetta l' altra proposta del giurì fatta nel 1848 al Parlamento napoletano dal deputato Pisanelli.

Nel 1850 pareva che il giurì dovesse essere introdotto nelle province lombardo-venete. Essendo stata quella specie di giudizio compresa fra le istituzioni costituzionali dell'Impero austriaco e sanzionata nel codice di procedura penale nell' anno stesso promulgato, sembrava che il giurì avrebbe dovuto essere esteso alle suddette province che ancora facevano parte dell'Impero medesimo. Arte di governo però consigliava il ministro Schmerling, autore del nuovo codice, a fare un'eccezione pel Lombardo-veneto, velando il sentimento di diffidenza che trapelava da tale eccezione col pretesto che il giurì non sembrasse confacente nè all' indole nè al desiderio delle popolazioni lombardo-venete.

Persino nelle province già pontificie spirarono per un istante aure favorevoli al giurì, vale a dire nel 1846, allorquando si inaugurava sotto liberali auspicii il pontificato di Pio IX. Ma niun risultamento ottenne il disegno con pari sollecitudine concepito e ripudiato.

Al giurì toccava invece miglior sorte in Piemonte, nel paese che fu per l' Italia la culla benemerita di tutte le sue liberali istituzioni.

Il giurì fu introdotto in Piemonte poco dopo la proclamazione dello Statuto, colla legge del 26 marzo 1848, per i soli reati di stampa.

Nel 1851 il ministro della giustizia De Foresta ritirava un progetto di ordinamento giudiziario che era stato presentato al Parlamento subalpino nello stesso anno dal suo predecessore Galvagno, dichiarando di volergli aggiungere la proposta per la estensione del giurì anche agli altri reati ; tuttavia avendo il

De Foresta lasciato il ministero poco tempo dopo, il progetto non fu ripresentato.

L'opinione pubblica reclamava l'estensione del giurì anche ai reati diversi da quelli di stampa, nè ignoravasi che colla legge del 1848 il generoso largitore dello Statuto non aveva inteso di costituire il giurì in uno stato normale limitandolo ad una sola specie di reati, ma aveva voluto provvedere istantaneamente a ciò che più urgeva, ad assicurare cioè la libertà della stampa che si reputava non potersi radicare senza la guarentigia dei giurati.

Infatti il ministro della giustizia Rattazzi nel dicembre 1853 presentava al Parlamento un progetto di riforme dell' ordinamento giudiziario, e poco dopo, nel maggio 1854, un altro progetto per la istituzione delle assisie coi giurati. In questo proponeva di deferire al giudizio del giurì gl' imputati di crimini, gl' imputati di qualsiasi reato politico quantunque punibile solamente con pene correzionali, e gl' imputati dei reati di stampa contemplati negli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 della legge 26 marzo 1848. La presentazione di questo progetto divenne inefficace per la chiusura della sessione, quantunque fosse già stato sottoposto ad accurato esame da una giunta della Camera.

Tornato alla direzione del ministero della giustizia, il De Foresta presentava alla Camera dei deputati, nel marzo 1856, un nuovo progetto di riordinamento giudiziario, il quale, nella parte relativa ai giurati, conteneva molte delle disposizioni del progetto Rattazzi colla estensione del giurì alle tre specie dei reati testè indicati. Neppure questo nuovo progetto, che era stato argomento di profondi studi da parte di una commissione composta di persone eminenti per dottrina e per esperienza, potè essere in quella sessione discusso.

Però il ministro De Foresta, manifestando alla Camera come

quella legge fosse vivamente aspettata e desiderata dal paese, la riproponeva nella sessione seguente (9 gennaio 1857) onde fosse posta in discussione nello stato in cui si trovava.

Ma preoccupato il Parlamento degli avvenimenti che dovevano condurre alla guerra del 1859, e distolto dalla discussione di altre leggi più imperiose, il progetto non potè nemmeno questa volta essere discusso.

Intanto sopraggiunto il 1859, il ministro Rattazzi, valendosi dei pieni poteri conferiti al governo del Re dalla legge 25 aprile di quell' anno, estendeva la istituzione dei giurati a tutti i reati che oggidì formano la sua competenza, regolandone l'ordinamento colla legge 13 novembre 1859, ed il modo di funzionare col codice di procedura penale dello stesso anno.

La istituzione del giurì, entrata per tal modo nel diritto comune, seguiva le sorti fortunate della unione politica della nazione e, al pari degli altri ordinamenti liberali del Piemonte, veniva mano mano estesa alle varie parti d'Italia. Raggiungeva la sua attuazione nell'Emilia e nelle Romagne col 1° gennaio e nell'Umbria e nelle Marche col 1° febbraio 1861; nelle province napoletane col 1° maggio 1862; nelle province siciliane col 1° giugno 1862; nella Lombardia col 1° luglio 1862. Nella Toscana il giurì era introdotto con legge del 30 gennaio 1860, ma pei soli reati di stampa.

Agli ordinamenti del 1859 sul giurì veniva recata una prima riforma colla legge del 31 gennaio 1864 riflettente la composizione della magistratura della corte, essendo stato stabilito che i due giudici, dai quali il presidente è assistito, anzichè due consiglieri della corte di appello, come pel sistema anteriore, dovessero essere due giudici del tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le assisie.

Altre modificazioni furono recate al giurì nel 1865 tanto riguardo al suo ordinamento, e precisamente nel modo di com-

posizione delle commissioni chiamate a formare le liste dei giurati, quanto riguardo alle norme di procedura giusta le quali esso deve funzionare nei singoli giudizi.

Dopo il 1865 il giurì andò acquistando ancora maggior diffusione in Italia. Col cominciare del 1866 veniva attuato completamente anche nella Toscana; col 1° aprile 1871 nelle province romane, e col 1° settembre dello stesso anno in quelle del Veneto.

Non tardò guari peraltro che il sistema rivelava il bisogno di ulteriori riforme, poichè sebbene sia ormai riconosciuto che furono talvolta esagerate le accuse e le censure delle quali il giurì venne fatto segno, è innegabile tuttavia che esso manifestò nel suo pratico sviluppo dei gravi inconvenienti, e che alcuni verdetti produssero nel pubblico una sinistra impressione e scemarono assai la fiducia di molti verso un istituto da tanto tempo invano sospirato ed accolto infine con vive attestazioni di simpatia e di onoranza dal paese non appena risorto a libertà.

Preoccupato di questa condizione di cose, il ministro della giustizia Vigliani fino dal novembre 1869 aveva invitato i procuratori generali a raccogliere e fornirgli ragguagli sopra il grave argomento, e successivamente tanto il Senato come la Camera elettiva rivolsero eccitamenti al governo perchè fosse provveduto ad una riforma del giurì.

Il guardasigilli De Falco costituiva nel 1871 una speciale commissione [1] onde facesse gli studi necessari a preparare la desiderata riforma, e valendosi del risultato di tali studi, nonchè delle informazioni e dei pareri dei procuratori generali, presentava alla Camera dei deputati nel gennaio del 1872 un progetto

---

[1] La Commissione era così composta: Pisanelli *presidente* — Mirabelli, Marvasi, Capone, La Francesca, Pessina, Tarantini, Gabelli, Pizzamiglio e Tofano quale segretario.

di legge per modificare il sistema del giurì nella parte relativa al suo *ordinamento*.

La giunta della Camera, che prese ad esame quel disegno di legge, manifestò nella sua Relazione il desiderio che la riforma si estendesse anche alle disposizioni del codice di procedura penale che regolano il modo con cui il giurì esercita le sue funzioni.

Il ministro Vigliani, ritornato in questo stato di cose alla direzione del Ministero della giustizia, convenendo nel voto espresso dalla giunta della Camera elettiva, creava una nuova commissione[1] coll'incarico di studiare e proporre le aggiunte da inserirsi nel progetto elaborato dal suo predecessore. Giovandosi poscia del risultato di questi nuovi studi, formulava alcune proposte di modificazioni alla procedura penale, e le presentava alla Camera nel dicembre 1873, come complemento del progetto primitivo.

Tali sono, in brevi termini, i precedenti storici della riforma sancita nel giugno 1874 che forma oggetto del presente lavoro.

Chiudiamo queste succinte notizie indicando parecchi fra gli scrittori italiani che si occuparono della istituzione del giurì:

Pisanelli: Della istituzione dei giurati.

Gabelli: I giurati nel regno d'Italia.

Pizzamiglio: Dei giurati in Italia.[2]

Crivellari: La giuría in Italia.

Perotta: I giurati alle corti di assisie.

Tofano: Manuale dei giurati.

Guala: Le assisie.

---

[1] La Commissione era così composta: Conforti *presidente* — Puccioni, Cesarini, Paoli, Tondi e Gloria anche quale segretario.

[2] Lavoro premiato dalla Commissione del concorso *Ravizza* per l'anno 1871.

La Pegna: Manuale pratico pei giurati e per le corti di assisie.

Ferrarotti: Manuale delle corti di assisie e dei giurati.

Massa Saluzzo: Il codice di procedura penale nel regno d'Italia.

Saluto: Sul nuovo regime di rito penale in Italia, e commenti al codice di procedura penale.

Pescatore: Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale.

Rabbeno: Istituzioni popolari sui giurati.

Faranda: Del giudizio per giurati.

Giuriati: Commento teorico pratico del codice di procedura penale del regno d'Italia.

Pessina: Sulla istituzione dei giurati.

Carrara: Opuscoli, vol. IV, Pensieri sulla giuría; vol. V, Questioni ad occasione della giuría.

De Giudici: I giurati.

De Gemmis: Osservazioni sulle attribuzioni dei giurati.

Crisafulli: Sulla riforma del giudizio per giurati in Italia.

Mangano: La giuría e la pena di morte.

Miraglia: Studi intorno ai giudizi per giurati.

De Mauro: Progetto di riforma sulla istituzione del giurì in Italia.

Carelli: I giurati e le corti di assisie in Italia.

Abate: Sulla istituzione dei giurati in Italia. [1]

---

[1] Anche l'autore del presente libro ebbe ad occuparsi dell'argomento dei giurati nei seguenti lavori: *Di alcune principali riforme introdotte dalla vigente procedura penale italiana* (Archivio giuridico del professore Serafini); e *Considerazioni sul modo di proporre le domande ai giurati, con riguardo alla separazione del diritto e del fatto* (Monitore dei tribunali di Milano del 1865).

RELAZIONE E PROGETTO DEL MINISTERO

PER MODIFICAZIONI

ALL'ORDINAMENTO DEI GIURATI

(presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 30 gennaio 1872)

Signori! — I giurati, introdotti in Italia fin dal primo apparire delle politiche libertà, per i reati di stampa nel 1848, poi per tutti i reati di competenza delle Corti d'assise nel 1859, benchè non andassero anche qui scompagnati da quelle imperfezioni che già eransi altrove sperimentate, fecero nondimeno prova migliore che uomini di molta dottrina e di chiara fama non presagissero. A quelle previsioni poco lusinghiere rispose il fatto che per questo non breve corso di anni la giustizia potè essere amministrata, senza che all'intervento dei giurati potessero imputarsi altre conseguenze che quelle istesse ond'erano sorte lagnanze in altri paesi; la qual cosa sarebbe stata impossibile ove i giurati avessero indebolita o delusa la repressione penale, o rese vuote d'effetto le leggi. Può pertanto affermarsi che l'istituzione de'giurati, sebbene l'Italia sia stata a quando a quando agitata da gravi commozioni, non s'è rilevata incompatibile, come erasi temuto, con le tradizioni, con le abitudini e coi costumi del nostro paese. Ma, posto fuori di dubbio questo punto fondamentale della vitalità che ha dimostrata l'instituzione, può bene ammettersi francamente avere l'esperienza palesato il bisogno di circondarla di nuove sollecitudini e di adoperarvi intorno nuovi studi, affinchè meglio concorra alla buona amministrazione della giustizia. Solo in tal modo, conservando e migliorando gli ordinamenti che abbiamo, anzichè affrettarci ad abbandonarli per troppo facile disinganno, giungeremo ad avere istituzioni durevolmente fruttuose.

2

I difetti principali che si rivelarono nel giurì italiano si riducono a questi:

1° non sempre nè dappertutto i verdetti riuscirono dettati da intelligente, ponderato e spassionato esame dei fatti; e talora furono pronunziate assoluzioni contrarie alla coscienza pubblica, e persino a prove manifeste di reità;

2° s'è rivelata generalmente, ed anche in uomini rispettabili per probità e intelligenza, non poca apatia per l'esercizio dell'ufficio di giurato; sì da sopportare con indifferenza, e lieti fors'anche, l'esclusione loro dalle liste, e da tentare anzi ogni via per esserne esclusi;

3° finalmente le commissioni comunali e provinciali, alle quali è affidata la composizione delle liste, non parvero sempre abbastanza comprese della serietà del loro mandato, nè sempre e dovunque abbastanza risolute a non dare ascolto alle private influenze, tendenti appunto a sottrarre dall'ufficio di giurato chi ne aveva il debito, e precisamente i più idonei.

In questi ultimi due difetti sta anzi il germe del primo, perchè le decisioni mal ponderate non sarebbero verosimilmente avvenute, ove, pel ritrarsi dei migliori, l'ufficio di giurato non fosse sortito ai meno coscienziosi e meno capaci. Non v'è pertanto chi non desideri al paese un giurì composto di persone fornite di tale intelligenza, di così sicura probità, di così ferma indipendenza di carattere, che veramente possa infondere fiducia nei suoi verdetti e giovare alla giustizia ed alla sicurezza pubblica. Ma di cotali condizioni poi indarno si richiederebbe una *prova*, a rigor di parola, in sì gran numero di cittadini quanti sono chiamati in tutto il Regno a comporre il giurì; e tutta la base della instituzione viene a fondarsi necessariamente sopra un complesso di requisiti, i quali possano inspirare una ragionevole *presunzione*, una tranquillante confidenza, che il giurato sarà veramente l'uomo *probo e libero* che il Codice di procedura domanda (articolo 487) e che la giustizia sarà amministrata conformemente ai bisogni della nostra società.

Ma anche questo non basta; è necessario un complesso di norme concernenti il modo di formare le liste de'giurati, per le quali sia certo che i buoni giurati vi saranno inscritti, e i meno buoni ne saranno esclusi. Tutto il problema giace in queste poche pa-

role, epperò tutto il progetto di legge che io vi presento, in esecuzione benanco del vostro ordine del giorno 23 giugno 1871,[1] si risolve nel riformare quella parte dell'attuale legge di ordinamento giudiziario (articoli 84-121) che tratta della elezione dei giurati e della composizione delle liste.

§ 1.

Della elezione de' giurati — Condizioni richieste — Lista elettorale — Categorie — Legislazione comparata — Esposizione del progetto.

I. È notissimo che, fin da quando il giurì si è tramutato in Francia, sotto l'influenza di quel grande movimento che fece arbitra la nazione de'suoi propri destini, e sottomise le più vitali deliberazioni circa la sua stessa costituzione e l'amministrazione interna al voto de' comizi, parve cosa ragionevole il credere che tutti i criteri di capacità personale, intorno a cui in Inghilterra, la madre patria del giurì, si fanno investigazioni speciali, si fossero raccolti e compresi nella qualità di elettore, e che da nessun'altra fonte potesse trarsi il giurì, fuorchè dalla lista degli *elettori politici*. Così il corpo de'giurati si venne identificando con quello degli elettori, e passò nella legislazione di gran parte del continente la regola che ogni elettore è giurato. La nostra legge attuale, se non esprime letteralmente questa regola, vi si riannoda però sostanzialmente, dichiarando che per essere giurato bisogna essere elettore, variata solo la condizione dell'età. Laonde, come è avvenuto in Francia e nei paesi dove la stessa regola fu presa per base, così anche in Italia il giurì ha dovuto subire le medesime trasformazioni della legge elettorale, e restringersi, allargarsi, modificarsi, secondo che una legge, non più giudiziaria, ma o politica o di finanza, modificò le condizioni dell'elet-

[1] « La Camera invita il guardasigilli a presentare nella prossima sessione un progetto di legge, inteso ad arrecare all'ordinamento del sistema de'giurati quelle modificazioni che l'esperienza ha potuto chiarire necessarie. » (Ordine del giorno 23 giugno 1871.)

torato politico e in ispecial modo la misura del censo elettorale. Attualmente il censo elettorale è di lire quaranta; basterebbe una lieve modificazione di poche lire per chiamare all'ufficio di giurato il primo venuto; anzi il solo decorso del tempo, come sarà detto più oltre, ha già alterati i rapporti e il valore di quel censo, per guisa che oggidì non è più in realtà il medesimo che dieci anni or sono, benchè la somma non siasi mutata.

Certamente, quando la costituzione dello Stato chiama tutto o quasi tutto il popolo ai comizi, è difficile escogitare un sistema di giurati che non ci presenti un giurato elettore; ma se la massima che ogni elettore è giurato non rappresenta un sistema conforme ai bisogni ed agli intenti di una retta amministrazione della giustizia, non dee credersi per questo che sia impossibile di cercare nel corpo degli elettori il numero de' giurati che è richiesto dal bisogno.

La stessa legge attuale ha già mostrato che questa è la sola via ragionevole, portando anzi tutto alla lista elettorale, da cui pure prescrive che debbansi trarre i giurati, una notevole restrizione, circa l'età; poichè il giurato deve avere almeno trent'anni, dove la legge elettorale s'accontenta di venticinque; e riconoscendo poi come han riconosciuto tutte le leggi sul giurì, comprese quelle di Francia (sebbene congiunte con un sistema che parte dal principio della sovranità popolare), essere necessario depurare la lista de' giurati da ogni elemento che non apparisca ugualmente degno di votare alle assise, per questo solo che è ammesso a votar ne' comizi. La quale eliminazione o scelta che dir si voglia (chè le due voci conducono al medesimo risultato) viene anzi fatta presso di noi, prima dall'autorità in via generale per tutte le future cause da decidersi, ossia nella lista generale e persino in due riprese e da due corpi diversi, indi vien fatta dal pubblico ministero e dall'accusato istesso per ogni singola causa, sotto nome di ricusa. Tutto questo, come è evidente, non tende che ad un solo e nobile scopo, quello d'avere giurati meritevoli della comune fiducia, e decisioni informate da coscienza retta e indipendente. Ben è vero che talora, per dir in ispecie delle ricuse, queste si fanno per cagioni diverse, ed anche per favore o compiacenza verso i giurati medesimi; ma quando si raccoglie dalla statistica essersi dal pubblico ministero

esercitato il diritto di ricusa in oltre ventimila casi in un anno e dagli accusati in ben trentasei mila (il che però non significa per altrettanti giurati, potendo il medesimo giurato essere ricusato in tutte le cause), è lecito argomentarne che, anche a fronte di ogni più diligente eliminazione eseguita dai prefetti, le liste de'giurati non risultano composte come dovrebbero.

Voi pertanto vedete, o signori, per qual via dobbiamo incamminarci onde migliorare il giurì; nè altra qualunque è facile a rinvenirsi; poichè, sia che la legge proclami dover essere il giurato un elettore politico, ma poi aggiunga restrizioni e condizioni speciali, per ammetterlo a quell'ufficio: sia che annoveri separatamente e dichiari giurati tutti coloro che hanno queste condizioni, l'effetto torna il medesimo, e il corpo dei giurati riesce pur sempre un corpo speciale, come speciale è l'ufficio a cui è chiamato, da non potersi confondere con quello di votar nei comizi sulla scelta dei rappresentanti del paese.

Se poi si considerano le classi di cittadini che la legge ammette ora all'elettorato, indipendente da ogni censo, è facile riconoscere che la società attuale, per maggiori progressi d'istituzioni, d'industria e di coltura, presenta nuove classi o categorie, non prima esistenti, alle quali sarebbe ingiusto rifiutare il diritto di concorrere nella formazione del giurì, benchè siano sprovvedute di censo. Quella presunzione insomma di capacità e onestà che la legge ragionevolmente attribuisce a chi per censo o per uffici ha interesse al ben pubblico, non è lecito rifiutarla, per esempio, a coloro che prestano l'opera loro nelle istituzioni di credito, nelle imprese di comunicazioni e in simili altri istituti, a cui è raccomandata la prosperità e la fortuna del paese; nè a coloro che per pubblicazioni scientifiche e letterarie o per altre opere dell'ingegno, siano riputati degni della pubblica stima. Può darsi, e sarà forse il caso più frequente, che tutti costoro siano anche elettori politici; ma non è questo il motivo pel quale la legge deve chiamarli all'ufficio di giurati; è giusto, è conveniente che vi siano chiamati anche quando essi non siano elettori per difetto di censo; perchè la mera presunzione di capacità che il censo autorizza, è largamente rappresentata da quella che producono le opere dell'ingegno e gli uffici di pubblica utilità, quando pure la presunzione non si tramuti in certezza.

Questa è la base del progetto che ho l'onore di presentare alle vostre meditazioni: migliorare la massa de' giurati chiamando persone dalle quali possa più sicuramente attendersi capacità, onestà e fermezza; stabilire norme e guarentigie sicure, perchè la scelta dei giurati riesca intelligente e imparziale.

II. Studiando le vicende storiche a cui è soggiaciuta la istituzione dei giurati in Europa, si scorge assai facilmente che tale e non altro fu il problema che si proposero le varie legislazioni; nè tutte hanno finito di affaticarsi in nuove esperienze.

Dell'Inghilterra giova conoscere le istituzioni piuttosto per ammirarle che per speranza di imitarle, tanto sono speciali le condizioni di quel paese; ma poichè ivi è nato il giurì, quale si trova nella odierna società, è bene ricordare come sia ivi costituito, e come risponda a quel senso pratico a cui in Inghilterra si informano anche i pubblici affari. Giusta la legge inglese del 22 giugno 1825, che raccolse in un solo corpo statuti e consuetudini di più secoli può essere giurato ogni inglese domiciliato in Inghilterra, che abbia ventun anno, non sia stato convinto di crimini capitali od infamanti *(felony)* e possegga nella contea una rendita fondiaria da dieci a venti lire sterline, secondo i casi, od occupi una casa di quindici finestre almeno, o paghi la tassa dei poveri. Molte classi di cittadini però sono escluse od esenti, e in particolare coloro che hanno più di 60 anni, i Pari, i giudici regii, i ministri della chiesa, gli avvocati, i *coroners*, i sorveglianti e direttori delle carceri di correzione, i membri del collegio di medicina, i chirurghi e farmacisti esercenti, gli ufficiali di terra e di mare e quelli della casa reale, i preposti alle contribuzioni, i sottosceriffi ed altri ancora. La prima lista è fatta dai capi delle parrocchie insieme coi preposti alla tassa dei poveri: persone che trovansi a così vicino contatto colla popolazione e siffattamente indipendenti da ogni pressione di partito, che le liste locali riescono generalmente già composte di coloro nei quali può mettersi piena confidenza. Nondimeno le liste sono affisse alle porte delle chiese, e chiunque può muover reclamo per farle correggere, come si dirà nel parlare della formazione delle liste. Questo solo deve notarsi fin d'ora che in Inghilterra, come osserva Mittermaier, non si ha di mira che un punto essenziale: trovar uomini capaci di cono-

scere e risolvere *le questioni di fatto*, vale a dire uomini pratici, di buon senso, di onesta condotta, di esperienza sicura. Per quanto degni di stima, non sono ivi creduti idonei a ciò i teorici, i dotti, i legisti; perchè sebbene ottimi nel decidere del diritto, sono ignari, generalmente, delle condizioni della vita reale. Si vuol raggiungere insomma (fin dove è possibile) la separazione del *fatto* dal *diritto*.

III. Se noi passiamo alla Francia, vediamo mutarsi radicalmente la base del giurì. Le leggi del 16-29 settembre 1791, del 5 fruttidoro anno III e del 3 brumaio anno IV, e di seguito fino alla comparsa del codice d'istruzione criminale del 1810, facevano dipendere l'idoneità all'ufficio di giurato dalla qualità di elettore politico: ma occorreva l'inscrizione nella lista speciale per opera di appositi funzionari. La negligenza o le influenze, combinate colla scarsa misura del censo allora richiesta, fecero sì che uomini inetti trovaronsi giurati; e fu sentito ben presto il bisogno di un principio più sicuro e di ufficiali più imparziali. E per parlar ora unicamente delle qualità richieste per esser giurati, già alcune leggi dell'anno X e dell'anno XII vi avevano provveduto indirettamente, dichiarando elettori di diritto i cittadini appartenenti a certe categorie, per esempio a quella della legion d'onore o a quella di coloro che avessero resi servigi al paese. Laonde può dirsi che il germe del sistema detto delle categorie, il quale apparve più largamente nel codice d'istruzione criminale del 1810 risale a quei primi tentativi. Consiste esso nell'attribuire l'ufficio di giurato non già a tutti gli elettori; ma ad altre classi di cittadini. L'articolo 382 di quel codice (nel testo primitivo) stabiliva infatti che i giurati dovessero essere scelti: 1° tra i membri dei collegi elettorali; 2° tra i trecento proprietari maggiormente censiti del dipartimento; 3° tra i funzionari dell'ordine amministrativo nominati dal governo; 4° tra i dottori e licenziati delle università ed i membri dell'Istituto e delle altre società di letterati, riconosciute dal governo; 5° tra i banchieri, negozianti e mercanti con patente di 1ª o 2ª classe; 6° tra gli impiegati ed amministratori con 4000 franchi di stipendio almeno. Ed oltre queste categorie ve ne era una totalmente abbandonata all'apprezzamento del governo, giacchè il prefetto poteva, con

autorizzazione del ministro dell'interno, ammettere chiunque a sostenere le funzioni di giurato (art. 386).

Così stette la legislazione sino al 1827, quando una legge del 2 maggio escluse quelli tra i proprietari che non fossero anche elettori, ammise i soli impiegati senza stipendio, gli ufficiali di terra e di mare in ritiro, ed i notai, solo dopo tre anni d'esercizio; ed abrogò quella parte della legge precedente che dava facoltà al prefetto d'aggiungere giurati da lui nominati. Tranne lievi modificazioni sulla misura del censo, introdotte colle leggi del 2 luglio 1828 e 19 aprile 1831, il Codice, nel quale erano state rifuse le disposizioni della legge del 1827 con quella ben nota del 1832, non fu più mutato in questa parte fino al 1848.

Ognuno che ricordi con quali teorie si è inaugurato allora il mutamento politico in Francia, facilmente comprende che il suffragio universale doveva produrre una radicale innovazione anche nel giurì. E infatti ogni cittadino francese avente l'esercizio dei diritti civili e politici divenne giurato, in forza della legge del 7 agosto di quell'anno, la quale abolì ogni categoria e tutta riassunse la fonte del giurì nella lista elettorale. Gli avvenimenti in forza dei quali il suffragio universale acquistò, dopo il 1848, sì gran parte nelle risoluzioni e nelle sorti del paese, hanno per avventura persuaso il governo a non porvi la mano; ma frattanto non cessavano dal prodursi ed anzi dall'aggravarsi nella pratica gli inconvenienti fin dal principio accennati, lamentandosi sopratutto che le commissioni locali, cedendo ad influenze illegittime, o per spirito di parte o per ignoranza od apatia, omettessero dalle liste persone capaci e vi inscrivessero le più sprovvedute delle condizioni necessarie. La legge del 4 giugno 1853 pertanto nel confermare la massima che ogni cittadino avente l'esercizio dei diritti civili e politici e trent'anni d'età è giurato, si applicò a congegnare un sistema di attuazione che rimediasse a quegli inconvenienti, e temperasse la soverchia estensione della massima istessa, incaricando della formazione delle liste commissioni miste di elementi amministrativi e giudiziari.

Tale è presentemente il sistema francese. Le categorie, introdotte nel 1810 per rimediare al principio troppo ampio che vigeva da diciassette anni, furono abbandonate dopo quasi un trentennio; ed ora si sta esperimentando di nuovo il sistema opposto da circa

venti anni con restrizioni e norme speciali, i cui effetti non ci sono ancora esattamente conosciuti. Solo può aggiungersi che è sorta qualche lagnanza circa lo spirito di partito politico, con cui talora fu dai prefetti e dalle commissioni composto il giurì, a norma delle circostanze in cui si è trovato il paese.

IV. Non così avvenne nel Belgio, benchè per tante cagioni inclinato a seguire il movimento legislativo della Francia. Quando la Francia aveva già da ventott'anni in vigore il sistema delle categorie, i legislatori del Belgio, convinti che fosse conveniente e vantaggioso, ne studiarono l'applicazione al loro paese; e colla legge 15 marzo 1838 lo introdussero, dichiarando giurati gli elettori politici forniti di censo (che varia dalle lire 110 alle 250 nei capoluoghi di provincia e da lire 110 a 170 negli altri comuni), poi i deputati, i consiglieri provinciali e comunali, i borgomastri, segretari e ricevitori dei comuni di almeno 4000 abitanti, i licenziati in diritto, medicina, chirurgia, scienze e lettere, gli uffiziali sanitari, chirurghi e veterinari, i notai, avvocati ed agenti di cambio, e finalmente i pensionati dello Stato con annue lire 1000 almeno. Del resto la legge belga mirò anche a migliorare il metodo concernente la formazione delle liste, col farvi concorrere largamente il potere giudiziario, come accadrà di dire a suo luogo. E sembra che la legge abbia fatto buona prova, perchè non solo si conservarono le categorie anche dopo che la Francia le aveva soppresse; ma la recente legge del 18 giugno 1869 sull'organizzazione giudiziaria riconfermò quasi testualmente la prima, con lievissima modificazione nel censo.

Questo esempio di uno Stato che con maturo esame adotta un sistema, e dopo averlo sperimentato trent'anni lo riconferma solennemente e lo rifonde anzi nel corpo delle sue leggi, è degno di attenta considerazione e deve esercitare gran peso.

V. Ma la storia della legislazione ci apprende altresì che vi fu uno Stato nel quale le categorie furono introdotte precisamente allora che la Francia le sopprimeva; e fu la Baviera, la quale fu anche per avventura la prima a trasportarle in Germania. La legge bavarese del 3 agosto 1848 dichiarò tenuti all'ufficio di giurato tutti i cittadini (meno, sempre, certe eccezioni da cui nessuna legge può prescindere) i quali coprono l'ufficio di borgomastro, aggiunto o consigliere comunale, o l'hanno co-

perto negli ultimi dodici anni, o sono laureati in una università di Germania, od hanno compiuto con buon esito gli studi tecnici, o finalmente pagano per annue imposte dirette la somma di venti fiorini almeno (circa lire 50). Si dirà in seguito da chi e con quali norme è formata la lista, la quale, come si vede, non ha diretta base in quella degli elettori politici.

Lo stesso sistema veniva accolto poco appresso dalla Prussia colla legge del 3 gennaio 1849, modificata nel 3 maggio 1852. Anche ivi è prescritto che siano posti annualmente nella lista dei giurati i cittadini aventi l'età di trent'anni ed il pieno esercizio dei diritti civili, e domicilio da un anno almeno nel comune, purchè sappiano leggere e scrivere, e paghino un'annua imposta non minore di 16 talleri (lire 60) se di prima classe, di 20 talleri (lire 75) se fondiaria, e di 24 talleri (lire 90) se industriale. Ma oltre a questi sono compresi nella lista gli avvocati, i notai, i professori, i medici e gl'impiegati nominati dal Re, oppure aventi uno stipendio di 500 talleri almeno (lire 1875). Sempre poi è fatta una scelta dei più idonei.

Già questa iniziativa presa dai due Stati maggiori della Germania attesta come al sistema delle categorie si attribuisse grande importanza, e come i dotti giuristi di quel paese non si lasciassero per nulla rimovere dal giusto concetto che se n'erano formato, solo perchè la Francia lo avesse poc'anzi abolito, per ragioni verosimilmente d'indole estranea. Vediamo infatti anche negli anni più recenti il Baden, il Würtemberg, l'Assia e la Sassonia seguire la medesima via: dalla quale si sarebbero indubbiamente distolte, ove nei due Stati maggiori quella prova avesse dato cattivi frutti.

Secondo la legge di Assia del 13 settembre 1865, può essere giurato solamente colui che ha compiuto trent'anni, che gode l'esercizio dei diritti civili e non è ineleggibile al Parlamento; ma poi i giurati sono scelti tra gli ottocento maggiormente censiti, tra coloro che hanno studiato in una università di Germania, e sostenuto un esame alle facoltà, e tra i commercianti e industriali che pagano l'imposta di prima o seconda classe.

Secondo la legge di Sassonia del 14 settembre 1868, che vuolsi citare di preferenza perchè è recentissima ed è forse la più degna di studio per le minute e diligenti sue disposizioni, non può essere giurato se non colui che ha compiuto tren-

t'anni, è cittadino della Confederazione del nord, domiciliato in Sassonia almeno da un anno, ed appartiene ad una delle categorie espressamente enumerate, cioè: deputato al Parlamento od al consiglio provinciale; membro di una rappresentanza municipale o della camera di commercio o d'industria, o capo anziano del comune, o membro di un consiglio comunale, o giudice di pace (o che lo è stato nell'ultimo anno e ne cessò con onore), addottorato in una scuola superiore o licenziato con esame in un istituto superiore di educazione, nazionale od estero, o contribuente allo Stato un'imposta ordinaria diretta di almeno dieci talleri all'anno (lire 37, 50).

E giova notare che i sistemi degli indicati Stati germanici comprendono tutti quei paesi che si riunirono, dopo il 1870, a costituire l'impero germanico; laonde può dirsi che il sistema un tempo della Francia è passato con più larghe e precise dichiarazioni al di qua del Reno, ed è ora di diritto comune nell'Europa centrale.

VI. Questa imponente testimonianza, o signori, in favore del sistema delle categorie risponde anche alle proposte che uomini dotti avevano da tempo già meditate per riformare il giurì; e qui in Italia (per tacere degli scritti teoretici, tra cui però sarebbe ingiusto passare sotto silenzio quello assai pregiato che pubblicò per primo nel 1856 il vostro illustre collega Giuseppe Pisanelli) già le aveva suggerite nel 1858 alla camera dei deputati Terenzio Mamiani. Anzi assai tempo prima, nel 1820, un uomo chiarissimo delle province napoletane, che fu il ministro Ricciardi, aveva preparato un progetto di legge sul giurì, totalmente informato al sistema delle categorie: rimasto poi confuso pur troppo tra i tanti e inutili tentativi fatti in quelle province pel trionfo delle idee più liberali. Quel lavoro è poco noto; ed è onorevole per l'Italia poterlo ora far conoscere ed apprezzare, dopo mezzo secolo di esperienze e di studi (V. *Allegati*).[1]

Il sistema delle categorie tende a dare una prova positiva, od almeno una ragionevole presunzione che il giurato abbia l'in-

[1] Gli Allegati dovettero essere omessi in questo libro a cagione della loro moltiplicità ed ampiezza.

telligenza, la coltura, il carattere che l'ufficio richiede; epperò lo cerca tra chi ha fatto certi studi, o copre certi uffici, sia per nomina o per elezione, od esercita certe professioni, od è in tale condizione di censo da potersi supporre sufficientemente istruito. Può domandarsi, è vero, qual sia il fondamento di questa presunzione, quando al censo non è congiunta altra qualità o circostanza; ma in tutti i paesi, e sempre, il proprietario fu considerato come direttamente interessato al bene pubblico, al buon andamento della cosa pubblica, alla retta amministrazione della giustizia, ed al mantenimento della sicurezza generale. Oggidì poi è del tutto inverosimile che il giovine facoltoso, o almeno provveduto di un censo che lo metta al sicuro da ogni bisogno, sorga incolto ed alieno da ogni educazione intellettuale; ed è pienamente legittima la presunzione che al censo vada realmente congiunta la capacità e l'interesse di ben giudicare, non meno che l'indipendenza del carattere. Nè può disconoscersi l'importanza pratica di quella considerazione per la quale in Inghilterra si giustifica appunto la condizione richiesta nei giurati di essere possessori di rendite. L'ufficio di giurato, dicono gl'Inglesi, è una specie d'imposta, la quale ha questo speciale carattere di distogliere il giurato dai propri affari per qualche tempo; e il tempo è denaro. È giusto pertanto chiedere che dia il suo tempo chi lo può dare senza suo danno; e il proprietario è in questa fortunata condizione, sicchè alle ragioni che fanno presumere in lui, coltura, onestà, indipendenza, si aggiunge questa che il suo servizio non reca danno a lui e solleva coloro che hanno special bisogno del tempo pei loro affari.

Tali sono gli esempi e i motivi che consigliarono la riforma che apparisce dal nuovo articolo 84 del progetto, con cui si propone d'accogliere il sistema oggidì reputato il migliore. L'articolo 84 enumera, oltre la classe generale dei giurati per censo, anche quella dei giurati per capacità; comincia anzi dalla capacità *provata* per uffici, esami e studi, e scende alla capacità *presunta* per censo, per mostrare anche nella materiale disposizione delle classi qual è il concetto che informa la legge.

Quanto alla misura del censo però, le considerazioni già riferite condussero ad una modificazione che vuol essere esaminata. Mano mano che i commerci e le industrie si sono diffusi, e con essi

i guadagni, e che d'altra parte si vennero mutando le basi delle imposte, la massa degli elettori si venne vie più ampliando. Quand'anche la classe di coloro che pagano l'annua imposta di lire quaranta, richiesta dalla legge elettorale del 1860, non avesse ricevuto il contingente che le recò successivamente la tassa sulla ricchezza mobile, è già evidente di per sè che in questo decennio, il solo aumento dei valori tutti commerciali fece contribuenti delle lire quaranta d'imposta numerose classi che ne andavano esenti. La ricchezza mobile ha poi compiuta la trasformazione; e non si va lungi dal vero affermando che la base del giurì ha subíto uno spostamento cotanto vasto, da non più corrispondere, non che al concetto che dobbiamo formarcene in astratto, neppure alle vedute istesse ed ai criteri, secondo cui fu introdotto nel 1848 e nel 1859. Nelle grandi città e nei grossi centri di commercio la differenza è ancora più sensibile, perchè, dove la vita è più costosa, gli alloggi più difficili, i bisogni più incalzanti, è naturale che le mercedi e le rendite siano di altrettanto più alte, e le imposte colpiscano un numero grandissimo di persone che altrove stanno fuori dalla cerchia dei contribuenti. Aggiungasi che nelle grandi città, per molteplici e talora avventurose speculazioni, può accadere che le subite fortune facciano agiate e perciò contribuenti anche persone che prima non lo erano, rimanendo uguale, seppur vi è, la coltura intellettuale.

Ora, se il censo è un criterio di idoneità presunta, e se questa è presunta perchè si suppone che il censito abbia interesse alla buona amministrazione e perciò si adoperi a concorrervi con le sue forze istruendosi, la presunzione evidentemente deve scemare del suo valore in ragione diretta dello scemarsi degli argomenti sui quali si fondava. Quando adunque l'imposta ha raggiunto i confini più lontani ed è venuta a raccogliere de'contribuenti anche fra quelli che non lo erano, innalzando gli infimi d'un tempo a categorie superiori, la legge, se vuol mantenere i suoi principii e non snaturarsi, è costretta a mettersi a paro col movimento economico dei tributi. Senza di ciò, ed ammettendo, come è di fatto, che l'imposta di quaranta lire nel 1860 corrisponda oggidì presso a poco ad una imposta di cento, e nei grossi centri anche maggiore, la lista dei giurati viene a com-

prendere persone che la legge primitiva escludeva per difetto di capacità, di indipendenza e di serietà di carattere.

Il progetto pertanto non solo ha completate le categorie che già si trovano nella legge elettorale in guisa da mostrare un più esplicito rispetto alla capacità *provata*, ma ha elevato la misura del censo come criterio di capacità *presunta*, affinchè non fosse nella legge uno squilibrio e quasi una contraddizione, i cui funesti effetti si farebbero irrimediabilmente sentire nell'amministrazione della giustizia. Questo avevano inoltre consigliato non solo gli scrittori ma anche i pratici; e taluni procuratori generali ne hanno fatto argomento di formale proposta. Non è adunque una misura restrittiva, ma una necessaria perequazione per ristabilire l'equilibrio, e coordinare l'imposta colla scelta dei buoni giurati. Lo stesso criterio ha poi dovuto necessariamente influire per accrescere la misura dei fitti per gli esercenti commerci, arti ed industrie, come può vedersi confrontando i numeri 23 e 24 cogli articoli 4 e 5 della legge elettorale.

VII. Fin qui delle condizioni per essere giurato; non credo però necessario di riportare ed analizzare gli articoli del progetto; basterà accennare alcune delle principali modificazioni alla legge vigente.

1° *All'articolo* 85. Nel novero di coloro che, sebbene personalmente idonei, non vengono inscritti nelle liste per motivo d'incompatibilità d'ufficio furono aggiunti *i membri del consiglio di Stato e della côrte dei conti*, prima perchè la natura e l'importanza delle loro funzioni, tanto necessarie all'andamento del pubblico servizio, esigono che essi non ne siano distolti, poi perchè le funzioni medesime hanno grandissima analogia colle giudiziarie. Furono aggiunti inoltre *gli impiegati, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza*, sì perchè le loro funzioni non ammettono interruzione o ritardo, sì perchè, al pari dei prefetti e sotto-prefetti, appariscono come troppo immediati agenti del governo; laonde il loro voto potrebbe sembrare poco imparziale, specialmente in quelle cause, e non sono poche, nelle quali si deve giudicare sulla legittimità di arresti, perquisizioni ed altre operazioni dell'autorità di pubblica sicurezza, senza dir poi delle cause per reati di resistenza alla forza pubblica e simili.

2° *All'articolo* 86. La dispensa dall'ufficio di giurato per i se-

natori fu fatta dipendere nel progetto *dalla loro domanda*, cosa che la legge attuale non esige. E ciò perchè nei periodi, in cui le sessioni parlamentari sono sospese, od essi sono impediti dal recarsi al Parlamento, potrebbero preferire di rendere questo ufficio. Furono poi aggiunti tra i dispensati anche senza loro domanda, gli impiegati di certi uffici che non ammettono interruzione di servizio (come le dogane, le tasse, le poste, i telegrafi) quando l'ufficio loro non abbia che un solo titolare, e per lo stesso motivo i medici, chirurghi, e veterinari condotti, i farmacisti, e i notai quando siano soli nel comune.

3° *All'articolo* 87. Nell'elenco delle persone incapaci si aggiunsero i domestici. Non è frequente, ma si dà talora il caso, specialmente nelle grandi città, che sianvi domestici che pagano imposte dell'ammontare stabilito dalla legge. Ma è facile vedere che chi si trova a servizio è di frequente in condizione di non poter esercitare liberamente l'ufficio suo di giurato. La coltura è quasi sempre manchevole; l'indipendenza poi è pressochè incompatibile colla professione, che mette l'opera personale a disposizione altrui. Non è sembrato necessario del resto di definire chi debba intendersi per domestico, giacchè la legislazione ne offre già il concetto, sebbene per rapporti affatto diversi. Ed il concetto che ne dà il codice penale è abbastanza esatto da poter essere assunto come criterio generale senza tema d'errare.

Si indicano inoltre più precisamente i titoli di condanna che producono incapacità perpetua; e si aggiunge che anche per qualunque altro titolo, la condanna, sebbene correzionale, esclude il condannato dal giurì, non però in perpetuo, nè per un tempo fisso, per esempio, di cinque anni, come fa la legge francese (chè sembra ingiusto equiparare la condanna di un mese di carcere a quella di cinque anni), ma per un tempo uguale alla durata della pena inflitta, non mai inferiore tuttavia ad un anno, a contare dalla estinzione della pena medesima.

Finalmente si è aggiunto, o piuttosto si è dichiarato, che sono incapaci coloro che per difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio di giurato. Che questa non sia veramente, un'aggiunta, ma una dichiarazione, è evidente per chiunque consideri che anche secondo la legge vigente, non potrebbe ammettersi tra i giurati colui che si trovasse affetto da

grave sordità o che fosse alienato di mente. L'ufficio di giurato, quale è definito nel giuramento ehe egli deve prestare e nell'istruzione che la legge pone a sua guida (articoli 487 e 498 Cod. di proc. pen.) esige sensi sani e mente sana. Tuttavia potrebbe il silenzio della legge intorno alle condizioni più ovvie costringere i giudici a cercare vie tortuose per riuscire al medesimo fine; e basti citare una decisione francese, la quale, per annullare un verdetto proferito da un giurì, in cui sedeva un giurato affetto da assoluta sordità, dovette, nel silenzio della legge, ricorrere all'espediente di dire che i giurati non erano stati realmente dodici, ma undici, tale essendo il motivo di nullità espressamente contemplato dalla legge (Cass. 27 glaciale anno VII). D'altra parte, se la commissione comunale non è già avvertita che è nel suo diritto, anzi nel suo dovere, di escludere dalla lista quelli che non possono essere giurati per difetto fisico o intellettuale, si corre rischio che restino compresi anche nella lista definitiva, essendo men facile che le commissioni del circondario e della provincia conoscano un fatto che sta racchiuso nei confini del comune, e che le commissioni comunali sembrerebbero avere ignorato o creduto di poco valore. D'onde la conseguenza che quei cittadini dovrebbero esser citati per esercitare il loro ufficio, indi esserne rimossi per ricusa al momento del sorteggio con aggravio degli altri.

§ 2.

Della formazione delle liste — Commissioni — Scelta — Eliminazione — Legislazione comparata — Esposizione del progetto.

I. Sarebbe vano, o signori, l'affaticarsi a cercare quali siano le condizioni più rassicuranti per ottenere giurati capaci, onesti ed imparziali, quando non vi corrispondesse un sistema organico per la formazione delle liste, che assicurasse la iscrizione dei buoni e la esclusione di quelli che non hanno diritto alla illimitata fiducia della società e dell'accusato medesimo.

Qui però si presentano le più gravi difficoltà, e non è il giurì la sola tra le istituzioni sociali che, fondata sopra criteri incontrovertibili, può riescire nondimeno a conseguenze assai minori

dell'aspettazione, per inefficacia o sconvenienza dei mezzi d'applicazione. Il metodo vigente non ha dato buoni frutti. Secondo questo metodo, in ogni comune si fa una lista di coloro che hanno i requisiti per essere giurati, e siccome non altro è richiesto che di sapere leggere e scrivere, avere trent'anni e non più di settanta, ed essere elettore politico, la lista coincide sostanzialmente colla lista degli elettori. Una commissione comunale, composta del sindaco e di due consiglieri, rivede ogni anno la lista, ma solo per aggiungere i nuovi e cancellare i defunti o divenuti incapaci. Contro questa lista si può reclamare alla giunta municipale, che delibera e manda la lista, i reclami e le deliberazioni al sotto-prefetto. Il sotto-prefetto da solo decide sui reclami, ma può, d'ufficio, aggiungere o cancellare altri nomi, udite però le giunte municipali. Contro il suo decreto si può ricorrere alla corte d'appello, la quale decide la causa, unicamente però quanto ai titoli legali d'inclusione od esclusione, od al rifiuto che la giunta o il sotto-prefetto avessero opposto a pronunziare sopra un reclamo. Le liste sono quindi mandate al prefetto che ne forma una per ogni circolo d'assise. Siccome però può accadere (ed è il caso ordinario) che il numero degli inscritti ecceda quello dei giurati assegnati a ciascun circolo, si fanno due riduzioni sul numero eccedente: una metà dell'eccedenza è eliminata da una commissione provinciale composta del presidente e di due membri del consiglio provinciale; l'altra metà dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura. Collo stesso metodo si fa la lista dei giurati supplenti, composta tutta di giurati dimoranti nel luogo dove siedono le assise (art. 88-100, Leg. d'ord. giud. 6 dicembre 1865).

È noto pur troppo che presso le commissioni comunali provinciali incaricate di formare le liste hanno generalmente potuto trovare facile ascolto le ragioni private fatte valere da quei giurati, che anteponendo, per accidiosa indifferenza, il proprio comodo alla cosa pubblica, hanno chiesto d'esserne esclusi. E poichè il diritto di reclamo non fu mai largamente esercitato, e meno ancora nel senso di far inscrivere nelle liste le persone omesse, la conseguenza fu che molti tra i cittadini che avrebbero potuto, senza grave sacrificio e senza nessun danno reale, esercitare l'ufficio di giurato, ottennero di non esservi chiamati mai; laonde i verdetti apparvero frequentemente come opinioni poco apprez-

zate di una parte sola, e forse la meno colta della popolazione. Accadde persino, specialmente nei centri importanti, che taluni, sui quali, per cortese, ma indebita esclusione od eliminazione degli altri, si raccolse più di frequente il carico od ufficio di giurato, finirono per farsene quasi una professione, dando così alle decisioni delle corti una specie di tinta locale che giustifica il sospetto della parzialità o del favore. Più si limita il campo da cui debbono uscire i giurati per designazione della sorte, e più se ne snatura ed offende il concetto genuino.

Parrebbe a prima giunta efficacissimo rimedio contro ogni arbitrario favore, il formare una lista su cui non potesse più esercitarsi alcuna eliminazione o scelta. Non si avrebbe che a far l'elenco de'nomi, gettarli in un'urna ed estrarre volta per volta i giurati; nè debbo tacervi che questo partito era stato abbracciato per primo. Ma quando le idee più semplici non si trovano adottate dalle legislazioni, è ragionevole il sospetto che racchiudano in sè qualche vizio gravissimo. Or il vizio è manifesto, giacchè in ogni classe sociale può trovarsi chi non meriti la fiducia dei concittadini; e mentre talune categorie si compongono di persone che, dopo aver fatti certi studi, hanno ottenuto titoli di capacità od uffizi pubblici, non può dirsi il medesimo per la categoria del censo, che pure è la più ampia. Se lo Stato sceglie i giudici tra coloro che hanno i requisiti voluti dalla legge, e più è severo nel chiederli, meglio riesce a circondare il magistrato di onorevole riputazione e di pubblico rispetto, è ben naturale e logico che debba, entro certi limiti, operare similmente per la scelta dei giurati. Nessuno accetta ad occhi chiusi il suo giudice; e se dee fidarsi, per presunzione di diritto, de'magistrati eletti dallo Stato dopo esami ed informazioni, non si fida così facilmente del giurato il quale non porti con sè altro titolo per avere il diritto di giudicarlo che un censo moderato, forse appena corrispondente agli stretti bisogni e ad una scarsa educazione. E lo prova l'esercizio che si fa del diritto di ricusa, non per altro motivo accordato dalle leggi che per riparare alla eventuale designazione di persone nelle quali l'accusato non avesse fiducia. Sarebbe però inconseguente e imprevidente la legge che tutta la scelta rimettesse al mero diritto di ricusa: prima, perchè quando può farsi una scelta è bene farla in tempo e con maggiori guarentige, senza distogliere i cittadini dai loro affari per poi rimandarli

ricusati; poi, perchè la ricusa deve necessariamente avere un confine, onde non accada che la causa rimanga senza giudici; e potrebbe accadere che nel numero di coloro che non possono più essere ricusati, rimanesse pur qualche giurato a cui non vorrebbesi ciecamente affidare un voto così importante. La scelta de' giurati è dunque essenziale alla instituzione medesima; ed affinchè riesca come devesi desiderare, è necessario provvedere fin dai primordi per guisa che la lista si componga di giurati capaci.

II. Formata la lista generale dei cittadini che hanno le condizioni necessarie per far parte del giurì, si deve rivederla, correggerla, modificarla, escludendo ogni anno i nomi dei defunti o divenuti incapaci, e aggiungendo quelli di coloro che sono divenuti capaci. Questa operazione è resa dal progetto alcun poco più delicata e difficile di quel che non sia attualmente, per essersi alle categorie dei giurati aggiunta tra le altre quella di coloro che *per pubblicazioni o per altre opere dell'ingegno sono reputati idonei* a tale ufficio; e perchè tra le cause d'incapacità è indicata quella di un difetto intellettuale. E benchè non sia lecito supporre che la commissione comunale, come è oggi costituita, s'induca *volontariamente* ad escludere i capaci o ad includere gl'incapaci, è tuttavia cauto prevedere il caso che *non sappia* (specialmente nei comuni minori) fare fondatamente cotal giudizio. Il progetto vi chiama anche il conciliatore, come persona generalmente più istruita; e provvede poi a far rappresentare insieme coi comuni anche i mandamenti presso il sotto-prefetto, instituendo nel capoluogo di circondario una commissione composta del sotto-prefetto e dei pretori. Il pretore per le frequenti occasioni che il suo ufficio gli porge di conversare con persone d'ogni classe, e per l'esercizio delle funzioni relative allo stato civile, è in grado di conoscere esattamente quali siano le persone meglio stimate e più idonee ad essere buoni giurati. L'imparzialità poi è tanto più da attendersi nei suoi giudizi, perchè collocato dalla legge istessa in una condizione affatto indipendente dagli interessi locali. E questo dicasi in genere dell'intervento nelle Commissioni di funzionari dell'ordine giudiziario. Quasi tutte le legislazioni lo hanno ammesso; molti lo hanno proposto, ritenendo che il concorso dei magistrati debba contribuire al più fondato giudizio sulla capacità ed onestà dei cittadini, e ad imprimere all'operato della commissione un carattere d'imparzialità e di circospe-

zione. Solo vuolsi riconoscere non essere conveniente il farvi concorrere anche il pubblico ministero, per la speciale natura del suo ufficio. Del resto è da credere che l'autorità politica debba trovar facilitato il suo cómpito istesso dividendo coll'autorità giudiziaria la sua responsabilità.

Anche sul modo però di regolare questo concorso vi furono proposte diverse. In quasi tutte era suggerito di aggiungere alla commissione comunale il pretore; nondimeno una seria difficoltà pratica l'ha fatta escludere. Le preture hanno parecchi comuni nel loro territorio giurisdizionale, fino venticinque o trenta. O i sindaci e i consiglieri comunali dovrebbero recarsi presso il pretore, e ognuno vede le difficoltà inerenti alla riunione di cotali assemblee; o il pretore dovrebbe recarsi in giro pel mandamento a prender parte successivamente a tante commissioni, con gran perdita di tempo e spese non lievi. Del pari non sarebbe stato possibile creare, come alcuni proponevano, una commissione *mandamentale* senza inceppare soverchiamente questa serie di operazioni, tutte tendenti al medesimo scopo. Il nostro sistema amministrativo non offre infatti una rappresentanza amministrativa, politica ed elettiva del mandamento; sicchè, facendo centro il pretore di una commissione mandamentale, non gli si potrebbero aggiungere che persone del capoluogo del mandamento stesso; la qual cosa sotto altri aspetti sarebbe anche poco prudente, pel sospetto che i singoli comuni potrebbero nutrire di una indebita e prevalente ingerenza dei rappresentanti del mandamento appartenenti al capoluogo.

D'altra parte, volendo aggiungere l'elemento giudiziario anche alla commissione del circondario, preseduta dal sotto-prefetto, è pur forza cercarlo nelle preture o nei tribunali. Ma i pretori non sarebbero più ammissibili, per essere già intervenuti come presidenti della commissione mandamentale, inconveniente che si verifica in Francia come si vedrà tra poco; e i tribunali devono concorrere invece nella commissione provinciale, se non vogliasi richiedere un consigliere d'appello. Accade altresì che in più luoghi il circondario giudiziario comprenda più circondari amministrativi, sicchè il tribunale dovrebbe distribuire i suoi giudici presso i vari sotto-prefetti, e v'hanno tribunali che per ciò solo si vedrebbero privati per qualche giorno di tutti i giudici. La corte d'appello finalmente non può dare i suoi consiglieri alle commissioni presso

i prefetti, perchè le prefetture sono circa il triplo delle corti; oltre di che è conveniente che le corti rimangano affatto estranee, essendo chiamate a decidere, come unica istanza giudiziaria, le cause per indebite iscrizioni od esclusioni di giurati o per denegata giustizia.

Per queste considerazioni il progetto, senza scostarsi gran fatto dal sistema vigente, e conservando i tre stadi del comune, del circondario e della provincia, mirò soltanto ad aggiungere al comune, al sotto prefetto ed al prefetto l'autorità giudiziaria, per far sì che in tutti gli stadi la formazione della lista sia l'opera di tutte le classi che vi hanno uguale interesse; donde maggiore la fiducia che riesca veramente conforme ai bisogni.

Infatti mercè questa associazione di elementi diversi, non è probabile che i buoni giurati restino occulti alla commissione comunale; o che, se questa non li conosce o li omette per indebito favore, restino poi ignoti ai pretori ed al sotto-prefetto insieme, i quali, anche senza reclamo di parte, hanno diritto di rettificare e completare d'ufficio le liste. I consiglieri provinciali inoltre, scelti dalle diverse parti della provincia, riparerebbero nella commissione provinciale a quanto di manchevole apparisse ancora nell'opera della commissione del circondario, e i loro voti sarebbero, per così dire, controllati da quelli del prefetto e del presidente del tribunale, ognuno dei quali è interessato ad impedire che la eliminazione abbia luogo per altri criteri, fuor quello di ottener buoni giurati e buona giustizia. Tale è il sistema consacrato negli articoli 88-99 del progetto.

È sembrato superfluo mantenere, come nella legge vigente, la doppia eliminazione, cioè di una metà degli eccedenti da parte della commissione e di una metà da parte del prefetto; sentito il consiglio di prefettura. La commissione provinciale, come è composta secondo il progetto, è già tale da inspirare la massima fiducia e da bastare al suo mandato; oltre di che, dopo che essa ha eseguita l'eliminazione, ogni altra potrebbe essere dettata da criteri diversi, e dar sospetto, mancando in ispecie la discussione collegiale, di quelle influenze estranee, che appunto vogliønsi con ogni cura allontanare. La lista di ogni circolo d'assise, quale è uscita dalla elaborata riduzione della commissione provinciale, è definitiva, secondo il progetto; nè altro rimane che comunicarla ai presidenti per le estrazioni a sorte dei giurati di servizio, salvo sempre il diritto di ricusa, come or-ora sarà detto.

III. Già si è accennato, o signori, che in tutte le legislazioni questo stadio laborioso e delicato della formazione delle liste, anche dopo scelta la base donde si dee trarre il giurì, ha formato oggetto di disposizioni differenti; pochissime si sono abbandonate alla pura sorte od alla elezione popolare, la quasi totalità ha seguito la via della *riduzione* della lista originaria ad una minor lista annuale di servizio. Ma i mezzi impiegati appariscono grandemente diversi, e ciascun sistema si ricongiunge con le istituzioni dei singoli paesi.

In Inghilterra, come già si è accennato, la prima lista è formata dai capi di parrocchia e dai preposti alla tassa dei poveri. La lista è affissa ne'luoghi più frequentati e alle porte delle chiese, affinchè ognuno ne abbia conoscenza e possa reclamare. I reclami sono esaminati da una commissione di giudici di pace del distretto, i quali decidendo, rettificano la lista e ne formano una sola pel distretto intiero. Le varie liste dei distretti son mandate poi dal constabile al cancelliere del giudice di pace di contea, che ne forma una (chiamata *libro dei giurati*) per la contea, e la trasmette allo sceriffo; e questi compie l'ultimo e più sostanziale atto, che è quello della *scelta*. Lo sceriffo è, dopo il lord-luogotenente, il primo funzionario della contea, e le sue attribuzioni somigliano a quelle dei nostri prefetti; ma benchè nominato dal re, dura in carica un anno solo e non ha stipendio. Non è quindi un agente del governo, ma un cittadino indipendente che finito l'anno ritorna privato, e che non potrebbe sottrarsi alla censura o alla disistima altrui, se abusasse dell'ufficio per porre nelle liste persone indegne od escludere quelle che son circondate della comune fiducia. Di qui viene che la *scelta* che fa lo sceriffo non è mossa da altro criterio fuor quello di ottenere giurati capaci ed onesti; donde si spiega come ivi l'opinione pubblica riponga nel giurì tanta fiducia, che le ricuse sono assai rare. Il sistema inglese, pertanto, che è vigente dal 1825, corrisponde agli istituti ed ai costumi inglesi, e benchè sianvi state lagnanze ed inchieste quanto ai particolari, nulla fu stimato necessario di mutare quanto alla sostanza infino ad oggi.

Molto affine all'inglese è il sistema vigente a Malta.

IV. In Francia si fecero prove molteplici. La legge del 1791 dava il carico di comporre la lista al *procuratore generale sindaco del dipartimento*. Poi il carico passò (legge 3 brumaio anno IV) all'*amministrazione dipartimentale*; finalmente al prefetto. Nell'anno VIII

è il giudice di pace che forma una lista contenente il triplo del numero voluto; il sotto-prefetto la riduce di un terzo; il prefetto di un altro terzo; ma a sua volta il giudice di pace scompare quando esce il codice del 1810. Il prefetto formava e poi riduceva la lista; il presidente d'assise faceva una ulteriore riduzione. Lo stesso sistema rimase nella legge del 1827.

Nel 1848 compongono la commissione un consigliere generale del cantone, il giudice di pace e due membri del consiglio municipale; partecipa insomma a quel carico l'elemento elettivo locale. Il numero dei giurati era stabilito per dipartimento; con ripartizione fatta dal prefetto, il quale sulle liste dei cantoni formava la lista generale del dipartimento. Ma non fu lento a manifestarsi il difetto precipuo che i capaci sfuggivano all'ufficio di giurato. A ciò ha rimediato la legge del 1853, secondo la quale in ogni cantone una commissione, composta del giudice di pace, presidente, e di tutti i sindaci, forma le liste preparatorie annuali, contenenti un numero di giurati triplo di quello assegnato al cantone. Colle liste cantonali si forma quella del circondario da una commissione composta del prefetto o sotto-prefetto, che ne è presidente, e di tutti i giudici di pace. Il numero voluto si ottiene per via di scelta, e la commissione può anche alzare o scemare il contingente assegnato a ciascun cantone, non però oltre un quarto, purchè non alteri in verun caso il contingente del circondario. In altre parole può spostare il contingente cantonale alzandolo in un cantone e diminuendolo in un altro, purchè ne esca il contingente del circondario. Questa lista è definitiva. La stesse regole si osservano per formare la lista dei giurati supplenti; nella commissione però entra anche il pubblico ministero.

Non è qui il caso di sottoporre ad esame critico il sistema di questa legge. È però lecito dubitare se sia sufficiente a riparare ai vizi del sistema precedente, e se sarebbe opportuna per l'Italia, specialmente per essere tolto ogni diritto a reclamo contro le commissioni. In ispecie potrebbe sembrare soverchia la facoltà di spostare da cantone a cantone i contingenti, per timore che prevalga il pensiero di dare al giurì un carattere artificiale e quasi di partito.

V. Nel Belgio prevale affatto l'ingerenza giudiziale, come già si è accennato. È fatta da prima una lista generale per ogni circondario giudiziario da una deputazione del consiglio provinciale, ed

è trasmessa al presidente del tribunale, il quale coi due giudici più anziani riduce alla metà il numero degli inscritti e manda questa lista così ridotta al primo presidente d'appello. Questi, a sua volta, coi due magistrati più anziani della corte riduce alla metà le liste dei singoli circondàri e proclama la lista di servizio per l'intero anno. Queste deliberazioni presso il tribunale e presso la corte, sono prese in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Neppur questo sistema sarebbe facilmente ammissibile presso di noi; massime perchè mostra una eccessiva diffidenza verso l'autorità comunale e politica, le quali pure sono le più informate, e perchè nel tempo stesso dà il grave incarico della eliminazione ai presidenti e magistrati, i quali sono di solito alieni dai rapporti necessari per giudicare delle qualità personali dei cittadini. Ben è vero che il pubblico ministero, per la sua qualità di agente del potere esecutivo, e pe'suoi rapporti cogli ufficiali di polizia giudiziaria, è spesso il più informato, ma è ragionevole il dubbio che le sue proposte sarebbero troppo prevalenti e decisive. Anche nel sistema belga del resto manca ogni appello contro l'operato delle commissioni, perchè l'ufficio di giurato è considerato dal solo aspetto del debito che ne ha il cittadino, presso a poco come si farebbe pel servizio militare; il che non può concorrere al certo ad aumentarne il prestigio.

Affatto diverso è il metodo seguito a Ginevra. Ivi la lista dei giurati è interamente cavata da quella degli elettori, e questa operazione si compie per via di scelta da una commissione appositamente nominata ogni anno dal Gran Consiglio (Leg. 16 giugno 1848). Il Gran Consiglio si divide a tale effetto in tre uffici, ognuno dei quali nomina un numero di membri della commissione del giurì nella proporzione di uno ogni tremila abitanti. Questa commissione sceglie dalla lista elettorale, mediante votazione per ogni singolo nome, 500 giurati. Nessun reclamo è ammesso, nessuna condizione prescritta; tutto è lasciato alla commissione, come emanazione del potere legislativo. Solo il presidente del Gran Consiglio può rimandar la lista alla commissione nel caso che vi scopra qualche irregolarità di forme; non mai quanto al merito. La lista è inserita nella raccolta delle leggi.

Più radicale ancora è il sistema del cantone di Argovia, secondo

la legge del 3 marzo 1858. Ivi i giurati sono eletti direttamente dai cittadini raccolti ne' comizi. Ogni comune elegge almeno un giurato ed anche più, secondo la popolazione; nessuna condizione è imposta tranne quella generica della idoneità; ma il giudizio poi sulla idoneità dell' eletto è dato al consiglio di governo che proclama la lista.

Basta accennare che in Italia i giurati sono circa *trecentomila*, e che anche dopo le eliminazioni per ridurli al numero stabilito pei singoli circoli d'assise, sono circa *trentamila*, per comprendere la difficoltà, a non dire l'impossibilità, di attuare un sistema simile a questi, che possono convenire a piccoli Stati. Lo Stato poi sarebbe privo di ogni guarentigia che non avessero prevalso le influenze locali, o fossero stati omessi i migliori ed eletti coloro che per secondi fini si fossero offerti od accontentati di esercitare in loro vece l'ufficio. Quelli insomma che cercano nel giurì la espressione della coscienza giuridica del paese potrebbero trovarsi grandemente delusi.

Non vuolsi omettere eziandio la considerazione che de' comizi elettorali non deve farsi abuso. Già per più cause il cittadino è chiamato alle urne; distolti dagli affari, i votanti riescono scarsi. Quale sarà l'affluenza alle urne pel giurì? E nel sistema ginevrino (se fosse applicato all'Italia) il dubbio sarebbe tanto più fondato, poichè l'elettore non deve già delegare altri a trattare i pubblici affari, ma incaricarlo di scegliere altri ancora, forse lui stesso, ad un ufficio da cui tanti cercano di sottrarsi.

VI. In Baviera (Leg. 3 agosto 1848) la prima lista è formata in ogni comune dal borgomastro insieme con due consiglieri della magistratura comunale. Ogni cittadino maggiore d'età può ricorrere al consiglio comunale, e contro la decisione di questo anche al governo del circolo (prefettura). Si rivela in ciò immediatamente lo spirito del paese, che non ammette decisioni inappellabili; l'opposto di quel che avviene in Francia e nel Belgio e persino a Ginevra. Le liste si raccolgono presso il capo distrettuale (sotto-prefetto), il quale raduna i capi de' comuni delle quattro città e borgate più popolate del distretto, e i cinque elettori che nelle elezioni dei rappresentanti della confederazione germanica hanno ottenuto il maggior numero di voti in cinque diversi comuni del loro circolo elettorale; e questa commissione sceglie i giurati tra i *più idonei*

per esperienza ed onestà, in ragione di uno ogni 500 abitanti. Nelle città direttamente dipendenti dal governo del circolo, la lista originaria è trasmessa al commissario di polizia: a Monaco al direttore di polizia; e questi funzionari col sindaco, i cinque consiglieri comunali più anziani e sette elettori onorati di maggiori voti, eleggono un giurato ogni 250 abitanti. Con queste liste, che diconsi distrettuali, si forma la lista del circolo (governo). Il governo del circolo può inscrivere nella lista i nomi di coloro che erano sulla lista originaria e non sortirono nella scelta delle commissioni; non può però iscriverne più di un decimo del numero totale. Ripara insomma alle esclusioni di favore.

La lista del circolo è rimessa al consiglio provinciale, che in una delle sue adunanze la riduce alla metà. Deve curare però, dice espressamente l'articolo 10 della legge, che restino nella lista in numero adeguato persone intelligenti e ineccepibili, d'ogni parte del circolo. I membri del consiglio ne sono esclusi. Questa è la lista generale dei giurati di servizio.

Come vedesi, l'elemento giudiziario non è chiamato a comporre la lista. Le guarentige sono tolte da elementi diversi; ma non è d'uopo aggiungere che in Italia assai probabilmente sarebbe male interpretata l'ingerenza diretta del questore. Del resto la nuova Costituzione di Germania potrà influire a modificare il sistema, tanto più che in Prussia v'è già un metodo misto. Secondo la legge del 3 gennaio 1849, modificata poi da quella del 3 maggio 1852, le liste comunali e provinciali si riuniscono presso il presidente di governo distrettuale, il quale forma per ogni circolo d'assise una lista con quelle persone che ritiene *più idonee*. La lista è mandata al presidente della corte d'assise, il quale, con una designazione suggerita ugualmente dal solo giudizio sulla idoneità, sceglie trenta giurati pel servizio, dai quali poi sono tratti a sorte quelli della causa.

Nella Sassonia, giusta la legge del 1868, il capo del comune forma ogni tre anni la lista dei cittadini idonei, secondo le già riferite categorie. Contro questa lista si può reclamare da ogni abitante del luogo, che sia maggiore di età e nell'esercizio dei diritti civili. Le liste comunali sono trasmesse al capo della pretura od al presidente del giudizio o tribunale distrettuale (secondo le località). Al presidente del giudizio distrettuale è spedito inoltre

un parere intorno alle persone, che il capo del comune (e rispettivamente il pretore) credono più idonee. Il presidente del giudizio convoca una commissione da lui preseduta e composta del capo del comune, del presidente della rappresentanza o consiglio distrettuale, di tre capi di comuni urbani e di tre capi di comuni foresi. Il capo del comune può inoltre chiamare tre altri cittadini del capoluogo del distretto, e il presidente del giudizio tre altri abitanti delle località urbane e foresi più vicine. Questa commissione riduce per via di scelta la lista in guisa che riesca composta d'un giurato ogni mille abitanti. Dalla lista poi del comune dove siede la corte, sceglie non meno di quaranta nè più di sessanta giurati supplenti. Le liste sono mandate al presidente dell'ultima sessione d'assise, il quale riduce il numero alla metà per via di scelta. Queste liste così ridotte son quelle da cui si fa l'estrazione a sorte pel servizio della corte.

Questo sistema è forse quello che si circonda di maggiori cautele; ma non sarebbe forse attuabile in Italia, fino a che almeno non fosse introdotta una nuova circoscrizione di circoli d'assise, per la quale ad ognuno corrispondesse un circolo amministrativo e politico. S'aggiunga che in Italia i presidenti d'assise durano in carica per più sessioni ed anche più anni.

VII. Frattanto è giusto notare che anche per il sistema delle commissioni graduali, in cui si adunano i vari elementi della pubblica amministrazione, l'esempio della Germania è di gran peso. Epperò tanto più mi conforta la speranza che possa dare buoni effetti il sistema che ho l'onore di proporre, il quale raccoglie negli articoli citati quanto di più conveniente sembrano presentare i vari sistemi or ora esposti. E poichè il congegno delle commissioni risulta evidente di per sè, più non mi resta che intrattenervi di talune singole disposizioni, sulle quali sarà utile qualche schiarimento.

1° *All'articolo* 96. Una questione praticamente assai grave è quella del numero onde si deve comporre la lista dei giurati. È evidente anzitutto che la lista dev'essere annuale. Se si facesse perpetua, e i nomi si mettessero nell'urna per le estrazioni da farsi, nel tempo stesso che ogni anno vi si aggiungessero i nomi di coloro che hanno acquistata la capacità che prima non avevano, si andrebbe incontro all'inconveniente che i nomi dei defunti e di

quelli divenuti incapaci vi rimarrebbero a puro ingombro fino a quando uscissero per sorteggio, dopo forse più anni; e che d'altra parte ciascun giurato dovrebbe attendere d'essere colpito dalla sorte ogni quindicina, fino a quando il suo nome fosse uscito, con grave vincolo della sua libertà.

La lista annuale invece stabilisce chi debba prestare l'ufficio ogni anno e rende gli altri (salvi i casi eccezionali) affatto liberi di sè per questa parte di pubblico servizio. Inoltre si presta opportunamente alle rettificazioni da introdursi per i giurati defunti o divenuti incapaci, e per i nuovi, ravvivando per così dire ogni anno tutto il corpo. La lista annuale è ammessa in tutte le legislazioni; e per conseguenza è necessario fissare il numero dei giurati di cui dev'essere composta. Questo numero dev'essere tale da soddisfare alle condizioni richieste dall'indole stessa dell'istituzione, cioè di far partecipare all'amministrazione della giustizia il maggiore numero possibile di cittadini, affinchè vi sia realmente rappresentata la coscienza generale, e restino meno aggravati i singoli; e di ottenere nel tempo stesso la migliore scelta possibile di persone intelligenti, probe e libere, come le vuole la legge. Il numero, che per ogni circolo d'assise è ora stabilito nella legge vigente, è spesse volte riuscito insufficiente, massime in alcuni centri; d'onde venne la necessità di ricorrere di frequente all'urna dei giurati supplenti e di aggravare così più e più volte le stesse persone di un servizio già pesante. Talora si dovettero anche far aggiungere nuovi giurati alle liste dalle commissioni provinciali. D'altra parte l'aumento della popolazione richiede anche da per sè l'aumento delle liste. Si sarebbe forse potuto stabilire bensì nella lista un numero determinato di giurati, ma limitare ad un tempo la eliminazione di quelli che eccedono ad una metà del loro numero, per guisa che in caso di bisogno rimanesse già in pronto un numero sufficiente di giurati da chiamare al servizio annuale. Questa innovazione però non sarebbe accettabile, giacchè non vi è ragione di lasciare nella lista e non collocare nelle urne i nomi dei giurati ritenuti idonei; ed oltre a ciò si dovrebbe stabilire un ulteriore procedimento di eliminazione, di scelta o di estrazione a sorte, per designare i nomi di coloro che devono essere chiamati in caso di bisogno, sì pei giurati ordinari che pei supplenti, e ciò recherebbe non lievi complicazioni. Venne pertanto prescelta la via più semplice,

di stabilire cioè un numero fisso, con qualche aumento di fronte a quello indicato nella legge attuale. Allargata la base, riuscirà più ripartito e meglio assicurato il servizio.

Anche per la lista del servizio di ciascuna sessione erasi proposto un accrescimento, onde all'aprirsi delle assise si trovasse presente un numero sufficiente di giurati, nè si dovesse tosto andar in cerca di supplenti; e pareva opportuno portare a cinquanta il numero da citarsi, salvo accontentarsi della comparsa di trenta. Questo sistema però avrebbe prodotto gravi inconvenienti. Anzitutto si sarebbe recato gravissimo incomodo a un gran numero di cittadini, chiamandoli a venir alla corte in numero eccedente il bisogno per poi licenziarli come superflui. In secondo luogo andrebbero inutilmente perdute le spese per le indennità loro spettanti. Finalmente sarebbe a temersi che i neghittosi si procacciassero dagli altri, fors'anche a prezzo, la loro esenzione, o viceversa che coloro ai quali per secondi fini premesse di intervenire al giudizio, inducessero gli altri ad astenersi dal comparire, formando in tal modo un giurì artificiale e forse parziale. Nè a questo inconveniente potrebbe riparare la minaccia di multe pei non comparsi, essendo per verità poco decoroso il colpir di multa un giurato non comparso e licenziarlo nel tempo stesso come eccedente. Non si è quindi recata innovazione veruna circa il numero dei giurati componenti la lista di sessione, nella speranza che il provvedimento adottato nel progetto per assicurare il cittadino (sin che è possibile) da una seconda chiamata nell'anno, e talora anche per l'anno seguente, induca i giurati ad essere più solerti nell'unica volta in cui debbono presentarsi.

2° *Agli articoli* 98, 105, 109. Non è contemplata dalla legge attuale una ipotesi, ed è quella che il numero dei giurati inscritto sulle liste, prima della eliminazione da farsi dalla commissione provinciale sia più del doppio di quello assegnato ai circoli d'assise. In questo caso, come in tutti gli altri, la legge attuale ordina semplicemente che tutti gli eccedenti siano eliminati. Nel progetto si aggiunge (art. 98) che l'eliminazione si faccia per modo che possibilmente restino esonerati dal servizio quelli che lo hanno prestato nell'anno precedente.

Inoltre negli articoli 105 e 109 è stabilito che, quando si estraggono i nomi de' giurati pel servizio di una sessione, si conservino separati fino a quando risulti quali giurati hanno realmente pre-

stato servizio, e i nomi di questi si ripongano allora non già nella stessa urna, ma in un'altra. Sol quando adunque la prima urna non sia vuota, i giurati sono sicuri di non essere chiamati a nuovo servizio, senz'uopo di farne istanza, e solo in quel caso eccezionale i nomi della seconda urna tornano ad essere adoperati per le estrazioni occorrenti nell'anno. Queste agevolazioni, che in pratica saranno certamente apprezzate, tendono anche ad impedire le domande di esonerazione per pretestate cagioni d'impedimento a cui parecchi fanno ricorso onde sottrarsi ad un servizio che può riuscire gravoso per gli uni, nullo per gli altri, secondo il capriccio della sorte. Col sistema suaccennato il servizio deve colpir tutti senza eccezione; la sorte non fa che stabilire in qual sessione dell'anno.

3° *Agli articoli* 113, 114, 115. Una novità importante del progetto consiste nelle *ricuse motivate*, ammesse per ottenere più sicuramente un giurì imparziale nella causa. Le ricuse motivate si distinguono dalle ricuse perentorie che sono ammesse oggidì a favore delle parti. Esse hanno luogo nei casi medesimi (sostanzialmente) nei quali possono essere ricusati i giudici in causa civile o penale; quando cioè, o per vincolo di parentela coll'accusato, col danneggiato o col difensore, o per altre circostanze determinate, che diano al giurato un motivo qualunque di dover desiderare un esito della causa piuttosto che un altro, o per contemporanee funzioni incompatibili, quali son quelle di testimone o perito nella causa, deve sorgere il ragionevole sospetto che il giurato, fors'anche involontariamente, non sia imparziale. In questi casi l'accusato e il pubblico ministero possono ricusarlo, adducendo il motivo, e la corte delibera immediatamente. Il ricorso contro questa decisione non sospende la trattazione della causa. Può darsi che queste ricuse facciano scemare il numero de'giurati a meno che trenta (tra ordinari e supplenti); e in questo caso si estraggono altri nomi di giurati supplenti fino ad averne trenta non ricusati. Su questo numero ha luogo l'estrazione dei quattordici per la causa, e su questo si ammettono poi le ricuse perentorie non motivate, cioè dettate da mancanza di fiducia personale, di cui non sempre è possibile, sempre poi è sconveniente, addurre le cagioni.

Le ricuse motivate pongono fine a ben note discussioni ed a decisioni non approvate dal senso morale. Non sarà più possibile che segga nel giurì un parente dell'accusato od un testimone della

causa, contro il volere delle parti, come può avvenire attualmente, allorchè, esaurito il numero permesso delle ricuse, forza è di accettare i restanti quattordici. Ben è vero che può provvedersi, e così suol farsi in pratica, accordando al giurato parente o testimone la esenzione; ma è necessaria la domanda e potrebbe non esservi. E quand'anche vi fosse, e la corte la assecondasse, potrebbe disputarsi (e lo fu realmente) se l'esenzione fosse legalmente accordata. Oltre di che non deve trattarsi di esonerare, ma di escludere nell'interesse della giustizia. Così determinano infatti parecchie legislazioni, formando di quei rapporti personali un vero e legittimo titolo d'incompatibilità.

4° *All'articolo* 116. Quanto alle ricuse non motivate ossia porentorie, l'articolo 116 modifica il corrispondente articolo 116 della legge vigente, nel senso che parifica la posizione delle parti. Attualmente il pubblico ministero può ricusare otto nomi, l'accusato ne può ricusare altri otto; ma se il pubblico ministero ne ricusasse meno di otto od anche nessuno, l'accusato può ricusare tutti quelli che eccedono il numero di quattordici. I procuratori generali, come può vedersi nel compendio, sono pressochè unanimi in questo, che spesse volte il diritto di ricusa conceduto al pubblico ministero è illusorio, poichè ricusando l'accusato tutti i nomi che il pubblico ministero accetta, per quella specie di diffidenza che spesso induce l'accusato a rifiutar tutto quello che ammette l'accusa, accade che i nomi che egli avrebbe ricusati rimangano compresi nei quattordici non più ricusabili. Il progetto stabilisce pertanto che sopra i trenta nomi il pubblico ministero e l'accusato ne possano ricusare otto ciascuno e non più, e che per conseguenza ottenuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione e il giurì è composto.

Una sola eccezione si ammette, quella in cui gli accusati siano più di uno. In tal caso volendosi rispettare in tutti quel medesimo principio che è rappresentato dalla ricusa, vale a dire la scelta del proprio giudice, la quale può essere dettata da motivi di sfiducia personalmente diversi, il sistema attualmente in vigore è mantenuto, e gli accusati possono estendere le ricuse oltre il numero di otto, purchè sempre rimangano quattordici giurati per la causa.

Il diritto di ricusa è l'ultimo suggello della legittimità del giurì. È giusto che la ricusa chiuda definitivamente il periodo di forma-

zione ed apra quello del giudizio. Questo principio è formulato nell'articolo 118, anche sull'esempio della legge di Malta.

5° *All'articolo* 118. In questo articolo è data una nuova facilitazione per l'andamento delle corti d'assise, acconsentendosi che quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, il giurì di ciascuna venga composto innanzi di cominciare la discussione della prima. Il vantaggio è, che dopo terminata una causa non è più necessario riprendere le operazioni, talora lunghe e laboriose, della estrazione de'nomi; i giurati presentatisi al mattino hanno già avuta notizia delle incombenze che loro spettano nel giorno, e le cause possono essere successivamente discusse senza veruna interruzione. Non è parso ammissibile però, benchè sia stato proposto e si trovi anche nella legge inglese ed in altre leggi posteriori, il sistema pel quale col consenso delle parti, il medesimo giurì può servire per tutte le cause da trattarsi nel medesimo giorno. Anzitutto sarebbe forse mestieri il consenso de'giurati, non potendosi per volere altrui aggravare il loro servizio, nè mutarlo da quello che loro dà il sorteggio. In secondo luogo come regolare in questi casi il diritto di ricusa motivata? Accadrebbe talora, e forse non sarebbe straordinario il caso, che in nessuna delle cause si riuscisse a comporre un giurì pienamente accetto a tutti gli accusati. La sola cosa possibile, per scemare il perditempo alla corte ed ai giurati, è sembrata adunque la concessione di comporre i singoli giurì in una medesima occasione.

6° *All' articolo* 121. Ultima innovazione degna di essere considerata è quella che si propone nell'articolo 121. Le multe, colle quali si cerca d' assicurare il servizio, non sono ancora pene bastevoli, specialmente contro giurati facoltosi. L'instituzione de'giurati è intimamente connessa col sistema politico e quindi col diritto elettorale, perchè rappresenta, in una delle più importanti sue funzioni, il principio della partecipazione del popolo alla cosa pubblica. L'articolo 121 dispone pertanto che coloro i quali per tre volte successive siano stati condannati per renitenza al servizio, siano esclusi dal diritto di elezione e di eleggibilità per un tempo da tre a cinque anni, che sarà stabilito dalla corte nell'ultima sentenza di condanna. Qualche legge straniera si limita a pronunziare la perdita della qualità di giurato; ma si è temuto che con ciò si venisse piuttosto ad assecondare un desiderio che a reprimere una mancanza.

VIII. Queste sono le principali modificazioni al sistema de'giurati, che io ho l'onore di sottoporre al vostro studio.

Allargata la base coll'ammissione nella giurìa di classi di persone non comprese in quelle che contribuiscono all'elettorato, in vista delle speciali attitudini all'esercizio di quell'ufficio che offre l'intelligenza dimostrata; meglio determinate ed anche accresciute le esclusioni, le incompatibilità e le dispense dall'ufficio, per ottenere una lista pienamente rassicurante; introdotto nelle commissioni il concorso dell'elemento giudiziario e dell'elettivo e politico insieme, in guisa da rappresentare equamente contemperati gli interessi delle varie classi, del pari che de'comuni, de'mandamenti, de'circondari e delle province; ed ordinata la loro azione in modo che ne risulti un giudizio scevro da qualsiasi impronta individuale; provveduto ad un'equa ripartizione dell'ufficio di giurato sull'intiera massa delle persone atte ad esercitarlo con probità, intelligenza e libertà; offerto più largo campo alla scelta dei giudici della causa con più esplicite dichiarazioni intorno al diritto di ricusa, — egli è da confidare che l'instituzione del giurì si rialzi a vita più rigogliosa e concorra più efficacemente alla buona giustizia.

Io non voglio nascondere che, oltre le riforme al giurì propriamente parlando, altre si possano immaginare e siano anche da varie parti suggerite circa le leggi con le quali si rannoda. Ma il riformare i codici perchè abbia a funzionar meglio il giurì potrà essere una necessità quando le esperienze per renderlo migliore non ci avranno dato buoni risultati. Se le regole relative alla composizione ed alla competenza delle corti d'assise, ai dibattimenti, al potere de' presidenti, al riassunto finale dopo chiusa la discussione delle cause, al modo di proporre i quesiti e di votare intorno ai medesimi, al numero delle forme da prescriversi a pena di nullità, e ad altrettali questioni gravissime, suggeriranno riforme reputate concordemente necessarie. sarà giusto di portarvi lo studio e l'opera, e il Parlamento non si asterrà dal farlo. E l'occasione non mancherà, dopo che io avrò presentato il progetto di un nuovo codice penale, il quale dovrà anch' esso concorrere a facilitare e rendere insieme più proficua la missione del giurì. Ho pensato pertanto che debba essere giudicata cosa prudente il non riunire insieme cotanti quesiti tutti delicati e difficili, ma

attendere ulteriori esperienze e occasione più opportuna, raccogliendo per ora la vostra attenzione su quello che è fuor d'ogni dubbio più fondamentale ed urgente.

Io sono certo, o signori, che vorrete darmi il vostro concorso illuminato ed operoso; poichè si tratta di due cose ugualmente a voi care, che sono la retta amministrazione della giustizia e il progresso delle nostre istituzioni liberali. E mentre in qualche altro Stato si è venuta palesando verso la giurìa una specie di sfiducia, voi darete opera invece affinchè qui da noi il giudice popolare s'innalzi a più sicura coscienza di sè, e dia più valida mano allo Stato nella savia applicazione delle leggi, e nella tutela della sicurezza sociale e della libertà.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo Primo.

Le sezioni II e III del capo VI titolo II del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626, contenenti gli articoli 84 a 121, sono abrogate, e vi sono sostituite le seguenti:

SEZIONE II.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 84.

Per essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

I. essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. avere non meno di trenta nè più di settant'anni;

III. appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1° i senatori, ed i deputati dell'attuale o delle precedenti legislature;

2° i membri e soci delle accademie approvate dal governo ed i dottori dei collegi universitari;

3° gli avvocati ed i procuratori presso le corti ed i tribunali, ed i notai;

4° i laureati e licenziati in una università, ed i licenziati o cedolati in un liceo, ginnasio od istituto tecnico;

5° i professori insegnanti od emeriti delle facoltà componenti le università degli studi, e degli altri istituti pubblici d'istruzione superiore;

6° i professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° i professori insegnanti od emeriti delle accademie di belle arti;

8° gli insegnanti privati autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9° i consiglieri provinciali;

10° i funzionari ed impiegati civili, che hanno un onorario non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

11° gli ufficiali ed impiegati militari, che hanno un onorario od una pensione non inferiore alle somme sopra indicate;

12° i membri degli ordini equestri del regno;

13° coloro che per pubblicazioni scientifiche o letterarie, o per altre opere dell'ingegno, siano reputati idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

14° gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori e farmacisti legalmente autorizzati;

15° coloro che sono o sono stati sindaci di un comune avente una popolazione non inferiore a tremila abitanti, o consiglieri comunali in un comune avente una popolazione non inferiore a quattromila abitanti;

16° coloro che sono o sono stati conciliatori;

17° i membri delle camere di agricoltura, commercio ed arti, i capitani e piloti con patente di lungo corso, gli agenti di cambio ed i sensali legalmente esercenti;

18° i direttori o presidenti dei comizi agrari;

19° i direttori o presidenti delle banche riconosciute dal go-

verno ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

20° i membri delle commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

21° i direttori ed impiegati presso le opere pie, gl'istituti di credito, di commercio e d'industria, le casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

22° coloro che pagano un annuo censo, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni;

23° gli esercenti commerci, arti ed industrie libere, che per fitto della loro abitazione e dei loro opifici, magazzini o botteghe pagano un'annua somma non inferiore a lire milleduecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire settecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire seicento se risiedono in un comune di diecimila abitanti almeno; a lire trecento negli altri comuni;

24° i capi o direttori di un opificio o stabilimento industriale, in cui sono impiegati a costante giornaliero servizio almeno cinquanta operai, qualora paghino la metà del censo o del fitto fissati nei numeri precedenti.

Art. 85.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1° i ministri del Re;

2° i segretari generali e direttori generali dei ministeri;

3° i membri del consiglio di Stato e della corte dei conti;

4° i prefetti delle province ed i sotto-prefetti dei circondari;

5° i ministri di qualunque culto;

6° i militari ed assimilati in effettivo servizio;

7° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

8° i funzionari dell'ordine giudiziario, tranne i conciliatori;
9° gli uscieri.

Art. 86.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:
1° i deputati, durante il loro mandato;
2° gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare;
3° i medici, chirurghi e veterinari condotti, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non avvi che un solo titolare in questi uffici.
Sono dispensati sopra loro domanda:
1° i senatori;
2° gl'impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.

Art. 87.

Sono incapaci dell'ufficio di giurato:
1° coloro che non sanno leggere nè scrivere;
2° i domestici con salario o senza;
3° coloro che furono condannati ad una pena che porta seco l'interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;
4° coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia, per effetto di circostanze scusanti od attenuanti, a pena correzionale;
5° coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali o depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati;
6° coloro che sono in istato di accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura, o che per uno dei reati sopra indicati sono sotto mandato di comparizione;

7° coloro che, essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti sopra indicati, od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, a termini del codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

8° i pubblici ufficiali rimossi o destituiti dall'impiego, e gli avvocati e procuratori cancellati dall'albo per deliberazione del consiglio dell'ordine;

9° le persone sospette secondo il codice penale;

10° i falliti non riabilitati;

11° gl'interdetti e gl'inabilitati;

12° coloro che per difetto fisico o intellettuale non sono riputati idonei ad esercitare l'ufficio di giurato.

13° coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 3 e 4, sono incapaci dell'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza, non però inferiore ad un anno, a contare dall'estinzione della pena.

Art. 88.

Prima del mese di settembre successivo alla pubblicazione della presente legge, in ogni comune del regno, una commissione comunale compilerà la lista di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali concorrono le condizioni richieste per essere giurati, giusta l'articolo 84, indicando per ciascuno il nome e cognome, il nome del padre, la condizione, il domicilio e la residenza. Questa lista è permanente.

La commissione è composta del sindaco o di chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza, del conciliatore e di tre consiglieri, che sono eletti dal consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti, insieme a tre altri consiglieri incaricati di supplirli.

Art. 89.

In ogni anno successivo la commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre, procede alla revisione della lista; ne cancella i nomi di coloro

che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

Art. 90.

La lista compilata o riveduta dalla commissione, è pubblicata alla porta della casa comunale; e una copia della stessa resta affissa nell'ufficio dell'amministrazione comunale, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Art. 91.

Coloro che si credono indebitamente inscritti od omessi nella lista predetta, ed ogni cittadino maggiore di età, possono presentare i loro richiami alla Giunta municipale entro dieci giorni dalla pubblicazione della lista.

La Giunta municipale delibera sui reclami entro i dieci giorni successivi, e trasmette immediatamente al sotto-prefetto del circondario la lista compilata o riveduta dalla commissione, i ricorsi dei reclamanti e le relative deliberazioni.

Art. 92.

Nel capoluogo di ogni circondario una commissione, composta dal sotto-prefetto che ne ha la presidenza e da tutti i pretori del circondario, pronunzia sui reclami.

La stessa commissione, raccolte le opportune informazioni dalle autorità locali, rivede le liste, e, udita la Giunta municipale di ciascun comune, può d'ufficio aggiungere i nomi di coloro che, a suo giudizio, sono stati indebitamente omessi, e cancellare quelli indebitamente inscritti. Riunisce indi le liste e procede alla definitiva approvazione della lista del circondario. Il suo decreto colle respettive rettificazioni è pubblicato in ogni comune prima della fine di ottobre.

Nei capoluoghi di provincia le funzioni del sotto-prefetto sono compiute da un consigliere della prefettura, scelto dal consiglio.

Art. 93.

Chiunque crede di aver fondato motivo per contraddire alle deliberazioni della commissione indicata nell'articolo precedente o per lagnarsi di denegata giustizia, può promuovere la sua azione avanti la corte di appello, notificando al sotto-prefetto, sotto pena di nullità, la sua domanda, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore, sulla relazione che ne è fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 94.

Le liste approvate, ai termini dell'articolo 92, sono immediatamente trasmesse al prefetto, il quale, per ogni circolo delle assise, forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati, colle indicazioni enumerate nell'articolo 88.

Art. 95.

Nel capoluogo di ogni provincia vi è una commissione composta dal prefetto, che ne ha la presidenza, dal presidente del tribunale civile e correzionale e di tre consiglieri provinciali, che sono scelti ogni anno dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti insieme a tre altri come supplenti, possibilmente tra quelli delle varie parti della provincia.

Questa commissione, prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo; e per via di eliminazione ne riduce il numero a quello rispettivamente stabilito nell'articolo seguente.

Art. 96.

La lista annuale dei giurati sarà: pel circolo di Napoli di *mille;* pel circolo di Milano di *seicento;* pei circoli di Bologna, Firenze,

Genova, Palermo, Roma, Torino, e Udine, di *quattrocentocinquanta;* pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, di *trecentocinquanta,* e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta,* e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

Art. 97.

Qualora un circolo consti di circondari dipendenti da diverse province, il numero dei giurati assegnato nell'articolo 96 al circolo stesso sarà diviso tra i circondari appartenenti alle diverse province, nella proporzione che verrà stabilita con regio decreto in ragione delle rispettive popolazioni.

Art. 98.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la corte d'assise nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto reale, finchè ne dura il bisogno.

Se poi il numero eccede della metà il doppio di quello dei giurati assegnato a ciascun circolo, l'eliminazione stabilita nell'articolo 95 sarà fatta per modo che restino possibilmente esonerati dal servizio quelli che lo hanno prestato nell'anno precedente.

Art. 99.

Oltre la lista dei giurati ordinari menzionata negli articoli antecedenti, la commissione provinciale procede alla formazione di una lista di giurati supplenti per ciascun circolo d'assise. A tal uopo elimina, nelle forme stabilite nell'articolo 95, dalla lista permanente del comune, in cui ha sede la corte, gli inscritti che eccedono il numero dei giurati supplenti richiesto.

La lista dei giurati supplenti sarà:
pel circolo di Napoli di *trecento*; pel circolo di Milano di *duecento*; pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *cento cinquanta*; pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *cento*; per gli altri circoli di *ottanta*.

Vale anche per la lista dei giurati supplenti la disposizione della seconda parte dell'articolo 98.

Art. 100.

La lista annuale dei giurati ordinari, compilata giusta i precedenti articoli, è dal prefetto trasmessa ai presidenti dei tribunali compresi nel circolo della corte d'assise. Ai presidenti delle città capoluoghi di circolo, nelle quali devono tenersi ordinariamente le assise è trasmessa anche la lista dei giurati supplenti.

Queste liste staranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza del tribunale.

Art. 101.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dall'articolo 99 altrettante liste di giurati supplenti quanti sono i comuni in cui siedono le corti. Ciascuna di queste liste conterrà non meno di sessanta giurati.

Art. 102.

Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno, le commissioni provinciali devono, a richiesta del primo presidente della corte d'appello, accrescere, nelle forme stabilite, d'un numero da determinarsi secondo le esigenze del servizio dal presidente stesso, la lista dei giurati ordinari e, a richiesta del presidente del tribunale, quella dei giurati supplenti.

Se nel corso dell'anno siavi bisogno di instituire una o più corti d'assise straordinarie nei circoli indicati nei due ultimi capoversi dell'articolo 96, si procede all'accrescimento delle relative liste nel modo sopra indicato.

Art. 103.

Qualora le commissioni comunali o i consigli provinciali od i consiglieri dai medesimi delegati trascurino di compiere nei tempi prefissi le operazioni loro demandate dalla presente legge, quelle attribuite alla commissione comunale saranno eseguite dal sotto-prefetto in unione ai pretori, e quelle attribuite alla commissione provinciale, dal prefetto in unione al presidente del tribunale. Se si trovi sciolto il consiglio comunale o provinciale, le operazioni stesse sono rispettivamente eseguite dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune, o dal prefetto col presidente del tribunale.

Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste o diano scientemente notizie erronee, sono puniti con una multa da cinquantuna a trecento lire.

Art. 104.

Nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presidente del tribunale civile correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *giurati ordinari* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinari della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione *giurati supplenti* tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza. Le urne vengono quindi suggellate.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal pubblico ministero.

Art. 105.

Dieci giorni prima dell'apertura delle assise il presidente dello stesso tribunale, in una delle udienze pubbliche, data lettura del

decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae trenta cartellini da quella dei giurati ordinari. I giurati i cui nomi sono estratti debbono prestare servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi dall'urna dei giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

I cartellini estratti dalle urne, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello a cura del cancelliere per gli effetti dell'articolo 109.

Art. 106.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le corti.

Quando le assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la corte, il quale farà l'estrazione dei trenta giurati ordinari nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista permanente del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Art. 107.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 105 e 106 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro, i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 85 e 87, o dispensati dal servizio giusta l'articolo 86. I relativi cartellini restano tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate nei detti articoli 105 e 106 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza suggellate. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo prescritto dall'articolo 104.

Art. 108.

I presidenti delle corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed iscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alla seduta della corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Art. 109.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della corte d'assise, come giurati ordinari o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 105 e 106, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 105, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinari e giurati supplenti che hanno prestato servizio*, e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

SEZIONE III.

Della composizione definitiva dei giurì

Art. 110.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è recato individualmente a ciascun giurato estratto a sorte come negli articoli 105, 106 e 107, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale.

I giurati sì ordinari che supplenti debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte d'assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Art. 111.

Il presidente della corte d'assise, almeno ventiquattro ore prima dell'udienza, fa dare al pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

Art. 112.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compito coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 105, 106 e 107, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dall'articolo 111; per quelle fissate pel giorno successivo basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

Art. 113.

Avutasi la presenza di trenta giurati tra ordinari e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge

indi a porte chiuse, in presenza del pubblico ministero, dell'accusato e del suo difensore, i nomi dei trenta giurati secondo l'ordine di estraziòne, e domanda alle parti se abbiano ricuse motivate da proporre contro di essi.

Art. 114.

La ricusa motivata può essere proposta dal ministero pubblico e dall'accusato nei seguenti casi:

1° se il giurato è coniuge o parente od affine sino al quarto grado inclusivamente dell'accusato o del danneggiato; ovvero suo genitore o figlio adottivo, tutore, protutore o pupillo;

2° se il giurato è denunziante, querelante, procuratore o difensore; se ha dato consiglio nella causa o fatta somministrazione per le spese;

3° se è stato o debba essere sentito come testimone o perito, o se ha avuto parte in qualsiasi modo nella istruzione della causa;

4° se il giurato è compreso tra le persone indicate negli articoli 85 e 87.

Nelle cause in cui vi sono più accusati, ciascuno può esercitare separatamente il diritto di ricusa motivata.

Le ricuse motivate si presentano in iscritto e devono essere comprovate con certificati delle autorità competenti, eccettuato il caso che sulla esistenza del motivo di ricusa siano concordi il pubblico ministero e l'accusato.

Art. 115.

Intorno alle ricuse motivate non si dà luogo a istruzione o discussione. La corte ne delibera; il ricorso contro la deliberazione non sospende la trattazione della causa.

Qualora in seguito alla ammissione di ricuse motivate non restino, tra ordinari o supplenti, trenta giurati, il presidente estrae a sorte i nomi d'altri giurati supplenti, sino a che non sia compiuto il numero di trenta giurati non ricusati.

Avuta la presenza di trenta giurati non ricusati, il presidente pone i loro nomi in un'urna. Dopo di ciò non è ammessa qualsiasi domanda di ricusa motivata.

Il presidente procede quindi all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 116.

Nell'ordine in cui i nomi de'giurati escono dall'urna il pubblico ministero e dopo di lui l'accusato hanno facoltà di ricusarne, senza addurre alcun motivo, otto per ciascheduno. La ricusa dev' essere fatta al momento dell'estrazione di ciascun nome. Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione ed il giurì è composto.

Art. 117.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal pubblico ministero, raggiungano il numero di quattordici..

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 118.

Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può, col consenso del pubblico ministero e degli accusati, comporre, secondo gli articoli precedenti, il giurì per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione dei giurì delle singole cause sono licenziati.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il pubblico ministero o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso circa la legalità del giurì, nè rispetto all'osservanza delle forme stabilite, nè rispetto alle persone.

Art. 119.

Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 120.

Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui siano stati di presentarsi, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione, la sessione della corte d'assise è stata chiusa, l'istanza medesima è portata dinanzi alla corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso, e de'relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

Art. 121.

Coloro, che per tre volte successive sono stati condannati a termine dell'articolo 119, sono esclusi per un tempo da tre a

cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

Articolo Secondo

Il giurì, composto in conformità della presente legge, comincerà a funzionare col mese di gennaio 1873.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una nuova circoscrizione dei circoli d'assise e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

RELAZIONE E PROGETTO DELLA GIUNTA

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI

(presentato nella tornata del 14 febbraio 1873)

Onorevoli Colleghi! — Nella prima Sessione della presente Legislatura e precisamente nella tornata del 23 giugno 1871, voi approvaste il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il guardasigilli a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge, inteso ad arrecare all'ordinamento dei giurati quelle modificazioni che l'esperienza ha pótuto chiarire necessarie ».

Il signor ministro di grazia e giustizia accettava siffatto eccitamento, e a dar esecuzione al medesimo, presentava nella tornata del 30 gennaio 1872 il disegno di legge, intorno al quale imprendiamo a riferirvi.

Potrà sembrare a taluno che la vostra Giunta avrebbe potuto con maggior sollecitudine adempire all'ufficio, di cui venne dal Comitato incaricata. Ma ove si tengano presenti la gravità dell'argomento sottoposto ai nostri studi, la moltiplicità delle questioni che si presentavano al nostro esame; ove si consideri che nel Comitato fu breve o, a meglio dire, fu sommaria la discussione intorno alle proposte ministeriali, e si restrinse ai principii che le informavano, e che alla Giunta fu rilasciato il grave cómpito di indagare se ed in quanto le singole disposizioni dello schema di legge corrispondevano a quei principii; ove si pensi infine che la Giunta stessa si adoperò ad allargare le riforme proposte dal signor ministro, pur mantenendosi nei confini che egli aveva assegnato all'opera sua, apparirà chiaro che l'indugio non fu frutto

d'ignavia in noi, nè tampoco fu conseguenza di poco amore o di debole fede all'istituzione, che voi voleste mantenuta, ma migliorata.

E diciamo che fu vostro proposito di mantenere l'istituto dei giurati; avvegnachè la deliberazione del 23 giugno 1871 non può lasciare dubbio intorno agli intendimenti della Camera; invitando il Governo a proporre quelle riforme che l'esperienza aveva chiarito necessarie rispetto all'ordinamento della giuría, affermaste esplicitamente che la istituzione doveva essere conservata; riteneste che essa è un elemento inseparabile di ogni libero Governo; riconosceste che essa non era incompatibile colle tradizioni, colle abitudini, coi costumi del nostro paese; e appunto perchè tale incompatibilità non erasi manifestata, e poichè d'altra parte certe imperfezioni nel suo organamento erano state avvertite dalla pubblica opinione, così da prudenti ed accorti legislatori voleste, che si esaminassero le cagioni dei lamentati inconvenienti e ad esse efficacemente si provvedesse.

Il perchè nè il ministro guardasigilli, nè il Comitato, nè la vostra Giunta sottoposero a discussione il principio se la istituzione fosse intrinsecamente buona e se essa contribuisse alla retta amministrazione della giustizia. Omai questo istituto fa parte delle franchigie che costituiscono l'essenza del nostro interno ordinamento; omai in tutti gli Stati che si governano coi principii della libertà, si è affidata ai giurati parte della cognizione in materia penale; nè la prova che se ne è fatta fra noi ha dato tali frutti da ritenere con sicura e tranquilla coscienza, che l'istituto stesso manchi di quella vitalità, che taluni, i quali lo avversano, gli contestano.

È opinione comune che le imperfezioni che nella pratica si sono riscontrate sieno frutto piuttosto del modo col quale la istituzione è organata, e del modo con cui esercita l'ufficio dalla legge affidatole, che dell'istituzione in se stessa. Nè queste imperfezioni si sono avvertite soltanto in Italia; tutti sanno che anche altrove sorsero quelle lagnanze che pur fra noi furono e sono ripetute. Anco altrove si ebbero verdetti che apparvero contraddicenti ai risultamenti dell'orale giudizio; anco altrove furono pronunziate assoluzioni che la coscienza pubblica considerò come scandalose; anco altrove si notò la ripugnanza dei cittadini ad esercitare

l'ufficio di giurato. E come fra noi il Parlamento si preoccupò di questi fatti e volle ad essi fosse posto riparo, così anco presso altre nazioni e giuristi, e uomini di Stato e Assemblee legislative riconobbero la necessità di studiare tutte quelle riforme che potessero liberare l'istituto da quei vizi che dipendono da circostanze accidentali ed estrinseche, anzi che dalla intrinseca sua natura.[1]

Il problema che colla deliberazione del 23 giugno 1871 voi proponeste all'esame del guardasigilli era complesso: imperocchè faceva d'uopo indagare se fossero sani i criteri ai quali la legislazione vigente ispiravasi per determinare le condizioni richieste per essere giurato; se le norme da essa dettate per la formazione delle liste generali e delle liste speciali fossero giuste e complete; se infine il modo col quale il giurato era chiamato ad esercitare le importanti sue attribuzioni fosse tale da assicurare, che egli potesse compierle con retta intelligenza e con matura ponderazione.

Posti così i termini del quesito, si vede chiaramente che lo studio del legislatore doveva aggirarsi nello stabilire chi potesse essere giurato, come si formassero il giurì generale e il giurì speciale, e come, per ultimo, il giurì giudicasse.

L'onorevole signor ministro di grazia e giustizia non ha voluto estendere le sue indagini a tutto quanto il problema; ne ha studiate due parti soltanto, riservandosi ad esaminare la terza, quando la esperienza avrà chiarito la necessità, per noi già evidente, di riformare in questo particolare il Codice di procedura penale. Egli ha limitato pertanto le sue proposte a ciò che si attiene alla formazione delle liste dei giurati e a ciò che si riferisce alla costituzione del giurì definitivo, suggerendoci di contentarci per ora di modificare le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II della legge sull'ordinamento giudiziario.

La vostra Giunta avrebbe desiderato che le proposte ministeriali fossero complete e abbracciassero tutto quanto riferivasi alla

---

[1] Mentre questa Relazione era alla stampa, apprendiamo dai giornali inglesi che l'*attorney general* ha presentato alla Camera dei Comuni alcune proposte di modificazioni delle leggi che governano il giurì in Inghilterra.

istituzione dei giurati; avrebbe bramato in singolar modo che le riforme desiderate dalla pubblica opinione, richieste dalla Camera, si estendessero anco a quella parte dell'organismo dell'istituto che riguarda il modo col quale esso funziona; che in altri termini si modificassero quelle norme del Codice di procedura penale, che regolano i dibattimenti avanti le corti di assise e più specialmente la proposizione delle questioni che al giurì vengono sottoposte. Essa crede che gli inconvenienti che si lamentano traggano la loro origine in parte notevolissima dalle difficoltà che la legge stessa crea al giurato nell'esercizio del suo ministero e dal difetto di sufficienti guarentigie valevoli ad accertare che l'ufficio stesso possa esercitarsi con pienezza di libertà e d'indipendenza. Ha per fermo, anco assicurandosi, per quanto è possibile colle riforme indicate nel presente schema di legge, che il giurato sarà un *uomo probo e libero*, non potersi evitare appieno il pericolo, d'avere quei verdetti, che al dire dello stesso signor ministro, non riescon *dettati da intelligente, ponderato e spassionato esame dei fatti*. Quindi essa è costretta a riconoscere fin d'ora che l'opera cui la Camera si accinge sarà imperfetta, e che se per essa verranno menomati i mali che si deplorano, non saranno però affatto eliminati.

Avrebbe potuto la Giunta colla propria iniziativa supplire alla deficienza delle proposte ministeriali. Ed essa discusse lungamente intorno all'opportunità di siffatto temperamento; ma la maggioranza si convinse che era più prudente consiglio non allargare soverchiamente il campo delle proprie indagini. Essa dovè considerare infatti che il Comitato le aveva dato incarico di riferire sullo schema del signor ministro, non di farsi iniziatrice di riforme che uscivano dalla cerchia di quello; pensò che le modificazioni da introdursi nel Codice di procedura penale non erano di lieve momento e potevano alterare quell'armonia che deve esistere fra le singole disposizioni ed il complesso delle medesime; riflettè che le sarebbero occorse molte notizie di fatto che essa non possedeva, e che in breve spazio di tempo non si sarebbero potute raccogliere; e, per quanto nei pareri dei procuratori generali ad essa comunicati, fosse prevalente il desiderio di coteste riforme, sia rispetto alle regole che governano i dibattimenti innanzi le corti di assise, sia rispetto al modo di proporre ai

giurati le questioni; per quanto il numero rilevante delle sentenze delle corti stesse, cassate per viziosa posizione delle questioni e per contraddizioni del verdetto,[1] rendesse palese in questa parte la imperfezione della nostra legge di rito; tuttavia la Giunta dovette convincersi che l' opera cui si fosse accinta sarebbe riuscita indubbiamente difettosa, e quindi avrebbe potuto probabilmente accrescere gl' inconvenienti che si sarebbero voluti diminuire. Per ultimo ricordò che l' ottimo è nemico del bene, e che il desiderio del meglio potrebbe frattanto ritardare quelle riforme che erano ormai, per gli studi fatti, abbastanza maturate.

Ma, se essa per il momento si accontentò di limitare il suo esame ai punti sui quali il signor ministro richiamava l'attenzione della Camera, non rinunziò per altro alla speranza che nella via intrapresa si facessero passi ulteriori.

Ristretto per tal modo il campo dei suoi studi, la Giunta si persuase che bene a ragione il guardasigilli aveva avvertita e deplorata la bramosia che spinge i migliori e più intelligenti cittadini a ritrarsi dall' ufficio di giurato; che bene a ragione egli aveva constatato che le Commissioni comunali e provinciali, alle quali la legge affida l' incarico di comporre le liste, non furono sempre abbastanza comprese della importanza del mandato loro, e spesso dettero ascolto a private sollecitazioni per sottrarre dall' ufficio chi ne avea il debito e chi meglio poteva esercitarlo; e che bene a ragione egli da queste premesse inferiva tutta la difficoltà del problema consistere nel cercare i modi, per i quali si potesse avere un giurì tale da infondere fiducia nei suoi verdetti e da giovare alla giustizia ed alla sicurezza pubblica.

L' onorevole signor ministro ha a tale effetto proposto che si cambino i criteri che fino ad oggi hanno determinato le condizioni richieste per essere giurato, e che si cambi del pari l'organismo delle Commissioni incaricate di formare le liste. La

---

[1] Dalla statistica giudiziaria del 1869 rilevasi che sopra 402 sentenze di corte d'assise che furono annullate, per 94 la cassazione fu pronunziata per vizi nella posizione delle questioni e per contraddizioni nel verdetto.

Giunta ha accolto in massima e l'una e l'altra proposta, ma non ha creduto di adottare tutti i modi che per conseguire quel duplice scopo nello schema ministeriale vengono indicati; si è spinta più oltre e ha suggerito altre riforme che, a parer suo, varranno sempre più ad assicurare, per quanto sia dato, che il giurì sarà composto di uomini intelligenti e probi, estranei alle influenze private, e compresi solo dal desiderio di amministrare rettamente la giustizia.

Delle modificazioni arrecate alle proposte del signor ministro, non che delle nuove proposte che vi presentiamo, sarà dato conto nello svolgere i criteri cui si ispira lo schema di legge che viene da noi sottoposto alle vostre deliberazioni.

Fin d'ora però ci piace notare che non avendo noi potuto accogliere intieramente il disegno ministeriale, e avendo formulato alcune disposizioni che non s'incontrano nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II della legge sull'ordinamento giudiziario, ci fu mestieri dare allo schema nostro il carattere di una legge nuova, che sta di per se medesima, togliendole quello di una legge che agli articoli dell'antica, che per essa vengono abrogati, ne sostituisce un egual numero contenente però disposizioni diverse.

Dopo queste premesse, scendiamo a dar ragione delle nostre proposte.

I.

L'articolo 84 della vigente legge sull'ordinamento giudiziario prescrive che per essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1º Saper leggere e scrivere;

2º Avere non meno di trenta e non più di settant'anni;

3º Essere elettore politico.

È inutile intrattenersi sopra i due primi requisiti, perchè la giustizia e la convenienza delle disposizioni della legge rispetto ai medesimi non possono essere argomento di disputa.

Non è a dir così della terza fra le accennate condizioni, perchè in essa oggi s'incarna tutta quanta l'istituzione. Quindi è mestieri studiare se il criterio accolto dal legislatore di togliere

i giurati dal corpo elettorale risponda al fine cui l'istituto stesso mira, e sia tale da guarentire che la giurisdizione al giurì affidata sarà esercitata da uomini atti a tale ufficio.

Noi partecipiamo pienamente all'opinione che l'onorevole guardasigilli ha espresso su tale argomento, e con lui crediamo che il criterio dell'elettorato politico assunto dalla legge per la formazione delle liste dei giurati sia erroneo, e che ad esso debba attribuirsi una parte non lieve delle imperfezioni che nella pratica applicazione si sono dovute avvertire.[1]

Il giurì non è un istituto politico: è un istituto essenzialmente giudiziario;[2] non si scorge adunque la cagione per la quale l'elemento politico abbia da avere una capitale influenza nel determinare il modo della formazione delle liste, nè riesce intendere come i legislatori abbiano ragionevolmente potuto cercare i giudici del fatto nel corpo elettorale. Le attribuzioni, i diritti, i doveri di questo sono di una natura essenzialmente diversa dai doveri, dai diritti, dalle attribuzioni che la legge a quelli affida. Due enti che si differenziano nel fine cui mirano, nei mezzi che a conseguirlo hanno in loro balía, non possono avere una origine, o un fondamento comune; e volere attribuire all'uno e all'altro siffatta comunanza è pericoloso: perocchè, invece di quella concordia che si crede ottenere per una simmetria puramente materiale fra gli istituti diversi di uno stesso Stato, si crea una discordanza fra l'uno e l'altro, la quale impedisce che entrambi cospirino allo scopo supremo cui debbono tendere. All'elettore politico la legge affida la cura di cooperare all'indirizzo generale dello Stato; dal giurato chiede che egli, ponendosi al disopra di ogni passione, spogliandosi di ogni prevenzione, accerti un fatto; l'elettore può conferire al cambiamento degli ordini interni dello Stato, allo svolgimento più o meno largo delle pubbliche libertà: il giurato deve assolvere o condannare, l'elettore sceglie chi debba rappresentarlo nel governo della cosa pubblica: il giurato è scelto dalla legge e dall'uomo per amministrare la giustizia nei casi singoli che alla sua cognizione vengono sottoposti.

---

1 MITTERMAIER, *Processo orale accusatorio*, edizione di Modena, pag. 66.

2 PIZZAMIGLIO, *Dei Giurati in Italia*, pag. 196-198. PISANELLI, *Della istituzione dei Giurati*, cap. V, § 1.

Se pertanto così disparata è la natura degli uffici che la legge conferisce all'elettore e al giurato, non può ragionevolmente credersi che l'elettore, perchè è elettore, abbia le condizioni di capacità che si richiedono per il giurato. Il legislatore, in ciò che riguarda la composizione del corpo elettorale, può contentarsi di una semplice presunzione di attitudine a prender parte al governo dello Stato; e questa presunzione può assidersi sopra basi più o meno strette, a seconda dell'indirizzo prevalente dell'opinione pubblica; per la quale oggi potrà essere sufficiente requisito per costituire il *paese legale* saper leggere e scrivere e avere una determinata età; mentre domani si richiederà come guarentigia dell'attitudine a prender parte all'amministrazione dello Stato il pagamento di un tributo, come prova di un censo, il quale a sua volta faccia presumere che chi lo possiede sia sollecito della conservazione e della prosperità dello Stato. « Ma il giudice deve *sapere* e *volere* giudicare rettamente. Sia qualunque il desiderio che abbia per il mantenimento dell'ordine pubblico, ed il suo buon volere, non gioveranno a nulla se egli *non saprà* dare un retto giudizio; e la sola scienza, piuttosto che proficua, si rende funesta, se non è accompagnata dalla probità, cioè dalla volontà di servirsene a buon fine.[1] »

Dalle cose fin qui discorse apparisce pertanto chiaro, come lo aver confuso l'elettorato politico colla giuría, o meglio lo aver tratto questa da quello sia stato grandissimo errore; e la riprova di questo errore si ha tosto che si consideri come con tal sistema si è dischiuso, senza addarsene, l'adito nel tempio della giustizia a quelle passioni di parte che agitano il corpo elettorale, e che anzi sono condizioni della sua vitalità.

Noi non intendiamo affermare che di siffatti scandali giudiziari, vogliamo dire dell'influenza delle passioni politiche nelle pronunzie dei giurati, si abbia avuto gran copia in Italia, come pur troppo se ne ebbe largo numero in Francia; ma chiuderemmo gli occhi alla luce se non riconoscessimo, che anco fra noi si notò qualche verdetto, che parve frutto delle opinioni partigiane di chi giudicava, piuttosto che retto apprezzamento dei fatti e

---

[1] Pisanelli, op. cit.

delle prove: e l'opinione pubblica se ne è preoccupata e, com'è naturale, ha incolpato l'istituzione di un male, che è conseguenza del modo seguito nel darle ordinamento.

Non diciamo con questo che abbandonando il criterio dell'elettorato politico sul quale la legge si fonda, saremo liberati dal pericolo che lamentiamo; sappiamo bene che, fino a che vi saranno uomini vi saranno passioni, e che quelle che la politica suscita sono fatali se si introducono nel santuario della giustizia; ma noi crediamo che il pericolo or accennato diminuirà, quando i giurati si potranno convincere che essi null'altro sono se non una magistratura: a formare una tale convinzione contribuirà potentemente la legge, allorchè per la prima saprà distinguere ciò che attiene all'esercizio del diritto politico da ciò che risguarda l'ufficio giudiciario; allora nell'animo dei giurati non s'insinuerà la persuasione che elettore e giudice del fatto avendo la stessa origine, hanno gli stessi poteri, nè crederanno che la sovranità del collegio elettorale risponda alla sovranità del giurí.

A siffatti rilievi vuolsene aggiungere un altro, che non ha minore importanza. Negli Stati nei quali il suffragio è ristretto ed è più specialmente accordato in ragione del censo, fra le leggi tributarie e l'elettorato politico esiste una relazione come di causa ad effetto. Il perchè se s'introduce un'imposta nuova, se si eleva l'aliquota delle vigenti, si arreca necessariamente nel corpo elettorale uno spostamento, il quale riverbera nel corpo dei giurati; di guisa che questo si allarga e si restringe secondo che più o meno prospere sono le condizioni dell'erario dello Stato; e ciò è assurdo, non potendosi comprendere come dal grado di siffatta prosperità abbia a dipendere la capacità di risolvere una controversia giudiziaria.

Dal complesso di queste considerazioni che la Relazione ministeriale accenna, e alle quali abbiamo creduto opportuno dare più ampio svolgimento, per giustificare viepiù il partito che abbiamo adottato, noi fummo indotti ad escludere il criterio dell'elettorato politico, come fondamento di questo istituto, e a cercare altre basi sulle quali ragionevolmente esso potesse assidersi.

II.

E quali potevano essere codeste basi?

Doveva il legislatore affidare ai cittadini la designazione dei giudici del fatto?

Siffatto sistema fu applicato dalla legge del 3 marzo 1858 per il cantone di Argovia; questa dispone che i giurati siano eletti a votazione segreta dall'assemblea degli abitanti del comune, nei quali concorrano i requisiti indicati nel paragrafo 36 della Costituzione federale.

Noi siamo d'avviso che l'elezione diretta non possa accogliersi, perchè essa creerebbe inconvenienti maggiori di quelli ai quali oggi si vuol porre riparo.

Senza tener conto delle difficoltà che in pratica un tale sistema susciterebbe, per la indifferenza pur troppo deplorevole della maggioranza degli Italiani ad esercitare i diritti di elettorato; noi dovemmo considerare che il sistema di cui parliamo non offriva guarentigie sufficienti per ritenere che all'ufficio di giurato sarebbero chiamati coloro che meglio di ogni altro sono in grado di compierlo; dovemmo avvertire che, per quanto sia grande il senno che ha mostrato il paese, tuttavia non è tale ancora la sua pratica esperienza da rimettere nelle mani dei cittadini la designazione di coloro che devono amministrare la giustizia; dovemmo pensare infine che si andava incontro evidentemente al rischio di vedere le passioni politiche agitarsi per la elezione dei giurati, come si agitano per le elezioni degli amministratori delle province, dei comuni o per i rappresentanti all'Assemblea legislativa.

Or se, come già accennammo, queste lotte sono elementi di vitalità dello Stato, in quanto riguardano interessi di ordine amministrativo e politico, sarebbero fatali ove per esse si schiudessero le porte di quelle Aule, dove il parteggiare è vietato, e dove non il sentimento, ma la ragione ha da imperare.

Escluso pertanto anco questo modo di formazione delle liste, non rimaneva che affidare alla legge il potere di creare i giurati. E questo è il concetto cardinale della proposta del signor ministro, il quale mette innanzi il sistema delle categorie, che è il migliore e il più razionale fra quanti possono escogitarsi.

Se per l'Italia è nuovo tale sistema, non lo è per altre nazioni; a convincersene basta esaminare le legislazioni del Belgio, della Baviera, della Prussia, dell'Assia, della Sassonia; anco la Francia stessa che cotanto si è affaticata intorno a questa istituzione, e che quasi ad ogni rivolgimento politico scoppiato in quel paese, si è studiata di modificarla; anco la Francia, diciamo, per trent'anni, dal 1810 al 1848, ha seguito il sistema al quale noi accordiamo preferenza, e se lo ha abbandonato è perchè essendosi durante il Governo della seconda repubblica, introdotto il suffragio universale, si credè (sempre in conseguenza della confusione che si è voluta fare fra l'elettorato politico e la giuria) necessario far diventare giurato ogni cittadino francese che avesse il godimento dei diritti civili e politici. Ma l'esperienza di oltre vent'anni mise in chiaro poco a poco, come codesta confusione fosse contraria alla giustizia;[1] e l'Impero prima, la Repubblica poi hanno tentato di modificarlo, senza però risalire alle cause che determinavano quei vizi, e senza tornare a quella designazione di categorie che il Codice d'istruzione criminale del 1810 aveva accettata.[2]

Ma l'esempio di altri Stati non basterebbe di per se solo a convincerci della bontà di tale sistema, ove esso non avesse in sè tali pregi da renderlo accettevole.

Allorchè il nostro schema di legge determina le categorie dalle quali i giurati debbono essere desunti, nello stabilire codeste categorie si studia di includervi tutte quante le persone che abbiano l'intelligenza, la cultura, il carattere che tale uffizio richiede. Noi desumiamo l'attitudine del giurato o da presunzioni dirette o da presunzioni indirette. Queste presunzioni acquistano il valore di una prova per il giudizio che alla Commissione incaricata di formare le liste, la legge affida intorno all'idoneità di coloro che debbono nelle liste stesse iscriversi. Nell'ordine delle presunzioni dirette rientrano gli studi fatti, gli uffizi esercitati; nell'ordine

---

[1] Bigorie De Laschamps, *Du Jury en matière criminelle*, chap. VI.

[2] La legge votata nel novembre scorso dall'Assemblea di Versailles, ha tenuto fermo il principio che ogni elettore può esser giurato. Le modificazioni che si sono introdotte con quella legge si riferiscono più specialmente alla composizione delle Commissioni incaricate di formare le liste.

delle presunzioni indirette ci affidiamo al censo, perchè lo consideriamo come guarentigia di una sufficiente istruzione.

Non potrebbesi contrastare seriamente che gli studi fatti forniscano presunzione efficace di una cultura tale da rendere atto colui che gli studi medesimi ha compiuti a fungere da giudice del fatto L'applicazione della intelligenza è il criterio precipuo che deve guidare il legislatore nel distinguere coloro che a tali funzioni sono capaci; ora la prova di codesta applicazione è facilmente dimostrabile, « perchè tutti coloro che coltivano la loro mente intendono a qualche professione o a qualche ufficio, e perchè per tutte le professioni e per tutti gli uffizi è domandato un esperimento: togliendo dunque a guisa siffatti esperimenti, si può ricavare da essi lo specchio di tutti i cittadini atti ai giudizi.[1] » Ed invero « volgendo uno sguardo a tutte le classi che vacano agli studi, come i legisti, i notai, i medici, gli architetti, i filosofi, i letterati, è molto difficile, se non impossibile, trovarne un solo che non si sia sottoposto ad un esame, e che non abbia dato nelle scuole, nei licei, nelle Università, nei pubblici concorsi un esperimento della sua capacità. Potrebbe nondimeno avvenire che un uomo dedito alle lettere per singolari congiunture si fosse rimasto da somiglianti prove; ma è assai difficile che quell'individuo non si trovi ascritto a qualche società letteraria o scientifica, non attenda alla istruzione o non abbia pubblicato un lavoro qualunque che dimostri la sua capacità. Sicchè, prescrivendosi di comprendere nella lista dei giurati, oltre quelli i quali hanno dato una prova di avere atteso agli studi, ancora tutti i membri delle società scientifiche e letterarie, tutti coloro che in qualunque maniera si adoperano all'insegnamento, e tutti quei cittadini che avranno pubblicato un loro scritto, è da presumere che la lista dei giurati offrirà uno specchio esatto di tutta l'intelligenza del paese.[2] »

Un altro criterio fondato su presunzioni dirette l'offrono gli uffici esercitati. Non potrebbe infatti impugnarsi che coloro i quali o dalla fiducia dei loro concittadini o da quella del Governo sono

---

[1] PISANELLI, op. cit.

[2] PISANELLI, ibid. — PIZZAMIGLIO, op. cit.

stati chiamati a sostenere un pubblico impiego, presentino sufficienti guarentigie di attitudine ad essere giudici del fatto. Ma sarebbe errore peraltro applicare questo principio in tutta la naturale sua estensione, perocchè o certi uffici non richieggono quel grado di cultura di cui andiamo in cerca, o in taluni luoghi non si hanno congetture sufficienti per ritenere che all'attitudine di accudire alle faccende di un comune piccolo, e dove l'istruzione non è largamente diffusa, corrisponda l'attitudine a risolvere una controversia giudiziaria. Non deve pertanto far meraviglia se, consentendo nelle idee del signor ministro, noi abbiamo accolto questo criterio desunto dagli uffici esercitati, temperandolo in guisa tale da impedire che si ricada nei difetti dell'ordinamento vigente, e che a noi sta a cuore di evitare. L'esempio di altre legislazioni che hanno proceduto in modo conforme a quello indicato dallo schema ministeriale, è una riprova della giustizia delle limitazioni che per la pratica applicazione del principio stesso la prudenza consiglia.[1]

Non così semplice si presenta la questione allorchè dal campo delle presunzioni dirette si scende in quello delle indirette; ed è savio consiglio mostrarsi qui tanto rigorosi, quanto potevasi essere larghi di fronte agli altri criteri sopra enunciati; la necessità di tale rigore nasce dal pericolo che si corre di riaprir le porte a uomini incapaci, per i quali debbono, affinchè la istituzione dia buoni frutti, esser chiuse.

A dir vero, coloro che si sono mostrati più caldi partigiani delle categorie, si sono adoperati a dimostrare che la legge non deve abbandonarsi alle presunzioni indirette, ma ha da richiedere presunzioni dirette di capacità; e, se si considera astrattamente la questione, si comprende di leggeri la ragionevolezza di sì fatto giudizio. Ma non è men vero che tutte le legislazioni, le

---

[1] Il Codice d'istruzione criminale francese del 1810 poneva fra i giurati (articolo 382, n° 7) gli impiegati delle amministrazioni che hanno uno stipendio annuo di quattromila lire. La legge sull'ordinamento giudiziario per il Belgio del 18 giugno 1869, all'articolo 98, n° 2 lettere *c* e *f*, pone tra i giurati i borgomastri, scabini, consiglieri comunali, segretarii e ricevitori dei comuni di quattromila anime almeno, e i pensionati dello Stato che godono una pensione di ritiro almeno di mille lire.

quali hanno accettato questo principio, hanno poi riconosciuto che nell'applicazione era necessario temperarlo, tenendo conto anco delle presunzioni indirette, come criterio determinante le categorie dalle quali i giurati dovevano togliersi.

E questa necessità pratica si palesa evidente tosto che si rifletta che, chiamando a far parte della giuria quei cittadini soltanto, i quali per studi fatti o per uffici esercitati dimostrano le attitudini loro a giudicare in fatto, si va incontro al pericolo di avere un numero di giurati ristrettissimo e certo insufficiente ai bisogni del servizio.

Il signor ministro di grazia e giustizia ha, unitamente alla sua Relazione, presentato una nota statistica dei giurati del regno d'Italia per l'anno 1870; rilevasi dalla medesima che, tenendo conto soltanto delle categorie nelle quali entrerebbero coloro pei quali si ha la presunzione diretta della loro capacità, si avrebbe che il numero dei giurati iscritti nelle liste definitive di quell'anno ascenderebbe a 11,007 composto come appresso:

1. Avvocati, procuratori e notai	4,717
2. Medici, chirurghi, veterinarii	1,670
3. Farmacisti, flebotomi, dentisti	941
4. Professori e maestri insegnanti	365
5. Uomini di lettere ed esercenti belle arti .	247
6. Ingegneri, geometri, agrimensori, ecc. .	2,145
7. Impiegati regii, comunali, provinciali, ecc.	922
Totale .	11,007

Se si pensa pertanto che questa cifra ragguaglia poco più che a un terzo del totale dei giurati iscritti nelle liste definitive secondo la legge attualmente vigente, qual totale ascese per il 1870 a 30,955 giurati; se si avverte che i giurati del regno furono in detto anno chiamati a prestare servizio in 573 sessioni, le quali durarono 10,057 udienze; se si tiene in mente che oltre un quinto del numero totale dei giurati, cioè 6343, per mancanze legittime o no, non comparve a prestare il loro ufficio; se infine si vuol ricordare che 5684 giurati, e così oltre un altro sesto del numero totale, furono dispensati dal servizio; se a queste cifre si aggiunge quella dei morti durante l'anno, che ascesero a 290; e se infine queste mancanze, queste dispense, queste morti si mettono in pro-

porzione col totale dei giurati appartenenti alle categorie per le quali il titolo di ammissione consiste nella capacità dimostrata per studi o per uffici, si comprende come il numero dei giurati contenuti in queste categorie o sarebbe insufficiente, o bastando, aggraverebbe di troppo le condizioni dei preferiti.

A rendere più completa la dimostrazione di questa nostra tesi, ci soccorrono poi le cifre della statistica del 1869, che ci facciamo un dovere di riassumere.

In quell'anno il totale dei cittadini iscritti nelle liste definitive dei giurati sommò a 26,454. Il totale degli iscritti in ragione delle categorie di cui abbiamo fin qui ragionato, ascende ad 8708 ripartiti come appresso:[1]

1. Avvocati, procuratori e esercenti altre professioni liberali	6,699
2. Funzionari e impiegati delle amministrazioni pubbliche	2,009
Totale . . .	8,708

Raffrontate le statistiche del 1869 con quelle del 1870, si vede a colpo d'occhio come in quest'ultimo anno la cifra di coloro che per ragione di pubblici uffici furono iscritti nelle liste è relativamente minore di quella degli iscritti per lo stesso titolo nell'anno antecedente; infatti i giurati appartenenti a questa categoria, nel 1869 sommavano a 2009, nel 1870 scesero a 992; questa osservazione ci piacque fin d'ora sottoporre alle considerazioni vostre, perchè essa dà ragione di quanto fin da principio enunciammo, che cioè le Commissioni incaricate di formare la liste pare che pongano uno studio speciale per escluderne i più idonei.

A completare però le notizie relative alle statistiche del 1869, giova avvertire che in detto anno il giurì prestò servizio per

[1] Abbiamo desunto queste cifre dalla statistica penale del 1869, tavola XXI, nella quale i giurati sono distinti nelle categorie seguenti:

1ª Artigiani, operai viventi coi proprio lavoro	N°	1,080
2ª Fittaiuoli di poderi e lavoranti	»	483
3ª Negozianti	»	3,125
4ª 5ª } Categorie sopra indicate.	»	8,708
6ª Proprietarii viventi col prodotto dei loro beni.	»	13,058
Totale . . .	N°	26,454

706 sessioni, che occuparono 11,001 udienze; che i giurati mancanti furono 9211 e così più del terzo del totale degli iscritti; che i dispensati furono 7864, meno del terzo degli iscritti medesimi, e che infine il numero dei giurati defunti ascese a 216.

Ora queste cifre e i ragguagli che si istituiscano con il totale dei giurati che per titoli di studi o di uffici entrarono nelle liste del 1869, confermano ciò che di sopra dicevamo, che cioè limitando a quelle categorie la designazione dei giurati, non si avrebbe un numero sufficiente per soddisfare alle necessità dell'amministrazione della giustizia.

Si potrebbe obiettare che gli 8708 iscritti nelle liste del 1869 e gli 11,007 iscritti nelle liste pel 1870 non rappresentano tutti i cittadini nei quali ricorrono le condizioni prescritte dalla legge; e l'obiezione sarebbe giusta, perocchè bisognerebbe avere una ben meschina opinione della cultura del nostro paese, se a così modeste proporzioni si riducesse la cifra di coloro che per ragione di studi o di uffici offrono guarentigie di capacità. Ma, anco tenuto conto delle eliminazioni che sono state fatte in ordine alla legge, non che del modo col quale tali eliminazioni vennero eseguite, di che demmo superiormente un saggio, tuttavia persistiamo a credere che il numero di coloro che per questi titoli entrerebbero a far parte del giurì sarebbe sempre relativamente esiguo, e quando pure bastasse alle esigenze del servizio, renderebbe questo troppo grave per coloro che vi fossero chiamati.

Era quindi mestieri che anco in Italia si seguisse l'esempio degli altri Stati, e che la legge oltre alle presunzioni dirette si accontentasse anco delle indirette; or quante volte si accettava questo concetto, era naturale che fra queste la sola ammissibile fosse quella desunta dal censo.

Noi non ci nascondiamo le difficoltà e le obiezioni che potranno accamparsi contro questo sistema; ma crediamo aver dato ragione di tale temperamento, nella necessità stessa che lo dettava. Aggiungiamo poi che nello accogliere il censo come presunzione di capacità e come titolo quindi ad esercitare l'ufficio di giurato, non crediamo avere pienamente infirmato il principio al quale ci siamo ispirati; reputiamo inoltre che, introducendo nelle liste i censiti, siasi tolta di mezzo una delle obiezioni che contro il sistema delle categorie si accampano, perocchè con tale

temperamento si conserva all'istituzione quel carattere popolare, che è connaturale alla medesima.

Ben avvertì poi l'onorevole signor ministro nella sua Relazione, che quando codesta presunzione si limita e si chiede il pagamento di un tributo diretto ben diverso nel suo ammontare da quello che è imposto per l'esercizio dell'elettorato politico; quando la cifra di codesto tributo si determina in ragione diversa, secondo le maggiori o minori popolazioni dei centri, in cui il censito dimora, si ha già qualche cosa più che una semplice presunzione di capacità, si ha quasi la certezza che il proprietario, il commerciante debbono accoppiare, agli agi della rispettiva loro condizione, un certo grado di cultura, da rendere sicuri che il loro giudizio sarà illuminato dalla ragione.[1]

Rispetto ai criteri che hanno servito di guida nella determinazione del censo, noi non possiamo che far plauso alle proposte del signor ministro.

Invero bisognava stabilire il censo in una misura che fosse di per se stessa valevole a fornire quella presunzione alla quale specialmente ci affidiamo: quindi era mestieri in primo luogo elevarne la cifra al di sopra assai di quella determinata dalla legge elettorale, e in secondo luogo graduarne l'ammontare a seconda della maggiore o minore importanza dei centri di popolazione.

Giustifica il primo degli indicati criteri il riflesso che non può esser indizio di capacità a ben giudicare quel tributo che è titolo a partecipare alla vita pubblica, altrimenti si torna al punto da cui vogliamo allontanarci, a confondere cioè elettori e giurati, e così si includono nella lista tutti quei piccoli possidenti, che non offrono guarentigia alcuna della loro attitudine ad un ufficio giudiziario.[2]

---

[1] Pizzamiglio, op. cit., pag. 206.

[2] Il Pizzamiglio afferma che la bassa misura del censo richiesta dalla legge francese fu causa di molte assoluzioni ingiustificabili avvenute dal 1830 al 1850, e a riprova che la classe dei piccoli possidenti aveva prevalenza nel giurì, cita *Il resoconto dell'amministrazione della giustizia criminale nel* 1843, dal quale rilevasi che in quell'anno il giurì fu composto di 233,382 possidenti, di 712 impiegati, di 4536 officiali e pensionati, di 7845 dottori o membri di società letterarie e di 3749 notai.

Giustifica il secondo criterio la considerazione che le condizioni varie delle province del regno, il disequilibrio che corre fra la ricchezza delle une e delle altre, la diversità delle fortune fra i grandi e piccoli centri rendono necessaria una distinzione, senza la quale la presunzione di capacità, su cui la legge si fonda per ammettere il censito nelle liste, non corrisponderebbe sempre alla verità.[1]

Quanto poi alla misura del censo, ci pare che la proposta ministeriale meriti di essere approvata, perocchè essa non è troppo alta da impedire a possidenti o industriali che abbiano sufficiente cultura di essere compresi nel giurì, nè è troppo bassa da includervi quei piccoli proprietari, che non vi porterebbero il corredo di alcuna cultura.

Tali furono le ragioni che indussero la Giunta ad accogliere il sistema delle categorie, sebbene fosse fra noi taluno che non nutrisse molta fede per il medesimo, e fosse decisamente avverso ad ammettere in qualsiasi caso il censo come titolo per essere inscritto nelle liste.

III.

L'articolo 2 del nostro schema contiene la applicazione dei principii da noi accettati.

Crediamo inutile di scendere ad una particolareggiata analisi delle ventuna categorie indicate nell'articolo stesso, perchè quanto abbiamo già detto ci pare che giustifichi a sufficienza le proposte nostre.

Solo stimiamo necessario accennare per quali ragioni credemmo dover modificare in alcune parti (dispensandoci però dal render conto degli emendamenti di pura forma) il corrispondente articolo 84 del disegno ministeriale.

---

[1] Nel Belgio si è stabilita una varia misura di censo a seconda delle province di quel regno, e più si è adottata anco una distinzione fra i capoluoghi della provincia e gli altri comuni. Così nelle province di Anversa, Brabante, e Fiandra orientale la quota d'imposta nel capoluogo è di 250 lire, negli altri comuni di 170; è di 200 nel capoluogo delle province di Liegi, Fiandra occidentale ed Hainault e di 170 nei comuni, ecc. (Vedi articolo 98, legge 18 giugno 1869).

Al n° 4 abbiamo stabilito che dà titolo per essere giurato anco lo aver conseguito un diploma o cedola da una scuola magistrale o normale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo. Le ragioni che avevano indotto il signor ministro a riconoscere come prova di capacità il diploma o cedola ottenuti in un liceo, ginnasio o istituto tecnico ci parvero che consigliassero di estendere la regola anco agli altri istituti da noi indicati.

La modificazione introdotta negli articoli 5 e 6 si spiega facilmente. V'hanno nelle Università non solo professori insegnanti ed emeriti, ma vi sono taluni con titolo onorario; questi non erano compresi nello schema ministeriale fra i giurati: ci parve giusto includerveli.

Abbiamo pure aggiunto i professori onorari nella categoria contemplata nel n° 7 e questa categoria abbiamo voluto estenderla alle scuole di applicazione per gl' ingegneri, alle scuole e accademie e istituti militari e nautici. Forse potrebbe ritenersi che questi istituti fossero compresi nella generale locuzione del n° 4, ma ad evitare equivoci stimammo non fosse inutile una esplicita dichiarazione della legge.

Nel n° 9 abbiamo introdotto una categoria che non trovavasi nello schema ministeriale: ci parve che fosse di giustizia chiamare a far parte del giurì i presidenti, direttori e rettori degli istituti menzionati ai numeri 5, 6, 7. Riconosciamo che nella maggior parte dei casi le persone da noi indicate sarebbero entrate nelle liste perchè in esse sarebbero concorsi i titoli di altre categorie. Nondimeno, a rendere più completa la legge, credemmo provvedere al caso possibile che codeste persone, nelle quali la capacità è dimostrata, rimanessero escluse.

Abbiamo soppresso la categoria di n° 12 del progetto ministeriale. Non ci dilungheremo a dimostrare come il titolo in essa accennato non basti di per se solo a dare prova positiva di attitudine a compire gli uffici di giurato. D'altra parte agevolmente si intende come codeste persone, se hanno realmente fornito una prova di applicazione intellettuale, rientreranno nelle altre categorie dalla legge stabilite.

Ci sembrò conveniente dalla categoria 13 del progetto ministeriale (12 del nostro) sopprimere quelle parole che si riferiscono

al giudizio di idoneità all'ufficio di giurato per causa di pubblicazioni di opere scientifiche o letterarie. La legge trova nel fatto della pubblicazione il criterio da cui desume la capacità ad essere iscritto nelle liste. Quanto all'apprezzamento della maggiore o minore attitudine che l'autore di codeste opere possa avere a fungere da giudice del fatto, la è questione codesta che è riservata alla Giunta che deve formare le liste definitive; e quindi è inutile in questa sede accennare ad un criterio speciale, tosto che la legge stessa con una disposizione generale inserita nell'articolo 16 vi provvede.

Alla categoria 16 (17 del progetto ministeriale) abbiamo aggiunto i capitani di gran cabotaggio e i padroni; e la ragione di questa aggiunta sta nella disposizione degli articoli 57, 62 e 64 del Codice per la marina mercantile; tosto che infatti, per accordare la patente a codesti capitani di gran cabotaggio e padroni, si richiede da essi un esame teorico-pratico, o titoli equipollenti; tosto che quindi la cultura di chi conseguì la patente è stata sottoposta ad un esperimento, ragion vuole che codesto esperimento, subito con buona fortuna, dia titolo a essere compreso per ragione di capacità nelle liste dei giurati.

Alla categoria 20 (21 del progetto ministeriale) abbiamo aggiunto fra le persone le quali hanno diritto per l'ufficio che esercitano ad essere incluse nelle liste, gli impiegati delle province e dei comuni. La giustizia di siffatta proposta non può essere messa in dubbio, perchè si palesa di per se medesima.

Potrà forse a taluno sembrare che esista una sperequazione fra le condizioni richieste per le persone contemplate in questa categoria, con le altre stabilite per le persone indicate nella categoria 11 (10 e 11 del progetto ministeriale); ma la ragione della differenza è presto compresa, e nasce dalla diversità di trattamento che ai loro impiegati accordano le amministrazioni pubbliche indicate al numero 20 in confronto di quello che per i funzionari ed impiegati propri fa lo Stato. Quindi lo elevare la cifra dello stipendio annuo e della pensione nei casi previsti dal numero 20 era un mezzo opportuno per assicurarsi che gli uffizi esercitati e che davano titolo all'ammessione nelle liste non erano uffici puramente manuali e materiali, ma richiedevano il concorso di cognizioni e di capacità intellettuale.

Abbiamo soppresso le categorie 23 e 24 dello schema del signor ministro, perchè ci parve che esse si allontanassero di troppo da quei criteri direttivi di cui discorremmo diffusamente. Siamo nel campo della capacità presunta; ora, mentre noi riconosciamo che la necessità ci spinge ad accettare la categoria 22 dello stesso schema (21 del nostro), siamo confortati peraltro dal pensiero che questa deviazione dal rigore dei principii non potrà avere conseguenze dannose, perchè il censo, come già dicemmo, stabilito in una cifra piuttosto elevata, variabile a seconda dei centri in cui il tributo erariale viene soddisfatto, offre già una guarentigia di qualche cultura. Ma noi non ci sentiremmo però disposti a fare passi ulteriori nella via delle presunzioni indirette, perocchè troppo pericolosa, e ci turba il timore che, discostandoci soverchiamente dalla teorià che è la base del nostro sistema, questo venga a ricadere nei vizi che ci affatichiamo a sradicare.

Considerate poi queste due categorie in ragione dei titoli che le determinano, diremo che ci sembrò strano assumere come presunzione di capacità sia il prezzo del canone che per la locazione della casa o della taberna paga l'esercente il commercio o l'industria libera, sia il numero degli operai addetti ad un opificio o stabilimento industriale combinato col censo o col canone di locazione. Certamente questi fatti puramente materiali non sono di per se soli sicuro argomento di attitudine intellettuale sufficiente a compier l'ufficio di Giurato.

A tutte queste avvertenze se ne aggiunge un'altra che rende anco più giustificabile la proposta soppressione; e consiste nella quasi impossibilità che un negoziante paghi per la sua casa e per la sua taverna un fitto di 1200 lire, e non sia nel tempo stesso assoggettato ad una imposta di 300 lire; lo stesso dicasi per i capi o direttori di un opificio nel quale sieno impiegati più di cinquanta operai. Il perchè è ragionevole inferire che nella maggioranza dei casi le persone contemplate nelle categorie di cui discorriamo, faranno parte di altre categorie già ammesse; quindi dal cancellare quelle, non è a temersi una soverchia restrizione nel numero dei giurati, ma dal mantenerle invece è a dubitarsi che si impinguino talmente, da farci rientrare tutti coloro che per difetto di capacità ne volemmo esclusi.

IV.

Determinate le categorie dei cittadini nei quali il legislatore riconosce le attitudini ad essere giurati, lo schema nostro, procedendo in piena concordia con quello del Ministero, determina negli articoli 3 e 4 quali persone non sono iscritte nelle liste, e quali sono dispensate dall' ufficio.

Non occorre tener proposito delle disposizioni contenute in questi due articoli, perchè la Relazione del signor ministro ne dà ampia ragione; e noi non potremmo dir meglio, nè più.

Solo vogliamo qui notare, perchè cade in acconcio renderne conto, come alla Giunta fosse trasmessa una petizione, [1] colla quale molti medici e farmacisti chiedono essere dispensati dall'ufficio di giurato, in ragione della professione che esercitano. La Giunta vi propone di passare all' ordine del giorno sulla petizione medesima; ed invero la disposizione contenuta nel n° 3 dell'articolo 4 ci sembra costituisca sufficiente garanzia che i soccorsi dell' arte salutare non saranno per mancare a chi ne abbia bisogno; vuolsi inoltre avvertire che, accogliendo la domandata dispensa per i medici e per i farmacisti, non si potrebbe poi negarla ad altri che esercitano professioni liberali e campano con queste le loro famiglie. È mestieri che i cittadini di uno Stato libero si convincano che per l'interesse proprio e per l'altrui, non possono sottrarsi a quegli oneri che le istituzioni dello Stato loro impongono, ma li accettino volonterosi come compenso ai larghi benefizi che dalla libertà conseguono. [2]

Alle disposizioni dell' articolo 87 del progetto del Ministero non abbiamo arrecato modificazioni sostanziali; solo reputammo necessario dar loro un diverso e più razionale ordinamento.

Invero nell' articolo medesimo vengono indicate le persone

---

[1] Annunziata alla Camera nella tornata del 18 febbraio 1872. Petizione numero 119.

[2] Fra le legislazioni di Europa la legge belga esclude i medici e chirurghi esercenti dall' ufficio di giurato: li esclude anco la legge inglese, ma essa è ispirata a concetti ben diversi.

che, a giudizio del legislatore, sono incapaci di esercitare l'ufficio di giurato. Ora codesta incapacità si desume o dalla indegnità provata della persona stessa (numeri 3, 4 e 5), o dalla sua indegnità presunta (numeri 6, 7, 8 e 9), o dalla sua incapacità provata o presunta (numeri 1, 2, 10, 11 e 12). Inoltre nell'articolo medesimo (n. 13) si limita in certi casi ad un tempo determinato la incapacità dichiarata dal legislatore.

Ci parve fosse opportuno ed equo consiglio non raggruppare in uno stesso articolo disposizioni d'indole e d'importanza così diversa, e fosse invece mestieri sceverarle in ragione della causa che le dettava. Così ha proceduto anco l'Assemblea nazionale di Versailles nella legge da essa votata di recente; per tal modo di questo solo articolo ne abbiamo fatti quattro, usando formule diverse che valessero ad indicare che, nel concetto del legislatore, indegnità ed incapacità sono criteri distinti. Coll'articolo 5 del nostro schema si escludono le persone di indegnità provata; col 6 si escludono del pari le persone di indegnità presunta; l'articolo 7 contiene la limitazione della incapacità che era scritta nel numero 13 dell'articolo 87 della proposta del Ministero; per ultimo l'articolo 8 enumera quali persone la legge considera, o per prova fornita o per presunzione, incapaci dell'ufficio di giurato.

È prezzo dell'opera notare come rispetto a queste varie categorie di esclusi, o di considerati come incapaci, l'articolo 87 del disegno ministeriale, e quindi gli articoli 5, 6, 7 e 8 del nostro, presentano alcune differenze col vigente articolo 87 della legge sull'ordinamento giudiziario. Di questi cambiamenti, che in parte si riducono a dichiarazioni più esplicite delle norme contenute nella legge medesima, dà ampia spiegazione l'onorevole guardasigilli nella sua Relazione, alla quale in questa parte intendiamo di rimetterci.

V.

Fin qui si è discorso dei requisiti che la legge richiede per essere giurato e delle persone che da tale ufficio esclude. Ora si passa alla determinazione delle norme per la formazione delle liste.

Il disegno ministeriale affida a tre Giunte codesto incarico; la prima di queste ha sede nel comune ed è formata di persone

tolte dal Consiglio comunale; la seconda è composta del sottoprefetto del circondario assistito dai pretori dei mandamenti componenti il circondario medesimo; ed ha autorità di correggere le imperfezioni ed omissioni che si riscontrassero nelle liste redatte dalla Giunta comunale, di iscrivere gli omessi, di cancellare coloro che non appartengono alle categorie fissate dalla legge e di giudicare dei reclami contro le operazioni della Giunta del comune; la terza finalmente è composta dal prefetto, dal presidente del tribunale di circondario e da tre consiglieri provinciali; a questa viene affidato l'incarico di rivedere le operazioni delle altre due, e di provvedere per via di eliminazione alla definitiva approvazione delle liste, ridotte al numero limitato di che nell'articolo 96 della nuova legge, che è conforme a quello indicato con egual numero dalla legge antica.

Mantiene lo schema ministeriale il diritto di appello alla Corte reale contro le deliberazioni della Giunta circondariale; e mantiene anco le liste dei giurati supplenti in quel numero che la legge vigente stabilisce.

Tale è l'ordinamento che il ministro propone, e come è facile scorgere, questo si differenzia di poco da quello che vige; e solo introduce nella Giunta circondariale e nella Giunta provinciale i rappresentanti dell'ordine giudiziario, che chiama a concorrere alla formazione delle liste.

Noi abbiam creduto che queste forme abbastanza complicate dovessero e potessero semplificarsi; perocchè, a parer nostro, il modo della formazione delle liste influisce potentemente nell'ordinamento della istituzione.

Or noi siamo convinti che le riforme presentate dal signor ministro, se potrebbero per avventura scemare gli inconvenienti fin qui lamentati e che l'esperienza ha posto in rilievo, non sarebbero però sufficiente argine contro i medesimi.

Noi abbiamo per fermo che, se il giurì non ha corrisposto fin qui all'aspettativa generale, le ragioni di questo non prospero successo si trovino in gran parte in due fatti omai accertati:

1° nel modo col quale le Commissioni, cui è affidato l'incarico di formare le liste, hanno proceduto alle operazioni loro commesse;

2° nella determinazione di un numero limitato di giurati per ogni circolo di assise.

La prima delle indicate cagioni è dal signor ministro riconosciuta ed ammessa come vera. È un fatto deplorevole, ma incontrastabile che le Commissioni comunali e quelle provinciali hanno, salvo alcune eccezioni che confermano la verità della nostra asserzione, escluso dalle liste coloro che avevano maggiori titoli per esservi iscritti: i cittadini considerano come un gravissimo peso questo della giuría, e si studiano di liberarsene, mettendo in opera ogni mezzo per esserne affrancati; raccomandazioni, sollecitazioni, preghiere, influenze di ogni genere si pongono in campo a tale uopo. Non crediamo di calunniare nè il paese, nè i componenti le Commissioni se affermiamo questo fatto: è bene anzi parlar chiaro, perchè tutti abbiano la responsabilità che loro incombe; l'abbiano i cittadini che cercano sottrarsi a questo grave, ma onorato ufficio: l'abbiano le Commissioni che, per eccesso di compiacenza, prestano facile orecchio a queste istanze, che nell'interesse della cosa pubblica dovrebbero essere disdegnosamente respinte.

E pur troppo non è da sperarsi, conservando il sistema vigente, che a questo gravissimo inconveniente si giungerebbe a porre riparo; nè tutti i lamenti o tutte le considerazioni che si potrebbero fare in proposito non sarebbero bastevoli nella maggioranza dei casi a rimuovere le cagioni del male che constatiamo: perocchè queste cagioni sono insite alla natura degli uomini; nè il legislatore può pretendere che eglino sieno diversi da quello che sono, ed è mestieri che si accontenti di prenderli come sono, coi loro pregi e coi loro difetti, coi loro sentimenti generosi, coll'ignavia e colla debolezza loro.

Se dunque non è da sperarsi che la difficoltà che accenniamo possa essere vinta mantenendo il sistema che la legge vigente ha creato, o modificandolo così lievemente da dare campo a tutte quelle esclusioni che influenze perniciose o colpevoli compiacenterie producono, è d'uopo trovare altri mezzi per evitare che si perpetui lo sconcio del quale abbiamo fin qui tenuto parola.

E questi mezzi per noi stanno nello escludere dalla formazione delle liste coloro che pur potrebbero essere, per interessi privati, sottoposti a quelle influenze o accessibili alle indicate preghiere; stanno nel formare le Giunte, alle quali deve affi-

darsi l'incarico della formazione delle liste, di uomini desiderosi che la giustizia sia dal giurì bene amministrata, e quindi non escludano i più degni per dare luogo a quelli che meno lo sono; stanno nel fare sì che ognuno dei componenti queste Giunte possa esercitare un sindacato efficace sul fatto degli altri componenti; stanno nel trovare la via che tutti cospirino a formare le liste in guisa tale da corrispondere alle imperiose necessità dell'ordine sociale, della pubblica sicurezza, della retta amministrazione della giustizia.

L'altro fatto che abbiamo enunciato come cagione degl'inconvenienti deplorati non è meno patente. A noi non è riuscito comprendere per quali ragioni il numero dei giurati per ogni circolo debba essere dalla legge determinato *a priori;* a noi invece è sembrato che debba seguirsi un criterio contrario a quello fin qui accettato, avvegnachè, quanto maggiore sarà il numero dei giurati iscritti nelle liste definitive, tanto più cresceranno le garanzie che il legislatore cerca di avere giurati capaci, onesti e operosi.

E valga il vero. Limitate il numero dei giurati, e voi avrete facilitato quelle esclusioni che riescono pregiudicevoli all'amministrazione della giustizia, in quanto ne allontanano coloro che sarebbero più in grado di parteciparvi. Limitate il numero dei giurati, e quest'onere si ripartirà sopra un numero di cittadini relativamente esiguo, mentre ha da essere un peso equamente ripartito fra tutti coloro che sono in caso di sostenerlo. Limitate il numero dei giurati, e creerete a po' per volta, come pur troppo è avvenuto in qualche luogo, una professione di questo ufficio, bramata per fini men che onesti dai meno degni e sfuggita con ogni maniera di artificii dai più idonei a prestarlo.

Si abbandoni adunque risolutamente questo concetto di liste a numero limitato che fin qui si è adottato, e si abbia per ogni circolo quel numero di giurati che il grado di coltura della cittadinanza può offrire, salve quelle eliminazioni di cui discorreremo in appresso. Per tal modo saremo sicuri che più difficili diverranno le esclusioni, perchè, non essendo le Giunte obbligate a ridurre le liste ad un numero dalla legge prestabilito, esse non presteranno facile orecchio alle sollecitazioni che loro verranno porte; per tale modo potremo avere la fiducia che le urne dalle

quali debbono estrarsi i giudici del fatto per ogni sessione, racchiuderanno nomi di uomini che saranno in caso di adempiere con scienza e coscienza all'ufficio loro; per tal modo infine questo *munus publicum* non sarà addossato alle spalle di pochi, ma verrà ripartito con maggior giustizia fra tutti coloro che potranno adempierlo.

Le proposte nostre che modificano sostanzialmente quelle del Ministero, furono ispirate dal duplice concetto che abbiamo esposto, e che crediamo avere così giustificato.

Ora scendiamo a dire come applicammo in pratica i principii che ci servirono di guida.

VI.

Le prime operazioni sono state affidate da noi alla Giunta comunale coll'assistenza del giudice conciliatore. Ma codesta Commissione ha un ufficio molto più ristretto di quello che fino a qui alle Commissioni municipali è stato attribuito. Essa non forma la lista: raccoglie soltanto i materiali che debbono poi servire a formarla. Ne fa parte il conciliatore come rappresentante l'ordine giudiziario del comune. Animati dal pensiero di dare alla costituzione delle liste dei giurati una influenza notevolissima alla magistratura, anzi di affidarle quasi esclusivamente l'incarico di formar codeste liste, ci sembrò opportuno consiglio che il conciliatore cooperasse a raccogliere gli elementi per codesta operazione.

Fin qui le liste si sono fatte per comune e poi per provincia. Noi abbiamo pensato che fosse miglior partito farle per mandamento e per distretti giudiziari. Le obiezioni che contro questo sistema solleva la relazione del signor ministro, non ci hanno fatto recedere dal nostro concetto; crediamo anzi aver tolto di mezzo la massima parte delle obiezioni medesime, proponendo che le liste si facciano nel modo sopraccennato. La compilazione delle liste mandamentali fu da noi affidata ad una Giunta preseduta dal pretore del mandamento e composta di tutti i sindaci dei comuni compresi nel mandamento medesimo. La compilazione delle liste distrettuali è commessa ad altra Giunta, a capo della quale sta il presidente del tribunale civile e correzionale, e della

quale fanno parte tutti i pretori dei mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo.

Il sistema che abbiamo escogitato ci sembra assai semplice, e crediamo che risponderà meglio di quello che ora è in vigore, alle legittime esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Per le operazioni della prima delle indicate due Giunte, che ha un ufficio limitato, perchè soltanto deve iscrivere nella lista coloro nei quali concorrono i requisiti prescritti dalla legge, e non deve iscrivervi coloro che per le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 non possono esservi inclusi, sarà di grande giovamento la presenza di tutti i sindaci dei comuni componenti il mandamento medesimo; essi eserciteranno una vigile sorveglianza gli uni sugli altri e riusciranno quindi ad impedire le studiate omissioni dalla lista di coloro che vogliono sottrarsi a prestar servizio come giurato. Il pretore, colla influenza che gli dà l'ufficio che cuopre, col desiderio che dovrà avere di non lasciare in disparte i più degni, darà a questa assemblea mandamentale un carattere di serietà, che fino a qui sciaguratamente non ebbero le Commissioni deputate alla formazione delle liste. Nel prescrivere codesta riunione dei sindaci il legislatore ci pare che indichi che annetta molta importanza a queste operazioni che sono fondamentali, perchè per esse si forma la lista generale di coloro che la legge chiama all'ufficio di giurato.

La seconda Giunta, la distrettuale, trarrà dalle persone stesse che la compongono e dalle attribuzioni che le sono demandate una grande autorità. Composta infatti di membri dell'ordine giudiziario, questi nel paziente e delicato lavoro cui dovranno sobbarcarsi, saranno guidati dal pensiero delle conseguenze che alla società potrà produrre il maggiore o minore zelo col quale a codesto lavoro si accingeranno; dalla responsabilità loro trarranno la forza per compiere un ufficio di tanto rilievo. I pretori dei mandamenti porteranno nella Giunta quella copia di cognizioni che nel periodo della formazione delle liste mandamentali potranno aver acquistato sulla idoneità degli iscritti, e tutti si adopreranno a che a giurati sieno scelti i migliori.

Abbiamo detto anco che il prestigio di questa Giunta sarà accresciuto dalla gravità delle attribuzioni ad essa affidate; invero a lei spetta rivedere e correggere le liste mandamentali; a lei

cancellare coloro che indebitamente vi fossero inclusi; a lei iscrivere coloro che ingiustamente fossero stati omessi; a lei pronunciare sui reclami che contro la formazione delle liste mandamentali le venissero presentati; a lei raccogliere tutte le informazioni che giudicherà necessarie per adempiere al mandato della legge; a lei quella eliminazione dalle liste definitive di tutti coloro che nella sua coscienza reputasse meno idonei a far parte del giurì; a lei infine lo stabilire in modo definitivo la lista del distretto, la quale non potrà subire modificazioni, se non per sentenza della Corte di appello.

Il sistema che vi presentiamo offre pertanto molte guarentigie ed è assai più semplice di quello della legge vigente e di quello che il ministro vi aveva proposto. Noi abbiamo la ferma fiducia di aver chiuso l'adito o almeno di aver fatto quanto era possibile per chiuderlo, a tutte quelle indiscrete sollecitazioni di cui tenemmo a lungo proposito, in grazia delle quali coloro che per cultura e probità potrebbero sedere nel giurì e offrirebbero la sicurezza di essere atti a pronunziare il giudizio di fatto, che ai giurati si chiede, rimangono fuori delle liste. Da queste saranno esclusi soltanto coloro che non sono idonei a tali funzioni. Ora non è da supporsi che i cittadini sieno desiderosi di procacciarsi una dichiarazione siffatta; e quando procacciare se la volessero, non è a supporsi che i magistrati si prestino a tali voglie, ma è invece da ritenersi che si studieranno di fare l'opposto di ciò che si è fatto fin qui. E se a questo saremo giunti colle riforme che ci proponiamo, avremo dato una più solida base alla istituzione, perchè l'avremo liberata da uno di quei mali che le impediscono di crescere come pianta rigogliosa, ma l'aduggiano, la insteriliscono e minacciano di farla morire.

Se non che, a render completa la esposizione dei motivi dello schema nostro in questa parte che si riferisce alla formazione delle Giunte e ai loro poteri, ci è mestieri intrattenervi su due questioni che meritano tutta la vostra attenzione.

VII.

Delle due questioni che abbiamo enunciate, l'una consiste nel determinare se debba o no farsi luogo ad una eliminazione o scelta (la parola è diversa, ma le conseguenze sono le stesse)

sulla lista complessiva del distretto, composta da quelle dei mandamenti.

Quanto abbiamo già esposto pone la Camera in grado di comprendere che la Giunta si è trovata d'accordo nel riconoscere la necessità di una epurazione nelle liste distrettuali, e questa necessità è raccomandata a sì solide ragioni, che noi nutriamo viva fiducia di farne convinti agevolmente gli onorevoli nostri colleghi.

Anco qui le teorie astratte non trovansi in perfetta armonia colle esigenze che la pratica giornaliera mette in evidenza. Non sapremmo disconfessare che dato il principio che la legge crea i giurati, tutti quelli che hanno le condizioni da essa stabilite debbono far parte della giurìa; non sapremmo impugnare in massima che l'opera dell'uomo deve essere in questo sistema, sempre astrattamente considerato, ristretta a iscrivere nelle liste coloro nei quali il legislatore ha riconosciuto le attitudini per essere giurato, e a cancellare quelli nei quali codeste attitudini non concorrono. Ma se dalla sfera dell'astratto discendiamo all'atto pratico, si vede facilmente come lo stesso interesse pubblico consigli a desistere dal rigore dei principii e ad accogliere quei temperamenti valevoli a modificarne l'applicazione, che pur troppo in certi casi potrebbe riuscire pericolosa.

V'hanno, a modo di esempio, delle condizioni di moralità individuale che la legge non colpisce, e alle quali non provvederebbero efficacemente le esclusioni per indegnità delle quali tenemmo parola. V'hanno casi d'incapacità che sfuggono ad una sanzione positiva, che non possono comprendersi in una formula legislativa, ma che pur si avvertono, che sono nella coscienza pubblica, la quale completando la imperfezione necessaria della legge comprende che non sarebbe bene affidato il giudizio del fatto a chi non è in caso di apprezzarlo convenientemente. Aggiungasi a tutto questo che, quando si è declinato dal rigore dei principii ammettendo anco la presunzione indiretta desunta dal censo, come titolo a far parte del giurì, è mestieri trovare un correttivo efficace per escluderne coloro nei quali la ragionevolezza della presunzione viene dall'opinione generale contrastata.

Noi crediamo che queste semplici avvertenze debbano bastare per indurre la Camera ad accogliere il nostro concetto ed a

riconoscere con noi che una epurazione delle liste è necessaria. Ma l'epurazione che proponiamo diversifica da quella che fin qui si è fatta per due ragioni: la prima perchè noi non limitiamo, come avvertimmo, il numero dei giurati, ma anzi ci studiamo di renderlo più esteso che sia possibile; la seconda perchè, mentre la legge vigente non stabilisce alcun criterio secondo il quale la epurazione dev'essere condotta, lo schema nostro ne determina uno, che abbandona, è vero, allo arbitrio prudente ed illuminato della Giunta epuratrice; ma questa, per le persone di cui è composta, offre sicure guarentigie che le facoltà concessele saranno usate e non abusate, e verranno esercitate al solo fine di soddisfare alla legittima aspettazione della società, che chiede giudici del fatto capaci e volonterosi di ben giudicare.

Che se ci si dicesse che il criterio da noi stabilito come norma alla Giunta per procedere a tale epurazione è vago ed indeterminato, risponderemmo essere difficile dettar regole più precise in proposito: aver noi consultato le legislazioni degli altri Stati di Europa; e fra le formule da esse adottate esserci sembrata preferibile quella della legge prussiana, perchè meglio rispondeva al concetto che ci eravamo formato dell'ufficio affidato alla Giunta distrettuale di epurare le liste dai meno idonei, concetto che armonizza con lo scopo dell'intiero nostro progetto e che è anzi il complemento necessario del medesimo.[1]

Per ultimo, su tale questione ci corre l'obbligo di avvertire che abbiamo creduto più conveniente procedere per eliminazione, anzi che per scelta, sia perchè quel sistema è più consentaneo all'economia del nostro schema di legge, sia perchè, ammesso che il numero dei giurati non dev'essere limitato, non occorre scegliere i più idonei, ma basta eliminare quelli nei quali si ravvisava minor attitudine all'ufficio cui sono chiamati.

VIII.

Fu grave argomento di controversia fra noi se della Giunta distrettuale dovesse far parte il prefetto della provincia, o il sotto prefetto del circondario.

[1] Legge prussiana del 3 maggio 1852, art. 66.

Si capisce facilmente che siffatta questione è una conseguenza del partito di cui ora abbiamo tenuto parola. Se infatti le liste definitive dovessero comprendere tutti coloro che hanno i titoli prescritti dall' articolo 2, non avrebbe grande importanza il determinare se l' autorità politica abbia o no ad aver un ingerimento diretto nella eliminazione, e ciò perchè a questa non si procederebbe. Ma ritenuto che le liste hanno da essere epurate, è rilevantissimo lo stabilire chi debba concorrere in siffatta epurazione.

La maggioranza dei vostri commissari si pronunziò per la esclusione dell' autorità politica dalla Giunta stessa: non fu mossa in ciò da un sentimento di diffidenza verso l' autorità medesima, ma dal desiderio di allontanare qualsiasi sospetto che l' ingerimento dei funzionari del Governo potesse far nascere in argomento così delicato; essa considerò che il voto del prefetto o del sotto prefetto poteva esercitare una grande influenza nelle deliberazioni della Giunta; che potevano avvenir casi nei quali si dubitasse, anco a torto, che codesto voto non fosse ispirato dal solo desiderio di formare una lista che contenesse gli uomini più atti a compiere l' ufficio di giurato; che le passioni o l' interesre politico avrebbero potuto (senza che eglino se ne addassero) trascinare il prefetto o il sottoprefetto; che era imprudente commettere la formazione della lista definitiva dei giurati, a chi poteva assumere come criterio determinante le proprie risoluzioni l' indirizzo politico delle persone che erano al governo della cosa pubblica; che invece appariva dicevole sottrarre per quanto era possibile ad ogni influenza estranea all' ordine giudiziario le operazioni di cui discorriamo; che a giustificare tale esclusione stava l' esempio della Francia, la quale aveva dovuto convincersi, che all' intervento delle autorità politiche nella formazione delle liste quello Stato andava debitore dei maggiori inconvenienti che l' esperienza aveva messo in luce nel modo di funzionare dei giurati. Che quindi mentre era opportuno ingiungere al prefetto o al sottoprefetto di rimettere le liste mandamentali al presidente del tribunale corredate delle informazioni che avessero credute necessarie nell' interesse della cosa pubblica affinchè la Giunta distrettuale tenesse conto di quelle informazioni, era però pericoloso dare a queste autorità un potere qualsiasi nella forma-

zione delle liste; che per necessità logica e per un sentimento di eguaglianza era necessario, introducendo il prefetto o il sotto-prefetto nelle Giunte distrettuali, introdurvi del pari alcuni cittadini scelti fra i consiglieri provinciali, i quali potessero colla loro presenza contrabbilanciare la influenza dell'autorità politica; e che per tal modo si correva il rischio di ricadere in quegli inconvenienti che l'esperienza aveva messo in luce e di render così più facili quelle esclusioni prodotte da private influenze, che importava sommamente evitare.

Tali furono le ragioni per le quali la maggioranza dei commissari vostri deliberò di escludere le autorità politiche dal novero dei componenti le Giunte distrettuali.

Alla minoranza però (e di questa fa parte il riferente) non parvero convincenti siffatte considerazioni: ed è mestieri che la Camera possa apprezzare i motivi per i quali essa opinava doversi ammettere nelle Giunte distrettuali un rappresentante dell'autorità politica.

Essa credeva e crede che il prefetto o il sotto-prefetto, meglio di ogni altro, possano conoscere, per le informazioni che sono in grado di assumere e di raccogliere, quali fra i cittadini sieno più idonei ad esercitare le funzioni di giurato, e quali, sia per l'inettitudine propria, sia per una dubbia moralità sieno coloro che meritino di esserne esclusi. Avvertiva la minoranza non essere sufficiente compenso al difetto della presenza di uno di questi rappresentanti l'autorità politica, l'ingiunzione loro fatta di trasmettere le liste mandamentali al presidente del tribunale, corredate delle opportune informazioni, avvegnachè è noto che l'adempimento di certi doveri non si cura con tutto lo zelo che merita, se non quando s'incorre una responsabilità; rilevava che il prefetto o il sotto-prefetto non si sarebbero dati molta pena nel fornire alla Giunta distrettuale le notizie sulla idoneità dei singoli iscritti nelle liste mandamentali, tosto che sapevano che cotali informazioni erano abbandonate all'arbitrio dei componenti la Giunta stessa, senza che fosse dato agli informanti di sostenerne la verità e l'esattezza di fronte a coloro che, non bene istrutti, potevano e l'una e l'altra contestare; quindi, a parere degli scindenti, l'obbligo imposto dall'articolo 15 dello schema di legge, riducevasi ad una garanzia apparente, ma non efficace. Dichiarava

la minoranza non nutrire timori della influenza soverchia che il prefetto o il sotto-prefetto avrebbero potuto acquistare in seno della Giunta; essere facile in ogni modo correggere codesta influenza mediante il concorso di alcuni rappresentanti il corpo elettivo; non potersi dubitare, quando la maggioranza dei componenti la Commissione, cui si dava il mandato di formare le liste definitive, rimanesse nei rappresentanti l'ordine giudiziario, che si ricadesse nel sistema vizioso che si vuole, per suffragi in questo concordi, modificare; apparire quindi sotto questo aspetto esagerati i timori di coloro che erano partigiani della esclusione.

E rispetto poi al concetto politico che induceva il maggior numero dei vostri commissari nel partito che i dissidenti combattevano, questi ultimi osservavano: non potersi seriamente, per le abitudini del paese, e per l'indole dei nostri funzionari, concepire fondati e ragionevoli sospetti che questi abusassero del potere loro conferito o a fini meno che retti lo volgessero; doversi piuttosto lamentare in Italia lo indifferente quietismo delle autorità politiche, le quali, colla legge vigente, molto avrebbero potuto nella formazione delle liste, ma pure di questo potere anzi che abusarne non usarono efficacemente; non essere il caso di prender esempio dalle recenti riforme introdotte nella legislazione francese, nè delle ragioni che le avevano dettate, perocchè i continui rivolgimenti ai quali è soggetta la Francia, spiegano come le autorità politiche sieno state fatalmente e facilmente trascinate a servire gli interessi delle fazioni diverse che colà si contendono la somma dei poteri; potersi concepire quindi come in Francia e nelle condizioni speciali di quel paese, un guardasigilli sia riuscito, colla sua influenza, a dare un colore politico anco alle liste dei giurati, raccomandando con una circolare omai troppo celebre, ai procuratori generali che li scegliessero *probi*, e assegnando alla richiesta probità caratteri che troppo la differenziavano dalla probità comune; ma essere vana chimera supporre che in Italia potessero rinnovarsi simili sconci; il passato stare a guarentigia dell'avvenire; doversi pertanto, nello interesse della cosa pubblica, dare alle autorità politiche una parte più efficace nella compilazione delle liste definitive del giurì.

La Camera conosce ora quali sono le ragioni del dissenso

manifestatosi nel seno della Giunta intorno a siffatta questione, della cui gravità crediamo averla persuasa: sta ad essa ora il decidere, con quella maturità di consiglio che le è propria, fra questi opposti pareri.

Giustizia vuole però che si noti come taluno dei commissari propose che nelle Giunte distrettuali fossero chiamati alcuni consiglieri provinciali, pur mantenendo la esclusione del prefetto e del sotto-prefetto; ma questo partito non venne accolto, perchè la minoranza che avrebbe voluto che le autorità politiche fossero chiamate nelle Giunte medesime non potè consentire, respinta che fu la sua proposta, che l'elemento elettivo entrasse là dove non si voleva l'elemento governativo; e i più dei componenti la maggioranza, sulla questione di cui abbiamo largamente discorso, furono di avviso che la formazione delle liste dovesse essere intieramente affidata all'ordine giudiziario.

IX.

Ammessa adunque la eliminazione e determinato per opera di chi debba farsi, restava a stabilire fino a quali limiti essa poteva spingersi.

Noi abbiamo creduto opportuno accettare come termine minimo quello che nella legge vigente è considerato come limite massimo; in altre e più chiare parole opiniamo che la epurazione stessa debba essere ristretta in quei confini che la necessità detterà, ma non si converta poi in una riduzione sostanziale del numero dei giurati tale da rendere impossibile od almeno difficile o troppo gravoso il servizio.

Che se dal proposto sistema si potesse temere che per le eliminazioni che facessero le Giunte distrettuali non fosse dato raggiungere nella formazione della lista totale del circolo quel numero di giurati stabilito come minimo, noi risponderemmo essere difficile che si verifichi siffatta eventualità; in ogni modo poi ad essa provvederebbe sufficientemente l'articolo 23 del nostro schema, che è identico all'articolo 98 dello schema ministeriale; e quello stesso temperamento che la legge vigente stabilisce servirebbe ad eliminare una siffatta difficoltà che, lo ripetiamo, ci sembra assai remota.

X.

Poche parole bastano per dare ragione dell'altra proposta che si discosta da quella del Ministero, relativa alle liste dei giurati supplenti.

Che i supplenti siano necessari è indubitato; quindi la formazione di codeste liste è inevitabile; se non che, quante volte erasi da noi stabilito che non vi fosse determinazione di numero nelle liste distrettuali, e che tutti quelli giudicati idonei dovessero esservi iscritti, era mestieri ordinare che alla formazione delle liste dei supplenti si procedesse con un criterio diverso da quello fin qui seguito.

Oggi codeste sono liste speciali, nelle quali sono iscritti i giurati residenti nel capoluogo del circolo, i quali però non figurano nella lista dei giurati ordinari addetti al circolo stesso.

Secondo la proposta nostra, la lista assume un carattere speciale in questo solo, che in essa sono iscritti quei giurati che, pur facendo parte della lista generale, hanno però residenza nel luogo ove le Assise si adunano. Codesti giurati quindi sono annotati in ambedue le liste, e la sorte deciderà se dovranno prestare servizio come ordinari o come supplenti. Anco la lista di questi ultimi non ha limitazione, ma non può scendere al disotto di un minimo dalla legge stabilito; per tal guisa anco i giurati che dimorano là dove le Assise sono convocate non dovranno subire un servizio troppo gravoso, perchè questo sarà ripartito non in un numero ristrettissimo, ma fra quanti, avendo i requisiti per essere giurati, sono stati considerati come idonei a sostenerne le funzioni.

Del resto è quasi inutile aggiungere che anco questa riforma che vi proponiamo è il corollario delle altre che abbiamo esposte; la legge procede sempre con un concetto che tutta quanta la informa e che ispira le singole sue disposizioni.

XI.

Esposto così il sistema che la Giunta in sostituzione a quello dell'onorevole guardasigilli propone debba seguirsi per la formazione delle liste dei giurati ordinari e supplenti, resta ad

esaminare se le norme tracciate dalla vigente legge rispetto alla composizione del giurì del giudizio sieno immuni da ogni difetto.

Senza intrattenervi di alcune modificazioni di poco rilievo intese a garantire vieppiù la custodia delle urne, crediamo debito nostro di darvi conto di una riforma di maggiore importanza, della quale abbiamo assunto l'iniziativa.

L'esperienza quasi giornaliera ha dimostrato come nel giurì del giudizio abbiano soverchia parte i giurati supplenti. Nel giorno fissato per l'udienza avviene di sovente che dei 30 giurati ordinarii appena se ne presentino 20; non di rado anzi accade che non si raggiunge questo numero, e che, per impedimenti verificati, non tutti i 10 supplenti sono in caso di prestar servizio. Di guisa che sorge la necessità, per aver 30 giurati effettivi, di ricorrere alla estrazione dall'urna di nomi di altri giurati, che nella pratica chiamansi complementari.

Ora questo fatto è, per nostro avviso, cagione di non lievi inconvenienti, ai quali è opportuno porre riparo.

In primo luogo lo introdursi nel giurì definitivo in tantà copia cittadini che hanno residenza nel luogo ove la Corte di assise si aduna, vale a dare a costoro una preponderante autorità nel giurì stesso: e poichè codesti giurati sono più esposti alle influenze locali, che spesso non sono rette e talvolta riescono perniciose, così è savio consiglio studiare un temperamento che valga a mantenere più che sia possibile inalterato il concetto della legge; la quale non ha prescritto a caso che alla costituzione del giurì si proceda mediante la designazione fatta dalla sorte dei nomi di giurati che appartengono al distretto o distretti giudiziari, sui quali la Corte di assise ha giurisdizione.

In secondo luogo apparisce conveniente rendere più remota la necessità di completare il giurì coll' estrazione a sorte dei nomi di nuovi giurati, fatta nel giorno dell'udienza. E si capisce facilmente la ragione di siffatta convenienza, tosto che si consideri che le parti non hanno tempo di assumere informazioni sui giurati complementari, perchè essi entrano nel giurì nel giorno stesso in cui all'estrazione si è proceduto. Quindi il diritto di ricusa che la legge concede, e che colle modificazioni introdotte dal presente schema è ampliato, diviene in quel giorno quasi illusorio, perocchè chi ha facoltà di esercitarlo non ha sempre

elementi bastevoli per poter con scienza e coscienza usare della facoltà medesima.

In terzo luogo, anco per un giusto riguardo ai cittadini che sono chiamati improvvisamente a far parte del giurì, è sembrato che si dovesse rendere meno frequente la necessità di ricorrere nel giorno dell'udienza all'urna per completare il numero prescritto dalla legge. Chi sa per tempo di essere invitato a prestare quell'ufficio che non vincola per un giorno solo il designato, ma l'obbliga per quindici dì almeno a tenersi a disposizione della Corte di assise, è in grado di prepararsi a sostenere questo peso pubblico, senza soverchio detrimento delle private faccende. Ma non ha nè tempo nè modo per farlo il giurato che da un istante all'altro è invitato a comparire innanzi alla Corte; e bisogna vi comparisca subito e lasci immediatamente tutti gli affari propri, e le cure domestiche; il perchè in codesti casi il peso anco ai meno occupati sembra eccessivo e soverchia la loro buona volontà.

In quarto luogo chi ha un po' di pratica dei dibattimenti innanzi le Corti di assise, sa quanto tempo s'impieghi per procedere a queste estrazioni e completare il giurì: bisogna che gli uscieri cerchino i complementari; e questi non sempre si trovano, e non di rado non si fanno trovare; riuscita inutile la prima estrazione, è mestieri di venire ad una seconda, e intanto le ore corrono; i giurati diligenti si impazientano; magistrati, pubblico Ministero e difensori lamentano il tempo che perdono e che potrebbero meglio aver impiegato; e da questi indugi che sono inevitabili, spesso deriva che nella prima udienza si giunga a mala pena a costituire il giurì giudicante; e allora è necessario spostare il ruolo della quindicina, contrammandare citazioni a testimoni, ritardare la decisione di cause già pronte, con danno degli accusati, della giustizia e dell'erario.

Non farà dunque meraviglia alla Camera se, di fronte a tutti questi inconvenienti, che con tanta frequenza si verificano, noi abbiamo creduto debito nostro di proporre alcuni rimedi, che varranno certamente a minorarli.

Abbiamo proposto che la estrazione dei giurati della quindicina preceda non di dieci, ma di quindici giorni l'apertura della sessione medesima; che dalla urna dei giurati ordinarii si estrag-

gano non 30, ma 40 nomi, tenendo ferma l'estrazione di 10 supplenti dalla urna che racchiude i loro nomi; che si citino i primi 30 giurati ordinarii estratti, e quando giunga tempestivamente notizia che taluni di essi sieno irreperibili o impediti, si devenga per cura del presidente del tribunale civile del luogo ove la Corte si aduna, a ciò deputato dalla legge, alla citazione, seguendo l'ordine designato dalla sorte, di altri giurati ordinarii fra gli altri dieci estratti. Ed è appunto per dar tempo a queste citazioni complementari che stimammo conveniente di estendere quel periodo che corre fra l'estrazione e l'apertura delle Assise. Con tale sistema crediamo che si potrà con maggiore sicurezza contare che nel giorno stabilito per la prima riunione della Corte si avranno 30 giurati ordinarii, o almeno se ne avranno tanti da potere, uniti ai 10 supplenti, raggiungere quella cifra, senza che sia mestieri, per completare il numero, ricorrere a nuove estrazioni nel dì della discussione.

Il sistema nostro non può produrre in pratica alcun danno; non se ne potranno querelare certamente le parti, perchè ad esse sarà comunicata la lista dei cinquanta giurati (40 ordinari e 10 supplenti) estratti. Non si potrà affermare che si faciliterà in tale modo la reluttanza dei cittadini a prestare servizio, perchè il giudizio sulla validità dell'impedimento di coloro che figuravano fra i primi 30 ordinari estratti, rimarrà sempre devoluto alla Corte d'assise; e la surroga che di essi sarà stata fatta dal presidente del tribunale civile, mentre non darà diritto all'accusato o alla parte pubblica di sollevare questioni sulla legittimità dell'impedimento del surrogato, non tornerà di pregiudizio all'applicazione di quelle pene che i giurati negligenti avranno meritato.

XII.

Nel secondo titolo lo schema di legge passa a dettare le norme relative alla composizione definitiva del giurì che deve pronunziare su di ogni causa.

Di questa parte dello schema diremo brevemente, sia perchè della innovazione principale introdotta, vogliamo dire la ricusa motivata, si intrattiene largamente la relazione ministeriale, alla

quale intendiamo di riportarci pienamente, sia perchè le modificazioni che abbiamo arrecate agli articoli contenuti in questo secondo titolo non abbisognano di molte parole per essere giustificate.

La prima fra tali modificazioni la incontrerete nell'articolo 32 corrispondente all'articolo 111 del disegno del signor ministro. La Giunta, a maggioranza di suffragi deliberò che la notificazione della lista dei giurati al pubblico Ministero e all'accusato dovesse essere fatta tre giorni prima dell'udienza stabilita per il dibattimento. È palese la ragionevolezza di tale innovazione: e comunque vi fosse taluno fra noi che la contrastasse, perchè si dubitava che essa desse maggiore agio a colpevoli intrighi, tuttavia i più la riconobbero necessaria. Se quella notificazione è dalla legge voluta, come una garanzia data alle parti, affinchè sappiano chi potranno essere i loro giudici, e possano informarsi della maggiore o minore loro attitudine a giudicare; se quella notificazione è richiesta perchè il diritto di ricusa non sia una vana lustra, ma una efficace tutela degli interessi delle parti stesse; è d'uopo che sia fatta in tempo lato da abilitarle ad assumere quelle informazioni sui giurati che crederanno necessarie e opportune. Ora l'intervallo che corre fra la notificazione della lista e l'udienza per la legge attuale è troppo breve; bisogna adunque estenderlo per non rendere illusoria la garanzia che si vuole accordare. Aggiungasi, a ciò che, introducendo la ricusa motivata, e accrescendo, come si è fatto, il numero dei giurati da estrarsi, sempre più evidente si rende la neccessità di questa riforma alla legge che ora vige: perocchè maggiore è il numero delle persone sulle quali le parti debbono prendere informazioni, e perchè non è possibile, o almeno è molto difficile in ventiquattro ore raccogliere quelle prove documentali, che abilitano all'esercizio del diritto di ricusa motivato.

Intorno a questa nuova specie di ricusa, che è una nuova garanzia offerta dalla legge alle parti,[1] di cui lodiamo il ministro di essersi fatto iniziatore, due sole modificazioni proponiamo nell'articolo 35 del nostro schema. L'una è di pura forma e non

---

[1] Vedi PIZZAMIGLIO, op. cit.

val la pena intrattenervisi; l'altra completa il criterio dettato dall'ultimo alinea dell'articolo 114 del progetto ministeriale, in quanto stabilisce che la prova delle ricuse motivate possa formarsi non solo con certificati delle autorità competenti, ma eziandio con documenti; ed invero dato il caso che la ricusa si fondi in una delle ipotesi contemplate dal numero 2 dell'articolo stesso, e più specialmente se si tratta di giurato che abbia dato consiglio, o abbia somministrato spese nella causa, sarebbe altrettanto difficile giustificare codesti fatti con certificati delle autorità, quanto sarebbe facile dimostrarne con documenti la sussistenza.

Il signor ministro proponeva inoltre (articolo 115) si stabilisse che intorno alle ricuse motivate non davasi luogo a istruzione o discussione. Probabilmente con questa disposizione si volle evitare il pericolo che le ricuse motivate fossero cagione di un soverchio spreco di tempo; fors'anche si volle mettere la legge nostra in armonia colle disposizioni contenute nel capo III, titolo II, libro 1 del Codice di procedura civile.

Ma parve a noi che non si potesse evitare una discussione sui motivi di ricusa: altrimenti si rendeva troppo illusorio il diritto che si accordava, in specie quando per giustizia si deve ammettere che anco la prova per documenti non emanati da pubblica autorità poteva bastare a legittimare la ricusa stessa. Ingiungendo che la discussione fosse sommarissima ci parve aver evitato il rischio che si perdesse troppo tempo; nè crediamo che questa diversità che corre fra il modo col quale si propongono le ricuse motivate ammesse da questa legge e il modo col quale siffatta materia è regolata dal Codice di procedura civile possa apparire censurabile: avvegnachè il procedimento dal Codice stesso stabilito agli articoli 121 e seguenti si differenzia troppo da quello che traccia la legge nostra: e non potrebbe con giustizia estendersi a ricuse proposte all'udienza, e non circondate dalle cautele dal Codice medesimo prescritte.

XIII

Dalle ricuse motivate passa lo schema di legge a stabilire le norme, che regolano il diritto di ricusa che le parti esercitano senza addurne le ragioni. Qui è da notarsi un cambiamento ra-

dicale che la proposta del signor ministro mira ad introdurre alla legge vigente.

Per questa il pubblico Ministero può ricusare durante l'estrazione otto nomi; e otto può ricusarne l'accusato: ma, se il pubblico Ministero ne ricusa meno di otto o non ne ricusa veruno, l'accusato è in diritto di ricusare tutti quelli che eccedono il numero di quattordici.

Che così debba essere interpretata la legge ora in vigore risulta dalla concorde giurisprudenza delle Corti di cassazione di Firenze e di Torino; però è d'uopo avvertire che la Corte di cassazione di Napoli, con una recente sua decisione, ha creduto trovare un concetto intermedio fra il sistema che oggi si pratica e quello che il signor ministro vorrebbe introdurre, vietando in ogni caso all'accusato di ricusare più di otto giurati. Essa ha infatti stabilito che il giudicabile potesse estendere le sue ricuse oltre gli otto nomi, quante volte il Ministero pubblico dichiari non volersi valere integramente del suo diritto, o valersene in parte soltanto. In tal caso le ricuse che il giudicabile facesse al di là delle otto che gli spettano assumono il carattere di condizionate e non divengono definitive se non quando il pubblico Ministero non ricusi a sua volta gli otto nomi che gli competono, o ne ricusi una parte soltanto.

La maggioranza della Giunta non ha creduto di accettare la proposta del Ministero, nè il temperamento adottato dalla Corte di cassazione di Napoli; pensa che gl'inconvenienti che si lamentano del sistema vigente non siano così gravi da recedere da un principio che ha già avuto la sanzione dei giudicati di tutte le altre Corti di cassazione del regno; stima che il sistema della Cassazione di Napoli o presenti in pratica difficoltà non lievi, o si riduca poi in un benefizio illusorio accordato al giudicabile. Infatti si porrebbe in balìa assoluta del pubblico Ministero il rendere vana la disposizione della legge, avvegnacchè basterebbe che egli dichiarasse di voler riservarsi integro il diritto di ricusa perchè l'accusato non potesse estenderla oltre gli otto nomi; e c'è da credere che si farebbe sempre così, senza che poi della riserva il pubblico Ministero si valesse.

Per queste considerazioni e per non restringere di troppo i diritti e le guarentigie dei giudicabili, facendo far un passo re-

trogrado alla nostra legislazione, noi abbiamo riprodotto nello schema nostro l'articolo della legge che di presente ci governa.

XIV.

Le riforme proposte dall'onorevole guardasigilli con l'articolo 118 del suo schema di legge sono due: una consiste nella facoltà accordata alle Corti di assise, quando in uno stesso giorno si discutano più cause, di comporre il giurì definitivo per ciascheduna delle medesime ad apertura di udienza e avanti che si cominci la discussione della prima. Questa innovazione agli ordinamenti vigenti è pienamente giustificata dalla relazione ministeriale, e noi non aggiungeremo parole in proposito.

L'altra innovazione consiste nello stabilire che, fatta l'estrazione dei giurati, senza che il pubblico Ministero o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso circa la legalità del giurì, nè rispetto alla osservanza delle forme, nè rispetto alle persone. Intorno a questa massima che si vorrebbe proclamare la relazione ministeriale non ci dà altro schiarimento se non questo; trovarsi la disposizione proposta anco nelle leggi criminali di Malta. [1]

La maggioranza della Giunta non ha potuto consentire nel concetto del signor ministro. Si comprende agevolmente che esso è animato dal desiderio di limitare gli annullamenti dei giudizi, inducendo una sanatoria di tutti i vizi, sia di forma, sia di sostanza, che potessero essersi incorsi nella composizione del giurì; ma i più fra i vostri commissari non possono menare buona neppure la ragione ispiratrice di siffatta proposta, avvegnachè essi credano che non sia principio di giustizia scemare quelle garanzie che ai giudicabili debbono pure offrirsi, e che sono la loro più efficace tutela. E ripensando poi alle conseguenze cui si andrebbe incontro nella pratica applicazione del principio che combattiamo, si vede anco più chiaramente che esso potrebbe risolversi in un'aperta iniquità.

S'immagini, a modo di esempio, il caso che in un giurì sedesse un interdetto; che ciò ignorassero il pubblico Ministero,

---

[1] Leggi criminali del 10 marzo 1854 art. 557.

l'accusato, il difensore, e quindi nessuno fra loro proponesse eccezioni o domande contro la legalità del giurì; che per il verdetto di codesto giurì l'accusato fosse dannato nel capo; che posteriormente alla sentenza di condanna si scoprisse ciò che nel giorno del dibattimento ignoravasi. Or bene, secondo la proposta del signor ministro, qualsiasi ricorso in Cassazione sarebbe inammissibile. Ci si dica, in grazia, se la coscienza pubblica non si rivolterebbe contro una enormezza di simile natura; e ci si dica poi se la magistratura stessa non sarebbe la prima a condannare un principio che conduce a tali risultamenti, e non si studierebbe di trovare il modo per annullare, anco contro il divieto della legge, quel giudizio pronunziato da un giurì illegalmente composto. Di questi esempi, coi quali il soverchio rigore della legge è stato temperato dal sentimento di umanità di un magistrato illuminato, se ne hanno e non pochi; e basta citare, perchè attiene più all'argomento nostro, il decreto della Cassazione di Francia del 27 glaciale, anno VII, col quale fu annullato un verdetto proferito da un giurì in cui sedeva un giurato affetto da totale sordità. Si disse che i giurati non erano stati realmente dodici, ma undici, e con questo espediente il magistrato supplì all'asprezza della legge e ne corresse la eccessiva severità.

Potremmo accennare ad altri casi nei quali questa sanatoria delle nullità incorse che si vorrebbe desumere dal silenzio delle parti, condurrebbe ad una ingiustizia palese; potremmo insistere nel dimostrare come quando la legge è soverchiamente rigorosa e restringe le garanzie, che sono tutto nei giudizi penali e specialmente in questi avanti le Assise, ove le sentenze non hanno motivazioni, il magistrato più pietoso del legislatore trova mezzo di eludere le prescrizioni da questo dettate. Ma i due casi ai quali abbiamo accennato, ci pare che bastino a render ragione della ripugnanza del maggior numero dei vostri commissari ad accogliere assolutamente la teoria che nel secondo alinea dell'articolo 118 del progetto ministeriale è sanzionata.

Se non che noi pure riconoscemmo che il principio stesso poteva proclamarsi, ma non indistintamente. Possono avvenire casi nei quali realmente il silenzio delle parti valga acquiescenza. Quando non si può dubitare che esse aveano scienza della incompatibilità che esisteva nel giurato, se di questa scienza

non si sono valse per ricusarlo, è evidente che hanno rinunziato al diritto che accordava loro la legge; sarebbe quindi contro ogni principio di ragione ammetterle, terminato che fosse il giudizio, a dedurre quella incompatibilità. Così se nel giurì siede il denunciante, e il giudicabile non ha dirimpetto a costui esercitato o la ricusa motivata o la ricusa senza motivi, apparirebbe incivile ogni lamento che egli proponesse, condannato che fosse avanti la Cassazione contro la costituzione del giurì. Quindi a noi parve che dovesse la massima, che il silenzio delle parti sana le nullità incorse relativamente alla legalità del giurì medesimo; accogliersi, escludendone l'applicazione quante volte si trattasse della violazione delle forme prescritte nell'articolo 33 e quante volte nel giurì avessero seduto persone che per condizione fisica od incapacità di mente legalmente constatata, fossero inabili a pronunziare un giudizio; e queste persone sono quelle contemplate ai numeri 2 e 4 dell'articolo 8.

Per tal modo ci sembra aver conciliato le giuste esigenze dell'amministrazione della giustizia, coi legittimi interessi delle parti.

XV.

Noi vi abbiamo così dato ragione di tutte le modificazioni che a parer nostro, debbono introdursi nel progetto ministeriale. Vogliam credere che, convinti della importanza dell'argomento, vi farete facilmente ragione delle difficoltà che lo circondano, vi persuaderete che l'opera nostra, se è stata lunga e paziente, non fu sterile: noi ci auguriamo avere arrecato notevoli migliorie nell'ordinamento dei giurati; e poichè crediamo con Napoleone I che l'istituzione della giuría sia buona o cattiva, secondo che bene o male scelti sono i giurati,[1] così ci siamo adoperati alla ricerca di tutti i mezzi che, a parer nostro, potevano guarentirci che codesta scelta, non abbandonata intieramente al capriccio, all'arbitrio, alle passioni degli uomini, fosse anzitutto fatta dalla legge, e che gli uomini la completassero e la migliorassero, eliminando dalle liste tutte le persone che non avessero idoneità sufficiente a fungere tale ufficio.

---

[1] Procés-verbaux du Conseil d'Etat.

L'esperienza dirà se ci siamo ingannati; noi crediamo che questo disegno di legge segni un progresso e ce ne attendiamo buoni frutti, perchè esso ci offre bastevoli garanzie che, a giudicare delle materie criminali saranno chiamati uomini atti a pronunziar un giudizio. Noi speriamo che cesseranno così, o almeno ne sarà diminuito il numero, quei verdetti contraddittorii o inesplicabili che turbano la coscienza pubblica, che sono eccitamento ai tristi per sfogare le malvagie loro passioni per la speranza che concepiscono di conseguire la impunità, che scoraggiano gli onesti, i quali non sentono abbastanza guarentita la vita, la integrità personale, gli averi. E se queste nostre proposte avranno tale effetto, come ne nutriamo fiducia, si sarà già fatto un passo notevole nel riordinamento di questa istituzione; ma non si sarà fatto ancora quanto basta per darle basi solide e sicure.

E qui torniamo là donde prendemmo le mosse; a constatare cioè che le disposizioni che riflettono la formazione delle liste e la definitiva composizione del giurì non sono il punto solo sul quale debba l'occhio vigile del legislatore rivolgere il suo esame. Sieno pure scelti i giurati fra le persone più probe e più intelligenti, fra coloro infine che offrono guarentigia di saper bene adempiere all'alta funzione cui li chiama la legge; sia pure circondato da tutte le cautele desiderabili e immaginabili quel periodo preparatorio del dibattimento nel quale si compone il giurì definitivo della causa; si sarà fatto molto, ma non si sarà fatto tutto. Bisogna rivolgere gli studii nostri a tutte quelle disposizioni che regolano l'esercizio delle funzioni al giurato affidate; bisogna vedere se la vigente legge di rito non sia, rispetto al modo di porre le questioni, suscettibile di modificazioni intese a facilitare l'opera di questi magistrati popolari; bisogna indagare se non si possono dettar provvidenze per assicurare la indipendenza del voto del giurato, per metterla al di fuori dell'urto delle passioni, per sottrarla alle impressioni, false e ingannatrici di un'opinione pubblica non di rado artificialmente creata; bisogna esaminare se si può trovar la via di abbreviare il corso dei dibattimenti, all'effetto appunto di diminuire, per quanto è possibile, che influenze esterne, estranee alle risultanze del giudizio pubblico, preoccupino la coscienza di chi deve pronunziare il verdetto; bisogna studiare se sia conveniente o no d'impedire quelle

discussioni che la legge vieta si facciano fra i giurati, e che malgrado codesto divieto si fanno quotidianamente, in grazia delle quali il giudizio di uno riesce a prevalere sul giudizio di tutti gli altri, e non di rado è causa di pronunzie errate; bisogna, in una parola, affrontare quest'ultima parte del problema, che non è meno grave di quelle cui provvede lo schema di legge che vi presentiamo, perchè vi si rannodano questioni di straordinaria importanza.

Vi abbiamo già esposto per quali ragioni la maggioranza della Giunta non credè assumere l'arduo ufficio di completare le proposte ministeriali e di presentarvi un complesso di disposizioni, che si riferissero a questa parte dell'argomento sottoposto all'esame nostro. Noi confidiamo che l'onorevole ministro non lascerà interrotta l'opera propria e presenterà alla vostra sanzione quelle modificazioni alla legge di rito che l'esperienza ha chiarito necessarie.

Tuttavia, ove la Camera illuminata dalla discussione che questo schema di legge solleverà, si convincesse che nel medesimo possono introdursi altre riforme, delle quali fosse incontestabile l'urgenza e l'indipendenza loro dall'economia generale del Codice di procedura penale, essa può far assegnamento sul concorso della Giunta; perocchè questa non ha mancato di estendere il campo dei suoi studi in ordine ai criteri ora accennati, per porsi in grado, ove la Camera lo richieda, di adempiere all'ufficio suo.

PUCCIONI, *relatore.*

PROGETTO DELLA GIUNTA

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giurì si procede secondo le norme stabilite dalla presente legge.

8

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2.

Per essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

I. essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. avere non meno di trenta nè più di settant'anni;

III. appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1° i senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature;

2° i membri o soci delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti ed i dottori dei collegi universitari;

3° gli avvocati ed i procuratori presso le corti ed i tribunali, ed i notai;

4° i laureati e licenziati in una università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal governo;

5° i professori insegnanti, o emeriti, od onorari delle facoltà componenti le università degli studi, e degli altri istituti pubblici d'istruzione superiore;

6° i professori insegnanti, od emeriti, od onorari degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° i professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8° gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9° i presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6, 7;

10° coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11° i funzionari ed impiegati civili e militari che hanno un onorario non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12° coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie o altre opere dell'ingegno;

13° gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori e farmacisti legalmente autorizzati;

14° coloro che sono o sono stati sindaci di un comune avente una popolazione non inferiore a tremila abitanti, o consiglieri comunali in un comune avente una popolazione non inferiore a quattromila abitanti;

15° coloro che sono o sono stati conciliatori;

16° i membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabottaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17° i direttori o presidenti dei comizi agrari;

18° i direttori o presidenti delle banche riconosciute dal governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19° i membri delle commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;

20° gli impiegati delle province e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gl'istituti di credito, di commercio e d'industria, le casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21° coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni;

Art. 3.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:
1° i ministri del Re;
2° i segretari generali e direttori generali dei ministeri;
3° i membri del consiglio di Stato e della corte dei conti;
4° i prefetti delle province ed i sotto-prefetti dei circondari;
5° i ministri di qualunque culto;
6° i militari ed assimilati in effettivo servizio;
7° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;
8° i funzionari dell'ordine giudiziario, tranne i conciliatori;
9° gli uscieri.

Art. 4.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:
1° i deputati, durante il loro mandato;
2° gl'impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare;
3° i medici, chirurghi e veterinari condotti, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non havvi che un solo titolare in questi uffici.
Sono dispensati sopra loro domanda:
1° i senatori;
2° gli impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare.

Art. 5.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato:
1° coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;
2° coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3° coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Art. 6.

Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

1° coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente siasi spiccato mandato di comparizione;

2° coloro che sono stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3° i pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego;

4° gli avvocati e procuratori cancellati dall'albo per deliberazione del consiglio dell'Ordine;

5° le persone sospette secondo il Codice penale.

Art. 7.

Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art. 8.

Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1° coloro che non sanno leggere, nè scrivere;

2° gli interdetti e gli inabilitati;

3° i falliti non riabilitati;

4° coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo;

5° i domestici con salario o senza.

Art. 9.

Nel mese di agosto di ciaschedun anno, in ogni comune del regno, sarà formato a cura di una commissione composta del sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, la età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso.

Se il consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Giunta sono esercitate, unitamente al giudice conciliatore, dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune.

Art. 10.

Gli elenchi così formati in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il pretore e i sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il pretore è il presidente della Giunta medesima; può farsi rappresentare dal vice-pretore, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Art. 11.

La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omessi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.

Art. 12.

La lista così compilata dalla Giunta mandamentale e sottoscritta dal pretore è pubblicata in ogni comune del mandamento alla porta della casa comunale; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Art. 13.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono entro dieci giorni da quello della pubblicazione della lista presentare i loro richiami alla Giunta distrettuale di che all'articolo 16.

Art. 14.

Spirati i dieci giorni prescritti dall'articolo 12, il pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al prefetto o al sotto-prefetto del circondario.

Art. 15.

Il prefetto o il sotto-prefetto ricevute le liste dei giurati dei mandamenti compresi in ogni distretto giudiziario, rimette le liste medesime, corredate di tutte le informazioni che crederà opportune, al presidente del tribunale civile e correzionale del distretto.

Art. 16.

In ogni capoluogo di distretto giudiziario una Giunta di cui ha la presidenza il presidente del tribunale e che è composta da tutti i pretori dei mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo, procede, non più tardi della prima metà del mese di novembre, alle operazioni che appresso:

1° rivede le liste di ogni mandamento, assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2° aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omessi nella lista medesima o che vi vennero indebitamente iscritti;

3° pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della Giunta mandamentale;

4° elimina dalle liste tutti coloro che nella sua coscienza giudica meno idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

5° stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che l'approva.

Art. 17.

La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal presidente della Giunta distrettuale, ed è pubblicata in ogni mandamento; essa resta affissa per dieci giorni alla porta della pretura.

Art. 18.

Chiunque crede di aver fondato motivo per contraddire alle deliberazioni della commissione indicata nell'articolo precedente

o per lagnarsi di denegata giustizia, può promuovere la sua azione avanti la corte di appello, notificando al sotto-prefetto, sotto pena di nullità, la sua domanda, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore, sulla relazione che ne è fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 19.

Nel procedere alla eliminazione di che al n° 4 dell'articolo 16 la Giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eliminazione e se la corte di appello, nei casi previsti dall'articolo 18, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

Art. 20.

Le liste distrettuali definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 16 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise.

Colle liste medesime il presidente del tribunale, assistito da due giudici, forma:

1° la lista generale dei giurati ordinari del circolo;

2° la lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che al precedente numero.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n° 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti quanti sieno i comuni in cui siedono le corti.

Art. 21.

Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, o diano scientemente notizie erronee sono puniti con una multa da cento a cinquecento lire.

Art. 22.

La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille;* pel circolo di Milano di *seicento;* pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino, e Udine di *quattrocentocinquanta;* pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta,* e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta,* e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

Art. 23.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la corte d'assise nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che vien designato con decreto reale, finchè ne dura il bisogno.

Art. 24.

Le liste dei giurati ordinari e supplenti sono trasmesse, a cura del presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Art. 25.

Nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *giurati ordinari* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinari della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione *giurati supplenti* tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza. Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal pubblico ministero.

Art. 26.

Quindici giorni prima dell'apertura delle assise il presidente dello stesso tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae quaranta cartellini da quella dei giurati ordinari e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinari, o dell'impedimento in cui fossero per prestar servizio, si farà luogo. secondo le disposizioni dell'articolo 31, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari, in sostituzione degli irreperibili, o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarrà devoluto alla corte di assise: ma il giurato ordinario chiamato a prestar servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la corte sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinari, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'art. 30.

Art. 27.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le corti.

Quando le assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la corte, il quale farà l'estrazione dei trenta giurati ordinari nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista permanente del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Art. 28.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 26 e 27 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro, i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli articoli 26 e 27 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 25. Il cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 29.

I presidenti delle corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti

a sorte ed inscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Art. 30.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della corte d'assise, come giurati ordinari o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 26 e 27, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 26, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinari* e *giurati supplenti che hanno prestato servizio,* e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del giurì.

Art. 31.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è recato individualmente ai primi trenta giurati ordinari e ai dieci giurati supplenti, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la corte d'assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 26 e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinari e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel secondo alinea dell' articolo 26, il presidente delle assise o in sua assenza il presidente del tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinari, per completare il numero di trenta.

I giurati sì ordinari che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte di assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Art. 32.

Il presidente delle Assise, tre giorni prima dell'udienza, fa dare al pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

Art. 33.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 26, 27 e 28, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall' ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze, il presidente della corte di assise fa notificare al pubblico ministero e all'accusato la lista dei giurati estratti per completare il numero dei trenta; la notificazione deve essere fatta almeno ventiquattro ore prima dell' udienza; per le cause che si trattano nel giorno medesimo la estrazione tiene luogo di notificazione.

Art. 34.

Avutasi la presenza di trenta giurati tra ordinari e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del pubblico ministero, dell'accusato e del suo difensore, i nomi dei trenta giurati secondo l'ordine di estrazione, e domanda alle parti se abbiano ricuse motivate da proporre contro di essi.

Art. 35.

La ricusa motivata può essere proposta dal ministero pubblico e dall'accusato nei seguenti casi:

1° se il giurato è coniuge o parente od affine sino al quarto grado inclusivamente dell'accusato o del danneggiato; ovvero suo genitore o figlio adottivo, tutore, protutore o pupillo;

2° se il giurato è denunziante, querelante, procuratore o difensore; se ha dato consiglio nella causa o fatta somministrazione per le spese;

3° se è stato o debba essere sentito come testimone o perito, o se ha avuto parte in qualsiasi modo nella istruzione della causa;

4° Se il giurato è compreso fra le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 e 8.

Nelle cause in cui vi sono più accusati, ciascuno può esercitare separatamente il diritto di ricusa motivata.

Le ricuse motivate si presentano in iscritto e debbono essere comprovate da documenti o da certificati, eccettuato il caso che sulla esistenza del motivo di ricusa siano concordi il pubblico ministero e l'accusato.

Art. 36.

Intorno alle ricuse motivate non si dà luogo a istruzione. Dopo una sommarissima discussione sulle medesime, la corte ne delibera; il ricorso contro la deliberazione non sospende la trattazione della causa.

Qualora in seguito alla ammissione di ricuse motivate non restino, tra ordinari e supplenti, trenta giurati, il presidente

estrae a sorte i nomi d'altri giurati supplenti, sino a che non sia compiuto il numero di trenta giurati non ricusati.

Avuta la presenza di trenta giurati non ricusati, il presidente pone i loro nomi in un'urna. Dopo di ciò non è ammessa qualsiasi domanda di ricusa motivata.

Il presidente procede quindi all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 37.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, e al momento dell'estrazione, il pubblico ministero e dopo di lui l'accusato possono ricusarli senza addurre motivi, sino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati non raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico Ministero non potrà per altro ricusare mai più di otto giurati.

Compiuto il numero di quattordici giurati non ricusati, cessa l'estrazione e il giurì è composto definitivamente.

Art. 38.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal pubblico ministero, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 39.

Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può, col consenso del pubblico ministero e degli accusati, comporre, secondo gli articoli precedenti, il giurì per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del giurì delle singole cause sono licenziati.

Art. 40.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il pubblico ministero o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì. a meno che non siensi violate le forme stabilite nel primo alinea dell'articolo 33 o abbiano fatto parte del giurì le persone di che nell'articolo 8, n[i] 2 e 4, della presente legge.

Art. 41.

Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 42.

Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, suc-

cessivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui siano stati di presentarsi, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione, la sessione della corte d'assise è stata chiusa, l'istanza medesima è portata dinanzi alla corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso, e de' relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

Art. 43.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'articolo 119 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

Art. 44.

Il giurì composto in conformità della presente legge comincerà a funzionare col 1º gennaio 1874.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una nuova circoscrizione dei circoli d'assise e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

RELAZIONE E PROGETTO DEL MINISTERO

PER AGGIUNTE RELATIVE

ALLA PROCEDURA DAVANTI LA CORTE DI ASSISE

(presentato nella tornata del 3 dicembre 1873)

Signori! — La riforma vivamente reclamata dal paese dell'istituto del giurì ha formato nella precedente Sessione l'argomento di una proposta di legge che l'onorevole mio antecessore vi presentava in seguito all'invito contenuto nell'ordine del giorno di questa Camera del 23 giugno 1871. Quella proposta, accuratamente esaminata da una dotta vostra Giunta, dava luogo alla elaborata relazione che vi fu presentata nello scorso febbraio. Con essa venivano apportate alcune modificazioni allo schema ministeriale.

Concorrendo in massima nei principii e nei concetti che hanno inspirato così la proposta del Governo, come le modificazioni desiderate dalla Giunta della Camera, ho dovuto però avvertire che l'onorevole relatore saviamente osservava « essere opinione comune, che le imperfezioni riscontrate nella pratica dei giudizi per giurati siano frutto sì del modo col quale la istituzione è organata, e sì del modo con cui i giurati esercitano il loro ufficio; che il problema proposto all'esame del guardasigilli, nell'ordine del giorno 23 giugno 1871, era complesso, in quanto lo invitava ad indagare se fossero sani i criteri seguitati dalla legislazione vigente nel determinare le condizioni richieste per essere giurati; se le norme da essa dettate per la composizione delle liste generali e speciali fossero giuste e complete; se infine il modo col quale il giurato era chiamato a compiere le importanti sue attribuzioni fosse tale da assicurare che egli potesse compierle con retta intel-

ligenza e con matura ponderazione; che il progetto del Ministero non ha esteso le sue indagini a tutto quanto il problema, ma ne ha studiate le due prime parti soltanto (concernenti la capacità di essere giurato e la composizione del giurì), riservandosi ad esaminare la terza (che si attiene al procedimento) quando la esperienza avrà chiarito la necessità, che alla Giunta già appariva evidente, di riformare in questo particolare il codice di procedura penale. »

E qui la Giunta, esprimendo il desiderio che la riforma fosse completa, dichiarava esplicitamente che la proposta del Governo era imperfetta ed insufficiente a far cessare i mali che si deplorano. Si asteneva però per diverse considerazioni, e specialmente per rispetto alla cerchia del suo mandato, dallo spingere il suo lavoro al di là dei confini della proposta commessa al suo esame; e conchiudeva colle seguenti parole, che mi sono sembrate degne di molta considerazione: « Le disposizioni riflettenti la formazione delle liste e la difinitiva composizione del giurì non sono il punto solo sul quale debba l'occhio vigile del legislatore rivolgere il suo esame... bisogna rivolgere gli studi nostri a tutte quelle disposizioni che regolano l'esercizio delle funzioni al giurato affidate; bisogna vedere se la vigente legge di rito non sia, *rispetto al modo di porre le questioni*, suscettibile di modificazioni intese a facilitare l'opera di questi magistrati popolari; bisogna indagare *se non si possono dettar provvidenze per assicurare la indipendenza del voto del giurato, per metterla al di fuori dell'urto delle passioni, per sottrarla alle impressioni false ed ingannatrici di una opinione pubblica non di rado artificialmente creata;* bisogna esaminare se si può trovare la via di abbreviare il corso dei dibattimenti all'effetto appunto di *diminuire*, per quanto è possibile, *che influenze esterne, estranee alle risultanze del giudizio pubblico* preoccupino la coscienza di chi deve pronunziare il verdetto; bisogna studiare se sia conveniente o no *di impedire quelle discussioni che la legge vieta si facciano fra i giurati, e che, malgrado codesto divieto, si fanno quotidianamente, in grazia delle quali il giudizio di uno riesce a prevalere nel giudizio di tutti gli altri e non di rado è causa di pronunzie errate;* bisogna in una parola affrontare quest' ultima parte del problema, che non è meno grave di quelle cui provvede lo schema di legge che vi presentiamo, perchè vi si rannodano questioni di straordinaria importanza. »

Convinto della giustezza di queste osservazioni, e mosso dal desiderio di non lasciare imperfetta una riforma di tanto momento, con pericolo di accrescere il discredito in cui l'istituzione va cadendo, ove per la nuova legge non si vedessero cessare i lamentati inconvenienti, ho profittato delle vacanze parlamentari per sottoporre a nuovo e compiuto studio il problema nel senso dell'ordine del giorno della Camera, e del voto espresso dalla sua Giunta, onde allestire un progetto di legge che abbracciasse tutte le parti riconosciute difettose nell'ordinamento e nell'esercizio delle funzioni del giurì.

Ho affidato il compimento di questo studio ad una Commissione composta di persone specialmente competenti per dottrina e per esperienza in questa materia, e la invitai ad esaminare e risolvere alcuni quesiti che mi parvero più degni di considerazione insieme a tutti gli altri punti che essa avesse ravvisati meritevoli della sua attenzione [1]. La Commissione adempiva ma-

[1] I quesiti sottoposti alla Commissione erano i seguenti:

1° Quali modificazioni convenga introdurre in quelle norme della procedura penale che regolano i dibattimenti avanti le corti di assise, e più specialmente la proposizione delle questioni che al giurì vengono sottoposte, acciocchè il còmpito dei giurati sia ridotto al vero e genuino ufficio di giudici del puro fatto, secondo l'indole della loro istituzione e secondo l'esempio dei paesi dove questa istituzione è più antica e si è mantenuta più stabile e più rispettata;

2° Quali maggiori guarentigie siano desiderabili e valevoli ad accertare che l'ufficio di giurato venga esercitato con pienezza di libertà e d'indipendenza, massime nei dibattimenti di lunga durata, i quali espongono attualmente la coscienza dei giurati a ogni maniera di attacchi e di seduzioni;

3° Se non sia da variare il modo della deliberazione e votazione dei giurati, per sottrarli alla predominante influenza di coloro che, o per la loro professione, o per le loro cognizioni, o pel loro carattere, riescono facilmente a trascinare gli altri nella loro opinione; al quale proposito sembra potersi studiare se il chiamare l'uno dopo l'altro i giurati a deporre la loro scheda contenente il *sì* od il *no* nell'aula stessa della udienza sul banco della corte, dopo avere inteso il riassunto del presidente, la proposta delle questioni e quelle maggiori spiegazioni che ciascuno di essi stimasse di domandargli, non sarebbe sistema più sicuro e confacente alla qualità di tali giudici;

4° Se le questioni subordinate non debbano essere proposte e consegnate ai giurati dopo che abbiano pronunciato sulle questioni principali, per non confondere ed imbarazzare il loro giudizio;

turamente il suo mandato e trasmetteva, sul cominciare di questo mese, al Governo, le sue savie proposte sopra il grave argomento deferito al suo studio.

Valendomi del pregevole suo lavoro e delle copiose osservazioni onde veniva illustrato, non che degli esempi di straniere legislazioni, [1] ho preparato alcune modificazioni al codice di procedura penale nella parte che regola i dibattimenti avanti le corti di assise; e queste modificazioni ora ho l'onore di presentarvi come complemento del progetto già sottoposto a questa Camera che io dichiaro di riproporre coll'aggiunta di una seconda parte intesa a renderlo più completo e meglio rispondente all'importante ed arduo suo scopo.

Le innovazioni principali, che l'aggiunta al primitivo progetto introduce nella procedura dei giudizi coll'intervento dei giurati, si riducono a cinque, cioè:

1° La posizione delle quistioni; 2° una trasformazione del riassunto del dibattimento che ora si fa dal presidente della corte di assise; 3° il modo della votazione dei giurati; 4° il modo di riparare alle nullità occorse nel dibattimento o nella deliberazione dei giurati; 5° infine la facoltà attribuita alla corte di rinviare ad altri giurati la causa tuttavolta che essa non sia convinta della sussistenza del verdetto.

Di ciascuna di queste innovazioni vi terremo breve discorso.

E cominciando dalla prima innovazione che concerne il modo di porre le questioni, osserviamo essere generale il lamento e la meraviglia, che ai giudici del fatto si propongano, nell'attuale sistema della nostra procedura, questioni che involgono il fatto misto col diritto. Basta leggere l'articolo 494 del codice di pro-

---

5° Se, verificandosi nell'urna schede in bianco, non esprimenti alcun voto, non sia più ragionevole di ordinare una nuova deliberazione di giurati;

6° Se, contro la dichiarazione dei giurati che non fu impugnata davanti alla corte stessa di assise, come incompleta, contradittoria od altrimenti irregolare, a norma dell'articolo 507 del codice di procedura penale, non sia da vietare qualunque ricorso per qualsiasi motivo, ancorchè concernente la capacità dei giurati e la legittimità della composizione del giurì.

[1] Vedi l'Allegato al presente progetto. *Traduzione italiana di leggi straniere sul procedimento nei giudizi penali per giurati.*

cedura penale che regola questa parte del giudizio dei giurati per convincersi che non sopra i semplici fatti costituenti un reato, ma sull'esistenza legale del reato stesso, esempligrazia, dell'assassinio, del falso, della truffa, della calunnia, sono i giurati chiamati a rispondere; lo che, eccedendo la comune loro capacità ed uscendo evidentemente dall'indole di questa magistratura popolare che s'intitola del fatto, può essere cagione frequente di perplessità e di errori nelle dichiarazioni dei giurati.

Il progetto, modificando il detto articolo 494, mira a spogliare di ogni elemento giuridico e a ridurre ai soli elementi del fatto compreso nell'accusa, cioè alla sua materiale esistenza ed alla colpevole intenzione di chi lo abbia commesso, le questioni da proporsi ai giurati. Non dissimuliamo la difficoltà non lieve che nella immensa varietà dei casi si può incontrare per la netta separazione del fatto dal diritto, in quanto non la mera esistenza di un fatto ne costituisce il carattere criminoso, ma sibbene il suo carattere morale che emerge dall'animo col quale l'agente ha operato; pur tuttavia la separazione è possibile, e quando al giudizio intorno alla realtà del fatto si associ anco quello dell'intenzione rea dell'accusato, nella quale sta la parte psicologica del fatto stesso, a noi pare che il problema riesca acconciamente risoluto. È questo il sistema che troviamo adottato nel recente codice di procedura penale del Cantone di Vaud [1].

Siccome il fatto principale dell'accusa suole il più delle volte essere accompagnato da circostanze le quali, a termini della legge, costituiscono le condizioni della imputabilità, o ne aggravano od attenuano la gravità penale, così anche di queste circostanze noi facciamo il soggetto di altrettante quistioni da porsi al giudice del fatto. In siffatta guisa si viene ed esaurire compiutamente la naturale competenza del giurì nel suo giudizio sull'accusa, comprendendovi il fatto e il suo apprezzamento morale.

L'elemento morale della *reità della intenzione* dell' agente viene dalla nostra formola compreso nella espressione che chiede ai giurati non solamente se l'accusato abbia *materialmente* commesso il

---

[1] Vedi nell'Allegato gli articoli 380, 381 e 401 del codice di procedura penale del 1° febbraio 1850.

fatto od i fatti enunciati nell'accusa, ma bensì se sia colpevole di averli commessi, ossia se ne sia *moralmente* imputabile per la sua colpevole intenzione. Quale sia poi il valore *legale* della *morale* responsabilità dell'accusato che fosse dai giurati riconosciuta, lo giudicheranno i giudici del diritto secondo la loro missione. Così abbiamo creduto di separare il fatto dal diritto, di attribuire quello ai giurati e questo ai giudici legali.

Secondo l'attuale procedura, il presidente della corte di assise premette alla proposta delle quistioni un breve riassunto della discussione, nel quale deve esporre ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato. Questo riassunto ha dato occasione a censure di vario genere: mentre dai difensori degli accusati si accusa di esercitare sull'animo dei giurati una influenza non conforme sempre alla verità ed alla giustizia, si ritiene per altra parte, da molti uomini pratici ed intelligenti di questa maniera di giudizi, che sovente non corrisponda al suo scopo, quello di illuminare i giurati circa i risultamenti sostanziali del dibattimento, e di agevolarne loro il più esatto e coscienzioso apprezzamento. In mezzo a queste diverse censure egli è sembrato che possa essere utile l'entrare in un sistema più semplice, più facile e più proficuo, dando al presidente l'incarico di esporre succintamente ai giurati, dopo la chiusura del dibattimento, i soli risultati di fatto del dibattimento con tutte le circostanze influenti, tanto a carico quanto a discarico dell'accusato, e di passare quindi alla proposta delle quistioni deducendole, quasi altrettanti corollari, dalla sommaria esposizione dei fatti e delle loro circostanze, lo che, a parer nostro, non può non aiutare grandemente la intelligenza dei giurati a ben comprendere la portata delle interrogazioni della giustizia alle quali sono chiamati a rispondere.

Le questioni poste dal presidente vanno soggette alle osservazioni ed alla discussione delle parti, e quando siano definitivamente assodate, allora il presidente, ripigliando, secondo il nostro progetto, il suo ufficio d'imparziale istruttore dei giurati, si fa a spiegare ad una ad una le questioni, il loro senso, la relazione e dipendenza che tra esse esiste e indica più specialmente le prove emergenti dal dibattimento a carico ed a favore dell'accusato sopra ciascuna quistione, astenendosi dal compendiare i ragionamenti e le argomentazioni così dell'accusa, come

della difesa. Viene così conservato, a nostro avviso, tutto ciò che vi è di utile nel riassunto ora prescritto dalla legge al presidente, e se ne sopprime la parte che può tornare inutile ed anche talvolta pericolosa. La parola del presidente più non potrà sonare che nuda, scarna e semplice come quella della verità.

A queste spiegazioni del presidente tiene dietro l'atto più importante del giurì, la deliberazione o votazione dei giurati. Molto fu disputato di quest'atto, molte sono le controversie che si agitarono fra gli scrittori intorno alla sua forma. Un punto a noi è sembrato degno di particolare attenzione, ed è quello del dovere imposto ai giurati di ritirarsi sempre in una sala di consiglio per deliberare. Noi ci siamo domandato, se sia veramente e sempre necessario, se sia conforme all'indole del giudizio dei giurati, se giovi alla sincerità e libertà di questo giudizio l'obbligarli sempre a lasciare la presenza della corte per recarsi in altra sala a deliberare. Che cosa chiede la legge ai giurati? Ce lo dice chiaramente la istruzione della quale è prescritto che loro sia data lettura.

« La legge (sono le parole della istruzione) non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali eglino si sono convinti; non prescrive loro alcuna regola dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova; prescrive loro di interrogare *se stessi* nel *silenzio* e nel raccoglimento, e di esaminare, *nella sincerità della loro coscienza* quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato ed i mezzi della sua difesa.

« Essa propone loro questa sola domanda che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: *Avete voi l'intima convinzione della reità od innocenza dell'accusato?* »

Che se si tratta di reati di stampa, la istruzione è anche più esplicita sull'ufficio dei giurati.

« La legge, dice l'istruzione, non domanda ai giurati *veruna discussione od esame* del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro di interrogare *se stessi* nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare, nella sincerità della loro coscienza, quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato. »

A queste prescrizioni, a questi voti della legge forse che non si conformano meglio i giurati votando nel silenzio e nel raccoglimento della loro coscienza, senza veruna discussione o conferenza, nell'aula stessa dell'udienza, che ritirandosi in altra sala per discutere e votare?

Bene osservava la vostra Giunta, per organo dell'egregio suo relatore, doversi studiare, se non sia conveniente d'impedire quelle discussioni *che la legge vieta si facciano fra i giurati*, e che malgrado codesto divieto, si fanno quotidianamente, e in grazia delle quali il giudizio di uno riesce a prevalere sul giudizio di tutti gli altri, e non di rado è causa di pronunzie errate. A questo grave inconveniente si aggiunge pur quello che, ritirati i giurati in camera di consiglio, scompare ogni guarentigia che le forme prescritte per l'ordine della loro votazione, ignote o mal note ai giurati, vengano osservate. Se queste considerazioni ci hanno indotto a tenere come più sicuro e conveniente il sistema della votazione segreta in presenza della corte, del pubblico ministero e dei difensori, non disconosciamo tuttavia come in qualche caso, per la complicazione della causa o pel numero degli accusati, possa accadere che i giurati sentano il bisogno di raccogliersi e ponderare per alcuni momenti la loro deliberazione, nel qual caso è giusto che tale facoltà sia loro concessa. Egli è perciò che, seguendo l'esempio della legge data dall'Inghilterra all'isola di Malta [1], e che risulta pienamente conforme alla pratica inglese [2], vi proponiamo che i giurati procedano per regola alla

[1] Vedi nell'Allegato l'articolo 441 della legge criminale per l'Isola di Malta del 10 marzo 1854.

[2] Questa pratica è attestata nel modo più positivo dal celebre Mittermayer, che dichiara di averla egli stesso osservata. Ne riferiamo le parole:

« Riguardo al modo ed alla durata delle deliberazioni, si osserva che i giurati, nella maggior parte dei casi, non si ritirano nella loro camera, ma pronunziano il verdetto subito dopo una breve deliberazione, stando al loro posto. »

In tutte le cause alle quali l'Autore ha assistito in Londra, trattate innanzi alla corte centrale nel corso di due mesi, i giurati non si ritirarono nella loro camera che *una sola volta*. Tutte le altre volte essi hanno pronunziato il verdetto dopo pochi minuti di deliberazione (*Trattato della procedura criminale dell'Inghilterra, della Scozia e dell'America del Nord*, § 26, n° VI).

votazione col mezzo di schede segrete contenenti il loro *sì o no* nell'aula della corte, allontanato il pubblico, come abbiamo dianzi spiegato, riservando però loro la facoltà di ritirarsi a votare nella camera di consiglio ogni volta che tre almeno di loro ne facciano al presidente la domanda. A noi pare che con questa disposizione si concilii la piena sincerità della votazione dei giurati colla piena libertà di illuminare la loro coscienza, e si scemi d'assai, se non si toglie affatto, il pericolo delle temibili influenze nella camera di consiglio, dove i più intelligenti ed i più audaci riescono di leggieri a imporre la loro opinione. Non vi sarà tra giurati discussione prima di votare, se non quando essi medesimi la ravvisino necessaria a chiarire le loro idee e a confortare l'intimo loro convincimento. La giustizia non potrà che raccogliere buoni frutti da questo sistema confortato dalla pratica inglese.

La quarta innovazione mira principalmente a porre i verdetti allo schermo delle troppo numerose e facili nullità seminate nella nostra procedura e che sogliono servire di mezzo o più veramente di pretesto a far annullare i giudizi dei giurati con grave discapito della giustizia e dell'erario pubblico.

Noi vi proponiamo di non ammettere richiamo per una nullità qualunque che non abbia dato luogo a opposizione o protesta di alcuna delle parti in seguito allo speciale eccitamento che il presidente loro dovrà fare tanto prima della chiusura del dibattimento quanto dopo la deliberazione dei giurati. Ogni atto che fosse riconosciuto nullo dalla corte sulla protesta di una delle parti, sarà tosto rinnovato e così il rimedio si trova collocato accanto al male. Non è da supporsi che abbia avuto una vera importanza nel procedimento quella nullità che non sia stata da alcuna parte rilevata. Essa non può che fornire un pretesto a cui si ricorre per fare annullare un giudizio sfavorevole. Ora, l'abuso dei mezzi di nullità di forma è spinto al segno che si invocano perfino quelli che sono cagionati da instanze della parte stessa che li propone. Crediamo che col sistema che vi proponiamo, si provveda egualmente all'interesse dell'accusa e della difesa, e si chiuda la via agli stratagemmi giudiziari.

La quinta ed ultima innovazione, che vi abbiamo avanti indicata, riguarda il caso non frequente in cui la corte reputi erroneo

il verdetto affermativo dei giurati a danno dell'accusato. In questo caso la legge attuale autorizza la corte a sospendere la sentenza e a rinviare la causa ad altri giurati nella sessione seguente sotto due condizioni: l'una, che il verdetto sia stato pronunziato alla semplice maggioranza di sette voti; l'altra, che i giudici della corte siano unanimi nel riconoscere l'errore del verdetto. Noi vi proponiamo di ammettere indistintamente il rinvio della causa senza le dette condizioni, sempreché la maggioranza della corte stimi errato il verdetto. È una più larga guarentigia che noi crediamo doversi concedere contro gli errori pur troppo possibili del giudizio dei giurati.

A queste innovazioni di maggiore importanza altre ne abbiamo aggiunte di minor conto e secondarie, le quali mirano, od a mettere i giurati in grado di valersi di tutti i mezzi loro somministrati dalla legge per illuminare le loro coscienze nel corso del dibattimento, od a sottrarli alla influenza di declamazioni oratorie ed appassionate, od alla pressione della stampa periodica, la quale, pubblicando i resultati della pubblica discussione, tenti di eccitare passioni o di propagare opinioni nello scopo disonesto di preoccupare o traviare i voti dei giurati.

È antica la lotta tra il lenocinio della eloquenza forense e la giustizia. Sino dai tempi antichissimi delle repubbliche di Sparta e di Atene sappiamo dalle storie, che a codesto pericolo nei giudizi criminali le leggi dovettero porre riparo [1].

[1] Ne fa testimonianza l'illustre Dupin nelle sue lettere sulla professione dell'avvocato in questi termini:

« On fit une loi à Athènes et à Lacédémone pour défendre aux orateurs de faire aucun préambule ni autre discours tendant à émouvoir la pitié ou l'indignation; on défendit aussi aux juges de jeter les yeux sur l'accusé, lorsque l'on s'efforcerait d'exciter en sa faveur leur commisération.

« Au commencement de l'audience, un crieur public faisait souvenir les orateurs de se conformer à cette loi, afin que personne n'abusât de ces figures propres à émouvoir pour gagner une cause injuste. »

Della eloquenza che si addice al ministero pubblico, sono egregiamente segnati gli austeri caratteri in queste parole di Berville, riferite dal Dupin nell'opera predetta:

« Cette éloquence austère, qui remplace par la noblesse et par la gravité de l'énergie les mouvemens oratoires, nous la retrouvons dans les organes du

La serietà inglese ha da gran tempo soppresse nella pratica davanti le assise le arringhe oratorie, riducendole a fredde e pacate esposizioni dei fatti e delle loro prove. [1] A questo riguardo ci piace di ricordarvi la severa sentenza in che quell'anima generosa del Filangieri prorompeva, scrivendo con santa indignazione: « Io non so perchè si debba punire il difensore che cerca corrompere un giudice col danaro, e gli si debba permettere di sedurlo coi tratti di un'eloquenza patetica. » Per escludere questa specie di seduzione di cui pur troppo si abusa sopra gli animi inesperti dei

---

ministère public. Là, ce n'est plus l'homme qui parle, c'est la loi; je la reconnais à la tranquille dignité de son langage. Simple comme la vérité, sage comme la raison, l'orateur défend aux passions de profaner la sainteté de ses paroles. Sa voix se refuse aux accens du sarcasme et de la colère. Il ne veut pas toucher, mais convaincre; il ne subjugue pas, il éclaire. La réserve, la mesure, qui affaiblissent une éloquence ordinaire, prêtent à la sienne une nouvelle autorité. Destinée à préparer les arrêts de la justice, elle s'associe à son caractère; plus animée, elle serait moins puissante; elle me montrerait l'homme où je ne veux voir que le magistrat. Si parfois quelque chaleur se mêle à ses augustes clartés, c'est lorsque, s'élevant au-dessus de l'arène où des intérêts privés s'agitent, placée en face des vérités éternelles qu'elle est appelée à protéger, elle se pénètre de leur sublimité, elle s'enflamme à leur foyer sacré. Éloquence singulière, mais admirable, qui s'interdit les sources où les autres vont puiser leurs beautés les plus frappantes, et qui, semblable à la vertu, dont elle emprunte la puissance, s'enrichit de ses privations, et s'agrandit par ses sacrifices! »

[1] Anche a questo proposito ci piace di riferire le parole del Mittermayer (Opera citata, § 24, n° VII):

« Le arringhe degli avvocati inglesi sono, in generale, molto più semplici di quelle degli avvocati francesi e tedeschi. In questo si fa sentire l'influenza del carattere degli inglesi e degli anglo-sassoni, ed il loro senso pratico, che rifugge da tutto quello che non conduce direttamente allo scopo. Le regole alle quali è vincolata la prova in Inghilterra contribuiscono pure a questo risultato. L'avvocato inglese sa che le declamazioni, i colpi di scena, le frasi ad effetto, intese a commuovere i giurati e ad eccitare il loro interessamento per la sorte dell'accusato, non gli potrebbero menomamente giovare, perchè suo cómpito è soltanto quello di dimostrare che la reità non è punto provata. »

L'illustre Bonneville, nella sua opera *De l'amélioration de la loi criminelle* (vol. I, chap. XVII, sect. IV), si esprime, sullo stesso proposito, in questi termini:

« L'Angleterre est, de toutes les nations de l'Europe, celle qui comprend le mieux les idées d'*utilité*. Or, elle a supprimé, dans ses cours d'assises, les plaidoiries comme superflues, etc. »

giurati, il progetto vieta che il pubblico ministero nelle requisitorie e la difesa nelle arringhe facciano un'allusione qualunque alle conseguenze penali del giudizio, o trascorrano a cose estranee ai risultati del dibattimento od a divagazioni intese unicamente ad eccitare le passioni, a commuovere gli animi onde strappare ai giurati dei verdetti che il sentimento pronunzia e la ragione condanna.

Noi rispettiamo profondamente il sacro diritto della difesa, ma a una condizione, che la difesa rispetti i diritti non meno sacri della giustizia e della verità. La difesa che trasmodi ed esca dai confini del vero e dell'onesto, non è più un diritto, ma è un abuso.

Non è meno perniciosa la influenza che i commenti appassionati della stampa sopra gli atti del dibattimento possono produrre sullo spirito dei giudici del fatto; perciò vi proponiamo di vietare la pubblicazione dei rendiconti delle discussioni dei giudizi penali, sino a che sia stata pubblicata la sentenza. Questo divieto, imponendo alla stampa per un motivo di ordine pubblico una breve dilazione nella pubblicazione degli atti giudiziari, non ne viola la libertà, ma la rende innocua alla società.

Non crediamo di doverci più largamente diffondere a darvi ragione di questa parte addizionale al progetto che noi riproponiamo sulla riforma dell'ordinamento dei giurati. Le cose dette ci paiono più che sufficienti a giustificare le nostre proposte. Se esse, come speriamo, avranno la ventura di riportare la vostra approvazione, sarà in ogni sua parte risolto, secondo il giusto voto della vostra Giunta, il grave problema che voi poneste al Governo sulla riforma dell'importante istituzione dei giurati, donde dipendono in tanta parte le sorti della giustizia penale.

TITOLO I.

MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEI GIURATI.

(Si riproduce il progetto presentato alla Camera nella tornata del 30 gennaio 1872 n° 64).

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIBATTIMENTI AVANTI LE CORTI DI ASSISE.

Art. 3.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 509, 512 e 513 del codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

Art. 492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone, al perito, ed all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

Il presidente, prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato ed all'esame dei testimoni e dei periti, deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni o periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del pubblico ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

È vietato a tutte le parti di fare nelle arringhe o nella requisitoria alcuna allusione alla pena stabilita dalla legge per il reato che forma l'oggetto dell'accusa, come pure di parlare di fatti o circostanze non risultanti dal dibattimento, o di trascorrere a divagazioni unicamente intese ad eccitare gli affetti o commuovere gli animi dei giurati o del pubblico.

Il presidente deve vegliare alla esatta osservanza di questo divieto.

Terminate le difese, il presidente interroga i giurati, se intendano far qualche domanda all'accusato, ai testimoni o periti, o chiedere al presidente medesimo qualche spiegazione: poscia dichiara chiuso il dibattimento.

Art. 494. Il presidente riassume brevemente i risultati di fatto del dibattimento e propone le questioni alle quali i giurati debbono rispondere, prima sul fatto principale ed in seguito sulle circostanze risultanti dalla sentenza di rinvio o dalla citazione diretta, e dal dibattimento, e che influiscano, a termini di legge, sulla imputabilità dell'accusato o sulla gravità del fatto principale.

Spetta ai giurati dichiarare, se l'accusato abbia commesso con intenzione colpevole il fatto od i fatti costituenti il reato che gli è imputato.

Spetta alla corte di assise stabilire, se i fatti affermati dai giurati costituiscano un reato a termini della legge, determinarne la qualificazione giuridica, e applicarvi la pena stabilita dalla legge.

Le questioni sono poste colla seguente formola:

« L'accusato N. N., è egli colpevole di avere, ecc. *(S'indicherà il fatto od i fatti che formano il soggetto dell'accusa, senza dar loro alcuna denominazione o qualificazione legale).*

« L'ha egli commesso colla circostanza aggravante...?

« L'ha egli commesso colla circostanza attenuante...? »

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Nella questione sul fatto principale debbono essere comprese tutte le circostanze di fatto che sono necessarie a costituire il reato di cui si tratta.

Può il presidente, dove i risultati del dibattimento e la discussione lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la quistione sulla esistenza del fatto in genere.

Art. 495. Se l'accusato adduce a sua difesa un fatto che ai termini di legge attenua l'imputazione, il presidente deve proporlo ai giurati nei modi indicati dall'articolo precedente. *(Il resto come nel codice.)*

Art. 497. Il presidente, dopo aver poste le quistioni in iscritto, le legge alle parti ed ai giurati.

Avverte quindi i giurati che, se essi a maggioranza di voti pensano esistere a favore di uno o più degli accusati circostanze attenuanti, debbono farne la dichiarazione in questi termini:

« Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N. N. »

Le parti hanno diritto di chiedere che le quistioni sieno poste in modo diverso da quello con cui il presidente le ha formulate.

Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la corte delibera sopra di esse ai termini dell'articolo 281, n° 4.

Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il presidente le spiega in succinto ai giurati, indicando sopra ciascuna di esse i risultati del dibattimento a carico ed a discarico dell'accusato,

interroga i giurati, se loro occorrono altre spiegazioni e le dà, ove ne sia richiesto; rimette quindi al capo dei giurati le questioni scritte.

Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai giurati la seguente istruzione:

« La legge non chiede, ecc. *(come all'articolo* 498 *attuale).*

« I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato. »

Tale istruzione, ecc.

Per i reati di stampa, ecc.

« La legge non domanda, ecc. *(come nel detto articolo* 498*).*

Il presidente legge inoltre ai giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 501, 502, 503 e 504, e loro rammenta le pene stabilite dalla legge contro i giurati che tradiscono i loro doveri.

Art. 499. Letta la istruzione, il presidente ordina che il pubblico si ritiri dalla sala, ed in presenza del pubblico ministero e dei difensori invita i dodici giurati a deliberare.

Art. 500. È capo dei giurati, ecc. *(come l'attuale articolo* 501*).*

Art. 501. Il capo dei giurati legge ad essi ad una ad una le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta, nell'ordine in cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

All'effetto della votazione ciascuno dei giurati riceve dal loro capo, per ogni questione, una scheda stampata avente il bollo della corte d'assise.

Le schede, ecc. *(come all'articolo* 503 *attuale).*

Il giurato, ecc. *(come all'articolo* 503 *attuale).*

Piega quindi, ecc. *(come all'articolo* 503 *attuale).*

Il capo dei giurati fa lo spoglio dei voti. Scrive immediatamente il risultato affermativo o negativo in margine ad ogni questione, senza indicare il numero dei voti, ancorchè vi fosse unanimità.

Non si passa a votare sulle questioni che siano rese inutili od escluse dalla risposta data ad una questione precedente.

Quanto alle circostanze attenuanti, ecc. *(come all'articolo* 503 *del codice).*

Art. 502. Nel caso che tre giurati almeno facciano la domanda di ritirarsi per deliberare, i dodici giurati entrano, sull'invito del presidente, nella camera assegnata alle loro deliberazioni, e non possono uscirne, ecc. *(come all'articolo* 499 *del codice).*

A tale effetto il presidente, ecc.

Durante la deliberazione, ecc.

Quest'ordine viene, ecc.

Neppure al presidente, ecc.

La votazione avrà luogo colle norme prescritte nell'articolo precedente.

Art. 503. Ove i giurati abbisognino di chiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura nel dibattimento, ne fanno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro in presenza della corte, del ministero pubblico e dei difensori.

Durante la deliberazione dei giurati è interdetto alle parti di parlare.

Art. 504. Se fra le schede estratte dall'urna se ne trova alcuna non esprimente alcun voto, si procederà ad una seconda votazione, e dopo questa le schede che ancora si trovino in bianco si considerano favorevoli all'accusato.

Lo stesso ha luogo, ecc. *(come nel codice).*

Le schede, ecc. *(come nel codice).*

Art. 506. Terminata la votazione in uno dei modi stabiliti negli articoli precedenti e dopo che i giurati, quando si fossero ritirati, siano rientrati nella sala d'udienza, questa viene riaperta al pubblico.

Il capo dei giurati, sull'invito del presidente, si alza, ecc. *(come nell'attuale articolo* 506*).*

Art. 507. Le disposizioni contenute negli articoli 487, 489 prima parte, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 502, 503 prima parte e 506 debbono essere osservate sotto pena di nullità.

La nullità non potrà essere proposta, se non vi sia stata opposizione o protesta delle parti le quali debbono a tale effetto essere dal presidente interrogate, prima della chiusura del dibattimento

e dopo la lettura della dichiarazione dei giurati, se abbiano da opporre alcuna nullità agli atti sì del dibattimento che della deliberazione dei giurati.

Gli atti che la corte, sulla protesta di alcuna delle parti, dichiarasse nulli, saranno tosto rifatti.

Fuori dei casi di nullità, se la dichiarazione dei giurati risultasse incompleta, contraddittoria od altrimenti irregolare, la corte, sull'istanza delle parti od anche di ufficio, eccita i giurati a rettificarla.

Per questa rettificazione si seguiranno le norme avanti stabilite.

Se però la prima, ecc. *(come nel codice)*.

Art. 509. La decisione dei giurati non va soggetta ad alcun ricorso, salvo la sola rettificazione dei giurati stessi di cui all'articolo 507.

Allorchè la corte è convinta che i giurati si sono ingannati sul fatto principale in danno dell'accusato, rinvia la causa alla seguente sessione, ecc.

Nessuno ha il diritto, ecc. *(come nel codice)*.

Dopo la dichiarazione, ecc. *(come nel codice)*.

Art. 512. Se la dichiarazione dei giurati è stata negativa, il presidente dichiara l'accusato assolto, ed ordina, ecc. *(come nel codice)*.

Art. 513. Se la dichiarazione dei giurati è stata affermativa sul fatto della imputazione e sulla questione di cui all'articolo 496, il ministero pubblico fa la sua requisitoria alla corte per l'applicazione della legge penale. *(Il resto come nel codice)*.

Art. 4.

È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti, dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento oltre la soppressione dello stampato.

NB. *Si dovrà trasportare qui l'articolo secondo del primo progetto.*

RELAZIONE E PROGETTO DELLA GIUNTA

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI

(presentato nella tornata del dì 20 dicembre 1873)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Voi ricordate quali argomenti di studio noi proponemmo all'attenzione del guardasigilli e alla vostra nel chiudere la precedente relazione del 14 febbraio 1873.

L'onorevole Vigliani, succeduto all'illustre giureconsulto che in quel giro di tempo soprintendeva al dicastero della giustizia, fattosi convinto della importanza delle considerazioni da noi proposte, con uno zelo del quale non sapremmo rendergli sufficienti grazie, si è adoperato a soddisfare i nostri desiderii; e, mentre ha riprodotto lo schema di legge già iniziato avanti quest'Assemblea dall'onorevole De Falco, ha aggiunto al medesimo un titolo che comprende alcune disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti di assise.

La Giunta, cui a voi piacque confermare il mandato che essa ebbe già nella precedente Sessione, ha preso in accurato esame le proposte ministeriali, ed oggi per mio mezzo vi presenta, nell'unito schema di legge, il frutto dei suoi studii e delle sue deliberazioni, riassumendo succintamente le ragioni che l'hanno guidata nel condurre a compimento l'opera che gli avete commessa.

I.

Criterii generali delle proposte ministeriali.

L'onorevole guardasigilli vi chiede di modificare varii articoli del Capo V, libro II del Codice di procedura penale, che si riferiscono al dibattimento avanti le Corti d'assise, seguendo ed

allargando i concetti che la Giunta delineò nella precedente relazione. Le riforme da lui suggerite riflettono:

a) la discussione orale;

b) il riassunto;

c) la proposizione delle questioni;

d) la votazione delle questioni;

e) la sanatoria delle nullità che possono essersi verificate nel corso del dibattimento;

f) l'autorità che spetta alle Corti di assise per infirmare i verdetti che loro apparissero erronei;

g) finalmente le garanzie da adottarsi per sottrarre possibilmente i giurati da quelle influenze esteriori, che possono fuorviare il loro giudizio.

Noi ci accingiamo ora a discorrere partitamente delle proposte del ministro e ad esporre il nostro parere e le nostre deliberazioni intorno alle medesime; ma anzi tutto ci giova richiamare la vostra attenzione sopra un argomento, che a noi sembra di una importanza non minore di quelli dei quali abbiamo fatto cenno.

II.

La composizione delle Corti di assise.

Lo schema di legge, che è sottoposto al vostro esame, nei primi due titoli induce sostanziali modificazioni al vigente ordinamento rispetto alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giurì: nel titolo terzo, come abbiamo detto, riforma alcuni punti della legislazione nostra intorno al dibattimento che ha luogo innanzi alle Corti di assise.

Ma queste riforme sono elleno complete? E non è naturale chiedersi se la composizione della Corte di assise, qual è determinata dalla legge del 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario all'articolo 76, corrisponda pienamente ai bisogni della giustizia?

Questa domanda la Giunta vostra si è proposta, ed è lieta di rilevare come la Commissione speciale istituita dal guardasigilli per preparare le riforme che riflettono i dibattimenti avanti i giurati, l'abbia in ciò prevenuta, ed è lieta altresì nello accor-

darsi nel giudizio da quella Commissione emesso rispetto alla insufficienza dell' ordinamento vigente. [1]

Per l'articolo 76 della legge 6 dicembre 1865, ogni Corte di assise è composta di un presidente, scelto fra i consiglieri della Corte di appello, e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove le assise si adunano.

Nella legge precedente del 1859 le Corti erano composte di tre consiglieri d'appello, uno dei quali ne aveva la presidenza.

La riforma introdotta a questo proposito dalla legge del 31 gennaio 1864, n° 1710, se può aver giovato alla finanza, risparmiando le spese di trasferta e le indennità di soggiorno di due consiglieri di appello; se può aver avvantaggiato il servizio delle Corti, distraendo un minor numero dei loro componenti dagli uffici loro; non ha certo prodotto alcun benefizio all'amministrazione della giustizia ed ha influito, più di quello che non si pensi, a scemare la considerazione del collegio dei giudici togati, cui la legge affida la risoluzione dei punti di diritto nei giudizii criminali.

È facile comprendere come ciò sia avvenuto. Componendo le Corti di un presidente e di due giudici, costituiti in disuguaglianza di grado fra loro, poco a poco si è infiltrato nella mente dei più il concetto che i due assessori null'altro fossero che i meri esecutori della volontà del presidente; che eglino appunto per quella disuguaglianza, che la minore esperienza degli affari rendeva più notevole, non avessero forze sufficienti per lottare contro di lui; che quindi la collegialità dalla legge prescritta fosse nulla più che una parvenza; e che, in fin dei conti, il parere e il volere del presidente signoreggiasse in ogni caso quello dei due magistrati, che la legge poneva al suo fianco.

---

[1] La Commissione fu nominata con decreto ministeriale dei 23 luglio 1873 e venne composta di S. E. il commendatore Conforti, procuratore generale alla Corte di cassazione di Firenze, presidente, del commendatore Paoli, consigliere di Cassazione a Firenze, del commendatore Cesarini, procuratore generale alla Corte di appello di Firenze, del commendatore Tondi, presidente della Corte di assise del circolo di Firenze e del referente. Il sostituto procuratore generale cavaliere Gloria sosteneva l'ufficio di segretario. (Vedi verbali dell'adunanza dei 31 agosto 1873).

E questo vizio intrinseco del sistema si è reso più grave per il modo col quale è stato applicato. È doloroso a dirsi, ma pure è una verità che sarebbe inutile celare, che nella scelta dei giudici di tribunale che dovevano comporre, coi consiglieri di appello, le Corti di assise, nella maggioranza dei casi si è fatto quanto più si poteva per screditare il sistema. A quell'ufficio sempre come si doveva sono stati chiamati i migliori, ma talvolta in alcuni luoghi vennero prescelti i magistrati che avèvano fama di minor attitudine al disimpegno delle loro funzioni giudiziarie: è avvenuto anco che in tanta solennità di giudizio si è visto sedere al banco della Corte qualche giudice, cui la natura era stata più che matrigna: e così si è avuto il numero prescritto per comporre il collegio, ma non sempre i giudici più atti a compiere le funzioni che la legge loro affidava.

Si capisce facilmente come questo inconveniente sia nato. I presidenti dei tribunali si sono studiati di privarsi, il meno che fosse loro dato, del concorso dei magistrati conosciuti per intelligenza, per dottrina e per operosità; hanno pensato più ai bisogni del servizio del corpo giudiziale al quale erano preposti, che alle esigenze del servizio delle Corti di assise.

Con questo non intendiamo di muovere censura ad alcuno: constatiamo fatti, che sarebbe vano negare, e crediamo che questi fatti e le conseguenze che ne sono derivate, meritino l'attenzione dei legislatori e del ministro.

Il sistema attuato dalla legge del 31 gennaio 1864 e mantenuto nell'ordinamento giudiziario vigente è vizioso: la esperienza omai lo ha dimostrato. Quindi bisogna adoperarsi a sostituirvene altro, che offra quelle guarentige che si richiedono, quando si voglia la collegialità, o almeno sia scevro da quegli inconvenienti che una collegialità apparente, ma non reale, produce.

Ora vi hanno due vie da seguire: o tornare alla collegialità, qual era precedentemente alla legge sopra indicata, vale a dire a comporre le Corti di assise con tre consiglieri di appello; o sivvero adottare arditamente il metodo vigente in Inghilterra, quello del giudice unico del diritto, contentandosi del solo presidente, e a lui solo affidando quelli uffici e quelle attribuzioni che oggi sono di competenza della Corte; ma pretendere di persi-

stere nel sistema intermedio oggi in vigore, che l'economia della spesa ispira e che la ragione e l'esperienza condannano, pare a noi che non sia prudente consiglio.

Come corollario di queste considerazioni la Giunta avrebbe dovuto sottoporre alle deliberazioni vostre una proposta concreta; ma essa si è astenuta dal farlo per una ragione che facilmente apprezzerete.

Sulla questione di principio, se cioè dovesse mantenersi la collegialità o stabilirsi il giudice unico, i pareri furono discordi; e, se i più fra noi mostrano preferenza per quest' ultimo sistema, tuttavia non poterono disconoscere che gravi ragioni militavano a favore dell'altro, che la minoranza propugnava.

Ora, senza dilungarci ad esporre le considerazioni che i due diversi pareri sostengono, ci limiteremo ad osservare che una riforma siffatta, qualunque fosse il sistema che avesse prevalenza, parve a noi non potesse di un tratto introdursi nella legislazione nostra. Essa era meritevole di lunghi studi, di pazienti indagini, di ricerche statistiche, di un corredo insomma di informazioni di fatto, le quali potevano influire grandemente sulla risoluzione definitiva della questione. Aggiungasi a tutto ciò che il pensiero delle stremate nostre finanze, le quali non consentono che si accrescano notabilmente le spese, doveva trattenerci dal mettere innanzi una modificazione che avrebbe potuto tornare di sensibile aggravio al bilancio. Avvertasi infine che più opportuno si presenta risolvere tale questione al momento nel quale, e giova sperare che non sarà lontano, si metterà mano a correggere il nostro ordinamento giudiziario. Allora si potrà affrontare nella sua interezza la disputa, senza restringerla a questo punto della composizione delle Corti d'assise, e domandarsi quale dei due sistemi, se quello della collegialità o della unicità del magistrato giudicante sia da preferirsi; potrà vedersi se, ritenuta la collegialità, sia utile statuire che nella Corte fossero almeno due consiglieri di appello; e potranno in ogni evento, colle modificazioni delle circoscrizioni, trovarsi i compensi all'aumento della spesa, che il ritornare al metodo vigente prima della legge più volte indicata del 1864 o l'altro temperamento ora accennato, produrrebbero.

A noi basta oggi aver proposto all'esame del guardasigilli

questo argomento gravissimo di studii; e crediamo che vorrete tenerci conto della nostra temperanza, e vi unirete a noi nel rivolgergli una viva raccomandazione all'effetto almeno di rendere minori i mali che il sistema attuale produce. Curi l'onorevole ministro, fino a che a comporre le corti di assise saranno chiamati due giudici di tribunale, che la scelta cada sui più abili; si adoperi quindi a correggere con giudiziose designazioni di persone le imperfezioni della legge; cerchi insomma di circondare i presidenti di assise di magistrati i quali, quantunque inferiori di grado, abbiano potenza di intelletto e di studii per competere coi medesimi, e costituiscano un collegio che non dipenda dalla volontà preponderante di un solo.

Vogliamo confidare che l'onorevole guardasigilli accoglierà il duplice invito che gli abbiam rivolto; e mentre starà preparando le riforme all'ordinamento giudiziario e alle circoscrizioni, avrà almeno la mano felice nella scelta degli uomini che debbono concorrere, fino a che non siasi cambiata la legge, ad attuare il sistema, che per una dura necessità consentiamo, pur riconoscendone le imperfezioni, rimanga ancora in vigore.

III.

La discussione.

L'onorevole ministro propone la modificazione degli articoli 492 e 493 del Codice di procedura penale. Le innovazioni che egli intende introdurvi sono le seguenti:

1° vuole che il presidente avverta i giurati, prima degli interrogatorii e degli esami, del diritto che hanno di chiedere all'accusato, ai testimoni, ai periti tutti gli schiarimenti, che credessero necessari;

2° vuole che, terminate le discussioni, il presidente interroghi i giurati se hanno da rivolgere qualche domanda all'accusato, ai testimoni e al perito, o hanno da chiedere al presidente stesso qualche spiegazione;

3° inibisce alle parti di fare nelle arringhe alcune allusioni alla pena stabilita dalla legge per il reato che forma l'oggetto dell'accusa; come pure di parlare di fatti o circostanze non resul-

tanti dal dibattimento, o di trascorrere a divagazioni unicamente intese ad eccitare gli affetti o commovere gli animi dei giurati o del pubblico;

4° ingiunge al presidente di vegliare alla esatta osservanza di questo divieto.

La vostra Giunta nulla ha da opporre contro la prima e la seconda delle indicate innovazioni; essa vi scorge una maggior guarentia, perchè sono intese ad eccitar nei giurati il desiderio di attingere direttamente dalla bocca del testimone, del perito e dell'accusato tutte quelle informazioni che a scoprire la verità e a formarsi un criterio preciso possono essere necessarie, e che per avventura fosse sfuggito al presidente di richiedere. Il principio cui s'informa la proposta ministeriale è già nella legge; e or non si tratta che di dargli una maggiore esplicazione.

E, se unanime è stata la Giunta nel consentire in questa parte coll'idea del ministro, unanime del pari è stata nel proporvi di non accettare la terza e la quarta delle accennate modificazioni.

È sembrato a noi che la proposta ministeriale possa restringere i diritti dell'accusa e della difesa, nella discussione della causa. È facile scrivere nella legge il divieto di qualsiasi allusione alla pena stabilita per il reato, come d'inibire alle parti, di parlare di fatti o circostanze non risultanti dal pubblico giudizio; facile ancora il proibire che si eccitino gli affetti e si commuovano gli animi dei giurati e del pubblico; ma non è facile però applicare questi principii, appunto perchè non si può determinare *a priori* quando comincia l'allusione o la divagazione proibita. Le necessità dell'accusa e della difesa non possono restringersi in certi confini prestabiliti; il potere discrezionale del presidente provvede a sufficienza agli inconvenienti di cui l'onorevole guardasigilli si preoccupa; e la legislazione vigente, imponendogli di vietare alle parti di far cosa contraria alla legge o di turbare quell'ordine e quella calma che sono elemento necessario per la retta amministrazione della giustizia, è freno bastevole a que' danni che dal lenocinio dell'eloquenza si temono. Arroge che nell'applicazione pratica di questi nuovi precetti si susciterebbero bene spesso contestazioni le quali, anzi che giovare, tornerebbero in detrimento di quel fine, che tutti dobbiamo desiderare sia conseguito nei penali giudizi, vogliamo dire lo scuoprimento della

verità; e si porrebbero poi le parti cui spetta di perorare o per l'accusa o per la difesa e lo stesso presidente in un letto di Procuste. Non di rado avviene che le necessità della causa trascinano o questo o quell'oratore a fare ciò che si vorrebbe inibito. Oggi sarà il pubblico Ministero che si studierà di risvegliare nell'animo dei giurati un sentimento di orrore per il parricida, e commuoverà, senza addarsene, gli animi loro; domani sarà un difensore cui premerà dalla vita anteatta dell'accusato, dall'indole sua, dai costumi della famiglia, dalla educazione che egli ebbe, trarre argomento per dimostrare che egli non potè rendersi colpevole del misfatto più atroce e più severamente punito dalla legge penale; un altro giorno si udrà il patrono costretto dai doveri del suo ufficio invocare la pietà dei giurati su quella sventurata, cui il rossore del fallo commesso per inesperienza giovanile e dietro gli adescamenti di una simulata passione fu stimolo a spegner. la prole illegittima da lei concepita e messa alla luce. Potremmo moltiplicare gli esempi, ma valga per tutte la seguente osservazione. Di fronte alla legge che non vuole si ponga ai giurati la questione delle circostanze attenuanti, e che l'affermazione di queste abbandona alla coscienza loro; che tali circostanze non definisce, appunto perchè il legislatore ha compreso di non essere in grado di definirle: come si potrebbe giustamente dettare un precetto che inabiliterebbe la difesa a valersi di tutti quei mezzi che, a parer suo, possono essere efficaci a salvare il capo di un accusato, già consacrato dalla legge al carnefice, o a render minore il gastigo di lui?

E quale posizione si creerebbe ai Presidenti d'assise? Si trascinerebbero, come accennammo, a continue contestazioni colle parti: si farebbero giudici, eglino che non debbono in fatto giudicare, se le resultanze del dibattimento autorizzano o no il pubblico Ministero o la difesa a discorrere di questo o di quel fatto; si creerebbe insomma un ufficio dispotico non sindacato, e che, anco se sindacabile, divertirebbe l'attenzione vera dei giurati, per farli spettatori di una lotta spesso inopportuna fra il presidente, il pubblico Ministero e il difensore.

Non ci rimuovono da questi concetti le considerazioni che l'onorevole ministro adduce a giustificare la sua proposta. Se in Inghilterra si è riuscito a bandire qualunque arringa oratoria,

ciò dimostra che non v'è bisogno di una legge scritta che vieti queste seduzioni della parola. La esperienza pratica può in questo più del precetto legislativo; e quando accusatori e difensori si saranno persuasi che le declamazioni a nulla valgono, e che occorrono invece fredde e pacate esposizioni dei fatti e delle prove per convincer chi deve giudicare, si asterranno da quelle e si atterranno a queste, senza che sia mestieri di armare il presidente di un potere così largo, qual è quello che la proposta di legge gli concederebbe.

In questa parte adunque la Giunta non consente nelle idee del signor ministro.

IV.

Il riassunto.

È antica la questione se il riassunto del presidente sia da mantenersi o da eliminarsi nei giudizi avanti le Assise. Nel Belgio lo si è abolito e non mancano chiari ingeni che ne chiedono l'abolizione anco in Italia. Una petizione è stata inviata in questo senso alla Camera da molti giureconsulti del foro subalpino, [1] nella quale si espongono le ragioni che militano per la soppressione.

L'onorevole guardasigilli mantiene il riassunto; ma lo modifica e aggiunge a questo la spiegazione che il presidente deve fare ai giurati delle questioni che egli propone alla soluzione loro.

Nella vostra Giunta gravissima è stata la contesa su questo argomento; tutti furono concordi nello ammettere la innovazione del guardasigilli, in quanto attiene alla spiegazione delle questioni; furono vari i pareri sulla convenienza di mantenere il riassunto presidenziale; e, dopo lungo disputare, posta ai voti l'abolizione del medesimo, si ebbero tre voti per l'abolizione e tre contrari, poichè uno dei commissari non potè assistere alle nostre discussioni.

---

[1] Petizione n° 13654 annunziata nella tornata della Camera del 16 giugno 1871.

E ufficio del relatore di esporvi succintamente le ragioni dei fautori della soppressione, e quelle dei commissarii che le furono avversi.

Gli abolizionisti affermano che il riassunto è inutile o dannoso. Se il presidente, dicono, è esatto e fedele esecutore del precetto della legge; se espone le principali ragioni addotte contro e a favore dell'accusato; se in siffatta esposizione nulla aggiunge del suo; se è storico imparziale e veridico; il riassunto è opera vana, dacchè a null'altro riesce se non ad una ripetizione di ciò che dalle parti è stato detto. Se all'incontro il presidente non sa spogliarsi di quelle prevenzioni e di quelle preoccupazioni che lo studio del processo scritto suscita naturalmente in lui; se gli accade di colorire piuttosto gli argomenti dell'una o dell'altra parte; se aggiunge qualche osservazione sua a quelle che il Ministero pubblico e il difensore già esposero; se in breve non è imparziale quale la legge lo vuole, allora il riassunto diverrà dannoso, perchè i giurati posti sotto influenza della voce autorevole del presidente, si lasceranno facilmente trascinare verso il concetto a cui egli inclina; quindi, o si avrà una duplicazione della requisitoria, ovvero (e ciò accadrà ben più raramente) una duplicazione della difesa. Se è inutile, concludono, si può sopprimerlo, senza che l'economia dei giudizi per giurati venga ad esserne turbata; se è dannoso, giustizia vuole che si abolisca per ristabilire l'uguaglianza fra le parti che sono in causa.

Gli antiabolizionisti all'incontro riconoscono la utilità e la grande opportunità del riassunto medesimo. In astratto possono ammettersi (così ragionano) i principii propugnati dai loro contradittori; ma nella pratica si comprende facilmente quanto la parola fredda e pacata del presidente, dopo il caloroso attrito delle arringhe, giovi a infondere nell'animo dei giurati quella serenità, che può essere facilmente turbata dal lenocinio della eloquenza del Ministero pubblico e del difensore. Se in ogni penale dibattimento pari fossero le forze delle parti, potrebbesi ammettere la inutilità del riassunto presidenziale; ma, poichè spesso avviene che le forze dell'una (si chiami accusa o difesa) soverchiano quelle dell'altra, così, riesce opportuno che il presidente riassuma la discussione, e spogliando gli argomenti dai fiori co'quali da un abile oratore furono adornati, li

metta nella loro nudità avanti alla coscienza dei giudici del fatto, affinchè questi, nel momento in cui saranno chiamati a decidere della sorte dell' accusato, abbiano presenti le princi pali ragioni che sono state addotte contro e a favore di lui. Aggiungasi a questo che la giurìa è un istituto nuovo fra noi; che quindi ha bisogno di essere circondato ancora di tutte quelle guarentige, che possono essere efficaci a salvarla dai pericoli che le sovrastano; non essere prudente lasciare i giurati, non ancora abbastanza addestrati all'uffizio loro, in balìa alle impressioni che può nel loro animo aver suscitato o la requisitoria o la difesa; non essere da invocare l' esempio del Belgio, dove da molti anni la istituzione prospera e dà buoni frutti, e dove da pochi anni il riassunto è stato abolito; essere diverso il grado di cultura intellettuale fra la popolazione di quel regno e la nostra; più antica in quello la pratica della libertà, meno periglioso colà per conseguenza l'abolire il riassunto presidenziale.

Che se i presidenti di Assise abbandonano talvolta quella imparzialità, che la legge loro ingiunge di mantenère, ciò può dimostrare, più che il difetto della legge stessa, la minore attitudine ad eseguirla in coloro cui è stato affidato questo importantissimo ufficio; doversi raccomandare al guardasigilli che invigili a che i presidenti stessi non escano dalla cerchia delle loro attribuzioni, e non si tramutino da imparziali espositori della discussione, in parteggiatori dell'accusa o della difesa; ma non esser questa una sufficiente ragione per tentare una esperienza che può esser piena di rischi e accrescere il numero di quei verdetti che turbano la coscienza pubblica, dei quali il precedente Ministro di grazia e giustizia faceva a ragione lagnanza, [1] e dai quali traeva argomento per proporre modificazioni all' ordinamento dei giurati.

La Camera ora conosce quali sieno, ridotte a sommi capi, le considerazioni che assistono e l'uno e l'altro concetto. Tre membri della Giunta per mio mezzo vi propongono di mantenere il rias-

---

[1] Relazione sul progetto presentato dal ministro De Falco. Stampato della Camera, n. 64, Sessione seconda.

sunto presidenziale; e in questo pure l'opinione loro è avvalorata dal voto della Commissione istituita dal guardasigilli, di cui abbiamo già tenuto parola. [1] Voi librerete le ragioni dell'uno e dell'altro partito e giudicherete quale sia preferibile.

Ove peraltro vi piaccia consentire nell' idee dei tre della Giunta e dell' onorevole ministro e mantenere il riassunto presidenziale, voi dovrete determinare eziandio se debbansi nella sostanza di questo riassunto introdurre le modificazioni, che nello schema dell' onorevole guardasigilli si propongono.

A queste (e in ciò è unanime il giudizio nostro) non sappiamo acconsentire, e scendiamo a dirvi le ragioni del nostro dissenso.

L'articolo 494 del vigente Codice di procedura penale ingiunge al presidente di riassumere brevemente la discussione, e di far notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e a favore dell'accusato. Vorrebbe il signor ministro che ufficio del presidente fosse di riassumere con sobrietà i risultati di fatto del dibattimento: ora non vi è chi non vegga la differenza fra i due sistemi: nel primo il presidente ha da essere, perchè, così vuole il legislatore, il fedele espositore delle risultanze della discussione che è stata fatta avanti i giurati; nel secondo dovrebbe indicare le risultanze di fatto del dibattimento; il che val quanto dire prevenire il giudizio della giurìa, e giudicare se certi fatti sieno stati accertati o no. In tal caso il riassunto perderebbe necessariamente quel carattere di imparzialità che deve avere; e la influenza del presidente sui giurati diverrebbe smisurata, perchè la parola sua è l' ultima che essi sono destinati a udire nel corso del dibattimento.

Queste considerazioni che non hanno mestieri di più largo svolgimento inducono la Giunta a proporvi che nessuna innovazione sia introdotta nelle norme che la legge detta al riassunto presidenziale.

Prima di lasciar questo speciale argomento ci occorre di render ragione di una proposta che sottoponiamo al vostro esame, e che non troverete nello schema ministeriale.

---

[1] Verbale dell'adunanza del 14 settembre 1873.

Ammesso il concetto che il presidente debba spiegare le questioni (ed è facile intendere la convenienza di siffatta spiegazione) è parso a noi prudente consiglio stabilire che le questioni si propongano prima che il dibattimento sia chiuso. Per tal modo le parti avranno diritto di discuterle avanti che il presidente riassuma la discussione; la spiegazione delle questioni sarà anzi parte integrante del riassunto medesimo; così s'impedirà che a dibattimento chiuso si torni nuovamente, col pretesto delle questioni, a trattar nuovamente la causa, e a riaprire così quella discussione che già si era dichiarata esaurita; così s'impedirà che per due volte il presidente si volga ai giurati, e usi di quell'influenza che può avere sull'animo loro acquistata; così infine si abbrevierà l'ultimo periodo del dibattimento.

V.

Le questioni.

È questa la parte più spinosa della proposta di legge, perchè attiene alla essenza della istituzione dei giurati.

L'onorevole guardasigilli espone nella sua relazione i motivi che lo hanno consigliato a proporre che si modifichi il metodo stabilito dall'articolo 494 del vigente Codice di procedura penale. Osserva giustamente che ora si propongono ai giurati *questioni che involgono il fatto misto col diritto:* che *non sopra i semplici fatti costituenti un reato, ma sulla esistenza legale del reato stesso, esempligrazia dell'assassinio, della truffa, della calunnia sono i giurati chiamati a rispondere;* e ne deduce che ciò *eccedendo la comune loro capacità* ed *uscendo evidentemente dall'indole di questa magistratura popolare che s'intitola dal fatto, può essere ragione frequente di perplessità e di errori nella dichiarazione dei giurati.*

Più e meglio non potrebbe dirsi: il signor ministro ha colto il vero punto della questione, e ha accennato il difetto sostanziale dell'ordinamento vigente.

La vostra Giunta, che ebbe già colla precedente relazione a richiamare l'attenzione della Camera su tale argomento, non aggiungerà parole a quelle da essa altra volta adoperate per chiarire il concetto da cui è ispirata e alle altre che abbiamo sopra riferito.

E piuttosto vi chiamerà a considerare che se è vero che oggi ai giurati si propongono questioni che hanno una miscela di fatto e di diritto, che se è necessario per ricondurre la istituzione dei giurati ai veri suoi limiti, o per parlare più esattamente al vero suo ufficio; bisogna adoperarsi a separare nettamente ciò che attiene al fatto, da ciò che si riferisce al diritto, perchè e l'uno e l'altro appartengono a due distinti ordini di cognizioni.

Cognitore del fatto ha da essere il giurato: a lui il pronunziare se sussistono i fatti che al giudicabile la sentenza di rinvio, l'atto di accusa o la citazione diretta gli addebitano; a lui affermarli o negarli; al giudice togato, cioè alla corte d'assise, la cognizione del diritto; il determinare cioè se i fatti affermati racchiudono gli elementi materiali e morali costituenti il reato o la circostanza aggravante, il dare a codesti fatti la qualificazione giuridica corrispondente all'ipotesi della legge, il dichiarare la reità del giudicabile medesimo, l'applicare la pena.

Separati così recisamente i poteri e le attribuzioni dei giurati e della corte, è a ritenersi che le più gravi difficoltà che il metodo vigente suscita nella sua applicazione saranno rimosse. Ridotto il giurato ad affermare o negare la sussistenza dei meri fatti, non havvi occasione o ragione di confondere la sua mente nelle indagini giuridiche, alle quali oggi pur troppo la legge lo costringe. Allorchè gli si chiede se Tizio è colpevole di omicidio per aver vibrato, con intenzione di uccidere, un colpo di coltello a Caio, che produsse la morte di lui, si richiama il giurato a istituire un raffronto fra la figura giuridica, cioè l'omicidio, e i fatti nei quali essa s'incarna, che vengono nella questione indicati; il che è tanto vero, che chiunque abbia un po' di pratica della corte d'assise sa come e pubblico ministero e difensori sieno trascinati a specificare ai giurati quali sieno i caratteri di diritto del reato cui la questione si riferisce, per renderli così convinti che essi possano affermarlo o negarlo, secondo che i fatti emersi dal pubblico dibattimento e proposti nella questione corrispondano o no ai caratteri medesimi. Tanto si è riconosciuto che il sistema presente confonde gli uffici dei due corpi giudicanti, e la giuria istituisce cognitrice del fatto e del diritto insieme, che una delle corti di cassazione, quella di Torino, ha stabilito la massima, in ciò non seguita dalle altre,

che l'omissione del *nomen iuris* nella questione sul fatto principale costituisce una insanabile nullità del verdetto.

E chi volesse poi una riprova della verità che abbiamo enunciato la troverebbe nella disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 495 del Codice di procedura penale. Si fa ivi divieto al presidente di proporre alla decisione dei giurati la questione relativa al fatto, che, sussistendo, importerebbe la discriminazione; e s'impone al presidente medesimo di avvertire i giurati stessi che, se credono che quel fatto sia giustificato, debbono rispondere negativamente alla questione principale. Ed è naturale che così avvenga; poichè quando si chiede se l'accusato è colpevole di questo o quel reato, sarebbe una mostruosa contraddizione logica che, affermata la colpabilità, i giurati ammettessero poi la escludente; se questa sussiste, quella non può riconoscersi nè in fatto nè in diritto.

Or bene; in ciò appunto sta una delle cagioni per le quali la coscienza pubblica non di rado è stata commessa da certi verdetti, che non le sono sembrati esplicabili. L'accusato sarà confesso; egli stesso avrà concordato che impugnò l'arma, che vibrò il colpo letale con animo di uccidere il nemico, che questi per causa della lesione patita venne a morte; ma avrà aggiunto, e sarà risultato dal pubblico giudizio, che a ciò fu tratto dal bisogno di una difesa che non eccedè i giusti confini, e fu legittima. Se i giurati risponderanno che lo accusato non è colpevole di omicidio, di fronte ad una confessione così esplicita, coloro che non coltivano le discipline giuridiche, o che per la loro educazione non sanno discernere queste astrazioni del legista, non sapranno spiegarsi come i giurati neghino ciò che l'accusato ammette. Ove, allo incontro, ai giurati si chieda se il colpo fu vibrato con intenzione di uccidere, se ne derivò la morte del leso, e rispondano affermativamente; e ove, interrogati poi se il giudicabile vibrò quel colpo per sottrarsi da un pericolo ingiusto, presente, e dal quale in altro modo non poteva liberarsi se non spegnendo la vita del nemico, anco a tale domanda rispondano affermativamente; la coscienza pubblica non avrà di che commuoversi, perchè non vedrà nel verdetto una contraddizione colla confessione dello accusato; e, quando udrà la corte dichiarare che ai fatti affermati dal giurì non corrisponde la ipo-

tesi della legge, perchè l'affermata necessità della legittima difesa elimina la imputabilità, comprenderà agevolmente che non è il giurato, ma la legge che assolve il fallo confessato.

Da tutte queste avvertenze emerge una conseguenza, che cioè la Giunta, mentre segue l'onorevole guardasigilli nel concetto che ispira la sua proposta, modifica più nella forma che nella sostanza il sistema da lui escogitato per applicarlo.

Invero l'onorevole guardasigilli si limita a eliminare dalla questione il *nomen iuris*, ma vuole che si continui a chiedere se l'accusato *è colpevole* di avere commesso i fatti che la sentenza di rinvio gli addebita, e quindi mantiene la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 495. Noi siamo più radicali; vogliamo che la questione comprenda solo i fatti: e vogliamo altresì che siano interrogati i giurati sulla causa escludente la imputabilità: il giudizio della colpabilità è giudizio di diritto, perchè è il frutto del raffronto fra il fatto e la ipotesi della legge: se il giurato ammette che la colpabilità esiste, afferma con ciò che la legge penale fu in qualche modo violata. [1] E questo non amiamo che i giurati dichiarino.

Non ci si dica che per tal modo si sottrae al giudizio del giurì ciò che attiene alla intenzione e alla volontà dell'agente. Chi supponesse questo non avrebbe afferrato chiaramente il nostro concetto; anco sulla intenzione e sulla volontà debbono i giurati pronunziare: perchè intenzione e volontà costituiscono l'elemento morale, il quale col concorso dell'elemento materiale esaurisce gli estremi del reato: anco questo è giudizio di puro fatto e spetta al giurato pronunziare se volontà e intenzione colla azione materiale concorsero.

Ispirati a questi concetti, abbiamo riformato l'articolo 494 e l'articolo 495 del Codice di procedura penale, modificando nei punti di cui abbiamo tenuto proposito la forma delle proposte ministeriali, e accettando queste in ogni rimanente.

---

[1] Questo fu il concetto che informò le proposte della Commissione di Firenze, la quale unanimemente riconobbe che dalla quistione doveva eliminarsi il *nomen iuris* e ogni ricerca di colpabilità (Verbali delle adunanze de'31 agosto, 7, 14 e 18 settembre 1873).

VI.

La votazione.

Noi stessi nella precedente relazione proponemmo il quesito « se fosse o no conveniente d'impedire quelle discussioni che la legge vieta si facciano fra i giurati, e che malgrado codesto divieto si fanno quotidianamente; » noi stessi riconoscemmo che in grazia di tali discussioni il giudizio di uno riesce « a prevalere sul giudizio di tutti gli altri e non di rado è causa di pronunzie errate. »

Ora a siffatti quesiti risponde la proposta ministeriale, concordando con noi che l'inconveniente lamentato esiste ed indicando il rimedio.

Si vorrebbe che la votazione delle questioni si facesse, per regola generale, dai giurati, appena finito il riassunto e fatto ritirare l'accusato e il pubblico, nella sala di udienza alla presenza della corte, del pubblico ministero e del difensore: solo per eccezione si ammetterebbe la deliberazione segreta, secondo le norme vigenti, quando tre giurati ne facessero istanza.

La vostra Giunta ha esaminato con scrupolosa attenzione questa riforma, che ha a suo favore l'esempio dell'Inghilterra; ma, dopo lungo esame, dopo viva discussione ha dovuto unanime rifiutarvi il suo assenso, come già ve lo rifiutò la Commissione di cui abbiamo altre volte parlato.[1]

Le ragioni che a questa deliberazione ci indussero, sono le seguenti:

1° dubitammo che in certi casi il sistema che si vuole introdurre potesse menomare la indipendenza dei giurati, e li esponesse quindi ad essere, senza che se ne accorgessero eglino stessi, assoggettati alla influenza altrui;

2° dubitammo che questo timore, che noi per i primi non sappiamo vincere, si diffondesse nella opinione pubblica, e scemasse il prestigio dal quale questa istituzione deve essere circondata e che bisogna adoperarsi ad accrescerle;

[1] Verbale dell'adunanza del 31 agosto 1873.

3° credemmo che conseguenza probabile del sistema sarebbe lo accrescere il numero delle schede bianche, che rappresentano lo stato incerto dell'animo di chi dovendo scrivere un *sì* o un *no*, non ha coraggio, e talvolta non ha intelligenza sufficiente per appigliarsi ad un decisivo partito;

4° senza dissimulare i pericoli e i danni della discussione che si fa fra giurati, non potemmo disconoscere che non di rado essa può servire ad illuminare le coscienze dubbie o vincere quelle soverchiamente timorate;

5° osservammo che la eccezione proposta dallo stesso signor ministro alla regola, dimostrava ad evidenza che in certi casi la discussione poteva essere non solo utile, ma necessaria; or se questo si ammette ci parve non fosse opportuno provvedimento chiedere la votazione in presenza della corte, quando bastasse la richiesta di tre giurati per ottenere la deliberazione segreta;

6° concludemmo che fra i due mali dovevasi scegliere il minore e conseguentemente ci risolvemmo a lasciare in questa parte inalterata la vigente legislazione.

Intorno alla votazione un'altra proposta venne messa innanzi dal signor ministro. Essa consisterebbe nell'obbligo di ripetere la votazione quante volte, al primo giro dell'urna, fatto lo spoglio, si trovassero delle schede bianche. Ma siamo dolenti di non poter assentire neppure a questo temperamento; unanimi lo abbiamo respinto, perchè crediamo che possa avere perniciosi effetti: gli incerti potranno gettare una scheda bianca nell'urna all'effetto di scrutare per tal modo quale è il voto dei più: le deliberazioni per tal guisa potranno cambiar carattere; le affermative nel primo scrutinio diventar negative nel secondo e viceversa: il che ci pare sarebbe un grandissimo inconveniente e toglierebbe al giudizio dei giurati l'indole sua propria. La legge esige da essi che consultino la loro coscienza e poi scrivano il voto nella scheda; non è presumibile che l'astensione sia frutto di un errore o di una dimenticanza: certo è che essa rappresenta un animo ondeggiante: bisogna rispettarne gli scrupoli, e non richiedere una prova novella a coloro cui la coscienza impose di astenersi dal suffragio. Il voto dell'astenuto è quesito all'accusato: ci sembrerebbe ingiusto togliergli codesto di-

ritto ed esporlo a pericolo di veder sostanzialmente cambiata la sua sorte alla seconda prova.

VII.

La sanatoria delle nullità.

La Camera conosce già, per quanto le fu esposto nella precedente relazione le opinioni che la maggioranza della Giunta professa intorno a quei temperamenti coi quali, col fine di sanare le nullità incorse in un dibattimento, si scemano le garanzie dei giudicabili, e si rendono inutili le forme, che a loro tutela, la legge ha prescritte.

Non sarà quindi sorpresa nell'udire che la maggioranza della Giunta, come fu contraria alle sanatorie che per le violazioni di legge incorse nella costituzione del giurì definitivo vi proponeva l'onorevole De Falco, oggi sia del pari contraria a una simile proposta che l'onorevole guardasigilli vi presenta intorno alle nullità avvenute nel corso del dibattimento.

Noi ci riferiamo in questo proposito a quello che dicemmo nell'altra relazione, e alle osservazioni già esposte alcune ne aggiungeremo, che dimostreranno per quali motivi siamo indotti ad insistere negli intendimenti nostri.

A noi pare che la legge vigente provveda a sufficienza, rendendo improponibile l'azione di nullità sia nei casi prescritti dall'articolo 284 del Codice di procedura penale, sia in quelli indicati negli articoli 282 primo alinea, 290 e 507 del Codice medesimo. Crediamo che tutte le altre nullità che non sono dagli articoli stessi riconosciute come sanabili, si riferiscano alla violazione di forme sostanziali e di ordine pubblico, intorno alle quali non possa ammettersi che il silenzio della parte induca sanatoria delle nullità medesime.

Giova poi avvertire come il sistema che si propone metta le sorti di un accusato in balìa della maggiore o minore intelligenza ed esperienza del difensore. Ora ognuno sa come i dibattimenti penali sieno la prima palestra ove si esercitano, in specie dopo l'attuazione del sistema della difesa officiosa, gli ingegni di coloro che muovono i primi passi nel fôro. Quindi si correrebbe

il rischio di andar incontro ad assurdi, i quali tornerebbero a danno della giustizia medesima, perchè toglierebbero il mezzo di riparare ai non infrequenti errori giudiziarii, e solo avrebbero l'effetto di risparmiare annullamenti e quindi spese all'erario.

E questa considerazione acquista maggior peso, quando si ricordi che nel Codice penale del 1859 vige ancora la pena di morte, e quando si pensi che ci si minaccia col Codice nuovo italiano di estendere la pena capitale anche là dove antiche e civili tradizioni l'hanno da tanti anni bandita. Dio e il vostro senno ci salvino da tale pericolo! Ma intanto non dimentichiamo che oggi la pena dell'estremo supplizio è scritta nelle leggi; non dimentichiamo che l'osservanza delle forme quando si tratta della vita d'un uomo non è mai soverchia; rispondiamo a coloro che si lagnano dell'eccessivo numero degli annullamenti, che la Corte di cassazione di Firenze ha annullato appunto per vizii di forma non meno di dodici sentenze capitali che sono state sottoposte al suo sindacato, e che in nessun caso nei giudizi di rinvio l'estremo supplizio è stato per la seconda volta decretato. Ci dicano ora coloro che sono disposti a far buon mercato di queste supreme guarentigie, se sieno da rimpiangersi annullamenti che hanno sottratto dodici teste alla scure del carnefice!

A noi non basta la presunzione di validità che nasce dal silenzio delle parti; vogliamo che tutto ciò che attiene alla essenza del giudizio sia rigorosamente osservato, e di tale osservanza esigiamo la prova nel processo verbale. Se questo tace, quando in esso deve essere registrato l'adempimento della forma prescritta a pena di nullità, manca ogni garanzia che la forma stessa sia adempiuta.

Aggiungasi a tutto ciò che un soverchio spirito di sanare le nullità incorse produce effetti diversi da quelli a cui si mira. La coscienza dei magistrati di cassazione si ribella alla legge e trova la via di disapplicarla. Ne citammo un esempio nell'altra relazione; e potremmo addurne altri per dimostrare la verità di ciò che affermiamo, se il desiderio della brevità non ce lo vietasse.

Si avverta poi (e qui cade in acconcio di accennarvi di volo un'altra riforma proposta dal guardasigilli e da noi di gran cuore accettata), che il numero di questi temuti annullamenti

andrà scemando. Ognun sa che gran parte dei medesimi è dovuta alla illegale consegna fatta dal presidente ai giurati di certi documenti del processo. Ora col presente schema di legge si prescrive che nulla, tranne le questioni, debba essere ai giudici del fatto consegnato; eglino hanno da giudicare sui risultamenti dell'orale dibattimento, sulle impressioni che ne trassero e non hanno da formare la loro convinzione sulle carte che attengono al processo scritto. Ove sia loro mestieri avere taluno di quei documenti saranno concessi, purchè siano stati letti al pubblico giudizio: ma questa è l'eccezione: la regola è quella che abbiamo accennata. Il pericolo degli annullamenti è adunque assai diminuito: ma diminuirli ancor più per sentimento di risparmiare spese all'erario, e di dare più sollecito termine alle procedure a noi parve inammissibile partito.

E nemmeno fummo disposti ad ammettere (e qui unanime fu il nostro avviso) che potessero rinnovarsi nel corso del dibattimento gli atti che si verificassero essere stati nullamente compiuti. Queste ripetizioni ingenererebbero in pratica difficoltà non lievi; prolungherebbero i dibattimenti pubblici; servirebbero a confonder la mente dei giurati; offenderebbero talvolta qualche principio sancito dalla legge. Si faccia, ad esempio, il caso che, dopo l'esame di varii testimoni, il presidente si avvegga che dimenticò di dare il giuramento al primo da lui interrogato. Codesto testimone sarà rimasto nella sala; avrà udito i deposti di quelli che furono dopo di lui esaminati. Si vorrà rinnovare l'esame di costui? Tanto vale allora cancellar dal Codice la prescrizione dell'articolo 301. In breve, si andrebbe incontro ad una quantità di inconvenienti e forse di nullità più gravi di quelle che voglionsi per tal maniera sanare.

Si lasci adunque la legislazione nostra in questo proposito quale essa è: non abbonda di larghezze rispetto alle forme; non scarseggia di sanatorie desunte dal silenzio delle parti o dalla minore entità delle forme medesime. Pretender di più potrebbe, lo ripetiamo, pregiudicare agli interessi veri della giustizia.

VIII.

L'autorità delle corti.

Una sostanziale e liberale innovazione introduce l'onorevole guardasigilli all'articolo 509 del Codice di procedura penale.

Prescrive l'articolo stesso che, quando il verdetto sia affermativo sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, e quando la corte ad unanimità sia convinta che i giudici del fatto si sono ingannati, possa la corte stessa sospendere la sentenza e rinviare la causa ad altra sessione.

È una garanzia questa accordata ai giudicabili; è un potere moderatore affidato alle corti, mediante il quale possono correggersi gravi errori giudiziarii; ma la legge richiede il concorso di troppe condizioni, affinchè quel potere sia usato, e quella guarentigia divenga efficace. Debbono esser sette i giurati che affermarono: se sono di più non è lecito alla corte, ancorchè sia convinta dell'inganno, di usare di quella facoltà: e per usarla è mestieri che il voto della corte stessa sia unanime.

Ora l'onorevole ministro ci propone che, qualunque sia il numero dei voti che hanno risposto affermativamente sul fatto principale, sia unanime o di semplice maggioranza il giudizio della corte, possa questa, purchè sia convinta dell'errore in cui caddero i giudici del fatto, rinviare la causa ad altra sessione.

Non abbiamo bisogno di dirvi le ragioni che ci inducono ad accettare siffatta proposta, che fu indicata anco dalla Commissione di cui altre volte abbiamo parlato.[1] Voi stessi le comprendete agevolmente: solo ci piace notare come sia parso a noi necessario non limitare quella facoltà al solo caso dell'errore che cade sulla questione del fatto principale, ma estenderla anco a quello che riflette la questione relativa alla circostanza aggravante. L'affermazione della premeditazione, a modo d'esempio, fa assumere al reato carattere di straordinaria gravità e produce sulla pena conseguenze importantissime. Può avvenire che i giudici togati

---

[1] Verbale del 31 agosto 1873.

credano che sia giusta la risposta affermativa sull'omicidio, e ritengano erronea quella del pari affermativa sulla premeditazione. Perchè togliere ad essi il mezzo di impedire che abbia valore un verdetto, di cui riconoscono la evidente ingiustizia? Ammesso il principio, non ci pare che debbasi restringere ai limiti che abbiamo indicato.

IX.

Le garanzie.

Fra tutte le guarentigie contro i pericoli di cui parlammo nella precedente relazione, la sola veramente efficace consisterebbe nell'adottare il sistema inglese, di prescrivere cioè che i giurati non escano dal locale ove si aduna la corte, non abbiano comunicazione alcuna cogli estranei al giudizio, dal momento in cui il giurì si costituisce, fino al momento in cui la sentenza definitiva è pronunziata. Così ogni rischio sarebbe evitato; così scomparirebbero le perniciose influenze e le sollecitazioni e le emozioni e le seduzioni e le minacce e infine l'uso di tutte quelle arti buone o malvage, colle quali non di rado avviene che si fuorvia la coscienza di questi giudici popolari.

L'idea di siffatta riforma è per noi molto seducente; ma non abbiamo fin da ora il coraggio di farcene iniziatori per le seguenti ragioni:

1° perchè occorrerebbe provvedere locali atti a dar ricovero ai giurati e a rendere efficace questa loro segregazione; e i locali dovrebbero esser vasti, affinchè fossero capaci di alloggiare tutti i giudici del fatto, senza privarli di quei comodi della vita, dei quali avrebbero diritto, prestandosi ad un pubblico servizio, di esser guarentiti; e ciò condurrebbe a spese non lievi, in specie di fronte al numero non esiguo dei circoli di assise stabiliti nel regno;

2° perchè si renderebbe soverchiamente gravoso l'ufficio di giurato, il che favorirebbe quella tendenza, nei più atti ad esercitarlo, a sottrarsene; tendenza che abbiamo lamentata nella precedente relazione e alla quale abbiamo cercato di porre argine per quanto era possibile; su questo proposito non è inutile avvertire anco una volta come questa istituzione non ha preso

ancora salde radici nei costumi delle popolazioni nostre, e che quindi quanto può accrescerle il disfavore deve essere con ogni studio evitato;

3° perchè da noi i dibattimenti hanno una durata assai più lunga di quello che l'abbiano in Inghilterra; al di là della Manica, quando in un giudizio si sono impiegati due o tre giorni, è quel più che si possa immaginare; da noi invece si sono avuti dibattimenti pei quali sono occorsi tre, quattro e persino sei mesi; laonde, se non si trova il modo d'impedire che ciò si verifichi; se non si studiano tutti i temperamenti per abbreviare il corso dei dibattimenti, senza pregiudicare a quei principii che la connessità e la continenza delle cause insegnano, sarà impossibile pretendere dai cittadini che si assoggettino ad un ufficio, il quale piuttosto che un *munus publicum,* ammessa la segregazione, diverrebbe, in certi casi, una pena.

È con rammarico pertanto che noi siamo costretti ad astenerci dal tradurre in formola legislativa questo concetto, nel quale troveremmo la più ampia e la più efficace delle guarentigie, che possono assicurare un verdetto esente da ogni influenza e da ogni pressione.

Non ci ristaremo però dal rivolgere una viva preghiera al guardasigilli, affinchè anzitutto rinnuovi agli agenti del pubblico ministero, con maggior efficacia la ingiunzione di evitare, quanto più sia possibile, di congiungere in una unica causa gran numero di accusati senza evidente legale necessità; e affinchè si adoperi sia a studiare il modo di abbreviare i pubblici dibattimenti, sia almeno di richiamare i presidenti delle assise a condurli con celerità senza che si pregiudichi alla retta amministrazione della giustizia; li avverta anco che cerchino, per quanto sia dato, di porre termine in un sol giorno a quei giudizi che, con un po' di buona volontà, in quel tempo possono avere principio e fine. L'esperienza ha dimostrato che, quando i giurati non sono abbandonati a loro stessi e alle sollecitazioni dei parenti e degli amici dei giudicabili; quando, in breve, il giudizio è cominciato e finito prima che sorga un nuovo sole, i verdetti riescono più coscienziosi e più conformi alla verità. È quindi opportuno consiglio far quanto si può per moltiplicare il numero di siffatte pronunzie.

L'onorevole signor ministro su questo tema delle garanzie ci ha presentato un articolo di legge, mediante il quale s'inibisce e si punisce la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti, dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunziata la sentenza definitiva.

È ottimo provvedimento codesto, e la Giunta è unanime nel proporvene l'approvazione, lieta di essere stata anco in ciò preceduta dalla Commissione riunita a Firenze. [1]

Chi abbia un po'di pratica dei giudizi penali sa quanto danno producano siffatte pubblicazioni, ispirate o dal desiderio di speculare sopra un'indegna curiosità o dalla bramosía di avvantaggiare le sorti del giudicabile: sa come questi rendiconti o riassunti, anzi che essere imparziali, riflettono lo spirito del partito in nome del quale e pel quale si fanno. E qui non intendiamo di alludere ad una parte politica piuttosto che ad un'altra; chè tutte si sono servite e si servono di armi siffatte.

Ora i giurati attingono, in queste pubblicazioni spesso bugiarde, sempre inesatte, più che dal giudizio pubblico, i criterii per giudicare; i testimoni che attendono di essere esaminati e che non debbono saper quello che hanno deposto gli altri testimoni già uditi, trovano nei riassunti pubblicati per la stampa ciò che bramano conoscere, e spesso modellano le loro dichiarazioni su quelle già fatte. Non di rado avvengono (e noi stessi ne fummo testimoni) contestazioni nella sala di udienza a proposito di codesti riassunti: e chi ne scapita è la giustizia, perchè questa pubblicità non giova ad alcuno e reca danno a tutti, in quanto serve a fuorviare la coscienza dei giudici del fatto e quella del pubblico.

Il divieto adunque proposto dal signor ministro è da accogliersi, e noi, senza esitanza, vi proponiamo di dare al medesimo il vostro suffragio.

[1] Verbale dell'adunanza del 31 agosto 1873.

X.

Considerazioni finali.

Noi abbiamo percorso così il cammino che lo schema di legge ci aveva tracciato. Vi abbiamo dato ragione delle modificazioni che vi introducemmo: resterebbe solo a dirsi il perchè abbiamo stabilito che la legge entri in vigore il 1° gennaio 1875: ma è cosa che si intende così facilmente che non ha mestieri di essere spiegata.

Voi avete, onorevoli colleghi, sotto il vostro esame una serie di proposte intese a migliorare l'ordinamento della giuría: attengono le une alla formazione delle liste (Titolo I), le altre alla costituzione del giurì (Titolo II), le ultime infine ai dibattimenti delle corti d'assise (Titolo III).

Da questo complesso di disposizioni nuove o di modificazioni alle leggi vigenti, noi attendiamo con fiducia larghi benefizi. Affidando a uomini probi e capaci la cognizione dei fatti in materie criminali, separando l'ufficio e le attribuzioni dei magistrati cittadini da quelli dei giudici togati, voi restituirete a questo istituto il vero suo carattere, e potrete provare una legittima compiacenza pensando, che le cure vostre vigili e sollecite si rivolsero a questa parte importantissima dell'amministrazione della giustizia penale.

PUCCIONI, *relatore.*

PROGETTO DELLA GIUNTA

(Si riproduce il progetto presentato dalla Giunta il 14 febbraio 1873, n° 64-A).

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le corti di assise

Art. 44.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499 ultimo alinea, 502, 509, 512, 513, 515 e 516 del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente:

Art. 492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone, al perito, alla parte civile e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.

Il presidente, prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti, deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del pubblico ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il presidente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, alla parte civile, ai testimoni e ai periti, o chiedono qualche spiegazione.

Quindi il presidente dà lettura delle questioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

Art. 494. Le questioni debbono contenere i soli elementi di fatto materiali e morali, il cui complesso è necessario a costituire il reato o la circostanza aggravante del medesimo, ai termini della sentenza di rinvio, dell'atto di accusa e della citazione diretta.

La formula delle questioni non conterrà veruna denominazione giuridica del fatto principale o della circostanza aggravante, nè

veruna ricerca generica sulla colpabilità dell' accusato, ma la semplice indicazione dei fatti o del fatto che formano il soggetto dell' imputazione, come per esempio:

Consta che l' accusato N. N. (si accennino le circostanze di tempo e di luogo) *abbia vibrato, con intenzione di uccidere, un colpo di coltello a* X. *cagionandogli una ferita, che fu causa unica e necessaria della morte di lui?*

La questione sul fatto principale sarà proposta prima di quelle relative alle circostanze aggravanti.

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui devono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Spetta ai giurati decidere sulla sussistenza dei fatti enunciati nelle questioni.

Spetta alla corte di assise stabilire se i fatti affermati dai giurati costituiscano un reato o una circostanza aggravante, determinarne la qualificazione giuridica, dichiarare la reità dell' accusato e applicare la pena stabilita dalla legge.

Può il presidente, ove i risultati del dibattimento e la discussione lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Art. 495. Se l'accusato adduce a sua difesa un fatto che, ai termini di legge, esclude l' imputazione o costituisce una scusa o può influire sulla misura della pena, il presidente deve proporlo separatamente ai giurati colle stesse norme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:

Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato *N. N.*

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formulate dal presidente.

Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la corte delibera ai termini dell' articolo 281, numero 4.

Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali

ragioni addotte contro e in favore dell' accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro que' giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.

Fatto in seguito ritirare l' accusato dalla sala di udienza, legge ai giurati la seguente dichiarazione:

La legge non chiede *(il resto come nell' attuale articolo* 498 *ecc. fino a tutto l' ultimo alinea).*

Art. 499, *ultimo alinea.* Neppure al presidente delle assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della corte, del pubblico ministero, dei difensori dell' accusato e della parte civile.

Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi una ad una le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell' ordine in cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

Art. 509. La decisione dei giurati non va soggetta ad alcun ricorso.

Allorchè la corte è convinta che i giurati si sono ingannati sul fatto principale o sulla circostanza aggravante in danno dell' accusato, rinvia la causa alla seguente sessione *(il resto come nell' attuale articolo* 509 *fino a tutto l' ultimo alinea).*

Art. 512. Se la dichiarazione dei giurati è stata negativa, il presidente dichiara l'accusato assolto, ed ordina, ecc. *(come nel Codice).*

Art. 513. Se la dichiarazione dei giurati è stata affermativa sul fatto della imputazione e sulla questione di cui all' articolo 496, il ministero pubblico fa la sua requisitoria alla corte per l'applicazione della legge penale *(il resto come nel Codice).*

Art. 515. La corte, se il fatto affermato dai giurati non costituisce reato, ovvero se la risposta *(il resto come nell' articolo attuale).*

Art. 516. Se il fatto costituisce reato ai termini della legge penale e la risposta dei giurati fu affermativa sulla questione di cui all'articolo 496, la corte pronuncerà sulla reità dell'accusato e sulla pena stabilita dalla legge *(il resto come nell'articolo attuale).*

Art. 45.

È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti, dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento oltre la soppressione dello stampato.

Art. 46.

Il giurì, composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincerà a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

Il governo del re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una nuova circoscrizione delle corti di assise e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

COMPENDIO DELLA DISCUSSIONE GENERALE

SEGUITA

AVANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata dell'11 marzo 1874.

Il deputato Righi crede che colla presentazione del progetto in discussione si vada incontro ad una amara disillusione, perchè, a suo avviso, le riforme proposte non sono sufficienti a migliorare l'azione del giurì; e se l'opinione pubblica, che è avversa a questa istituzione, si vedesse disingannata sui beneficii della nuova riforma, costringerebbe il legislatore a porre nettamente la quistione del mantenimento o della soppressione dei giurati.

Esaminando il progetto, egli accetta in genere tutto ciò che riflette le categorie dei cittadini che devono costituire il corpo dei giurati, e le norme per la formazione delle liste e per la composizione definitiva del giurì, sebbene non creda che ne possano derivare in pratica i vantaggi che si sperano per la tendenza del pubblico ministero e della difesa di ricusare i migliori giurati.

Relativamente al modo di proporre le questioni trova ragionevole che si cerchi una formula colla quale il giurato che ha ottenuto delle convinzioni conformi al vero, possa tradurle nella affermazione o nella negativa richiesta dalla legge. Crede però essenziale che anzitutto si avvisi al sistema migliore col quale tali convinzioni si possano, durante il dibattimento, ottenere nel modo più esatto. Censura quindi l'attuale sistema in cui le parti possono citare quei periti che nel loro interesse credono migliori, e suggerisce di costituire una perizia impersonale, che non riconosca la origine del suo mandato nè dall'accusa nè dalla difesa, che non abbia altro scopo tranne quello di rendere omaggio alla scienza, e tradurre in giudizio quel vero scientifico che è chiamata unicamente a deporre.

Si associa ai concetti che vennero espressi nella relazione della Giunta della Camera intorno alla discussione pubblica, al riassunto presidenziale, alla sanatoria delle nullità, ed al rinvio della causa ad altra sessione per errore nel verdetto dei giurati.

Si discosta invece dalla Giunta, e si associa completamente al progetto del ministero per tutto ciò che riflette il modo col quale si dovrebbero proporre le quistioni, esternando in pari tempo il desiderio che la sezione d'accusa faccia un uso più largo della facoltà di rinviare le cause al tribunale, e che nessun imputato sia rinviato a giudizio senza che gli siano state preventivamente opposte tutte le circostanze obiettive e soggettive che stanno a suo carico. Conclude che ove non si togliessero le cause che ora sconvolgono talvolta il giudizio dei giurati, i verdetti futuri riesciranno identici ai passati.

Il deputato De Pasquali dichiara che, sebbene poco inchinevole alla istituzione della giurìa, darà il suo voto favorevole al progetto il quale, pure mantenendo quella istituzione, intende a meglio assicurare il trionfo della verità e della giustizia nei giudizi penali. Si riserva di svolgere talune considerazioni pratiche quando si verrà alla discussione degli articoli, e applaude fino da ora, contrariamente all'avviso manifestato dal deputato Righi, al modo con cui la Giunta della Camera vorrebbe che fossero proposte le questioni ai giurati, ritenendo che la legge se ne avvantaggerà d'assai.

Il deputato Guala esclude la possibilità di sospendere o di togliere menomamente sanzione alla istituzione dei giurati; ma intende dimostrare come oltre alle proposte contenute nel progetto, altre sieno indispensabili per renderla superiore a qualunque attacco.

Il mezzo per avere buoni verdetti non consiste, a suo avviso, nella migliore scelta dei medesimi o nei provvedimenti compresi nel progetto, bensì nell'avvicinare il giudizio al tempo ed al

luogo del commesso reato, poichè, essendo il giudizio per giurati un giudizio d'impressione, non è possibile che questo riesca conforme al vero, quando è dato da uomini non scienziati a 200 o 300 chilometri di distanza dal luogo del reato, e dopo uno, due o tre anni dal fatto.

Per riparare a questo inconveniente, opina che si potrebbe sostituire al giudizio della sezione d'accusa, il quale è inutile, dilatorio, e spoglio di garanzie, quello della camera di consiglio dei tribunali, circondandolo di savie cautele, e chiamando ad intervenirvi un difensore scelto dall'accusato; che si dovrebbe provvedere ad accelerare la decisione sul ricorso dell'accusato contro la sentenza di accusa; e che la possibilità di ricorrere in cassazione contro il giudizio della corte di assise sia mantenuta soltanto per tutto ciò che è veramente sostanziale, ma che sia sbarazzato il codice di quel formalismo e di quelle cause di nullità che non tendono ad altro che ad incagliare l'opera della giustizia.

Allo stesso fine, e per avvicinare il giudizio al luogo del reato, propone di studiare se non sia possibile che i tribunali di circondario funzionino di quando in quando da corti d'assise senza intervento di altri giudici e di altre capacità, e senza intervento di altri giurati tranne quelli che possiedono la conoscenza delle persone e dei luoghi.

Vorrebbe infine che si trovasse qualche rimedio per dissipare la malavoglia con cui si adempie al peso dell'ufficio di giurato, circondando il giurì di maggiori segni di onoranza e rendendolo pari alla magistratura della corte; come pure che si diminuisse il numero dei giurati e la loro competenza. Conclude che voterà il progetto se la Giunta ed il guardasigilli accetteranno un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, confidando che l'onorevole guardasigilli, in occasione dell'esame del codice di procedura penale, vorrà studiare i mezzi più atti ad avvicinare il giudizio al tempo ed al luogo del commesso reato, e a rialzare la condizione morale dell'ufficio di giurato, passa alla discussione degli articoli. »

Il deputato La Cava trova che le modificazioni proposte sono quelle veramente reclamate dall'esperienza, tanto più se la Ca-

mera ne aggiungerà qualche altra, che non si allontani dal concetto che informa il progetto.

Considera il giurì come una istituzione che corrisponde alla natura delle cose, alla distinzione delle risultanze di fatto dal giudizio di diritto, e come una scuola di moralità e di educazione alla vita pubblica.

Chiama l'attenzione della Camera a riflettere che gli attacchi rivolti contro il giurì non sono che il frutto d'impressioni singole ed individuali per questo o quel tal altro verdetto, mentre non si tien conto delle migliaia di giudizi in cui i giurati compiono rettamente il loro ufficio; ciò che del resto avviene riguardo a tutte le amministrazioni dello Stato, come, per esempio, riguardo alla istituzione della pubblica sicurezza, della quale non si calcolano gl'immensi servigi, mentre si grida da tutti e dappertutto contro di essa non appena un funzionario compia un arresto arbitrario.

Riconosce che alcuni inconvenienti sono accaduti nei giudizi per giurati; ma riconosce del pari che i medesimi inconvenienti si sono verificati in tutti gli altri paesi dove è in vigore il giurì; e fa notare che in Italia le assoluzioni non superano la media delle altre nazioni.

Opina che gli anzidetti inconvenienti derivino dal modo come le liste sono composte e come il giurì funziona; ma ritiene che essi saranno in buona parte rimossi dai proposti provvedimenti.

Dice che il sistema delle categorie è preferibile all'attuale sistema dell'elettorato politico, come criterio per la costituzione del corpo dei giurati, poichè nelle categorie trova una specie di capacità ed onestà, sia questa provata, sia presunta, sia diretta od indiretta. Si allontana alquanto dal modo con cui la Giunta vorrebbe costituire le commissioni per la composizione delle liste, e precisamente riguardo alla commissione distrettuale; come pure dal modo con cui la Giunta vorrebbe modificare la proposta del ministero circa la formola delle quistioni.

Svolge infine alcune considerazioni sulla maniera nella quale dovrebbero essere composte le corti di assise, sulla lungaggine dei giudizi, e sull'inconveniente del troppo frequente rinvio delle cause da una quindicina ad un'altra, e conclude che voterà il progetto.

Il deputato Varè deplora egli pure la leggerezza con cui sogliensi considerare pochi verdetti come norma per giudicare la istituzione dei giurati. Ammette che sia avvenuto qualche inconveniente, di cui però è stata esagerata la importanza; e ne ravvisa le cause principali nell'articolo 494 del codice di procedura penale che obbliga i giurati a rispondere con una definizione giuridica alle interrogazioni; nella poca perizia dei presidenti cui spetta di proporre le quistioni; nella mancanza di una vera collegialità nella composizione delle corti; nella lentezza, complicazione ed insufficiente istruzione de' processi; e nel riassunto del presidente. Osserva che a queste cause d'inconvenienti il progetto non provvede.

Si riserba di proporre un articolo aggiuntivo riguardo al grado dei presidenti, e chiede, e spera formali promesse dal governo circa il modo di rimediare agli altri inconvenienti.

Infine svolge alcune considerazioni critiche intorno al sistema delle categorie.

Tornata del 12 marzo.

Il deputato Puccini combatte il progetto di legge che vedrebbe volentieri coperto dalle onde del naufragio, perchè esso non può sanare i mali che si lamentano riguardo alla istituzione del giurì.

Dopo avere svolte delle considerazioni critiche intorno a varie parti del progetto ed avere approvate alcune delle proposte innovazioni, affronta nettamente il problema della conservazione o soppressione del giurì, e ritiene che il paese avrà una giustizia rispettata soltanto quel giorno in cui il cittadino, non più gravato di un peso che alla sua coscienza ripugna, verrà lasciato ai propri affari, e si affideranno le bilance di Temi a chi sappia e possa con mano sicura adoperarle.

Impugna che il giurì educhi il popolo, citando in suo appoggio l' opinione dell' onorevole Pisanelli fautore della istituzione; e nega che dividendo la magistratura in due campi, la popolare e la togata, si costringa il giudice togato a studiare seriamente il processo.

Espone le ragioni per cui al giurato, che ha per bandiera l' ignoranza, è preferibile il giudice il quale, pure avendo una coscienza, l' aiuta coi principii colti e fatti propri al seguito di

studi indefessi, e la sostiene con tutto quel corredo di cognizioni che l'esperienza ha potuto somministrargli.

Accenna le difficoltà di separare il fatto dal diritto, superate le quali, restano poi sempre le altre non minori difficoltà di risolvere le questioni di fatto, e adduce a suo sostegno l'avviso manifestato sopra questo argomento dal senatore Conforti nel discorso inaugurale dell'anno giuridico 1874 innanzi alla Suprema Corte di Firenze.

Mostra la differenza tra il metodo che ha preseduto all'impianto del giurì in Italia ed il metodo che lo governava e lo reggeva nella vecchia Inghilterra, e come sia diverso il modo di funzionare della istituzione nei due paesi. Cita esempi tolti dalla storia inglese, romana e greca per provare che i giudici popolari non hanno sempre avuto il pregio inestimabile della incorruttibilità, e che essi più dei magistrati permanenti possono essere soggetti a sinistre impressioni.

Osserva che l'introduzione del giurì nei paesi liberi è derivata da ciò, che i popoli venuti a libertà tennero fisso lo sguardo all'Inghilterra, e vedendovi l'istituzione dei giurati, hanno cercato di imitarla; ma che erroneamente si dice essere tale sistema la garanzia di ogni libera istituzione. Ricorda gli orrori commessi in Francia dal comitato di pubblica salute servendosi della docilità dei giurati, ed i tempi luttuosi degli Stuard in Inghilterra; e contrappone a questi fatti alcuni esempi di indipendenza dati nei processi politici dalla magistratura togata di varie province italiane nei tempi infelici della oppressione politica.

Cita da ultimo l'opinione di Romagnosi contraria al giurì, ed una recente pubblicazione del *Times* nello stesso senso, deducendo da quest'ultima che anche in Inghilterra l'opinione pubblica va manifestandosi avversa a quella istituzione.

La proposta del deputato Puccini è così concepita:

« La Camera, visto che i giurati non hanno dato tra noi i risultati richiesti dagli interessi della giustizia, che sono pur quelli della società, invita l'onorevole guardasigilli a presentare un progetto di legge che nella nostra legislazione penale introduca una riforma anche più radicale di quella cui tendono le modificazioni ora proposte, e passa all'ordine del giorno. »

Tornata del 13 marzo.

Il deputato Pisanelli contrappone all'autorità del Romagnosi, contrario al giurì, invocata dal deputato Puccini, quella di Pellegrino Rossi il quale avendo avuta l'opportunità, che non ebbe mai il primo, di studiare da presso la istituzione, e di seguirne l'esperimento, non mancò di raccomandarla all'Italia come una istituzione benefica.

Crede che non riuscirà difficile l'intendersi col deputato Puccini dacchè, combattendo esso il giurì che ha per bandiera l'ignoranza, concorre negli stessi principii che hanno dettato le modificazioni proposte nel progetto in discussione: e quindi invece di volere distrutta la istituzione, dovrebbe egli pure adoperarsi a propugnare le riforme dirette ad escludere l'ignoranza dalla giurìa.

Combatte l'opinione che il giurì sia stato introdotto nei paesi liberi d'Europa per una servile imitazione delle istituzioni inglesi osservando che, se ciò fosse, sarebbe stato trapiantato fuori d'Inghilterra anche lo sceriffo ed il banco della regina con tutti i barocchi ordini giudiziari di quella nazione.

Osserva non essere giusto il dire che in Italia siasi malamente imitata l'Inghilterra riguardo alla introduzione del giurì, poichè ove si volesse imitare fedelmente il giurì inglese in tutti i suoi ordinamenti e nella competenza, gli effetti andrebbero direttamente contro i principii che si vogliono far prevalere.

Espone la storia della introduzione del giurì in Italia per mostrare che tale istituzione apparì dovunque è apparso il regime rappresentativo, ciò che egli spiega coll'indole del regime stesso il quale altro non significa che il concorso del paese negli affari pubblici e così anche nella amministrazione della giustizia penale.

Ammette che nel giurì vi sono dei difetti, come ne hanno tutte le istituzioni, compreso il regime rappresentativo, osservando che il punto vero della questione sta precisamente nello studiare i difetti rivelatisi nella attuazione del giurì in Italia, e nell'adoperarsi con amore ad emendarli per quanto è possibile.

Esamina se sussista la grave accusa fatta da alcuni che i giurati siano una promessa d'impunità, e dimostra che essa

non ha fondamento nei fatti, poichè nella media la proporzione delle condanne proferite dalla giuría italiana supera quella che si verifica in Francia, in Inghilterra e nel Belgio, ed uguaglia quella delle condanne proferite dalle abolite corti criminali delle province meridionali; e rimarca il fatto che i magistrati delle corti di assise applicano d'ordinario il *minimum* anzichè il *maximum* della pena stabilita pei reati accertati dai verdetti del giurì, il che non avverrebbe se questi fossero improntati di soverchia indulgenza.

Esamina pure l'altra accusa di qualche verdetto ingiusto ed assurdo che si addebita al giurì. Dice che sebbene siavi in ciò molta esagerazione, egli non vuol negare che alcuni verdetti siano veramente da riprovarsi; che però dipendendo simile risultato in massima parte dall'essere talvolta il giurì composto di persone che non sono degne di quell'ufficio, o sono incapaci, dev'essere cura del legislatore di allontanare la possibilità che un tale fatto si verifichi.

Appoggia il sistema delle categorie che è proposto nel progetto, comunque non sia pienamente conforme al tipo da esso desiderato, il quale consiste in ciò che la legge dovrebbe descrivere quelle categorie che certamente danno i giurati degni e capaci, ed astenersi da qualunque scelta, salvo una eliminazione che potesse nascere per circostanze posteriori alla formazione delle liste.

Passando in rassegna le altre disposizioni del progetto, si dichiara favorevole al mantenimento del riassunto presidenziale e critica la proposta per la quale si vorrebbe limitare la competenza dei giurati alla materialità del fatto.

Conchiude nel modo seguente:

« Quale è il fatto che veramente, secondo noi, logora, minaccia la istituzione del giurì? È l'intrusione in essa di uomini che assolutamente si riconoscono incapaci di quest'alto ufficio. Arrestiamoci a questo punto, facciamo quanto è in noi per sanare questo difetto della istituzione; il tempo farà il resto. Ed io sono sicuro che, per quanti contrasti questa istituzione possa avere, essa non cadrà fino a tanto che non cadranno (e certo non cadranno mai) le libertà del nostro paese. »

Il ministro della giustizia Vigliani esordisce esprimendo il suo compiacimento per la estensione data alla discussione del progetto, e per la temperanza usata da coloro che ragionarono, talchè anche quelli che non si chiarirono interamente favorevoli alla legge, si mostrarono non tanto avversari intransigenti, quanto amici della istituzione e solleciti di vederla più efficacemente assicurata, se si eccettui il solo deputato Puccini dichiaratosi francamente avversario della giuría.

Distingue nella giuría due elementi, l'uno costante e stabile, ossia il principio della partecipazione del popolo ai giudizi penali; l'altro mutabile, ossia il modo della attuazione dell'istituto.

Riguardo alla partecipazione del popolo ai giudizi penali dimostra che essa è talmente collegata colle franchigie politiche, che la storia ce la presenta come compagna indivisibile della libertà, della quale segue costantemente le sorti; ed invoca a sostegno di questa verità la storia del popolo di Roma, e dell'Inghilterra.

Nota che il progetto in discussione non riguarda punto l'elemento costante e stabile della istituzione, ma l'elemento mutabile.

Gli duole che anche una voce sola siasi sollevata a muovere questione circa il primo degli anzidetti elementi, poichè non v'ha esempio nella storia che un popolo libero abbia abdicato il diritto di intervenire nei giudizi penali.

Ritiene pertanto che non è nemmeno da porsi in questione l'istituto della giuría, e che devesi invece portare ogni sollecitudine sulla parte mutabile di esso, sul modo cioè della sua migliore attuazione.

Osserva che è proprio della istituzione del giurì, forse più che di ogni altra per la sua importanza, di occupare grandemente i legislatori per perfezionarla, per farla corrispondere il meglio che si possa all'alto suo scopo; e lo dimostra mediante la storia delle mutazioni che essa ha subite in Inghilterra. Ritiene che le stesse pubblicazioni recentemente comparse in quel paese, state citate dal deputato Puccini, accennino piuttosto ad una nuova riforma anzichè alla soppressione del giurì, e riferiscansi forse più specialmente ai giurati nei giudizi civili e commerciali che nei penali; e che potrebbe benissimo accadere

che il giurì cessasse o fosse grandemente modificato quanto ai giudizi civili e commerciali, ma conservasse integra la sua vita nei giudizi penali.

Cita altresì l'esempio delle modificazioni ancor più frequenti che alla istituzione del giurì furono recate nella legislazione di Francia.

Venendo a parlare dell'Italia, si compiace che essa sia stata più conservatrice delle altre nazioni anche in questa materia, come la è stata nelle istituzioni politiche, e passa in rassegna le leggi relative ai giurati del 1848, del 1859 e del 1865, rimarcando che la modificazione più importante introdotta da quest'ultima rifletteva la composizione delle commissioni chiamate a formare le liste dei giurati; e che la legge stessa era accompagnata da un nuovo codice di procedura penale, che stabiliva le norme dei giudizi per giurati.

Esamina le conseguenze pratiche della esecuzione della legge e del codice del 1865 per rapporto all'ordinamento del giurì ed alla procedura, e trova che sotto il primo aspetto si ebbero giurati poco capaci, frequentemente inetti; inconveniente reso più grave ancora dal modo con cui le commissioni adempivano il compito loro; e che sotto il secondo aspetto, sebbene egli non creda di poter accogliere tutte le esagerazioni che pur troppo vi sono state, è innegabile che si dovettero deplorare molti giudizi i quali offesero il senso morale, e commossero la pubblica opinione.

Ricorda quindi i voti in varii modi manifestati dal paese perchè si recasse riparo a siffatti sconci, gli eccitamenti fatti a tal effetto al governo nei due rami del Parlamento, l'ordine del giorno del giugno 1871 approvato dalla Camera dei deputati con cui si invitava il governo a studiare l'argomento ed a presentare un progetto di legge, le modificazioni proposte dal suo predecessore, ed infine le aggiunte fatte da lui per quanto concerne la procedura nei giudizi della corte di assise, in seguito al desiderio espresso dalla Giunta della Camera.

Tocca le note caratteristiche delle due parti della riforma in discussione, spiegando le ragioni per le quali si è proposto di sostituire il sistema delle categorie al sistema dell'elettorato politico, come criterio della capacità all'ufficio di giurato, e sono

state inserite nella seconda parte del progetto delle modificazioni intorno alla posizione delle questioni, al riassunto del presidente, ed al modo con cui i giurati devono procedere alla loro deliberazione.

Combatte l'obiezione fatta da taluni che non sia dimostrata la necessità della riforma, rammentando l'invito, già accennato, rivolto dalla Camera al governo in cui questa necessità veniva riconosciuta; il giudizio pubblico manifestatosi per organo della stampa periodica e di opere speciali pubblicate sulla materia; le relazioni ed i voti della magistratura; i risultati della specie d'inchiesta fatta dal governo; ed il programma che uno dei membri più autorevoli della sinistra parlamentare fece agli elettori quando si aprirono i comizi delle ultime elezioni in cui si esprimeva l'avviso che fosse necessaria una nuova legge per la costituzione del giurì, al quale fosse dato essere imparziale, non solo per sentimento, ma per dovere, ed in tali condizioni da non potersi ingannare nei suoi giudizi in mezzo alla difficoltà del rito.

A ribattere l'altra obiezione che le riforme proposte sieno insufficienti, ed anzi pericolose all'esistenza del giurì ove non avessero esito felice, osserva che per quanta attenzione abbia prestata alle parole di tutti gli oratori e favorevoli, e meno favorevoli, non ha inteso nessuno il quale abbia proposto, sia per la prima, sia per la seconda parte della legge, qualche riforma che convenga ammettere o che richieda nuovi studi o nuove investigazioni. A tale proposito ricorda le idee esposte dai deputati Righi, Guala e Varè intorno a diverse parti del procedimento, soggiungendo che esse non toccano propriamente le materie del progetto in disamina, ma altre parti della procedura che non adesso, ma in altra occasione potranno essere utilmente proposte, come potrà discorrersi in altra occasione, rivedendo cioè la legge sull'ordinamento giudiziario, della proposta fatta pure dal deputato Varè, intorno ai presidenti delle assise.

Passando alle altre obiezioni mosse alle singole parti del progetto, osserva non avere fondamento quella elevata dal deputato Varè, che cioè la base dell'elettorato politico sia preferibile alle categorie come criterio per la costituzione del corpo dei giurati, perchè dovendo il giurato fare le funzioni di giudice, l'uomo

colto ed educato potrà meglio dell' uomo rozzo ed ignorante, adempiere a quelle funzioni: e non averė del pari fondamento l'appunto fatto dal deputato Righi che invano si cerca di ottenere un buon giurì chiamandovi i più istruiti ed i più capaci, insino a che il pubblico ministero ricuserà sempre i giurati meglio istruiti, poichè avendo egli qualche pratica di ciò che suol fare il pubblico ministero da esso diretto per una lunga serie d'anni, può assicurare che si è ben guardato dal dargli delle direzioni nel senso supposto dal deputato Righi.

Rimarcà infine che non avendo udita alcuna proposta tendente ad introdurre nella procedura penale altre disposizioni meglio conducenti allo scopo della riforma, non può credere alla obiezione fatta alla seconda parte del progetto, vale a dire che le disposizioni nella medesima comprese non offrano in generale una guarentigia sufficiente che il giudizio sia spedito con quella semplicità e chiarezza che si addice all'indole del giudice cittadino.

L'oratore conchiude nel modo seguente: « Questa riforma è stata sollecitata dalla Camera sino dal 1871. Voi vedete, volge ora il terzo anno che la quistione è posta davanti al paese!

« Il paese ne ha sentita tutta l'importanza e ne ha più di una volta, per organo della pubblica stampa, sollecitato il compimento.

« Ora io domando a voi, o signori, che risposta darebbe al paese il Parlamento, che lasciasse incompiuta questa riforma, che la rimandasse ad ulteriori studi, che non la dicesse abbastanza preparata, quando per prepararla il governo ed il Parlamento hanno chiamato il concorso di tutti quegli uomini i quali potevano meglio illuminarli, e meglio secondarli?

« Io lodo, o Signori, grandemente la vostra sollecitudine per gl'interessi materiali; io intendo quanto ai rappresentanti della nazione debba stare a cuore di dare al paese un buon assetto delle finanze, di compiere quell' antico desiderato del pareggio del bilancio; ma io intendo pure, o signori, e vi debbo raccomandare un altro interesse del pari grandissimo, che non è certo minore degl'interessi finanziari, ed è l'interesse della giustizia. Poniamo accanto al pareggio del bilancio, se ci riesce di compierlo, il pareggio della giustizia. Questo pareggio consiste, o signori, nell'equazione tra la legge e la sua applicazione; equazione che non si ottiene se non con buoni giudici. Fate, signori,

di compiere il vostro lavoro legislativo provvedendo egualmente agli interessi materiali ed agli interessi morali del paese, ed avrete acquistato un diritto all'ammirazione, alla benemerenza, alla riconoscenza di tutti i vostri mandanti. »

Il deputato Mancini dichiara che dopo i discorsi del ministro guardasigilli, il quale espose le precipue ragioni dei progetti in discussione, e del deputato Pisanelli, il quale ha fatto giustizia dell'accusa pronunziata dal deputato Puccini contro l'istituzione dei giurati, ha domandato a se stesso se dovesse aggiungere ancora, nel medesimo scopo dei preopinanti, qualche altra osservazione; e che ben volentieri se ne asterrebbe, se la voce dell'onorevole Puccini, come è felicemente solitaria nella Camera, rimanesse del pari senza alcun'eco nel paese.

Osserva che da qualche tempo l'istituto dei giurati in Italia è fatto segno ad una sistematica guerra mossa da una parte della stampa ed anche da una parte della magistratura investita dell'ufficio di accusatrice, la quale, anzichè screditare una delle istituzioni fondamentali dello Stato traendo occasione da qualche verdetto non appagante intieramente la pubblica opinione, dovrebbe compiere la missione di procacciarle fede e rispetto.

Non trova che siavi da far meraviglia che la coscienza pubblica resti agitata e commossa, e scemi la sua fiducia verso una istituzione fatta segno a tanti attacchi; e crede perciò che la sua coscienza gl'imponga ancora un obbligo a compiere verso il paese, perchè uno dei più utili uffizi della tribuna parlamentare ne' paesi liberi è quello di rettificare errori sparsi e propagati con pericolo delle pubbliche istituzioni, di rassicurare le coscienze in buona fede vacillanti, di fortificare le sane e liberali tendenze dell' opinione pubblica.

Non teme delle sorti della istituzione del giurì; non teme che l'Italia possa essere giammai privata di questo presidio di libertà, ed è sicuro che il popolo italiano non meriterà mai di essere giudicato l'infimo dei popoli d'Europa nella civiltà, nell'intelligenza, nella moralità, nella maturità al possesso delle libere istituzioni, come avverrebbe qualora si privasse del giurì.

Tocca la questione tante volte sollevata, se il giurì sia da considerarsi piuttosto come una istituzione giudiziaria o come una istituzione politica, e dice che è questa una inutile questione, perchè è facile persuadersi che il giurì, e come istituto giudiziario e come istituto politico, esaminato imparzialmente e con piena cognizione della materia, imponga la fiducia, e riduca al silenzio le censure.

Esaminando il giurì come istituto giudiziario, svolge molte considerazioni pratiche, e si appoggia all'autorità di Helie e di Hello, ed all'esempio de'paesi retti a popolo, dove la magistratura non è nominata dal governo, ma è elettiva, per venire alla conclusione che, comparativamente, è più facile che nei giudizi sul fatto non erri, e raggiunga il vero, un giudice non abituale, che oggi è giudice e domani non lo è più, anzichè colui il quale, ligio a canoni più o meno tradizionali ed artificiali, abbia consumato l'intera sua vita nell'abitudine di giudicare.

Considerata sotto l'aspetto politico, egli non può dimenticare come la giuría giovi altresì allo scopo di costituire una potentissima ed insuperabile garanzia di libertà negli ordini politici, e quanto perciò vengano accresciuti il pregio, l'utilità, la forza di questa istituzione, ed il dovere in tutti gli amici degli ordini liberi di sostenerla e promuoverla.

Tra i pregi politici della istituzione del giurì, annovera i grandi servigi che essa rende al paese apprestando ai cittadini una scuola quotidiana di moralità e di esercizio d'importanti uffici civili, e sviluppando in essi quel sentimento di dignità e di civil coraggio, che forma il carattere di una nazione.

Confuta l'asserzione del deputato Puccini che nelle turbolenze politiche il giurì sia stato sempre il ministro di una grande tirannide o di una grande rivoluzione; e, dopo di avere osservato come la passione politica non può essere predominante, quando tutte le probità e le capacità debbano entrare nelle liste permanenti del giurì, e si facciano quotidianamente dalla sorte scegliere e designare i giudici, nei quali perciò si troveranno sempre rappresentati e riflessi anche i sentimenti e la tendenza delle minoranze, constata il fatto che tra noi l'istituto del giurì ha il grande merito di essere rimasto puro, illibato, generoso, degno di tutto il rispetto e della pubblica riconoscenza, perchè da un tale punto di vista

non ha mai suscitato un lamento, ossia non ha mai saputo che cosa fosse la passione politica.

Dice che la seduzione del governo o di un partito può esercitarsi più agevolmente verso il giudice che verso il giurato, perchè il primo è nella necessità di fare la sua carriera, e la di lui inamovibilità nulla contiene di serio, poichè se egli non può discendere, può bene sperare in grazia del governo, di montare più in alto.

Ribatte gli esempi addotti dal deputato Puccini contro il giurì, attinti dalla storia dell'Inghilterra e della Francia, mostrando che egli non ha reso omaggio alla storica verità, coll'affermare che il giurì è responsabile delle condanne dei tribunali del terrore in Francia, e che ha servito in Inghilterra alla tirannide degli Stuardi.

Ricorda qualche esempio di debolezza dato dalla magistratura permanente in Italia prima del risorgimento della nazione a libertà, e ne trae la conseguenza che non possa mai dirsi il giurì una garentia inutile.

Avverte che le pubblicazioni sfavorevoli al giurì fatte in Inghilterra, non tendevano alla soppressione dell'istituto, ma alla abolizione di antiquate consuetudini, e che i periodici, in cui tali pubblicazioni comparvero, non rappresentano il sentimento del popolo inglese, sentimento che si può rilevare in tutti gli scrittori, fra i quali annovera il Blackstone riferendone l'elogio rivolto al giurì.

Ammira la Germania nelle istituzioni scientifiche e militari; ma non crede che porgano imitabile esempio le sue istituzioni civili e legislative cogli avanzi degli istituti feudali della Prussia, colle leggi che mantengono i fedecommessi, e con altri simili istituti che quella nazione crede conveniente alle tradizioni ed ai bisogni suoi di conservare o di rimodernare; e nota tuttavia che recentemente la Germania ha rinunziato al concetto di sostituire lo scabinato alla giuria, la quale sarà quindi il sistema comune a tutta la sua nuova legislazione.

Considera l'applicazione del giurì in Italia e, rimarcando le circostanze sfavorevoli in mezzo alle quali fu introdotto, e la giovinezza dell'istituto fra noi, trova che questo ha avuto un successo meraviglioso e straordinario; che se qualche volta si ebbe a dolersi della giuria, sarebbe ingiustizia aggravarla di accuse che spettano primamente in gran parte all'amministrazione che compilò ed approvò le liste, ed in parte anche all'autorità giudiziaria

per il modo parziale ed incompleto d'istruire i processi, per la soverchia facilità di ordinare il rinvio al dibattimento, per la parzialità degli atti di accusa.

Istituisce, colla scorta delle notizie statistiche, il paragone dei complessivi risultamenti dei giudizi del giurì in Italia, con quelli del giurì degli altri paesi, e con quelli delle magistrature permanenti, ed afferma che in nessun paese i giurati sono più severi che in Italia, e che le assoluzioni pronunciate dalle magistrature permanenti sono anche maggiori di quelle pronunciate dal giurì.

Infine rammenta le manifestazioni fatte in Italia da uomini autorevoli in favore del giurì e conchiude colle seguenti parole:

« Ora ringrazierò la Camera della benigna attenzione con cui mi ascoltò, e chiuderò il mio dire rivolgendomi a quanti in Italia sono pensatori illuminati e liberali, teneri della civiltà del paese e delle libertà che ne fanno la gloria ed il vanto.

Stringiamo, ad essi io dico, i nostri ranghi. Circondiamo della nostra venerazione e del nostro culto tutte quelle istituzioni che sono presidio dei diritti della nazione e delle pubbliche libertà. Additiamo il vero alla pubblica opinione, acciò essa disperda accuse iperboliche e fallaci. Consacriamo le nostre cure amorevoli ed i nostri sforzi a migliorare e perfezionare la istituzione del giurì, e speriamo di ridurre al silenzio i suoi detrattori.

Così facendo, o signori, avremo reso un servigio non solo alla libertà politica del nostro paese, ma anche all'avvenire della sua ordinata sicurezza e della sua moralità. »

L'ordine del giorno proposto dal deputato Mancini era così concepito:

« La Camera, poichè la istituzione dei giurati è presidio delle pubbliche libertà, ed i risultamenti che essa finora in complesso ha prodotti in Italia poco si discostano da quelli che l'istituzione produsse in altri paesi civili, ed anche da quelli della giustizia amministrata da altre magistrature; confidando che corroborata da savie riforme tanto nel suo organico ordinamento, quanto nel modo di esercizio delle sue funzioni, ne produrrà migliori, ed appagherà interamente la coscienza del paese, passa alla discussione degli articoli. »

Tornata del 14 marzo.

Il deputato Castagnola esamina il risultato del giurì in Italia, e citando le osservazioni da lui fatte quando era membro della commissione d'inchiesta sul brigantaggio, le notizie fornite dal procuratore generale di Palermo nel resoconto dell'anno 1868 relativo a quel distretto, quelle fornite dal procuratore generale di Catanzaro per l'anno 1867, ed altri dati di fatto, ne deduce la conseguenza che i giurati non hanno male soddisfatto al compito loro. La quale conclusione egli corrobora cogli ultimi risultati statistici dedotti dall'*Italia economica* del 1873, e precisamente da un resoconto ufficiale dato dal ministro di grazia e giustizia, secondo cui nell'anno 1872 la proporzione delle assolutorie per parte dei giurati sarebbe stata del 22 per cento, e quella delle assolutorie per parte dei tribunali correzionali del 23 per cento. Passa in rassegna altresì le risultanze relative alla quantità e qualità delle pene, e segnatamente della frequente applicazione della pena capitale, per rilevare il fatto che i giurati italiani spingono qualche volta le loro pronuncie sino al rigore.

Riconosce tuttavia che, se questi favorevoli risultamenti formano la regola generale, pur troppo si sono verificate alcune eccezioni che commossero la pubblica opinione, poichè mentre passano inosservati i novantanove verdetti che non l'urtano, si mena scalpore grandissimo per il centesimo che l'offende; e fa rimarcare che se tutta quanta la magistratura e specialmente i procuratori generali inneggiavano nei primi tempi alla giuría, ed ora vanno cambiando linguaggio, egli è un sintomo che un male comincia a serpeggiare e che bisogna curarlo.

Gli sembra che i vizi manifestatisi nei giurati italiani siano i seguenti: in primo luogo che a poco a poco i migliori si sono stancati, ed hanno cercato di ritirarsi, lasciando il campo ai meno capaci; in secondo luogo, che, per alcuni speciali reati, per alcuni singolari giudizi, i gíurati si lasciano forviare da considerazioni estrinseche, e si prestano a fallaci impressioni, e si preoccupano di circostanze che la legge vuole sottratte alla loro riflessione, talchè in questi casi men retto si pronunzia il loro giudizio.

Quanto ai rimedi, conviene colla Giunta della Camera che il

modo opportuno per riparare al primo dei vizi anzidetti sia quello di sostituire al sistema attuale, cioè all'elettorato politico, il sistema delle categorie come criterio della capacità all'ufficio di giurato; ed accetta anche la parte seconda relativa al modo della formazione delle liste, sebbene si discosti dal parere della Giunta in quanto esclude dalle commissioni, a cui è affidata la formazione delle liste, l'autorità politica, l'intervento della quale, in concorso dell'elemento cittadino e giudiziario, egli reputa giusto ed utile.

Attribuisce però la maggiore importanza all'ultima parte del progetto, alle modificazioni della procedura, ed a questo riguardo pargli che la riforma sia troppo timida. Vorrebbe che s'introducessero cambiamenti anche nella formazione della corte d'assise, sopprimendo l'intervento dei due giudici che ora assistono il presidente, ma elevando quest'ultimo di grado, di stipendio e di posizione onde abbia un'autorità incontestabile, e creandolo, in certo modo, capo dei giurati, con obbligo di assistere alle loro discussioni e di rispondere ai dubbi ed alle domande che essi gli movessero.

Cerca di addimostrare che il concetto da lui esposto trovi un riscontro nel modo in cui nella repubblica romana funzionavano i giurati, dei quali il pretore era appunto il presidente; e che non sarebbe punto menomata la indipendenza dei giurati, posto che il presidente sia un uomo insignito di alta autorità, in cui rifulgano veramente le virtù del magistrato.

Osserva che il movimento che in oggi si produce, si è precisamente quello di unire l'elemento cittadino all'elemento giudiziario, come ne fa fede il sistema dello scabinato che si propone e si attua in molte parti della Germania.

Dichiara che non si fa molte illusioni circa l'accettazione di questa sua proposta radicale lanciata in mezzo alla discussione; che però è lieto di presentarla ancorchè non venga accolta, perchè è convinto della bontà della medesima; e confida che non sarà un granello caduto tra i sassi, ma un germe di ulteriori discussioni e di più maturi studi.

Conchiude che, ad ogni modo, ove non sia accettata la sua proposta, darà ugualmente il suo suffragio alle proposte che vennero fatte dal ministero ed accettate in massima dalla Giunta della

Camera, perchè è convinto che porteranno un miglioramento all'istituzione dei giurati.

Il deputato Castagnola aveva presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo la necessità di più radicali riforme relative alle funzioni della corte di assise, nel mentre passa alla discussione dei titoli primo e secondo, rinvia il terzo alla Giunta per uno studio ulteriore. »

Il deputato Nanni dichiara che una parte dei difetti che si attribuiscono ai giurati sono dovuti alla magistratura permanente, ossia all'autorità che raccoglie e valuta le prove, che le presenta ad essi, che dirige il dibattimento sulle richieste del pubblico ministero, il quale ha dovuto prima trovare e stabilire tutti gli argomenti dell'accusa; al pubblico ministero che in talune province si fa rappresentare da un sostituto del procuratore del re, che talvolta poco conosce il processo e non è sempre capace a sviluppare le prove innanzi ai giurati; al modo imperfetto di formare le liste dei testimoni, e di proporre le questioni; alla poca estimazione che la magistratura permanente mostra di professare verso i giurati.

Partendo dallo stesso punto di vista da cui partiva il ministro guardasigilli, dalla distinzione cioè delle due funzioni che si riscontrano nel giurì, la partecipazione dei cittadini ai giudizi, e la maniera con cui tale partecipazione si attua, egli ritiene che questa seconda funzione non può essere staccata dalla prima, poichè il modo come si applica l'intervento e la competenza dei giurati nei giudizi, influisce necessariamente sul diritto che essi hanno all'intervento medesimo. Perciò credeva, esaminando il progetto di legge, che esso riguardasse ancora la prima delle anzidette funzioni, e che si fondasse sopra un principio da cui si potessero ricavare quei miglioramenti che certo erano nella mente dei due ministri che presentarono i progetti e dei componenti la Giunta della Camera che li ha esaminati.

Si associa a quanto disse il deputato Mancini per dimostrare come l'istituto dei giurati sia preferibile a quello dei giudici

permanenti sotto il rapporto giuridico della capacità e della maggiore competenza a giudicare nelle questioni di fatto, e ritiene che il sistema proposto nel progetto distrugge in gran parte questo pregio principale che si attribuisce ai giurati.

Non crede che il sistema delle categorie possa contribuire a sanare i mali di cui si dice affetto il giurì; e opina invece che volendo pur recargli alcuni miglioramenti (sebbene egli non ne vegga così urgente il bisogno), si dovrebbe guardare la questione non sotto l'aspetto d'introdurre nei giurati una maggiore cultura, sibbene di richiedere in essi una maggiore probità, questo essendo il rimedio per riparare al male che si deplora di verdetti non dettati da spassionato esame dei fatti, di assoluzioni contrarie alla coscienza pubblica ed a prove manifeste di reità.

Ora egli pensa che la maggiore probità si trovi nei piccoli proprietari, i quali non entrano nelle categorie proposte nel progetto, piuttosto che nelle persone annoverate nelle medesime, ed avvalora questo suo avviso riportandosi all'autorità di Mittermaier.

Avverte che il sistema delle categorie era stato applicato anche in Francia sotto l'impero del codice d'istruzione criminale del 1810, e che, per l'esperienza fattane e per i dannosi effetti che aveva prodotti, fu mestieri di ripudiarlo.

Dove poi è affatto contrario al progetto di legge, si è precisamente nella parte in cui si tratta di riformare il modo di eliminazione dei giurati; e combatte il diritto concesso alla Giunta, composta dei pretori del circondario e del presidente del tribunale, di procedere alla eliminazione senza rendere conto alcuno della sua determinazione. Ravvisa altresì pericoloso l'affidare alla magistratura pretoriale il diritto di scegliere i giurati, essendo la medesima la più soggetta ad influenze; e dice che ad ogni modo è assurdo l'affidare ai magistrati la scelta dei giurati.

Passando ai mezzi che, a suo avviso, sarebbero acconci per riparare ai mali che si lamentano, propone di adottare alcune provvidenze destinate a diminuire il numero dei dibattimenti; e propugna il sistema della eleggibilità perocchè, facendo sorgere i giurati dal suffragio degli elettori, si pone il giurì sulla sua vera e legittima base, lo si garantisce da ogni altro pericolo, e si circonda di un prestigio e di un onore che vincerà l'attuale ritrosia dei buoni a compiere quell'ufficio.

Ecco l'ordine del giorno proposto dal deputato Nanni:

« La Camera, ritenendo che le modifiche proposte col presente progetto alla istituzione dei giurati non conducano a migliorare la istituzione medesima, invita il ministro guardasigilli a presentare un novello progetto informato a principii più larghi ed a maggior fede nella istituzione. »

Molti deputati chiesero a questo punto la chiusura della discussione generale, la quale fu approvata dalla Camera, e si rimandò alla tornata successiva lo svolgimento dei varii ordini del giorno.

Tornata del 16 marzo.

Il deputato Allis svolge il suo ordine del giorno così concepito:

« La Camera, ravvisando nel progetto in discussione un primo passo alla necessaria riforma dell'attuale ordinamento processorio penale, confida che il ministro guardasigilli nelle ulteriori modificazioni a proporsi provvederà a meglio assicurare la eguaglianza delle parti in giudicio ed il diritto della difesa, sia nel periodo dell'istruttoria, quanto al dibattimento orale, e passa alla discussione degli articoli. »

Esamina il progetto ed approva con qualche modificazione le disposizioni relative alla posizione delle questioni, come anche quelle relative alle categorie; ma ritiene che le riforme proposte, anche se modificate nel senso da lui accennato, non sono sufficienti ad assicurare l'avvenire della giuría ed una retta amministrazione della giustizia.

Dice che se si vuole una sentenza giusta, conviene che vi preceda una istruttoria giusta, e se si vuole un verdetto imparziale è necessario che vi preceda una istruttoria ed un dibattimento imparziale.

Per ottenere questa imparzialità e questa giustizia bisogna, a suo avviso, sbandire anzitutto il riassunto presidenziale, sopprimere la lettura dell'atto di accusa e delle considerazioni della sentenza della sezione di accusa, e finalmente fare alla difesa nell'istruttoria del procedimento quella parte a cui ha diritto.

Svolge alcune considerazioni per mostrare il fondamento di questi suoi concetti, e conchiude che è disposto a ritirare il suo ordine del giorno quando il ministro guardasigilli gli dia una

parola di speranza che sarà per procedere per lo innanzi sull'indicato sentiero.

Il deputato Ercole parla sul suo ordine del giorno, che è il seguente:

« La Camera, considerando che il giurì è una creazione della libertà, una guarentigia dei cittadini, e per quanti appunti gli si possano attribuire, fu sempre gelosamente ritenuto come un grande beneficio dei popoli, e parte essenziale delle libere istituzioni;

« Che qualsiasi umana istituzione ha i suoi pregi ed i suoi difetti;

« Che tredici anni di esperienza della giurìa in Italia, se possono bastare a far sentire il bisogno di qualche riforma, non basterebbero a far censurare l'istituzione stessa;

« Passa alla discussione degli articoli. »

Contrappone all'autorità del senatore Conforti, invocata dal deputato Puccini per combattere il giurì, l'autorità di parecchi scrittori e magistrati; e trattando del progetto, approva il sistema delle categorie, e la proposta della Giunta della Camera circa il modo di formolare le questioni, e si riserva di fare altre considerazioni nella discussione degli articoli.

Il deputato Palasciano svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che l'onorevole guardasigilli vorrà porre allo studio tutte le altre riforme tendenti al miglioramento dei giudizi penali, e specialmente al maggior valore da accordare alle perizie, passa alla discussione degli articoli. »

Approvando il concetto svolto dal deputato Righi, che cioè la giustizia penale si avvantaggerebbe assai ove fosse stabilito il sistema della perizia impersonale, crede che questa possa ottenersi col mezzo della istituzione del *giurì dei periti*, e si diffonde in molte considerazioni per sostenere la sua proposta.

Il deputato Romano svolge la sua proposta d'ordine del giorno puro e semplice sopra tutti gli emendamenti.

In tutti gli ordini del giorno, egli dice, dal più radicale che sarebbe quello dell'onorevole Puccini, con cui si propone l'abolizione della giuría, agli altri meno radicali, come quelli degli onorevoli Nanni, Castagnola, Guala, Varè, Allis e Palasciano, e perfino ai favorevoli, come quelli dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Ercole, si trova sempre questa idea, che la Camera invita o raccomanda all'onorevole guardasigilli di studiare o di proporre altre riforme sopra l'istituto dei giurati.

Dimostra che questo modo di proporre gli ordini del giorno è dannosissimo, specialmente perchè, con tutte le riserve che si vanno facendo, si toglie ogni prestigio alla legge la quale, non appena fatta, porterebbe con sè la impronta d'insufficienza; ed espone altre sue vedute generali in appoggio del suo ordine del giorno.

Discendendo a discorrere di ciascun ordine del giorno, dichiara di non trattenersi sopra quello del deputato Puccini perchè già combattuto dai deputati Pisanelli e Mancini e dal ministro della giustizia.

Distingue gli altri ordini del giorno in due specie, quelli che propongono riforme radicali, e quelli che propongono delle riforme che possono conciliarsi coll'attuale sistema. Esso intende parlare soltanto delle riforme radicali che sono quelle proposte dai deputati Guala, Castagnola, Nanni e Varè.

Non accetta le proposte fatte dal deputato Guala perchè riguardano l'organico giudiziario e non lo statuto speciale dei giurati; non la proposta del deputato Castagnola, di adottare un sistema affine a quello degli antichi magistrati romani, perchè non crede che sia il momento ed il luogo opportuno per domandare una tale riforma; non la proposta del deputato Nanni, di dare agli elettori la facoltà di eleggere i giurati, perchè tratterebbesi di una grave questione meritevole di essere largamente studiata; non quella del deputato Varè di voler elevare di grado e di stipendio il presidente della corte di assise, potendo egli per sua stessa esperienza assicurare che i timori di preponderanza del presidente sopra i giudici sono esagerati.

Si estende in parecchie considerazioni intorno a quest'ultimo punto, indi conclude col dimandare che la Camera voti il suo ordine del giorno respingendo tutti gli altri.

Il deputato Puccioni, relatore, si propone anzitutto la ricerca se le riforme che si sono presentate sieno opportune, per risolvere il quale quesito è mestieri domandarsi se la istituzione dei giurati proceda in modo conforme alle esigenze della giustizia.

Afferma che, a parer suo, il giurì lascia molto a desiderare; che degl'inconvenienti si sono verificati quantunque forse se ne sia esagerata la gravità; e che questi dipendano non già da una causa sola, ossia dalla istituzione, ma da un complesso di cause; dall'atmosfera che circonda la giurìa, dal modo con cui è organata, dalle forme con le quali essa funziona, e dalla ignavia del paese stesso.

Confuta l'opinione del deputato Puccini, il quale non ammette che si modifichi, ma vuole che si abolisca la istituzione. Pensa che esso abbia sbagliato il criterio col quale il giurì ha da essere giudicato, considerandolo soltanto come un istituto giudiziario, e dimenticando tutti gli ordinamenti politici dello Stato in cui codesta istituzione giudiziaria esiste, che sono la causa ed il complemento della medesima. Ricorda che essa si trova da per tutto dove sono istituzioni libere, dove il paese partecipa, per mezzo dei suoi rappresentanti, al governo della cosa pubblica; e da ciò conclude che sarebbe un grave errore se il Parlamento italiano si adoperasse ad abbatterla.

« Saranno pregiudizi, dice egli, onorevole Puccini; chiamateli così, se vi piace; ma sono pregiudizi che non si svellono con un tratto di penna, che non si sradicano così facilmente come voi supponete; sono pregiudizi i quali hanno questo di particolare: quando voi cercate di attaccare, di abbattere un'istituzione che è pur condannata, svillaneggiata e derisa, voi vedete che questa istituzione ad un tratto, per la guerra che le movete, diventa cara a quelli stessi che le si mostravano avversi, e per il timore che essa possa essere distrutta tutti le si stringono attorno, perchè ritengono che essa è parte degl'istituti liberali del paese.

« Io ricordo a questo proposito, e mi permetto di ricordarlo all'onorevole Puccini, ciò che scrisse un dotto magistrato del mio paese, del quale l'onorevole guardasigilli, che gli fu collega, deve aver apprezzato la rara dottrina, la valentia della mente e la onestà dell'animo e dei costumi. Nel 1863 il consigliere Bandi, mostrandosi avverso all'istituzione dei giurati, sapete voi

che cosa diceva? Diceva ai legislatori italiani che ancora non avevano introdotto il giurì nelle nostre leggi: badate a quello che fate; una volta che la giuría sarà istituzione giudiziaria in Italia, non potrete più abolirla. E perchè quell'egregio magistrato così presagiva? Perchè egli ben comprendeva gl'intimi legami che stringono, o che si crede che stringano, i giurati al diritto pubblico interno di uno Stato retto a forme costituzionali.

« Dunque l'onorevole Puccini subisca questa istituzione e si adoperi con noi a migliorarla; questa è opera efficace; è opera a cui egli può utilmente concorrere col suo ingegno e colla sua dottrina. »

Passa quindi in rassegna le cause degli inconvenienti che si lamentano riguardo al giurì, e ne attribuisce la colpa ai cittadini che si raccomandano a quelli che devono formare le liste onde essere sottratti dall'ufficio di giurati, non comprendendo che in un paese che si regge a libere istituzioni, è un dovere di tutti il partecipare a che esse si svolgano; agli uomini del governo, componenti la commissione per stabilire la lista dei giurati, che hanno prestato troppo facile orecchio a quanti chiedevano di essere esentati da quell'ufficio e cancellati dalla nota; al sistema di affidare in generale la formazione delle liste ad un infimo impiegato della prefettura.

Accenna all'appunto che si fa alla magistratura ed al pubblico ministero, di concorrere cioè col contegno loro al discredito della giuría, e deplora che magistratura e pubblico ministero in massa siano stati censurati, essendo convinto che quanto meno se ne discorre in Parlamento, tanto più si giova alla retta amministrazione della giustizia. Egli crede che la magistratura corrisponda lealmente e sapientemente al debito suo di facilitare l'applicazione della legge; ma ammette egli pure che vi hanno uffiziali del pubblico ministero i quali si adoperano ad escludere dal giurì quelli che hanno a favor loro la presunzione della capacità, ed affidano più volentieri le sorti dell'accusa ad uomini inesperti o poco intelligenti.

Attribuisce una parte degli inconvenienti anche alla classe degli avvocati che nel sistema delle ricuse hanno seguito i passi dell'accusa, scartando (in molti casi almeno) tutto quello che vi era di più intelligente nel giurì; e ad una parte della stampa,

la quale anzichè adoperarsi a correggere i forviamenti dell'opinione pubblica, non di rado li ha eccitati, e da un verdetto errato fu tratta a condannare inesorabilmente la istituzione. Accenna pure ai danni che derivano dai resoconti dei dibattimenti pubblicati sui giornali, compiacendosi che il ministro della giustizia abbia presentata una proposta sopra tale argomento.

Confuta l'opinione del deputato Righi che la riforma sia inutile per essere il male non tanto nel modo con cui la istituzione funziona, quanto nel paese stesso, osservando che questo è un giudizio troppo severo, e che, ad ogni modo, bisogna studiare il morbo nelle sue radici e fare quanto è possibile per curarlo.

Discorre delle riforme contenute nel progetto ed anzitutto difende il sistema delle categorie dalle censure mosse dal deputato Nanni, dimostrando che essendo stata esclusa l'influenza del potere politico nella composizione delle liste, non potrà il sistema anzidetto produrre in Italia i funesti effetti che in Francia si erano manifestati per la facoltà accordata dall'articolo 368 del codice del 1810 al prefetto, di creare cioè col consenso del ministro dell'interno quanti giurati a lui piaceva; che i piccoli proprietari, e coloro che per la industria esercitata pagano una tenue imposta, furono esclusi dalle categorie perchè non offrono garanzia sufficiente della loro attitudine a fare da giurati; che se è stata necessità ammettere il censo come criterio della capacità all'ufficio di giurato, si è però richiesto il pagamento di una imposta che per la cifra sua allontana ogni pericolo che sia riaperta la porta della giuría a persone che per la loro condizione sono a reputarsi evidentemente disadatte a quell'ufficio.

Confuta l'altro appunto mosso dal deputato Nanni, che col progetto si faccia dei giurati una dipendenza ed una creazione della magistratura, osservando essere invece esatto il dire che, secondo il progetto, il giurato non è una creazione della magistratura, ma una creazione della legge, verificata dalla magistratura.

Dichiara inaccettabile la proposta del deputato Nanni di estendere il sistema dell'elezione alla nomina dei giurati; ricorda come una consimile proposta fatta nel 1863 dal compianto deputato Brofferio sia stata respinta; e crede che la Camera farà bene se la respingerà anche adesso, notando l'apatía che domina in Italia in fatto di elezioni, e gli inconvenienti del proposto

sistema e specialmente il pericolo che le passioni politiche si infiltrino nella scelta dei giurati.

Si riserva nella discussione degli articoli di difendere il progetto nella parte relativa al modo della posizione delle questioni, e passa quindi a ribattere le singole proposte sorte in occasione della discussione, la qual parte reputiamo indispensabile di riprodurre testualmente.

« E qui avrei finito, se non che c'è una miriade di proposte sorte nell'occasione di questa discussione. Vi è quella dell'onorevole Allis, il quale vuole che si estenda il principio della difesa anche alla procedura scritta. Vi è quella dell'onorevole Palasciano, in ciò concorde, se non nelle modalità, nei principii, coll'onorevole Righi, intesa a modificare le regole vigenti sulle perizie.

« Ma codeste che sono gravi questioni, degne dell'attenzione del Parlamento, mi sembrano estranee al subbietto che oggi discutiamo; io sono certo che l'onorevole ministro ne terrà conto, e non rifiuterà di assumere studi intorno alle medesime.

« L'onorevole Righi poi vorrebbe *correzionalizzare,* così egli disse, molti reati; ma è questo un argomento che attiene piuttosto al codice penale che all'odierna discussione; e il progetto del nuovo codice italiano è già presentato, e credo che l'onorevole Righi, esaminandolo, si persuaderà che i suoi desiderii sono stati soddisfatti prima che fossero manifestati; ed io aggiungerei volentieri, se non mi ritenesse dal farlo il rispetto che io debbo all'altro ramo del Parlamento, che sono soddisfatti in modo, che a me sembra alquanto eccessivo.

« L'onorevole Varè accenna, ed egli si accosta di più all'argomento nostro, ad una questione che in seno della Giunta fu lungamente agitata, ed io ne tenni proposito nella seconda mia relazione: alla composizione cioè della corte d'assise.

« L'onorevole Varè ha idee conformi alle nostre; crede che la collegialità oggi sia una parvenza, o almeno non offra le guarentigie che da essa possono attendersi. In questo credo che tutti siamo d'accordo; il solo a rompere tale armonia è, per esperienza acquistata, l'onorevole Romano.

« A malgrado però di tale esperienza, noi persistiamo nel credere che la questione sollevata nella Camera dall'onorevole Varè sia degna di grande considerazione; ma crediamo del pari che una

riforma in tale proposito sia alquanto prematura; se anco l'onorevole guardasigilli vi si acconciasse, resterebbe a vedersi se l'onorevole ministro delle finanze sarebbe disposto a seguirlo, e ad accrescere così di somma non indifferente le spese: e quando pure l'onorevole Minghetti fosse condiscendente, sono certo che il mio amico Corbetta si affretterebbe a domandare se tale nuova spesa entra o no nelle ormai troppo famose colonne d'Ercole.

« Lasciamo dunque al tempo l'opera sua; queste riforme saranno utilmente e opportunamente studiate in altra congiuntura.

« L'onorevole Castagnola ci fece coll'autorità del suo nome e degli uffici con tanto onore da lui esercitati, una proposta che attiene realmente al modo di funzionare del giurì; unite, egli dice, il presidente ai giurati; fate che egli possa assisterli e guidarli nelle lòro deliberazioni. Ma, onorevole Castagnola, non crede ella che questo sistema aprirebbe la via ad inconvenienti massimi? Non crede che potrebbe dar luogo al sospetto continuo che i giurati fossero fatti mancipio del presidente, e che i verdetti, anzichè essere l'espressione della coscienza popolare, fossero l'espressione della volontà del presidente, il quale prepotesse sui giurati medesimi? Sarà forse esagerato questo timore: ma non è infondato; ora parmi che in materia così delicata, quale è quella dell'amministrazione della giustizia, sia mestieri adoperarsi a cansare siffatto pericolo, perchè guai ai magistrati che sono sospettati di poca indipendenza, guai a quello Stato che non mette al coperto da simili censure coloro ai quali affida l'amministrazione della giustizia!

« L'onorevole Nanni vorrebbe poi che si restringessero i casi d'annullamento, e lamenta la soverchia facilità con cui le corti di cassazione infirmano i giudizi. L'onorevole Guala aveva espresso prima di lui eguali concetti. Or io non posso dissimulare che nell'animo mio suscitò vivo rammarico la censura che si è fatta non so bene se alle corti regolatrici, o alle leggi nostre in tale proposito. Le forme sono una garanzia nei giudicabili; in specie poi in questi giudizi non motivati, dati per monosillabi, da magistrati, i quali, userò una frase dell'onorevole Puccini, sono irresponsabili, o per lo meno responsabili soltanto di fronte a Dio e alla loro coscienza. Io non ammetto transazioni su tali particolari; e, dico il vero, mi fa meraviglia che il desiderio di

restringere le forme venga manifestato da quei banchi che illustra colla sua presenza l'onorevole Mancini, da quei banchi sui quali il rispetto alle garanzie del giudizio e della difesa dovrebbe essere prepotente.

« Quindi anche queste proposte mi sembra che non debbano essere messe in discussione, e tanto meno dovrebbero esserlo, inquantochè, non lo dimentichiamo, o signori, siamo in un paese, nella maggior parte del quale vige ancora, e Dio voglia per poco, la pena dell'estremo supplizio, e dove, l'udiste testè dall'onorevole Palasciano, si trovano giurati che in cause capitali ricusano le circostanze attenuanti, che il pubblico accusatore ammetteva. Ora, quando io so che da queste forme può dipendere la vita di un cittadino, se per la inosservanza di esse una sentenza di morte è annullata, se i giudici di rinvio salvano la testa al colpevole, io sono tratto ad esclamare: *O felix culpa!* dacchè per essa fu risparmiato del sangue umano.

« Permettetemi che vi rammenti, a riprova del mio dire, che in tredici sentenze capitali cassate dalla corte di cassazione di Firenze, nei giudizi di rinvio la pena suprema non è stata mai applicata. Ora, dopo ciò, ditemi se il culto alle forme possa dirsi esagerato, quando in grazia alle medesime sono state sottratte alla scure del carnefice tredici teste.

« Ci sono delle proposte di abolizione del riassunto. Ne discorreremo a suo tempo; c'è un articolo a tale riguardo nel progetto di legge: allora sarà il momento di trattare sì grave questione.

« Finalmente, l'onorevole Gaula vorrebbe rialzare il morale dei giurati, e per conseguire tale intento indica come uno dei mezzi più acconci l'uso che vige in Inghilterra, dove, allorchè il presidente dei giurati viene a leggere il verdetto, suona la campana maggiore del comune.

« Onorevole Guala, ci vuol ben altro che il suono di una campana per rialzare il prestigio dei giurati!

« A questo fine supremo, che è nell'intendimento di tutti noi, si giungerà, scegliendo giurati buoni, onesti e capaci, adottando (tale almeno è la nostra fede) i principii a cui si informa il nostro disegno di legge.

« Quando il paese vedrà sedere nella giuria uomini atti a pronunziare un giudizio, lo scopo nostro sarà conseguito.

« Quando non si correrà più il pericolo che i giurati affermino l'innocenza di quella domestica che rubò le gioie della padrona, per il fascino irresistibile che il bagliore dei brillanti aveva in essa prodotto; quando non vi saranno più giurati, e questi sono fatti accaduti, lo dico con dolore, nella mia città natale, quando, dico, non vi saranno più giurati i quali non sapendo scrivere, invece di *sì* o *no*, scrivono nelle schede *is*, o *on*; quando (e questa pure è storia) al momento in cui il ministero pubblico sorgerà a chiedere l'applicazione della pena, non si leveranno, come un sol uomo, in piedi i dodici giurati e grideranno che essi vollero assolvere e non condannare; quando non si vedrà nello stesso verdetto assoluto l'accusato e ammesse a favore di lui le circostanze attenuanti; quando questi pericoli, questi inconvenienti, questi gravi errori, queste contraddizioni saranno eliminate, senza che occorra sonar la campana, la giuría avrà riacquistato il suo prestigio.

« Egli è per questo che noi, fedeli al nostro concetto, ed ispirati da questo desiderio, invochiamo il vostro appoggio nelle riforme che vi abbiamo proposte.

« Noi crediamo che gli ordini del giorno che sono stati presentati non abbiano veramente ragione di sussistere, e facciamo invito caloroso a quanti li hanno presentati a volerli ritirare.

« In ogni modo, ci accosteremo, non per le ragioni svolte, ma per la sua semplicità, all'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Romano.

« Signori, voi, approvando i due disegni di legge, arrecherete un grande benefizio alla istituzione, e potrete dire al paese, di cui siete i rappresentanti: noi abbiamo cercato di migliorare un'istituzione che è parte dell'edificio costituzionale dell'Italia; sta a voi, o Italiani, ad aver fede nella istituzione medesima, sta a voi il portarle un efficace concorso; la fede nella giuría, è fede nella libertà. »

Voci. Ai voti! ai voti!

In seguito ad altre brevi osservazioni di vari deputati e del ministro guardasigilli, il presidente invitò i diversi proponenti a dichiarare se mantenevano i loro ordini del giorno, ed avendo

tutti consentito a ritirarli, si passò alla discussione degli articoli sul progetto della Giunta, il quale venne accettato dal ministro guardasigilli colla riserva di fare nel corso della discussione stessa le osservazioni e proposte che reputasse convenienti.

PROGETTO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 23 marzo 1874

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo VI, titolo II del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giurì si procede secondo le norme stabilite dal titolo I e II della presente legge.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Art. 2.

Saranno iscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessanta anni compiuti;

III. Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:

1° i senatori e i deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature;

2° i membri o socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti, ed i dottori dei collegi universitari;

3° gli avvocati ed i procuratori presso le corti ed i tribunali, ed i notai;

4° i laureati e licenziati in una università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale, o magistrale e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal governo;

5° i professori insegnanti, o emeriti, od onorarii delle facoltà componenti le università degli studi, e degli altri istituti pubblici dell'istruzione superiore;

6° i professori insegnanti o emeriti, od onorarii degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° i professori insegnanti, emeriti od onorari delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione per gli ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;

8° gli insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;

9° i presidi, direttori e rettori degli istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;

10° coloro che sono o sono stati consiglieri provinciali;

11° i funzionari ed impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;

12° coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;

13° gli ingegneri, architetti, geometri od agrimensori, ragionieri, liquidatori, farmacisti, e veterinari legalmente autorizzati;

14° tutti i sindaci e coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

15° coloro che sono stati conciliatori;

16° i membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli ingegneri e costruttori navali, i capitani e piloti con patenti di lungo corso, i capitani di gran cabotaggio, i padroni di nave, gli agenti di cambio e i sensali legalmente esercenti;

17° i direttori o presidenti dei comizi agrarii;

18° i direttori o presidenti delle banche riconosciute dal governo e aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;

19° i membri delle commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione:

20° gli impiegati delle province e dei comuni, i direttori ed impiegati presso le opere pie, gl'istituti di credito, di commercio e di industria, le casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;

21° coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.

Art. 3.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1° i ministri del re;

2° i segretari generali e direttori generali dei ministeri;

3° i membri del consiglio di Stato e della corte dei conti;

4° i prefetti delle province ed i sotto-prefetti dei circondari;

5° i ministri di qualunque culto;

6° i militari ed assimilati in effettivo servizio;

7° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;

8° i funzionari dell'ordine giudiziario;

9° gli uscieri.

Art. 4.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1° i senatori e i deputati durante le sessioni parlamentari;

2° gli impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;

3° i medici, chirurghi e veterinarii, i farmacisti ed i notai dei comuni nei quali non avvi che un solo esercente in queste professioni.

Sono dispensati sopra loro domanda gl' impiegati governativi, il cui ufficio abbia un solo titolare.

Art. 5.

Sono esclusi dall' ufficio di giurato:

1° coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall' ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza:

2° coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;

3° coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositari pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a giudici o giurati.

Art. 6.

Non potranno essere assunti all' ufficio di giurati:

1° coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente siasi spiccato mandato di comparizione;

2° coloro che sono stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere ai termini del codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3° i pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle province e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego;

4° gli avvocati e procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

5° le persone sospette secondo il codice penale.

Art. 7.

Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

Art. 8.

Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1° coloro che non sanno leggere, nè scrivere;

2° gli interdetti e gli inabilitati;

3° i falliti non riabilitati;

4° coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo;

5° i domestici con salario o senza.

Art. 9.

Nel mese di aprile di ciaschedun anno il sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate nell'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio, in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell'ufficio comunale.

Art. 10.

Nel mese di agosto di ciaschedun anno, in ogni comune del regno, sarà formato a cura di una commissione composta del sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio co-

munale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, la età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla commissione sono esercitate, unitamente al giudice conciliatore da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal pretore del mandamento e dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune.

Art. 11.

In ogni anno successivo la commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre, procede alla revisione dell'elenco; ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

Art. 12.

Gli elenchi così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il pretore e i sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il pretore è il presidente della Giunta medesima; può farsi rappresentare dal vice-pretore, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Nei mandamenti composti di un solo comune e nei comuni

divisi in più mandamenti, la Giunta mandamentale sarà composta dal pretore, dal sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal pretore.

Art. 13.

La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omessi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.

Art. 14.

La lista così compilata dalla Giunta mandamentale e sottoscritta dal pretore è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni comune del mandamento per la parte che riguarda ciascun comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Art. 15.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla Giunta di che all'articolo 18.

Art. 16.

Spirati i quindici giorni prescritti dall'articolo 15, il pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al presidente del tribunale.

Art. 17.

Il presidente del tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al prefetto o al sotto-prefetto, e questi gliele rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

Art. 18.

In ogni comune sede di tribunale, una Giunta di cui avrà la presidenza il presidente del tribunale, e che è composta del giudice anziano dello stesso tribunale e di tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale ogni anno, al principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresentano i mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale, procede non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1° rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2° aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omessi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;

3° pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della Giunta mandamentale;

4° elimina dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

5° stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che l'approva.

Il consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni Giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti viciniori.

Art. 19.

La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal presidente della Giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni

comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della pretura e della casa comunale.

Art. 20.

Chiunque crede di aver fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della Giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la corte di appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della corte di appello, che ne rilascerà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri della corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il ministero pubblico nelle sue orali conclusioni.

Art. 21.

Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4 dell'articolo 18 la Giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammessione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eliminazione, e se la corte di appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

Art. 22.

Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise.

Colle liste medesime il presidente del tribunale, assistito da due giudici, forma:

1° la lista generale dei giurati ordinari del circolo;

2° la lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n° 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui siedono le corti.

Art. 23.

Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa di lire dugentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiano alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

Art. 24.

La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille,* pel circolo di Milano di *seicento;* pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta;* pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta* e, se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta,* e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

Art. 25.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati

presso la corte d'assise nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto reale, finchè ne dura il bisogno.

Art. 26.

Le liste dei giurati ordinarii e supplenti sono trasmesse a cura del presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Art. 27.

Qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali o i consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni e operazioni loro affidate dalla presente legge, le liste mandamentali saranno formate dal pretore del capoluogo del mandamento con due pretori viciniori, e le liste distrettuali dal presidente e dai due giudici più anziani del tribunale.

Art. 28.

Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione *giurati ordinarii* tanti cartellini quanti sono i giurati ordinarii della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione *giurati supplenti*, tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal presidente, dai due giudici intervenuti e dal pubblico ministero.

Art. 29.

Quindici giorni prima dell'apertura delle assise il presidente dello stesso tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae quaranta cartellini da quella dei giurati ordinarii e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinarii estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinarii, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 34, alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinarii, in sostituzione degli irreperibili, o degli impediti.

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarrà devoluto alla corte di assise; ma il giurato ordinario chiamato a prestare servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la corte sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinarii.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati, i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinarii, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal cancelliere per gli effetti dell'articolo 33.

Art. 30.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinarii e supplenti quante sono le corti.

Quando le assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati saranno

portate al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la corte, il quale farà l'estrazione dei quaranta giurati ordinarii nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Art. 31.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 e 30 non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro, i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8, o essere dispensati dal servizio secondo l'articolo 4. I relativi cartellini sono tolti dalle urne.

Le estrazioni indicate negli articoli 29 e 30 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 28. Il cancelliere stende processo verbale delle seguíte operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 32.

I presidenti delle corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed inscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Art. 33.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della corte d'assise, come giurati ordinarii o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il presidente della corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro

nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29 e 39, dissuggellati i cartellini custoditi dal cancelliere giusta l'articolo 29, colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione: *giurati ordinarii e giurati supplenti che hanno prestato servizio,* e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del giurì.

Art. 34.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è recato individualmente ai primi 30 giurati ordinarii e ai dieci giurati supplenti, per cura del presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la corte d'assise.

Il presidente medesimo trasmette al presidente delle assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 29 e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinarii, e dei dieci giurati supplenti.

Verificandosi il caso previsto nel secondo capoverso dell'articolo 26, il presidente delle assise o in sua assenza il presidente del tribunale sopra indicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinarii, per completare il numero di trenta.

I giurati sì ordinarii che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte di assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

Art. 35.

Il presidente delle assise, o il presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la corte d'assise, tre giorni prima dell'udienza fa dare al pubblico ministero ed

all'accusato comunicazione dell'intera nota dei giurati ordinarii e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll'indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

Art. 36.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinarii presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il presidente della corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze si fa la comunicazione prescritta dall'articolo 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1° gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi;

2° i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3° il tutore o protutore;

4° l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5° coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;

6° le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 38.

Le cause di incompatibilità, contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati; e, dopo sommarissima discussione sulle medesime, la corte delibera.

Art. 39.

Avutasi la presenza di trenta giurati ordinarii e supplenti, il presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del ministero pubblico, dell'accusato e del suo difensore i nomi dei trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, e al momento dell'estrazione il pubblico ministero e dopo di lui l'accusato possono ricusarli senza addurre motivi, sino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati, non raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico ministero non potrà per altro ricusare mai più di otto giurati.

Compiuto il numero di quattordici giurati non ricusati, cessa l'estrazione e il giurì è composto definitivamente.

Art. 41.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi

fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal ministero pubblico, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 42.

Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può comporre, secondo gli articoli precedenti, il giurì per ciascuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del giurì delle singole cause sono licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione del giurì, la causa per la quale fu fatta non sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva udienza, a cui la causa fu rimandata.

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nel primo alinea dell'articolo 33, o abbiano fatto parte del giurì le persone di che nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri 1, 2 e 4, e nell'articolo 37, numeri 1, 3 e 5 della presente legge.

Art. 44.

Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei giurati, rifiutano di assu-

mere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I giurati che, senza il permesso della corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Art. 45.

Coloro, che essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negl'intervalli fra le sessioni delle corti di assise, l'istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il pubblico ministero.

Art. 46.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'articolo 44 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le corti di assise.

Art. 47.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, ultimo alinea, 502, 512, 513 e 515 del Codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente:

Art. 492. I giurati, ottenuta la parola dal presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessarii allo scoprimento della verità.

Il presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.

Art. 493. Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del pubblico Ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.

Terminate le difese, il presidente interroga i giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, o chiedere qualche spiegazione.

Quindi il presidente dà lettura delle questioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

Art. 494. Il presidente deve porre le questioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.

Il presidente deve parimente proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.

Art. 495. La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente.

« L'accusato N. N. è egli colpevole di avere *(s'indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell' accusa e che costi-*

tuiscono gli elementi materiali e morali del reato imputato senza dar loro alcuna denominazione giuridica). »

Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:

« L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza, ecc. *(s'indicheranno i fatti che costituiscono la circostanza aggravante o scusante ai termini di legge).* »

Occorrendo di proporre ai giurati questioni intorno ai fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formolate nel modo e nell'ordine che appresso:

« 1° Siete convinti che l'accusato *N. N.* abbia *(s'indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa).* »

E quindi nel caso di risposta affermativa:

« 2° Siete convinti che l'accusato abbia agito *(s'indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilità).* »

Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Può il presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzitutto ai giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Art. 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:

Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato *N. N.*

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal presidente.

Se il presidente non accoglie le istanze delle parti, la corte delibera ai termini dell'articolo 281, numero 4.

Art. 498. Stabilite definitivamente le questioni, il presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro que' giurati che tradiscono il loro dovere: e rimette al capo dei giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal cancelliere.

Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai giurati la seguente dichiarazione.

« La legge non chiede, ecc. *(come all'articolo* 498 *attuale).* »

« I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato. »

Tale istruzione, ecc.

Per i reati di stampa, ecc.

« La legge non domanda, ecc. *(come nel detto articolo 498).* »

Il presidente legge inoltre ai giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504.

Art. 499, *ultimo alinea.* Neppure al presidente delle assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei giurati. Qualora questi avessero bisogno di schiarimenti o di documenti dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della corte, del pubblico ministero, dei difensori dell'accusato e della parte civile.

Art. 502. Il capo dei giurati legge ad essi una ad una le questioni proposte dal presidente, e quindi si procede distintamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte.

Terminata la votazione sulle questioni proposte dal presidente, il capo dei giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.

Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, il presidente, ecc. *(il resto come nell'articolo attuale del Codice di procedura penale).*

Art. 513. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il pubblico ministero, ecc. *(il resto come nell'articolo attuale).*

Art. 515. La corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto, ecc. *(il resto come nell'articolo attuale).*

Art. 48.

Qualunque persona od autorità, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia pregato o sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la reclusione da tre a cinque anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, abuso di autorità, intimidazioni, o minacce, o artifizi colpevoli, la pena potrà essere accresciuta di un grado.

Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, se non denunzia il tentativo di corruzione usato verso di lui prima di aprirsi qualunque procedimento, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado.

Art. 49.

È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

La trasgressione a questo divieto è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 50.

Il governo del re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una nuova circoscrizione delle corti di assise, e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 51.

Il giurì, composto ai termini dei titoli I e II della presente legge, comincerà a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

Il Presidente della Camera
G. Biancheri.

RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI AL SENATO

SUL PROGETTO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 23 marzo 1874

Signori senatori,

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, nella sua tornata del 23 p. p. marzo, e che introduce importanti modificazioni nell'ordinamento dei giurati e nella procedura stabilita pei giudizi avanti le corti d'assise.

La prova ormai trilustre fatta in Italia della istituzione dei giurati, se per giudizio della magistratura e per testimonianza delle statistiche giudiziarie non è in generale riuscita sconfortante, ha per altro rivelato nel suo svolgimento pratico alcuni gravi difetti ed inconvenienti, per riparare ai quali una riforma è vivamente reclamata dai voti del paese e singolarmente della magistratura.

Questi voti hanno preoccupato i due rami del Parlamento, e in più special modo la Camera dei deputati se ne rese interprete richiamando sino dal giugno del 1871 sull'importante argomento l'attenzione e gli studi del Governo, ed invitandolo a presentare un progetto di modificazioni del sistema dei giurati.

Il Governo, che già teneva rivolte le sue cure al delicato e grave subbietto, non mancò di corrispondere a siffatto invito studiando anzitutto le cause dei lamentati difetti ed inconvenienti, come pure i rimedi più adatti a recar loro efficace riparo.

Nel brevissimo tempo in che io ebbi l'onore di tenere una prima volta i sigilli dello Stato nel 1869, mi diedi cura di iniziare le

informazioni primordiali sul modo con cui il giurì esercitava le sue funzioni nel regno e sulle imperfezioni che la esperienza vi avea fatto osservare. Con apposita circolare del 13 novembre 1869 i procuratori generali presso le corti d'appello erano stati invitati a raccogliere codeste informazioni ed a riferirne i risultati al Governo insieme coi saggi loro apprezzamenti e consigli.

Delle relazioni trasmesse dai detti magistrati al Ministero della Giustizia valendosi l'onorevole mio predecessore, e insieme di posteriori studi fatti da una speciale Commissione da esso costituita, presentava alla Camera dei deputati nel gennaio del 1872 un disegno di legge inteso unicamente a modificare quella parte speciale del sistema dei giurati che si riferisce al loro ordinamento, vale a dire alla composizione del corpo dei giurati ed alla formazione delle loro liste.

Ma la Giunta della Camera, a cui fu deferito l'incarico di esaminare quello schema di legge, manifestava in un'accurata sua relazione il voto che il Governo estendesse i suoi studi e le sue proposte anche alle disposizioni che regolano l'esercizio delle funzioni commesse ai giurati innanzi alle corti di assise, dichiarando che la riforma, limitata al solo ordinamento, sarebbe riuscita insufficiente ad emendare tutte le parti difettose della istituzione.

Ritornato in questo stato di cose alla direzione del Ministero della Giustizia, io accolsi di buon grado il voto della Giunta, che riconobbi fondato. Sottoposi a nuova disamina il problema della riforma del giurì, e giovandomi degli studi di altra Commissione composta di persone autorevoli e versate in questa materia, riprodussi davanti la Camera nel dicembre ultimo scorso il progetto dell'onorevole mio predecessore coll'aggiunta di una seconda parte che comprende alcune modificazioni relative alla procedura nei giudizi avanti le corti d'assise.

Il concetto fondamentale del progetto consiste nel migliorare da una parte la costituzione del corpo dei giurati, e nello agevolare dall'altra l'opera loro rendendola più consentanea alla comune intelligenza dei giurati ed all'indole della giuria.

Le innovazioni principali contenute nella prima parte del progetto riguardano le condizioni richieste per essere giurato, e le Commissioni incaricate di comporre le liste dei giurati che debbono prestare servizio.

Argomento della massima importanza è la determinazione del criterio direttivo da seguirsi nella costituzione del corpo dei giurati. La funzione di giudice, sia pure del solo fatto, nei procedimenti penali, esige essenzialmente un certo grado d' intelligenza e di coltura, accompagnato da probità ed indipendenza. Senza il concorso di queste qualità è vano sperare che un cittadino possa degnamente adempiere i doveri di giudice del fatto negli affari penali.

Giusta la legge attuale, il criterio dal quale si desume la capacità del cittadino all' ufficio di giurato, è l'elettorato politico. La immensa diversità che passa tra le funzioni dell'elettore politico e quelle del giurato, rende evidente, come dall' una qualità mal si possa trarre un serio titolo per l'altra, e come un buon elettore possa essere in molti casi un giurato inetto. Perciò al criterio del semplice elettorato, che la ragione e l'esperienza concordi hanno chiarito inadeguato a guarentire la idoneità del cittadino ad una funzione giudiziaria, il progetto ha sostituito il criterio della capacità provata o ragionevolmente presunta, ossia il sistema che si dice delle *categorie*. Secondo questo sistema, già adottato con successo da altre nazioni, hanno primieramente qualità per essere giurati i cittadini i quali o per gli studi fatti, o per le cariche coperte, o per le professioni esercitate, offrono sufficienti guarentigie d' intelligenza, di probità e d' indipendenza a ben compiere l' ufficio di giurato (art. 2 del progetto).

A queste categorie fondate sopra una capacità più o meno provata da titoli d' istruzione, lo schema ha ritenuto necessario di aggiungere anche la categoria più numerosa dei censiti, acciocchè la qualità di giurato non divenga o carico o privilegio di un troppo ristretto novero di cittadini; ma il censo, non potendo per sè solo fornire che una presunzione più o meno fondata d'idoneità, il progetto ha fissato il censo per essere giurato in una misura abbastanza elevata per dare maggior fondamento alla presunzione che coloro i quali ne sono forniti, siansi procurata una educazione ed una coltura bastevole a renderli capaci di esercitare convenientemente l' ufficio di giudice del fatto.

Riguardo alla formazione delle liste dei giurati che sono chiamati a prestare servizio, il progetto tende a comporre le Com-

missioni a cui essa è affidata, in modo che per conoscenza delle persone, per indipendenza, per imparzialità e per pubblica fiducia corrispondano il meglio possibile allo scopo per il quale debbono essere costituite, cioè ad una illuminata e libera scelta dei migliori giurati.

Ai due elementi, il governativo e l'elettivo, di cui ora si compongono quelle Commissioni nel triplice loro stadio, comunale, provinciale e prefettoriale, il progetto pur mantenendo la Commissione comunale (art. 10) che forma il primo elenco degli aventi titoli alla giuría, creando una Giunta in ciascun mandamento (art. 12) che fa al primo elenco le occorrenti cancellazioni od aggiunte (art. 13), e costituendo una terza Commissione o Giunta di revisione in ogni sede di tribunale (art. 18), ha aggiunto la nuova guarentigia dell' elemento giudiziario, l' intervento del quale arreca un criterio di giustizia che può temperare assai utilmente tutto quello che di arbitrario vi potesse essere nell' intervento degli altri due elementi. L' autorità giudiziaria, meglio di qualunque altra, conosce le vere esigenze della giustizia e le qualità di cui deve essere fornito un giudice, per quanto fuggevole sia l' esercizio delle sue funzioni.

Gli uomini eletti dal voto popolare nei comizi comunali e provinciali sogliono avere più speciale conoscenza dei loro compaesani, e gioveranno a dirigere in fatto il giudizio dell'elemento giuridico. Quanto all'elemento governativo, la Camera lo ha ammesso soltanto in via informativa o consultiva (art. 17) per un sentimento di diffidenza che noi non possiamo dividere, ma che pure non ci sembra di dovere ulteriormente contrastare, potendo bastare allo scopo, ove sia diligentemente esercitata, la parte che si è lasciata all'autorità governativa nella revisione delle liste.

L' opera delle Commissioni, secondo il progetto, consiste primieramente nella funzione di inscrivere nelle liste tutti i cittadini che posseggono alcuno dei titoli per essere compresi nell'una o nell'altra delle varie categorie che danno adito alla giuría. Ma come il sistema delle categorie, fondato sopra titoli anche soltanto presuntivi di capacità, rende inevitabile una specie di scrutinio dell' intiero corpo dei giurati, quale risulta dalle diverse categorie, per fare la eliminazione di quelli che non fossero reputati idonei al delicato ufficio, perciò si è creduto di dovere investire la Commis-

sione di revisione costituita in ciascuna sede di un tribunale, della funzione più gelosa di eliminare dall'elenco dei chiamati dalla legge coloro nei quali non concorrano in grado sufficiente le qualità di capacità, di moralità o di indipendenza indispensabili a bene esercitare le funzioni di giurato (art. 18).

Col concorso di queste due operazioni, della *iscrizione* cioè di tutti i chiamati dalla legge, e della *eliminazione* dei riconosciuti non idonei, è lecito nutrire fiducia che le liste riescano per l'avvenire composte di cittadini che tutti siano sufficentemente atti a compiere le funzioni di giudici del fatto in materia penale.

L'innovazione principale che la seconda parte del progetto introduce nella procedura avanti le corti d'assise, concerne il modo di porre le questioni, e mira a renderlo più conforme all'indole dell'istituzione.

Come di leggieri ognuno comprende, è questo un argomento che direttamente tocca l'essenza stessa dell'istituto del giurì.

Giusta il sistema attuale, mentre la legge ritiene in principio che i giurati sono chiamati a giudicare del fatto, le questioni che loro si propongono, involgono il fatto misto col diritto. Questo sistema non solo ripugna all'indole di un'istituzione fondata sul concetto della separazione, in quanto sia possibile, del giudizio del fatto da quello del diritto; ma eccede altresì l'ordinaria capacità del cittadino chiamato all'ufficio di giurato. La legge, senza volerlo, chiede al giurato più di quello che il giurato può dare alla giustizia. Se le indagini giuridiche imbarazzano non di rado anche la mente di coloro i quali hanno famigliarità colle scienze legali e colle discussioni giudiziarie, devono riuscire non pure difficili, ma sovente impossibili a quei giurati che siano, come nella loro generalità sogliono essere, sforniti di qualsiasi cultura giuridica.

Siffatto modo di porre le questioni è riconosciuto come uno dei principali difetti del sistema attuale e come una principale sorgente degl'inconvenienti che si lamentano nei giudizi per giurati. Per recarvi riparo, il progetto ha posto studio a separare recisamente le attribuzioni dei giurati da quelle della corte, ed ha introdotto un sistema pel quale le questioni da porsi ai giurati comprendono i soli elementi materiali o morali del fatto, esclusa dalle formole relative qualsiasi denominazione o qualificazione

legale del fatto o dei fatti costituenti il soggetto dell'accusa (art. 47 del progetto, articolo 495 del Codice di procedura penale riformato).

Per conseguenza tutto ciò che concerne propriamente il diritto rimane riservato al giudizio della corte, ossia dei giudici togati.

Altre innovazioni di minor conto e tutte rivolte ad agevolare l'opera dei giurati ed a sottrarli al pericolo di sinistre e temibili influenze, sono comprese nel progetto. Per non dilungarmi di troppo senza necessità od utilità, accennerò solamente che, oltre ad alcune modificazioni introdotte nel riassunto del dibattimento, delle quali dirò in seguito, il progetto contiene il divieto di pubblicare per mezzo della stampa i rendiconti o riassunti di dibattimenti penali prima che sia pronunciata la sentenza definitiva (art. 49). Colla quale disposizione il progetto, applicando a tutti i giudizi penali una disposizione ora sancita pei soli dibattimenti penali tenuti a porte chiuse (art. 10 della legge sulla stampa), toglie il pericolo che i giurati attingano, come ora può avvenire, i criterii per giudicare da sorgenti estranee al pubblico dibattimento, e spesso pericolose, quali sono appunto quei rendiconti o riassunti, molte volte appassionati e sempre inesatti.

Il riassunto del dibattimento, che è delicato cómpito del presidente della corte d'assise, ha dato luogo ad animata discussione, e non sono mancati coloro che ne hanno propugnata l'intiera soppressione. Il Governo lo ha mantenuto nella sua proposta come il mezzo più efficace di agevolare ai giurati, dopo l'agitazione procellosa delle discussioni giudiziarie, il più esatto e coscienzioso apprezzamento dei risultati che ne sono emersi, abbenchè avesse ritenuto che si potesse semplificarlo alquanto facendolo consistere essenzialmente nella spiegazione delle questioni e nell'indicazione delle prove addotte dall'accusa e dalla difesa sopra ciascuna di esse. La Camera, ispirandosi all'esempio della grande maggioranza delle altre legislazioni, ha approvato che il riassunto sia mantenuto, quale ora è prescritto e che inoltre il presidente spieghi le quistioni (art. 47, prima parte dell'art. 498 del Codice di procedura penale riformato), introducendo però la importante innovazione per la quale le questioni devono essere stabilite definitivamente prima della chiusura del dibattimento (art. 494, 497 e 498 del Codice di procedura penale riformato); lo che arrecherà

il notevole beneficio d'impedire che il dibattimento venga a riaprirsi col pretesto di discutere la proposta delle questioni, il quale inconveniente suole ora non di rado accadere.

Riconosciuta per noi la impossibilità di segregare *materialmente* le persone dei giurati, durante il giudizio, da ogni esterna comunicazione, come si fa *ab antico* nel paese classico del giurì, l'Inghilterra, si dovette almeno provvedere alla loro segregazione *morale,* ossia a sottrarli a ogni pericolosa influenza, pressione o seduzione, ed a questo scopo sono dirette l'accennata proibizione di pubblicare gli atti del giudizio e del dibattimento, e la grave sanzione penale che la Camera elettiva, sulla proposta di un illustre suo membro, col nostro assenso, adottava contro tutti coloro che in qualsiasi guisa tentassero di subornare o corrompere il giudizio dei giudici del fatto (art. 48). La gravità delle pene sancite che a prima giunta può sembrare eccessiva, riceve la sua giustificazione dall'importanza di assicurare in questa parte lo scopo della legge.

Noi non ci faremo ad esporre più estesamente le disposizioni dello schema di legge approvato dalla Camera elettiva e le ragioni alle quali esso si appoggia. Ciò riuscirebbe inopportuno e superfluo dopo le considerazioni svolte largamente e in vario senso nelle relazioni del Ministero e della Giunta della Camera stessa sopra il progetto che fu presentato dal Governo, e dopo le ampie discussioni che in quel recinto ebbero luogo.

Noteremo soltanto che il principio dell'istituto della giuría, messo in forse, più che impugnato, da un solo onorevole deputato, trovò così valorosi e caldi propugnatori che non si osò nemmeno di cimentare su di esso un voto formale della Camera. Quanto al divisato riordinamento della giuría. nello scopo di migliorarne il servizio a vantaggio della giustizia, potrà a più di uno per avventura sembrare, che la proposta riforma non sia ancora completa, che altri rimedi più o meno radicali siano da adoperare, che, in una parola, non si esaurisca interamente la cura dei mali che si tratta di sanare. E invero qualche altra innovazione era pure stata dal Governo messa avanti, ma non accettata dalla Giunta della Camera veniva nella discussione abbandonata per non compromettere o pregiudicare delicate questioni che in tempo più opportuno potranno essere riassunte, e

specialmente quando si dovrà porre mano alla revisione della procedura penale.

Non mancarono anche, nel corso della discussione davanti alla Camera, di prodursi alcune proposte di più ardite innovazioni; ma le serie difficoltà e le opposizioni incontrate persuasero gli stessi loro autori a desistere, almeno per ora, dal sostenerle. Noi stimiamo che la riforma presente, nel suo complesso, ove sia bene attuata e svolta dal senno e dal patriottismo di coloro che sono chiamati ad eseguirla, varrà a migliorare notevolmente la scelta dei giurati, ed a renderne in conseguenza i loro giudizi più conformi ai sacri interessi della giustizia. Quando una nuova esperienza rivelasse nuovi bisogni, sarà agevole il supplirvi. Non evvi popolo civile che non abbia dovuto lungamente travagliarsi intorno al perfezionamento di codesta importante istituzione che vuol essere, più colla pratica che colla teorica acconciata all'indole, alla costituzione ed ai costumi di ogni civile società. Nè all'Italia si potrà mai muovere giusto rimprovero di non aver creata d'un tratto perfetta la sua giuria o di non averla con una prima riforma recata alla maggiore perfezione desiderabile. *Ars longa, experimentum difficile.*

Non ci rimane quindi, signori senatori, che di raccomandare alla vostra saviezza ed alla vostra sollecitudine, che vi piaccia di accordare la vostra approvazione ad una riforma giudiziaria la quale tende ad appagare quel grande bisogno di ogni società, che è la retta amministrazione della giustizia penale, ed in pari tempo a rialzare durevolmente la fiducia del nostro paese verso una istituzione che è la fedele compagna di ogni libero reggimento.

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL SENATO

SUL PROGETTO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 23 marzo 1874.

Signori senatori,

Il disegno di legge intorno alle modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi innanzi le corti d'assise, fu argomento di serii ed accurati studii da canto del vostro Ufficio Centrale.

Ben fu compreso che una riforma giudiziaria di rilevanza grandissima, invocata con ansia aspettazione dalla pubblica opinione, destinata a purgare il sistema vigente dei vizi e degli sconci che il travagliano, sia tal problema codesto da meritare una disamina allargata nell' ampia cerchia, e dei placiti della scienza, e dei criterii sperimentali, imperocchè ove per avventura, per soverchio amore alla purità dei principii ne andasse smarrita la fidata scorta delle applicazioni e delle condizioni di fatto, in che sta il valor relativo ed efficace davvero degl'istituti giudiziari, al paro d'ogni altro dei civili ordinamenti, così adoprando si andrebbe incontro immanchevolmente al pericolo delle fallite prove, a cagion delle resistenze invincibili che fanno sempremai contrasto alla efficacia pratica d'istituzioni inadeguate a tutto quel complesso di vita nazionale di un dato popolo che raffigura l'elemento storico.

E tanto più ci confortammo ad entrare in quest'ordine d'idee, in quanto non ci era lecito dissimularci che l'istituto della giuria ai dì che corrono è posto in suspicione, scemato di fede, e fatto segno ad asprissime ed intemperate censure, quasi a rimbalzo

degli amori superlativi di chi pur si affatica a rivendicarne i titoli di lode e la irreprensibilità. Il vero sta, a sentir nostro, sul terreno neutro, equidistante dall'una e l'altra esagerazione fallace.

Così essendo, noi pensiamo essere supremo interesse che la riforma dei giudizii per giurati emerga nei limiti del possibile, dalla iterata prova dei due rami del Parlamento, piena, corretta e riparatrice delle maggiori imperfezioni, e dei più temuti pericoli alle alte ragioni dell'ordine sociale, e della giustizia repressiva. Se per mala ventura codesti fini riescissero traditi all'atto, se la desiderata riforma si chiarisse inefficace ed impotente a volgere in meglio l'esplicamento pratico dei giudizii a popolo, ci sarebbe da metter pegno, che l'istituzione stessa ne scapiterebbe tanto di fede e di credito, da affrettarne lo spegnimento o l'ostracismo. Trattasi adunque di riabilitare, e presto la fede scossa alla bontà di un istituto che fu indivisibil compagno della libertà politica nella buona e nella rea fortuna, che fu estimato in ogni tempo e in ogni avanzamento di civile progresso, la malleveria più solida e sicura della libertà civile, e della individualità umana posta al cimento della lotta con la infinita potenza della giustizia sociale.

Sarebbe giorno nefasto per l'Italia di certo quello in cui si avrebbe a deplorare l'eclissi, fosse pur temporaneo, della giustizia popolare. Sarebbe argomento di pentimento, confessione codarda d'inettitudine alle liberali franchigie; e questo solo regresso segnerebbe già la prima pagina dellò scredito di quella splendida reputazione che ci procacciò le simpatie ed i plausi di tutta l'Europa liberale.

Forte di cotali convincimenti il vostro Ufficio Centrale si è posto all'opera del disaminare lo schema di legge che già raccolse il suffragio della Camera elettiva. E qui un primo quesito affacciavasi.

Dovrà egli il Senato pigliare in considerazione minuta, e tutta quanta la economia generale del disegno di legge, e le singole parti di essa, entrando in una via che potrebbe facilmente condurre ad una mutazione sostanziale di tutto il sistema accolto dall'altro ramo del Parlamento dietro una più o men viva discussione? Noi non lo pensammo, stimando miglior senno e più prudente, discutere bensì e le parti sostanziali del disegno di legge, e le parti di ordine secondario, emendandone qua e là le lacune, o i vizi di redazione e di forma, migliorando eziandio, e il con-

cetto giuridico, e la misura della penalità là dove ce ne apparisse la convenienza e il bisogno; provocando da ultimo spiegazioni e dichiarazioni da canto del Ministro Guardasigilli in talune parti di ambigua e dubbia interpretazione giudiziaria.

Attenendoci a questo metodo circospetto, ma pur fecondo di buoni frutti, ci è paruto di provvedere abbastanza, e alla dignità del Senato, e a quelle alte ragioni insieme di convenienza e di mutuo rispetto tra i due rami del Parlamento, le quali ragioni se fossero lasciate in disparte, si verrebbe creando ad ogni piè sospinto contrasti e conflitti esiziali all'autorità morale del Parlamento stesso, perciocchè si sostituirebbe alla provvida e tutelare ponderazione delle forze e dei poteri, l'antagonismo e la lotta. Ci ricordammo opportunamente dell'assennato giudizio di un illustre statista inglese lord Derby che ben disse il governo parlamentare, governo di compromessi.

Premesse cotali osservazioni generali, noi ci faremo ad esporvi con sobrio discorso le avvertenze speciali che ci occorsero nella disamina delle tre parti del presente disegno di legge, ponendo in rilievo le ragioni che ci condussero a proporre alcune modificazioni, sia di redazione e di forma, sia di sostanza.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

La ricerca del metodo più acconcio e più tutelare a far sicura la buona scelta dei giurati, la mercè della formazione delle liste, porge per fermo uno dei più complicati problemi che abbia esercitato le disquisizioni della scienza, e gli esperimenti più o meno felici degli ordinatori di leggi.

Determinare i criterii più sicuri e men fallevoli da tôrre a guida nella formazione delle liste, nell'intento di accertare efficacemente le guarentigie di capacità e di moralità dei cittadini, cui va affidato il grave mandato della giustizia repressiva, non è opera cotesta agevole nè semplice, il che dipende dalla incertezza stessa dei criterii presuntivi pigliati a norma della scelta dei migliori, e d'altra parte dall'organismo delle Commissioni chiamate ad assumersi il sindacato e la depurazione delle liste dei nomi iscritti.

Tutti i sistemi furono provati e riprovati nelle varie legislazioni di Europa, e niuno riescì a sciogliere adeguatamente il complicato problema; sia che si assumesse a scorta della formazione delle liste l'elemento del censo più o meno elevato, come in Inghilterra e nel Belgio, sia l'elettorato politico, siccome in Francia e nella nostra legislazione vigente, sia la ragione composta del censo e della capacità, determinandosi le categorie tra le quali riconosca il Legislatore le migliori garanzie di capacità. Or questo sistema, che a primo intuito apparisce il migliore e più razionale, non va esente di critica guardato più in fondo, imperocchè non tornerebbe agevole il dimostrare che gli uomini della scienza e di elevata capacità riescano i più atti a fare la retta stima e dei fatti delittuosi, e dei moventi morali dell'agente, e delle infinite sfumature della maggiore o minore responsabilità morale dell'atto incriminato, desunta segnatamente dalla esperienza della vita sociale nella varietà infinita delle condizioni, delle abitudini, degli accorgimenti della malizia e della tristizia: le quali osservazioni vanno applicate eziandio alla valutazione esatta degli elementi di prova, sicchè accade non di rado che il senso e il criterio più squisito, qual si attinge dalla coltura elevata, erra più facilmente per esagerazione sofistica, dovechè coglie il vero il grosso e volgare criterio di chi di scienza sa poco, ma sa moltissimo della vita reale.

Così la intendeva un insigne pubblicista, il Mittermayer, le cui parole ci piace qui riferire: « Fra gli uomini colti, per esempio fra i letterati, incontrerete parecchie persone morali, le quali però pei loro studii sono sì straniere alla vita da non essere in grado di valutarne i rapporti.[1] »

I quali dubbii noi stimammo adombrare, non già con animo di criticare il concetto delle categorie, che ci pare accettevole siccome il migliore, ma solo con intendimento di temperare alquanto la soverchia fiducia nel buon successo del novello sistema che si viene inaugurando. Noi crediamo, a dir breve, che l'efficacia pratica di codesto sistema di criterii presuntivi, come d'ogni

[1] Mittermayer. *Processo Orale*, § 27.

altro congegno artifiziale, sia riposta tutta nell'organismo della Giunta chiamata al sindacato delle liste col processo di revisione e di eliminazione, e lo crediamo sul riflesso che la cagione principalissima dell'assenza dei migliori e dell'ingresso dei men capaci o peggio nelle liste dei giurati, abbiasi a riconoscere nelle facili esclusioni di compiacenza.

Movendo noi da questi profondi convincimenti, non avremmo potuto lasciar passare senza seria disamina la composizione organica della Commissione circondariale di revisione qual è ordinata dall'articolo 18 dello schema di legge: e in omaggio al vero, a me Relatore, corre obbligo di dichiarare che le opinioni dei componenti l'Ufficio Centrale emersero discordi intorno alla questione attinente alla eliminazione dell'elemento politico dalla composizione della Giunta Centrale.

La maggioranza che tenne pel mantenimento della esclusione del rappresentante politico ed amministrativo fondavasi precisamente sul considerare, che l'ingerimento del potere politico tendesse da un canto ad eccitare diffidenze, e sospezioni, fossero pure ingiustificabili, e d'altro canto riescisse di solito inefficace presidio a mallevare la bontà delle scelte, e delle eliminazioni; avvegnachè fosse invalso in taluna delle prefetture la pessima consuetudine di abbandonare ad un qualunque impiegato il grave cómpito della revisione o della eliminazione, di che seguiva la facilità delle esclusioni di condiscendenza e di favore dalle liste. Poi osservavasi soddisfare abbastanza ai fini dell'ingerenza del potere politico la disposizione scritta nell'articolo 17 che fa obbligo al prefetto o al sotto-prefetto di fornire al presidente del tribunale civile tutte le informazioni che stimerà opportune a rischiarare in proposito la Giunta di revisione. E ricordavasi da ultimo stare a conforto della eliminazione dell'elemento politico gli esempi del Belgio e della Francia, che accolsero dietro gli insegnamenti della esperienza siffatta riforma.

Alle quali argomentazioni rispondevasi dai sostenitori della opposta tesi, ragionando così:

Le preoccupazioni e le diffidenze che turbano gli animi di parecchi non hanno solido fondamento guardando in fondo la realtà delle cose appo noi. Se davvero spuntasse il sospetto che l'intramettenza del potere politico potesse per avventura ispi-

rarsi ai biechi fini di volgere la giustizia a strumento servile della ragione politica, noi risponderemmo con tranquilla coscienza non essere il sospetto confermato dai fatti. E stanno a testimonio irrecusabile dei nostri convincimenti i verdetti assolutorii che tuttodì vengon fuora dalla liberissima coscienza dei giurati, e più marcatamente nei giudizii di stampa, qual che sia la gravità dell'accusa, fosse pure per offese alla inviolabile persona del Capo dello Stato. Lasciamo dunque in disparte esempi di altre nazioni, che mal si attagliano per buona ventura alle morali condizioni del potere nell'Italia nostra.

Di ciò bensì potrebbesi far nota di censura a taluno dei prefetti, la consuetudine d'inerzia, e di fiacco sentimento del grave cómpito che gli viene affidato dal vigente ordinamento giudiziario nell'opera di revisione delle liste dei giurati; ora, il sistema ordinato e dal primo progetto dell'onorevole ministro De Falco, e dal secondo dell'onorevole ministro Vigliani riesciva felicemente ad eliminare codesto pericolo, richiedendo la presenza, sia del prefetto, sia del sotto-prefetto nel seno della Giunta di revisione. Egli è evidente che il solo obbligo della presenza basterebbe a tener desta la responsabilità del rappresentante politico, e porlo in grado di fornire le informazioni, e chiarimenti esatti e conformi al vero, dei quali solo può star garante il funzionario politico, che per suo istituto è il più atto ai minuti indagamenti delle qualità, della moralità, della estimazione pubblica dei singoli nomi iscritti nelle liste preparatorie dei giurati. Che se vi piaccia di trasmutare il carattere di cotesto funzionario costituendolo a senso dell'articolo 17 meramente informativo, voi avrete spento affatto il sentimento della responsabilità diretta, sicchè non sarà punto da fare assegno sulla verità delle timide o inesatte informazioni.

In ogni caso, osservavano i membri della minoranza, posto che l'opinione contraria rimanesse salda nel mantenere la esclusione dell'elemento politico, parrebbe almeno opportuno riprodurre il concetto che pur trovò adesioni non poche nell'altro ramo del Parlamento, accordare cioè la prevalenza all'elemento giudiziario, la cui autorità morale affiderebbe tutti, senza eccitare sospezioni di sorta, lasciando in minoranza l'elemento elettivo nella composizione della Giunta.

È nondimeno la maggioranza mosse nuovi obbietti al divisato temperamento, che parvero a noi poco solidi.

Ridotta la discussione a tai termini, sembrò alla minoranza prudente partito smettere dal dissenso, imperocchè il dissidio dello stesso Ufficio Centrale intorno ad una questione sì vivamente dibattuta nella Camera elettiva, avrebbe di certo scemata l'autorità del voto del Senato, eccitando i più vivi contrasti da canto dell'altro ramo del Parlamento.

Stimammo però insinuare nell'articolo in disame un correttivo inteso a rendere per lo meno più efficace ed operativo il concorso dell'autorità giudiziaria nell'azione della Giunta di revisione, il che si otterrebbe facendo obbligo al presidente del tribunale civile del personale intervento, toltagli la facoltà della delegazione ad altri dei componenti il collegio, salvo il caso di assoluto e legittimo impedimento. Ed in vero s'intenderà facilmente che ove si lasciasse senza restrizioni libera balía al presidente di delegare quel mandato speciale, tanto varrebbe far mancare di consueto la presenza del presidente stesso, surrogandovi un qualunque giudice spoglio per fermo di quella maggiore autorità che potrà efficacemente infrenare i possibili traripamenti della maggioranza che rappresenta l'elemento elettivo.

E stimammo eziandio per parità di ragioni e di condizioni applicare lo stesso temperamento e lo stesso correttivo alla presidenza del pretore stabilita dall'articolo 12, limitando la facoltà della delegazione al vice-pretore.

Emendando pertanto l'articolo 12 si è tolta di mezzo la facoltà della delegazione al vice–pretore, val quanto dire a chi rappresenta l'elemento locale, salvo il caso d'impossibilità assoluta del personale intervento.

Toccheremo con brevi parole di alcune modificazioni di ordine secondario, che ci avvisammo recare a talune disposizioni comprese nel primo titolo.

Fra i requisiti voluti dall'articolo 2 a rendere idoneo il cittadino all'ufficio di giurato evvi la condizione dell'età, il cui limite iniziale è fermato agli anni 25 e il limite estremo a 60 anni compiuti.

Parve al vostro Ufficio Centrale abbreviato di soverchio il limite estremo fissandolo al sessantesimo anno. Perchè dunque si

vorrebbe far priva la magistratura popolare del concorso pregiabile dell'uomo cui l'età non grave abbastanza farà presumere che abbia serbato intero il vigore della intelligenza corroborato dal senno maturato dalla lunga esperienza della vita? E quale giustificazione rimarrebbe alla legge sulle pensioni che non consente al magistrato al paro d'ogni altro funzionario pubblico, il diritto a chiedere il collocamento a riposo pria che abbia toccato il sessantacinquesimo anno dell'età sua? Nè basterebbe a render ragione della esclusione, il riguardo benigno all'età provetta che mal patisce disagi pei casi dei lunghi trasferimenti da'luoghi lontani dalle sedi delle corti d'assise.

Potranno occorrere casi eccezionali meritevoli di speciali riguardi, ai quali sarebbe da provvedere per altri modi di esenzione, senza però elevare a regola una diminuzione di capo nello esercizio di un diritto politico, anticipando il corso e gli oltraggi degli anni.

Tali sono le considerazioni che persuasero il vostro Ufficio Centrale, unanime, ad estendere al sessantacinquesimo anno il limite estremo della età del giurato.

Si è corretta la redazione alquanto oscura del posteriore numero 14 rendendo più chiara la dizione.

L'articolo 5 che enuncia i casi di esclusione dall'uffizio di giurato, vi comprende eziandio i reati contro la pubblica tranquillità. A noi è paruta degna di alcuna restrizione la locuzione troppo generica dell'articolo. E propriamente stimammo soverchiamente dura ed esagerata la esclusione persino dei condannati pei reati di detenzione o di porto d'arma da fuoco.

Noi non sappiamo scorgere in codesto fatto delittuoso quel carattere spiccato di criminosità che in massima generale possa elevarsi a titolo di esclusione dallo esercizio di un diritto politico di simigliante natura.

Ed invero la detenzione, o il porto d'arme non assume per intima natura carattere incriminabile se non in quanto costituisca preparazione e mezzo a turbare l'ordine pubblico: e lasciando stare la detenzione di armi non insidiose e il porto d'arme da fuoco senza licenza, punibile con pena pecuniaria, non sono infrequenti i casi in cui le condizioni anormali di alcuni luoghi impongono perfino agli onesti la necessità di provvedere alla incolumità

propria armandosi, sicchè col rigore della disposizione scritta in codesta legge, si lascerebbe fuori dell'uffizio dei giurati gran numero di onesti. E d'altra parte si consideri che rispetto agli uomini di animo torbido e di sospetta moralità, sarebbe uffizio e diritto della Commissione di revisione lo escluderli sulla base delle informazioni assunte dall'autorità politica.

Pei quali riflessi l'Ufficio Centrale opinò aversi ad ammettere una eccezione alla incapacità fulminata dall'articolo relativamente ai reati di detenzione e di porto d'arme.

Ci è paruto eziandio conveniente d'introdurre una condizione ed una restrizione alla esclusione contemplata nel n° 3 dell'articolo 6, la quale intende in termini generali a far privo dell'uffizio di giurato ogni qualunque funzionario civile o militare rimosso o destituito dall'impiego. Codesta eccezione noi crediamo di riconoscerla nei casi in che la rimozione o destituzione del pubblico funzionario non sia stata determinata punto da cause o fatti disonoranti. Non ci parrebbe invero consentaneo all'equità e a prudenza lo esagerare le conseguenze di una rimozione che lascia intatto l'onore, insino alla privazione dell'esercizio di un diritto politico.

Si è emendata la inesatta locuzione dell'articolo 10 che prescrive l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali concorrano le condizioni richieste nell'articolo 2, prescrivendo la formazione dell'elenco nel mese di agosto di ciascun anno, nell'atto che l'elenco si dichiara permanente dall'articolo stesso, e solo soggetto a revisione in ciascun anno.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del giurì.

Si è corretta la redazione completando ad un tempo la disposizione scritta nell'articolo 37, statuendo cioè le incompatibilità fra le rispettive relazioni di parentela o di affinità delle persone che intervengono nella composizione del giurì.

L'articolo 40 ci è paruto degno di seria considerazione; dacchè, fatto argomento di viva discussione appresso la Camera elettiva, originò un dissenso tra il progetto ministeriale, e l'opposto divisamento della Commissione, prevalendo quest'ultimo rispetto al sistema da preferire nella ipotesi che nel sorteggio dei nomi dei

giurati, il ministero pubblico non esaurisse il suo diritto di ricusazione degli otto giurati, e l'accusato intendesse trar pro dal silenzio del ministero pubblico per allargare il correspettivo dritto di ricusa oltre il limite degli otto giurati dalla legge prefinito.

Ora, ponendo mente ai termini ond'è formolato l'articolo 116 della vigente legge sull'ordinamento giudiziario, chiaro si scorge come la retta e razionale interpretazione della legge escluda affatto il concetto della restrizione del diritto di ricusa del ministero pubblico, desunta dal suo silenzio nell'atto di estrazione dei singoli nomi dei giurati.

Ed invero, chi facciasi a seguitare passo passo il metodo di sorteggio dei nomi tracciato dall'articolo in disamina, si avvedrà di leggieri che la priorità del diritto di ricusa perentoria e non motivata conferita al ministero pubblico, variando il metodo tracciato dal Codice d'istruzione penale francese che accordava la priorità della dichiarazione all'accusato, vien creando alla difesa una posizione migliore, dacchè le lascia facoltà di ricusare quel nome che l'accusa riconobbe già non ricusabile; della qual facoltà però sarebbe strano che si potesse usare ed abusar tanto dalla difesa, da diminuire la integrità del diritto dell'accusa alla ricusazione degli otto nomi.

La legge volle con ottimo senno nel conflitto degli opposti interessi tra la difesa e l'accusa tener saldo l'equilibrio, parificandone le condizioni giuridiche, e mantenendo inalterabile il diritto di ricusa e la egualità del numero dei giurati ricusabili. Se dunque l'esercizio del diritto dell'accusa andasse abbandonato all'alea del sorteggio, e se alla difesa si consentisse ciò che all'accusa si nega, val quanto dire la espansione del diritto di ricusa oltre il numero degli otto, l'equilibrio ne uscirebbe rotto, i fini della legge traditi, e le alte ragioni della giustizia sociale intaccate e manomesse.

Così, e in questo senso fermavasi la giurisprudenza della cassazione di Francia, dopo l'oscillar delle opinioni, e tal fu eziandio la dottrina accolta dai più solenni penalisti della scuola francese, infra i quali citeremo Faustin Hélie, [1] Carnot, [2] Cubain. [3]

---

[1] *Traité de l'Instruction Criminelle*. tom. VII, pag. 300.

[2] Art. 401, Cod. d'Istruz. Crim.

[3] Cap. V, n° 209.

Che se piacesse volger lo sguardo allo stato della giurisprudenza delle nostre cassazioni, si vedrebbe ribadita codesta interpretazione giudiziaria. E ci sarà lecito qui affermare che rovistando con pazienti ricerche i monumenti della giureprudenza delle nostre cassazioni, non ci accadde incontrare verun contrasto o dissidio tra le massime riferibili a cotal questione.

Tutte concordemente mantennero il principio della uguaglianza inalterabile del diritto di ricusa fra l'accusa e la difesa, se togli la cassazione di Palermo,[1] la quale, senza punto decidere la questione in massima, e mantenendo del pari il principio dell'uguaglianza tra l'accusa e la difesa nell'insorpassabile limite degli otto giurati ricusabili, solo per incidente e nella motivazione adombrava il pensiero che mancando la espressa riserva del ministero pubblico circa il numero degli otto giurati ricusabili non esaurito, potesse giovarsene per avventura la difesa ad ampliazione del diritto di ricusa oltre il limite della metà dei sedici.

La cassazione di Napoli[2] però per costante giurisprudenza consacrava la massima dell'inalterabile parificazione del diritto di ricusa tra il ministero pubblico e l'accusato, escludendo affatto la estendibilità del diritto di ricusa della difesa oltre il limite degli otto giurati, quando ancora mancasse la riserva del pubblico ministero per l'esercizio incompiuto del suo diritto di ricusa.

Nè altrimenti pronunciavasi la corte di cassazione di Torino col suo più recente arresto del 20 dicembre 1866, riconoscendosi scolpitamente il principio fondamentale della parificazione inalterabile del diritto di ricusa tra il ministero pubblico e l'accusato, e deducendone che l'esercizio del diritto della difesa non possa menomar punto quello del ministero pubblico, salvo il caso dello espresso abbandono del ministero pubblico.

E da ultimo la corte di cassazione di Firenze[3] ebbe a definire la ipotesi inversa, cioè che il ministero pubblico nell'esercizio del diritto di ricusa avesse trapassato il limite degli otto giurati, dichiarando in tal caso nullo il giudizio.

---

[1] Arresto del 30 maggio 1871.

[2] Arresti del 6 febbraio e del 22 maggio 1871.

[3] Sentenze del 27 maggio e 28 giugno 1871.

Così stando le cose, ci sarà dritto il concludere che il *jus constitutum* sta a conforto della nostra tesi. Or domandiamo se trovandoci in tema *de jure condendo* si avrebbero ragioni valevoli abbastanza a dilungarci dal *jus constitutum*, recando nel presente schema di legge una mutazione sì grave e non immune di pericoli al retto esplicamento dei giudizii per giurati? Noi nol crediamo, e senza ripetere le ragioni dianzi esposte, ci basterà avvertire che il sistema delle ricuse più o men largo e variamente condizionato, spiega esso solo una influenza ponderosa e decisiva sulla sorte dei popolari giudizii; sicchè tutto il complesso delle provvisioni di questa legge che intende a far secura la scelta dei migliori giurati approderebbe a nulla, ove per avventura si lasciasse balía alla difesa di sovraimporsi all'accusa, varcando il limite segnato al diritto di ricusa, e turbando così la provvida legge di equilibrio e di ugualità.

Si largheggi pure d'ogni maggiore presidio e guarentigia inverso il sacro diritto della difesa, ma non si lasci svigorita ed inerme la ragione non men degna di rispetto della giustizia sociale.

Per le osservate cose pertanto l'Ufficio Centrale pronunciavasi unanime per la riproduzione dell'articolo del progetto ministeriale, siccome quello che consuona esattamente con le osservazioni dianzi esposte.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le corti d'assise.

Venuto in disamina il Titolo III, una grave discussione venne su, intorno al nuovo metodo del porre le quistioni ai giurati sostituito a quello tracciato dal Codice di procedura penale vigente.

Dirò primamente dei dubbi elevati in proposito da chi fu onorato del mandato di Relatore del vostro Ufficio Centrale, perciocchè quei dubbi porgevano occasione al vivo dibattito della momentosa questione.

Certamente (osservavasi) il concetto del separare l'elemento del fatto dall'elemento del diritto nelle questioni da porre ai giurati, si scorge il più razionale e commendabile in quanto va

rivolto a circoscrivere nettamente il campo delle questioni attinenti all'ufficio proprio della popolare magistratura, serbando intera ai giudici del diritto la definizione delle questioni di ordine giuridico e più elevato, inadeguate al livello della comune coltura dei giurati; senonchè ove scendasi ad incarnare nelle formole legislative e tradurre in atto nei giudizii dinanzi una corte d'assise il concetto speculativo, occorrono allora difficoltà infinite, che ci riducono al pensiero il finissimo monito Oraziano:

In vitium ducit culpae fuga si caret arte.[1]

Si consideri anzitutto quanto ardua impresa sia quella del decomporre un fatto delittuoso complesso per l'indivisibile concorso del pensiero, degli affetti e dell'azione, abbandonandone divisamente l'apprezzamento con diversi criterii a giudici diversi. Si correrà il risico di leggieri di porre in contrasto le due coscienze e i due convincimenti, assorbendo facilmente la popolare coscienza nella più solenne e scientifica dei giudici del diritto; il che non tornerebbe per certo a tutela della buona giustizia.

Ciò premesso ci pare almeno doversi andare ben cauti nell'attuare il concetto della separazione dei due ordini di questioni. Comprendiamo ed accettiamo volentieri la eliminazione dalla formola delle questioni della qualificazione giuridica del reato, o in altri termini del *nomen juris*, imperocchè pensiamo anche noi essere quesito di non facile comprensione pei giurati cogliere il senso vero della denominazione giuridica dell'*attentato*, della *complicità*, della *premeditazione*, come del reato di *frode*, di *truffa*, di *falso* e via via; ond'è che, sottraendo cotali formole alle questioni da proporre ai giurati, si adopera saviamente nell'intento di schivare il pericolo delle risposte poco pensate, per difetto di comprensiva.

Ma non accadrebbe così ove per avventura la formola consecrata nell'articolo 195 a foggia d'invariabile modulo da proporsi

---

[1] HORAT. *De Arte poetica.*

ai giurati, e con la restrizione espressa nelle parole *senza dare ai fatti alcuna denominazione giuridica,* implicasse per avventura divieto al presidente di riprodurre, secondo il variar dei casi e gli apprezzamenti suoi, il *tecnicismo* di una qualunque frase enunciata dalla legge siccome la più evidente e scolpita significazione del valor morale dell'atto incriminato rispondente alla ipotesi della legge stessa.

Se l'interpretazione rigorosa fosse la vera, se al presidente s'intendesse imporre l'obbligo indeclinabile di parafrasare il linguaggio della legge, e il divieto assoluto di riprodurre taluna frase delle più comprensive, epperò di più facile intelligenza ai giurati, a noi parrebbe illogica e piena di pericoli codesta tirannide di metodo imposto, e ciò affermiamo perchè il pretendere che a mo' di regola assoluta abbiasi a seguire il sistema della scomposizione dei fatti elementari materiali e morali, onde informasi il fatto che è subbietto dell'accusa, se in talune ipotesi di reati di facile comprensiva, come ad esempio, *l'omicidio volontario,* il *ferimento,* il *furto* potrà tradursi dal presidente nella minuta esposizione dei fatti e degli elementi materiali e morali del reato, sorgerebbero poi difficoltà insuperabili nelle ipotesi di quei tali reati più complicati, e dominati peculiarmente dall'elemento subbiettivo, siccome ad esempio l'*attentato*, la *complicità*, l'*aggravante* della *premeditazione*. Ponete da banda difatti nel formolare le quistioni le frasi caratteristiche della legge nell'*attentato,* ad esempio l'*effetto mancato per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà del colpevole; nella complicità* le parole significative *istigazione*, *istruzione* o *direzione;* nella *premeditazione il disegno formato prima dell' azione.* Sostituitevi una qualsiasi parafrasi per via di decomposizione della lunga serie dei fatti elementari materiali e morali, ingrossata dalle infinite eccezioni della difesa.

Interrogate da ultimo i giurati sul convincimento dei fatti ridotti in atomi, e senza legamento e cemento sintetico, e diteci schietto se non avrete a riconoscere in questo metodo il pericolo delle risposte capricciose ed incerte che vi renderanno l'espressione della intelligenza confusa, della coscienza perplessa, del criterio smarrito dei giurati? Codesto pericolo andrebbe rimosso solo, a sentir nostro, col sistema dello Scabinato Germanico; isti-

tuto medio-evale pur vagheggiato ed evocato oggidì dalla grande Germania costituita.[1]

Indi seguirebbe la correntezza maggiore dei giurati ai verdetti assolutorii: indi il moltiplicarsi dei ricorsi per annullamento, che troverebbero più facile appiglio nella omessione da canto del presidente o della corte di taluno dei molteplici fatti materiali e morali, sia dedotti dalla difesa, sia emergenti dalla pubblica discussione.

Del rimanente la questione non è nuova. Che se piacerà rifarsi col pensiero alla lunga storia delle discussioni che intervennero in Francia, pigliando le mosse dall'Assemblea Costituente, e più tardi nel Consiglio di Stato, si avrà a riconoscere come la legislazione francese sull'ordinamento della giuría, ripudiando il principio puro della legislazione inglese, che ai giurati deferisce il giudizio supremo e complesso del fatto e del diritto con formola *guilty, or not guilty* (salvo alcune eccezioni e restrizioni), tuttavolta diè argomento ad infinite oscillanze della giureprudenza; avvegnachè la formola che consacrava il principio della separazione del diritto dal fatto, peccava di vago e indeterminato; tanto egli è vero che le difficoltà insuperabili mettono capo alla intima natura delle cose.

Le addotte osservazioni eccitavano di rimbalzo l'antitesi di una opinione anche più larga e radicale dell'onorevole senatore De Filippo rispetto al restringimento recato all'articolo 495 dai termini accolti dalla Camera col progetto in disame, in quanto alla formola adottata con le parole *l'accusato è egli colpevole, ecc.* in sostituzione delle parole della Commissione *consta che l'accusato abbia, ecc.*

Codesta opinione, ci piace riconoscerlo, esprime un concetto logico nell'ordine delle idee cui attenevasi la Commissione. Se l'intento era il separare recisamente le quistioni di puro fatto abbandonate ai giurati, da ogni quistione che uscisse dai termini della esistenza dei fatti materiali, o morali, certamente la formola

---

[1] Si consultino MEYER, *Des institutions judiciaires*; tom. 1, chap. XIX; FAUSTIN HÉLIE, *Traité de l'Instruction Criminelle*, tom. VIII, pag. 4 e seguenti; e BOURGUIGNON, tom. II, pag. 585.

della Commissione esprimeva ed incarnava meglio il concetto stesso: se non che la maggioranza dell'Uffizio Centrale repugnò ad accettarlo, preferendo la formola adottata dalla Camera col progetto in esame, parendole che la formola della *colpabilità* rispondesse meglio al fine di evitare il pericolo dell'antagonismo tra le risposte dei giurati, e il pronunciato dei giudici del diritto.

Invitato di poi l'onorevole Ministro Guardasigilli ad intervenire nell'Ufficio Centrale, onde porgere le spiegazioni desiderate intorno al divisato punto disputato, al paro di altri, e reintegrata con la sua presenza la discussione in proposito, l'onorevole Ministro ebbe a manifestare nettamente il pensiero informante l'articolo 495, e non esitò a dichiarare che, a veder suo, l'intelligenza vera dell'articolo non inducesse punto vincolo alcuno, o divieto al presidente di riprodurre (giudicandolo egli indispensabile) taluna delle frasi adoprate dal legislatore a maggior chiarimento della ipotesi del reato costituente il soggetto dell'accusa, bastando solo il tenersi nella posizione delle quistioni nei termini del divieto di riprodurre la *denominazione legale.*

Le quali dichiarazioni parvero soddisfacenti abbastanza al Relatore, che avrebbe divisato un emendamento soppressivo delle ultime parole dell'articolo, *senza dar loro alcuna denominazione giuridica.*

Noi confidiamo che l'onorevole Ministro Guardasigilli vorrà ripetere cotali dichiarazioni dinanzi al Senato, nel fine di antivenire il pericolo di una interpretazione giudiziaria abnorme dai veri intendimenti della legge.

La disposizione scritta nell'articolo 48 aggiunto eccitava una viva e seria discussione, ben comprendendosi il portato gravissimo delle nuove sanzioni legislative stanziate in codesto articolo.

Qual era il concetto onde informavasi la innovazione?

Si volle sorprendere e colpire vigorosamente, terribilmente l'atto supremamente malvagio di colui che si attenti corrompere la coscienza del giurato, tirandolo a tradire, o la causa sacra dell'innocenza, o il grande interesse della giustizia sociale. E si ebbe in animo di troncare a mezzo cammino il tentativo innanzi che toccasse la mêta, compiendo l'immolazione della giustizia, col verdetto mendace della colpevolezza o incolpevolezza dell'accusato, e lasciando per avventura nell'impenetrabile mistero il nome

e del corruttore e del corrotto. E poichè d'altro canto non riescirebbe possibile dar cittadinanza tra noi al salutare provvedimento del giurì inglese dell'assoluta e rigorosa segregazione dei giurati nel corso del dibattimento, non rimarrebbe pertanto che l'adopramento di cotesto straordinario ed anomalo provvedimento legislativo.

Il vostro Ufficio Centrale, pure approvando ed accettando il concetto, non seppe però dissimularsi la convenienza di condizionarne meglio l'applicazione, sì da rimuovere gli sconci e i pericoli cui potrebbe condurre di leggieri l'attuazione dei nuovi provvedimenti e delle nuove sanzioni penali che l'articolo in disame racchiude.

Ed entrando in quest'ordine d'idee, si ebbe a notare in primo luogo come il dettato del primo comma dell'articolo 48 fa desiderare una qualche restrizione della formola troppo ampia ed elastica, della criminosità dell'atto di chi tenti di corrompere la coscienza del giurato, riconoscendola perfino nella *preghiera* per interposta persona. Or chi non s'accorge che l'indeterminato e il vago di codesta formola schiuderebbe una via sconfinata ad ogni maniera d'insidie, di malignità, di pericoli, eccitando i tristi ai facili sfoghi dell'animo truce a danno dell'innocenza? Esponendo siffattamente gli onesti ai pericoli infiniti della malignità armata del braccio della legge, non si riuscirebbe che a scoraggiare i migliori e ribadire nell'animo dei molti le ripugnanze e le avversioni al nobile ufficio della popolare magistratura.

Le addotte considerazioni ci persuadevano ad eliminare dal primo comma dell'articolo la parola *pregato*, lasciando stare la incriminazione della *sollecitazione*, che nel senso e filologico e giuridico ben può imprimere all'atto il carattere delittuoso.

Abbiamo stimato eziandio imprescindibile l'attenuazione delle penalità eccessive sancite dall'articolo. Due ragioni ci mossero a codesta mitigazione. E primamente il considerare in tesi generale che la esagerazione oltrespinta delle pene non fu giammai freno efficace al misfare, ingenerando invece negli animi dei giudicanti le perplessità e le miti tendenze allo assolvere. Ed in secondo luogo ci fu avviso non potersi assolutamente prescindere dal coordinare la misura delle penalità nuove a quelle già stanziate dal Codice penale vigente non abrogate punto in fatto di corru-

zione dei giudici e dei giurati stessi. Ora, se l'articolo 226 del Codice penale punisce gli autori della corruzione tentata, senza che abbia l'effetto, secondo le circostanze col carcere estensibile ad un anno, o con multa eguale al valore di ciò che formò il mezzo della corruzione, non saprebbesi punto accettare la elevazione della pena insino alla reclusione da 3 a 5 anni, senza oltrepassare da un lato le giuste equazioni di penalità, e turbare dall'altro l'armonico accordo tra il Codice penale ed il *jus singulare* che si vien creando con quest'articolo.

Con tali intendimenti noi abbiamo pensato che, elevando la penalità statuita dal Codice penale ai termini del *minimum* di 6 mesi e del *maximum* di 2 anni di carcere, si riuscisse così a conciliare tutti i rispetti, pur raggiungendo i fini cui mira codesta speciale provvisione legislativa.

Abbiamo del pari mantenuto la facoltà dell'aumento di un grado della pena nella ipotesi più grave contemplata dal secondo comma dell'articolo, laddove cioè fossero intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, abuso di autorità, o artificii colpevoli.

Non abbiamo esitato poi a statuire l'accrescimento di un grado delle precedenti pene applicandosi ad un pubblico funzionario, così richiedendo la più grave responsabilità penale determinata dal carattere delle pubbliche funzioni.

L'ultimo dettato scritto nell'articolo in disame (non sapremmo nasconderlo) ebbe a destare un senso penoso negli animi di ciascuno dei componenti l'Ufficio Centrale.

Codesto dettato percuote con la minaccia di grave penalità la non *rivelazione* da canto del giurato del tentativo di corruzione adoperato inverso di lui. Così gli vien fatta una posizione violenta che mette in conflitto nell'animo suo l'interesse a procacciarsi l'impunità denunziando, col pudore dell'ignominia o della riprovazione severa della pubblica coscienza per l'uomo disceso sì in basso da farsi denunziatore di sollecitazioni colpevoli dopo averle accettate. Le nostre perplessità moveano da quel sentimento profondo che mal saprebbe approvare la deviazione del legislatore dal rigido rispetto a quei principii di alta moralità che ha pur debito di porgere esempio a tutti.

E d'altra parte consideravasi, che l'allettamento della impunità

offerto al giurato già tratto alla corruzione, gli verrebbe creando una posizione veramente singolare, e fatale agl' interessi della giustizia, imperocchè torni evidente che ad esso lui si lascerebbe balía, o di recare ad atto la prevaricazione del suo voto, cogliendone i vantaggi, o di esimersi per altra via da ogni pena, denunziando alla giustizia la corruzione innanzi che il procedimento contro di lui s' iniziasse. Codesto cinico dispregio di ogni più volgare moralità, non può nè deve trovare appoggio nel legislatore supremo, custode del principio morale.

Ben sappiamo che la legge stessa inchinò tal fiata a concessioni di tal natura in contemplazione di un grande e prevalente interesse sociale. Così, ad esempio, il Codice penale nell'articolo 332 dichiara esenti da ogni penalità i colpevoli dei crimini di falsa moneta, di falsificazione di cedole, obbligazioni dello Stato, o altre carte di credito pubblico equivalenti a moneta, laddove prima del crimine di falsificazione, o di carta del credito pubblico, od anche consumato il crimine prima che alcuna emissione sia seguíta, e prima di ogni atto di procedimento penale, ne avranno data formale denuncia.

Però l'esempio mal si attaglierebbe alla ipotesi nostra. Se il legislatore fu tratto a quelle concessioni, e derogazioni odiose ai più saldi principii di responsabilità morale e penale, evvi però un grande interesse sociale che impone ad ogni costo l'adopramento di ogni qualunque mezzo atto ad antivenire, o troncare il corso a quei gravissimi attentati alla pubblica fede, scaturigine funesta di una immensa perturbazione economica. Ma noi non siamo in questi termini. Noi pensiamo che ben si raggiungeranno nei limiti del possibile i fini cui rimira il dettato severo dell'articolo aggiuntivo, con la minaccia di penalità più gravi cui va sottoposto il tentativo della corruzione. Guardiamoci dalle esagerazioni, e sovrattutto dal poco rispetto al principio morale.

Emendando con tali intendimenti l'articolo, noi abbiamo conservato l'aggravamento della penalità rispetto al giurato corrotto.

Abbiamo accolto con lieto animo la disposizione scritta nell'articolo 49, che interdice la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze, e degli atti di accusa, e dei resoconti o riassunti di dibattimenti dei giudizii penali. Provvido divieto davvero, perciocchè abbandonando alla

pubblicità della stampa tutti gli atti e del processo scritto e del processo orale, si viene ingenerando un ambiente morale infesto alla imparziale giustizia; si esercita una pressione angosciosa sugli animi fiacchi dei giurati, che per mala ventura sono i più, e si preoccupa la serenità della coscienza e del giudizio, col fascino di una opinione pubblica fattizia, che di solito non è che arme mal fida di passioni e d'influenze interessate; se non che abbiamo creduto essere opportuno il coordinare la disposizione dell'articolo con l'altra speciale, racchiusa nell'articolo 10 della legge sulla stampa, il che renderà compiuta ed armonica la novella provvisione legislativa.

Aggiungeremo che le spiegazioni richieste, e fornite dall'onorevole Ministro Guardasigilli, rimuovono ogni dubbio sull'applicabilità di codesto divieto anche ai dibattimenti nei giudizii correzionali.

Signori Senatori,

Noi vi presentiamo le risultanze dei nostri studii maturi e coscienziosi, secondochè chiedeva l'importanza dell'argomento. Ci fu grave doverci imporre restrizioni e temperamenti di prudenza nella revisione di un disegno di legge, la cui iniziativa fu lasciata all'altro ramo del Parlamento: senonchè ci affida abbastanza il convincimento che il complesso della legge e le poche emendazioni che ci studiammo di recarvi, basteranno a renderlo fecondo di miglioranze efficaci abbastanza nell'ordinamento dei giudizii per giurati.

Pure noi non ci sapremmo astenere dallo esprimere un'avvertenza e un voto. Noi pensiamo che il buon successo dei giudizii per giurati dipenda essenzialmente da un complesso di condizioni e di guarentige che mutuamente si aiutano e si compiono: delle quali guarentigie la prima e suprema è riposta nell'ufficio della sezione d'accusa.

E difatti alla sezione d'accusa va demandato il grave cómpito di fermare la definizione giuridica del reato con le sue modalità: ad essa spetta l'uffizio del rinvio determinando la competenza: ad essa il circoscrivere con la sentenza di rinvio il campo e i termini delle questioni da porre ai giurati.

Compiuto siffattamente il primo stadio del giudizio d'accusa, si fa luogo all'intervento dei giurati nel giudizio delle assise, che risponde appuntino alla *provocatio ad populum*, ordinata dalla sapienza romana, precorritrice solenne di ogni futura manifestazione del diritto progressivo.

Se dunque il giudizio d'accusa procedesse incomposto, leggero, poco pensato, ognun comprende quanta iattura ne verrebbe alla dirittura dei verdetti della popolare magistratura. Or sarà da chiedere se veramente l'organamento delle sezioni d'accusa come sta, sia tale da soddisfare a sì gravi esigenze.

Allorquando le statistiche penali ci offrono una sì disuguale distribuzione di cause da trattare, che per taluna delle sezioni d'accusa appartenenti ad anguste circoscrizioni giudiziarie la quantità delle cause decise nel giro di un anno toccherà una cifra esigua, dovechè nelle sezioni grosse e sovrabbondanti vi accadrà incontrare parecchie migliaia di cause decise nel corso dell'anno stesso, si avrà il diritto di dubitar molto della diligenza e della serietà delle sentenze delle sezioni d'accusa.[1] Confidiamo che il senno dell'onorevole Ministro Guardasigilli e del Parlamento saprà studiare il grave problema e provvedere, adoprandosi sovrattutto a far cessare gli accentramenti esuberanti, che tolgono ogni nerbo ed ogni autorità alla giustizia punitrice, come alla giustizia investigatrice dei reati.

Sovvengaci da ultimo essere virtù degli uomini procacciar credito ed efficacia ai migliori Istituiti, sì che le più gelose cure si vorranno rivolte ad affidare ai più sapienti ed operosi le parti preminenti del giudizio delle corti d'assise. Dateci un presidente

---

[1] La statistica giudiziaria del 1870, ci porge la conferma del nostro assunto nelle poche cifre che a modo di esempio riferiamo:

Sentenze ed ordinanze, comprese quelle in grado di opposizione, proferite nel 1870 dalle sezioni di accusa di

Napoli	10387
Trani	2866
Torino	1199
Milano	1112
Casale	541
Lucca	351

che sappia e voglia tenersi saldo nell'alta sua missione, recando nel governo della pubblida discussione e la provata sagacia nella ricerca del vero, e la equanimità aliena da ogni traripamento da ingenerare sospetto, e il fermo proposito di contenere nei limiti propri tutti gli attori del dramma giudiziario. Dateci il rappresentante della legge cui non difetti nè possesso di scienza, nè vigor di mente, nè potenza di eloquio, e soprattutto la coscienza dell'alto e vero ministero suo, che il costituisce inquisitore men della reità che della verità. Dateci infine la voce della difesa ispirata da quel sentimento elevato che, pur caldeggiando la causa sacra dell'accusato, non ismarrisca però l'amore alla giustizia, ch'è la causa di tutti, aspirando a quella gloria pura dell'oratore di Cicerone, del *vir probus dicendi peritus*.

Ponete questo concorso di fattori morali della giustizia, e ci sarà da fare a fidanza che l'istituto della giuría non ismentirà certo la sua fama antica, nè si dirà che in Italia sia codesta, pianta esotica condannata a sterilire sul nostro suolo.

Questa felice condizione di cose per buona ventura non è punto una eccezione tra noi. Non rimane che a generalizzarla, mostrando, ad imitabile esempio, gli egregi uomini che nobilmente rappresentano la magistratura giudicante, il ministero pubblico ed il fòro. Ed è qui che l'opera del Ministro Guardasigilli, con la oculata imparzialità delle buone scelte, ben potrà soddisfare a questo voto, e a questo supremo bisogno. Noi ci confidiamo.

VACCA, *Relatore*.

Le modificazioni introdotte nel progetto dall'Ufficio Centrale del Senato sono le seguenti: [1]

Art. 2.

II. Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti;

---

[1] Per non ripetere l'intero tenore dei varii articoli modificati dall'Ufficio Centrale, ne riportiamo le sole parti a cui si riferiscono le varianti; ed è superfluo avvertire che per la loro intelligenza bisogna tener presente il testo del progetto.

14° tutti i sindaci non che coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;

Art. 5.

3° coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d'armi ovvero per furto, truffa ecc.

(Il resto identico).

Art. 6.

3. I pubblici ufficiali e funzionarii civili e militari, gli impiegati delle province e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante.

Art. 10.

Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno, ecc.

Art. 12. *(3° capoverso).*

Il pretore presiede la Giunta, e può farsi rappresentare dal vice-pretore solamente in caso di grave, e legittimo impedimento, e i sindaci ecc.

Art. 18.

In ogni comune sede di tribunale, una Giunta composta del presidente del tribunale civile che ne ha la presidenza senza facoltà di delegazione, salvo il caso di grave, e legittimo impedimento, del giudice anziano dello stesso tribunale, ecc.

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1° Le persone che tra loro siano parenti ed affini fino al secondo grado;

2° gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;

3° il tutore o protutore;

4° l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5° coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;

6° le persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il pubblico ministero, e dopo di lui l'accusato, hanno facoltà di ricusarne, senza addurne alcun motivo, otto per ciascheduno.

La ricusa deve esser fatta al momento della estrazione di ciascun nome.

Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione ed il giurì è composto.

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il ministero pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella 1ª parte dell'articolo 36, o abbiano fatto parte del giurì le persone di che nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri 3 e 5, e nell'articolo 37, numeri 1, 3 e 5 della presente legge.

Art. 47.

Art. 512. Se i giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, o

hanno negato la esistenza del fatto in genere il presidente ecc. *(Il resto come nell' articolo attuale del Codice di procedura penale).*

Art. 48.

Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento abbia sollecitato direttamente, o per interposte persone, un giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, abuso di autorità, intimidazioni, o minacce, o artifizii colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna, o assolutoria.

Art. 49. *(Aggiunta).*

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei giurati, e dei giudici del diritto, delle discussioni, e dei voti individuali così di quelli come dei giudici del diritto, nei termini della legge sulla stampa.

RELAZIONE
DEL GUARDASIGILLI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
SUL PROGETTO MODIFICATO DAL SENATO
(presentata nella tornata del 4 giugno 1874)

Signori! — Mi affretto a ripresentarvi il progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizii avanti la corte d'assise, che avete discusso e votato nello scorso mese di marzo, colle variazioni che il Senato vi ha introdotte. Queste variazioni sono poche, e non alterano punto le basi nè le principali disposizioni dello schema che ottenne la vostra approvazione.

Riassumerò in breve le parti che sono state dal Senato in qualche maniera modificate.

Nell'articolo 2, l'estremo limite dell'età richiesta per l'esercizio dell'ufficio di giurato è stato esteso dagli anni sessanta ai sessantacinque. La gravissima Assemblea, che si compone degli uomini dell'età più matura, ha stimato che, senza aggravare di soverchio la vecchiaia, si potesse, sino al detto limite, mettere al servizio della giuria il senno e l'esperienza dell'età più avanzata. Non si potrebbe invero desiderare giudici più competenti ed imparziali in siffatta questione.

Tra gli esclusi dall'ufficio di giurato, l'articolo 5 annovera nel numero 3 i condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica tranquillità. Il Senato ha creduto che si debbano eccettuare i reati di semplice ritenzione o porto d'armi, che pur sono dal Codice penale compresi fra quelli che si commettono contro la pubblica tranquillità. La ragione di questa eccezione è di tale evidenza che non ha mestieri di dimostrazione.

Nel successivo articolo 6 si dispone al numero 3 che non possono essere assunti all'ufficio di giurati i pubblici ufficiali e

ma le pene vennero temperate in guisa da renderle meglio corrispondenti alle sanzioni che si trovano scritte nel Codice penale contro reati di simile natura.

Al divieto scritto nell'articolo 49 di pubblicare col mezzo della stampa gli atti della procedura scritta ed altri atti giudiziarii, parve al Senato che seguendo l'esempio della legge sui reati di stampa, d'onde quell'articolo fu desunto, si dovesse aggiungere l'altro divieto della pubblicazione col mezzo medesimo della stampa, dei nomi dei giurati e dei giudici del diritto, non che dei loro voti individuali.

Questa compendiosa rassegna delle modificazioni che il Senato arrecò al disegno di legge da voi approvato, mentre per una parte dimostra che nessuna di esse si può dire di capitale importanza, varrà da altra parte a farvi persuasi della loro giustezza e della convenienza di accoglierle quali miglioramenti di questa importante riforma.

Signori! Noi confidiamo pienamente che voi non esiterete a dare una seconda volta i savi vostri suffragi a questa proposta così modificata, che già fu con tanta cura esaminata, discussa e migliorata dall'alto vostro senno. Dopo avere con una serie di gravi provvedimenti rivolta l'efficace vostra sollecitudine ai bisogni stringenti della pubblica finanza, voi sentirete certamente il bisogno ed il dovere di procacciare alla nazione il beneficio di una utile ed importante riforma. Nè a voi, nelle attuali circostanze, sarebbe dato, per quanto a noi sembra, di apportare all'amministrazione della giustizia altra riforma più importante e più utile di quella che ora raccomandiamo alla vostra sollecita approvazione.

RELAZIONE

DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

SUL PROGETTO MODIFICATO DAL SENATO

(presentata nella tornata del 4 giugno 1874)

ONOREVOLI COLLEGHI! – Dei cinquantuno articoli che compongono lo schema di legge da voi approvato nella tornata del 23 marzo decorso, ben dodici furono dal Senato del regno modificati.

Sarebbe opera lunga, tediosa e in grande parte inutile rendervi conto speciale di ciascuna di queste modificazioni. Nel maggior numero esse consistono in cambiamenti di parole, e in aggiunte; attengono alla forma e non alla sostanza: mirano a chiarire l'intendimento del legislatore, e ad eliminare certi dubbi che, l'altra Assemblea ha creduto potessero sorgere, mantenendo alcune locuzioni del disegno nostro, le quali furono giudicate poco precise o meno complete.

La Giunta vostra non si accinge pertanto a dimostrarvi che i concepiti timori non hanno sussistenza; riconosce che gli emendamenti di cui parliamo se possono aggiungere in alcuni casi alla chiarezza del dettato, in nessun caso riesciranno dannosi: e quindi li accetta e prega la Camera ad accordare ai medesimi il suo suffragio.

La Giunta stima per altro necessario darvi conto di quelle modificazioni introdotte dal Senato, le quali attengono alla sostanza di talune disposizioni dello schema di legge.

Si presenta prima di ogni altra quella del n° II dell'articolo 2: voi avevate stabilito che per essere giurato occorresse aver compiuto il 25° anno, ma non aver varcato il 60°. L'Assemblea alta ha voluto spingere il limite massimo dell'età fino ai 65 anni.

Ricorderete che la Giunta vostra aveva proposto di fissare ai 70 anni quel limite estremo: solo essa si indusse a ridurlo ai 60, durante la discussione della legge; noi crediamo che possa, senza inconvenienti, accettarsi il temperamento medio proposto dal Senato.

Fra coloro che sono esclusi dall'ufficio di giurato il nostro articolo 5 al n° 3 poneva i condannati per reati contro la pubblica tranquillità: il Senato ha creduto che dovesse farsi una eccezione per coloro che aveano subíto condanne per semplice ritenzione o porto d'armi. È una modificazione di lieve importanza: forse non è troppo in armonia colla legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza del 6 luglio 1871, n° 294 (Serie 2ª) che a codesti fatti ha applicato pene non lievi e più gravi certo di quelle comminate ad altri reati che danno motivo di esclusione dalla lista dei giurati. Nondimeno la Giunta acconsente anco a questo emendamento, il quale certamente se modifica, non altera la sostanza dell'articolo da voi votato.

Sulle esclusioni del giurì dal giudizio che possono, per causa di incompatibilità, essere decretate di ufficio dalla corte di assise, o proposte dalle parti alla corte medesima, di che all'articolo 37, il Senato del regno ha introdotto non poche variazioni; giustizia vuole che si dichiari che esse migliorano e rendono più armonico, colle altre parti della legge, l'articolo ora indicato.

La incompatibilità derivante da parentela e da affinità è stata limitata fino al secondo grado: è stata inoltre riconosciuta come causa di incompatibilità la mancanza delle condizioni richieste dall'articolo 2 per essere giurato.

Più grave è la modificazione introdotta nell'articolo 40; il Senato del regno ha, all'articolo da noi approvato, che è conforme a quello della vigente legge sull'ordinamento giudiziario, sostenuto l'articolo proposto dal Ministero nel primitivo suo progetto di legge.

Ricorderete che in proposito del diritto di ricusa, cui si riferisce l'articolo 40, sorse una vivissima discussione in seno della Camera; la quistione stava tutta nel determinare se l'accusato potesse ricusare più di otto giurati, giovandosi a tale effetto di quel numero di ricuse di cui il ministero pubblico non avesse fatto uso.

L'Ufficio Centrale del Senato del regno crede che la disposizione della legge vigente non si presti alla interpretazione che nella pratica le è stata data, e per la quale l'accusato fruisce delle ricuse di cui il procuratore generale non siasi valso. Rispettando l'opinione della Commissione senatoria, non potremmo teoricamente acconciarci alla medesima. Tuttavia, poichè la formula della legge vigente fa nascere questi dubbi, appare opportuno eliminarli.

Con tale intendimento l'articolo approvato dal Senato stabilisce nettamente che accusatore e accusato non possono ricusare più di otto giurati per ciascheduno; per tal modo è stato tolto il benefizio di cui i giudicabili godevano.

La maggioranza della Giunta accetta anco questa proposta, cui la minoranza si rassegna, non perchè sia persuasa della giustizia intrinseca della medesima, ma solo nell'intendimento di agevolare l'attuazione di queste riforme del giurì dal paese ansiosamente attese.

L'articolo 48 è stato del pari emendato dal Senato, correggendone la dizione, modificando le penalità in esso stabilite, e togliendo l'obbligo nel giurato di denunziare, sotto la minaccia di una sanzione penale, i tentativi di corruzione fatti verso di lui.

La Giunta riconosce la giustizia e l'opportunità di tali emendamenti; essa ammette di buon grado che l'articolo quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento è in maggior consonanza colle disposizioni delle leggi penali vigenti su questa materia rispetto ai giudici togati; e riconosce poi legittimo il dubbio, sollevato dall'altro ramo del Parlamento, se cioè sieno consentanei allo spirito della nostra legislazione l'obbligo della denunzia imposto ai giurati dei tentativi di corruzione di cui son fatti segno, e la creazione di un reato nell'adempimento di codesto obbligo.

Per ultimo il Senato ha modificato l'articolo 49, vietando la pubblicazione dei nomi dei giurati e dei giudici. Con ciò si è completata la disposizione di questo articolo; e tanto più opportuno apparisce siffatto complemento, dappoichè di recente la giurisprudenza ha dovuto risolvere la quistione se la pubblicazione dei nomi dei giudici del fatto fosse o no vietata, ed è stata costretta dichiarare che il divieto era ristretto ai giudizii di assise in materia di stampa, perchè a questi soli la legge sulla stampa provvede.

Tali sono, riassunti in sommi capi, gli emendamenti che il Senato ha introdotto nello schema di legge già da voi approvato.

Consigliandovi ad accettarli, la vostra Giunta crede farsi interprete del desiderio, che è nell'animo di tutti voí, di affrettare l'attuazione di provvedimenti dai quali il paese si augura che l'istituto della giuría sarà grandemente migliorato: e crede altresì la vostra Giunta che questa prova di deferenza che darete all'altro ramo del Parlamento, sarà testimonianza solenne che la Camera elettiva non si lascia soverchiare da passioni politiche, e che essa può essere uguagliata, non superata da chicchessia, nell'interesse vivissimo che nutre per tutto ciò che attiene all'amministrazione della giustizia.

PUCCIONI, *Relatore.*

TESTO DELLA LEGGE[1]

CON

ANNOTAZIONI

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle sezioni II e III del capo V, titolo II del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626, sono abrogate.

Alla formazione delle liste dei giurati e alla composizione definitiva del giurì si procede secondo le norme stabilite dai titoli I e II della presente legge.

TITOLO I.

Della formazione delle liste dei giurati.

Il concetto fondamentale del primo titolo di questa legge è duplice e consiste, da un canto, nel migliorare la costituzione del corpo dei giurati adottando un criterio diverso da quello anteriormente seguito per determinare la loro capacità; e dall'altro canto, nel comporre le Commissioni alle quali è affidato l'incarico della formazione delle liste in modo che meglio cor-

---

[1] Legge contenente alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizii avanti le corti di assise dell'8 giugno 1874, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dello stesso mese ed inserita nella raccolta ufficiale delle leggi sotto il numero 1937 (serie 2ª).

rispondano allo scopo importantissimo di una scelta giudiziosa dei cittadini più idonei alle funzioni della giuría.

La prima parte del concetto è posta in atto col sostituire al criterio del semplice elettorato politico che precedentemente determinava la capacità del cittadino all'ufficio di giurato, il sistema detto delle *categorie*, giusta il quale la legge designa certe classi di cittadini che o per gli studi fatti, o per le cariche coperte, o per le professioni esercitate, o per il pagamento di un censo notevolmente più elevato di quello che occorra per l'elettorato politico, sono ritenuti capaci a compiere convenientemente l'ufficio di giurati.

Noi non ci faremo qui a discorrere del fondamento razionale del nuovo sistema, perchè dovremmo ripetere forse malamente quello che il lettore può trovare in modo splendido esposto nei lavori preparatori in questo stesso libro riportati; ci limiteremo a fare tra breve qualche annotazione intorno ad alcune delle categorie anzidette che formano l'oggetto del numero III dell'articolo 2.

Del modo col quale è praticamente sviluppato il concetto fondamentale della legge nell'altra parte riguardante le Commissioni incaricate della formazione delle liste dei giurati discorreremo a suo luogo.

Art. 2.

Saranno inscritti nella lista dei giurati, salve le eccezioni di cui nei seguenti articoli, tutti coloro nei quali concorrono le condizioni seguenti:

I. *Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici.*

II. *Avere non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti.*

III. *Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:*

1° *I Senatori e i Deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti Legislature;*

2° *I Membri o Soci delle Accademie e dei Corpi di scienze, lettere ed arti ed i Dottori dei Collegi universitari;*

3° *Gli Avvocati ed i Procuratori presso le Corti ed i Tribunali ed i Notai;*

4° *I Laureati e Licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un Liceo, da un Ginnasio, da un Istituto tecnico, da una Scuola normale o magistrale, e in generale da altri Istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;*

5° *I Professori insegnanti o emeriti od onorari delle Facoltà componenti le Università degli studi, e degli altri Istituti pubblici dell'istruzione superiore;*

6° *I Professori insegnanti, o emeriti od onorari, degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle Souole normali e magistrali;*

7° *I Professori insegnanti, emeriti od onorari, delle Accademie di belle arti, delle Scuole di applicazione per gli Ingegneri, delle Scuole, Accademie e Istituti militari e nautici;*

8° *Gli Insegnanti privati, autorizzati delle materie comprese nei numeri 5, 6 e 7;*

9° *I Presidi, Direttori e Rettori degli Istituti, di che ai numeri 5, 6 e 7;*

10° *Coloro che sono o sono stati Consiglieri provinciali;*

11° *I Funzionari ed Impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;*

12° *Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell'ingegno;*

13° *Gli Ingegneri, Architetti, Geometri od Agrimensori, Ragionieri, Liquidatori, Farmacisti e Veterinari legalmente autorizzati;*

14° *Tutti i Sindaci, non che coloro che sono o sono stati Consiglieri di un Comune avente una popolazione superiore a tremila abitanti;*

15° *Coloro che sono stati Conciliatori;*

16° *I Membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli Ingegneri o costruttori navali, i Capitani e Piloti con patenti di lungo corso, i Capitani di gran cabotaggio, i Padroni di nave, gli Agenti di cambio e i Sensali legalmente esercenti;*

17° *I Direttori o Presidenti dei Comizi agrari;*

18° *I Direttori o Presidenti delle Banche riconosciute dal Go-*

verno ed aventi sede nei capoluoghi di Comune di oltre seimila abitanti;

19° *I Membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli Istituti di credito od altri oggetti della pubblica Amministrazione;*

20° *Gli Impiegati delle Province e dei Comuni, i Direttori ed Impiegati presso le Opere pie, gli Istituti di credito, di commercio e d'industria, le Casse di risparmio, le Società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi Stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento;*

21° *Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della Legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un Comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un Comune di cinquantamila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri Comuni.*

I. *Essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici.*

Come si acquisti e si perda la cittadinanza italiana risulta dagli articoli 4 al 15 del Codice civile.

Il godimento dei diritti civili e politici spetta ad ogni cittadino purchè non ne sia decaduto per condanna penale ovvero ne sia privo per effetto delle incapacità stabilite dalle leggi civili. [1]

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti *civili* attribuiti ai cittadini; [2] ma non è ammesso a godere dei diritti *politici*. Quindi anche per questa ragione lo straniero non potrebbe compiere l'ufficio di giurato.

Si avverta per altro che il semplice difetto della cittadinanza italiana non avrebbe per conseguenza la nullità del giudizio quando risultasse essere stata fatta l'estrazione dei giurati,

---

[1] Art. 24 dello statuto; art. 1 del codice civile e art. 3 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice stesso.

[2] Art. 3 del codice civile.

senza che il ministero pubblico o l'accusato avessero mossa eccezione.

È questo un corollario che discende dal sistema stabilito dall'articolo 43 della legge riguardo alle incapacità che possono offrire motivo di annullamento. Diremo a suo tempo delle disposizioni del suddetto articolo. Per ora basti osservare che nella discussione della legge avvenuta in Senato, il senatore De Falco partendo dal concetto che la qualità di cittadino italiano sia una condizione *sostanziale* alla capacità di giurato, avrebbe voluto che ai casi di nullità previsti dal citato articolo 43 fosse aggiunto pur quello dell'aver fatto parte del giurì una persona che non possegga la qualità di cittadino italiano.

A siffatta proposta si oppose il Ministro della giustizia Vigliani osservando che se in massima la qualità di cittadino è richiesta per essere giurato, non è da dedurne che la medesima debba considerarsi come assolutamente necessaria, non potendosi certamente ritenere che uno straniero, soltanto perchè tale, abbia giudicato con minor senno di un cittadino. Se il pubblico ministero non disse nulla, se nemmeno l'accusato fece difficoltà (aggiungeva il Ministro) non pare che vi sarebbe ragione sufficiente per dare a questo difetto tanta importanza da ammetterlo come motivo per impugnare una sentenza già pronunziata.

II. *Aver non meno di venticinque anni compiuti, nè più di sessantacinque anni compiuti.*

1. Il progetto ministeriale non recava verun mutamento all'età richiesta per essere giurato.

La Camera dei deputati ridusse il minimo a venticinque ed il massimo a sessant'anni.

Il Senato conservò il minimo come era stato fissato dall'altro ramo del Parlamento, ed elevò il massimo agli anni sessantacinque, come passò in legge.

2. Nella riduzione del minimo, i nostri legislatori partirono specialmente dalla considerazione che l'età dei venticinque anni è già ricevuta nelle patrie leggi come quella che abilita all'esercizio delle funzioni giudiziarie; e che in generale l'epoca in cui in Italia si verifica lo sviluppo intellettuale lascia ragionevolmente presumere che a venticinque anni l'uomo sia dotato di

sufficiente maturità ed esperienza per poter compiere l'ufficio di giurato. [1]

Nella riduzione del massimo dagli anni settanta ai sessantacinque si ebbe di mira che, fissandosi l'età degli anni settanta, sarebbero state chiamate ad esercitare l'ufficio di giurato persone le quali, se possono avere tutta la serenità della mente, e la massima saviezza ed esperienza, non godono più, ordinariamente, della robustezza e sanità di corpo richiesta per adempiere quell'ufficio senza grave loro incomodo. [2]

3. Tanto gli anni venticinque, che aprono l'adito all'ufficio di giurato, come i sessantacinque che ne determinano la fine, devono essere *compiuti*. Questa condizione mira a togliere le incertezze sorte nella pratica per stabilire se l'anno possa essere anche soltanto incominciato o debba essere completo.

Si potrebbe tuttavia domandare se una persona inscritta nella lista dei giurati quando non aveva ancora compiuti gli anni venticinque, e che li aveva compiuti quando è stata chiamata a prestare servizio, possa chiedere di essere esonerata dall'ufficio. La stessa domanda si potrebbe fare riguardo ad una persona iscritta nella lista quando non aveva ancora compiuti gli anni sessantacinque e che li aveva compiuti quando è stata chiamata a prestare servizio.

A noi pare che nel primo caso l'interessato non possa chiedere l'esonero dal servizio e che lo possa invece nel secondo. La legge mira ad impedire che l'ufficio di giurato sia esercitato da chi non ha raggiunta la età dei venticinque anni, e ad esonerare

---

[1] La maggior parte delle legislazioni esigono l'età di trent'anni per la capacità all'ufficio di giurato. Alcune invece fissano l'età dei venticinque, come per esempio quella di Ginevra; ed altre si tengono paghe d'una età inferiore ancora come quella d'Inghilterra e di Malta che stabiliscono l'età degli anni 21. Il progetto di legge sui giurati, presentato al Parlamento napoletano nel 1820 dal Ministro Ricciardi fissava l'età dei venticinque anni compiuti.

[2] L'età che determina la cessazione dell'obbligo di esercitare le funzioni di giurato è di anni 70 per le legislazioni di Ginevra, Prussia, Francia e Belgio; e di anni 60 per le legislazioni dell'Inghilterra, di Malta, della Baviera, della Sassonia, e del Cantone di Argovia.

da tale ufficio chi ha varcata l'età degli anni sessantacinque. Ma l'ufficio di giurato non si esercita al momento della iscrizione nella lista, la quale non è che una operazione preliminare indispensabile alla costituzione del corpo dei giurati, e non trae seco necessariamente l'esercizio effettivo delle funzioni. Quindi il momento che si deve considerare come punto di partenza per misurare la capacità del cittadino a funzionare da giurato è quello in cui esso è chiamato a prestare effettivamente il servizio, poichè allora soltanto può verificarsi quel fatto che la legge non vuole che si verifichi.

Infatti l'articolo 37 della legge, al numero 6, vieta di comprendere nei trenta giurati del giudizio le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'articolo 2; ma è chiaro che contemplando questa disposizione la mancanza della condizione al momento del giudizio, resta implicitamente escluso che si debba avere riguardo alcuno allo stato delle cose che si verificava al momento della iscrizione nella lista.

III. *Appartenere ad alcuna delle seguenti categorie:*

1° *I Senatori e i Deputati e tutti coloro che hanno fatto parte delle precedenti legislature;*

Quanto ai Senatori ed ai Deputati della legislatura in corso si vedrà in seguito quali sieno le disposizioni che la legge ha adottate per evitare il pericolo che il servizio della corte di assise possa distoglierli dall'adempimento del loro alto ed importante ufficio.

2° *I Membri o Socii delle accademie e dei corpi di scienze, lettere ed arti, ed i Dottori dei collegi universitarii;*

3° *Gli Avvocati ed i Procuratori presso le corti ed i tribunali ed i Notai;*

4° *I Laureati e Licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo;*

5° *I Professori insegnanti o emeriti od onorarii delle facoltà componenti le Università degli studii, e degli altri Istituti pubblici dell'istruzione superiore;*

6° *I Professori insegnanti o emeriti od onorarii degli istituti*

pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali;

7° *I Professori insegnanti, emeriti od onorarii, delle accademie di belle arti, delle scuole d'applicazione per gl'Ingegneri, delle scuole, accademie e istituti militari e nautici;*

8° *Gli Insegnanti privati, autorizzati, delle materie comprese nei numeri* 5, 6 *e* 7;

9° *I Presidi, Direttori e Rettori degli istituti, di che ai numeri* 5, 6 *e* 7;

A prima giunta sembra che in questa lunga enumerazione delle varie classi di insegnanti siavi una certa ridondanza. Dopo che si è detto al numero 4° che saranno iscritti nella lista dei giurati i laureati e licenziati in una Università, e coloro che sono muniti di un diploma o cedola rilasciati da un liceo, da un ginnasio, da un istituto tecnico, da una scuola normale o magistrale, e in generale da altri istituti speciali riconosciuti ed autorizzati dal Governo, pare inutile l'enumerazione dei professori delle Università, degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, delle scuole normali e magistrali, delle accademie di belle arti, delle scuole di applicazione degli ingegneri e via discorrendo; perchè tutti questi insegnanti devono di necessità essere o laureati, o licenziati, o forniti di un diploma, o di una cedola. È appunto ciò che ha osservato alla Camera il deputato Varé. Ma questa sovrabbondanza, come ha chiarito il deputato Capone (altro dei membri della Commissione parlamentare) è stata a bello studio usata per evitare che in alcune province, certe categorie di insegnanti rimangano escluse dall'ufficio di giurato mentre vi sono chiamate in altre; il che è conseguenza della diversità degli ordinamenti che in fatto di istruzione esistevano prima che fosse costituito il regno d'Italia, per cui una stessa categoria è riconosciuta con diversa qualifica secondo le varie province.

Siffatta osservazione non è senza importanza per la retta interpretazione della legge nei casi dubbi. Questa vuol comprendere fra i giurati tutti coloro che sono dedicati all'insegnamento, ciò che è ben naturale in un sistema che nella costituzione della giuria segue come criterio direttivo la capacità provata o ragionevolmente presunta. Assai giustamente pertanto il relatore della

Commissione, deputato Puccioni, chiedeva al deputato Larussa (che proponeva la soppressione del numero 6° di questo articolo) se credesse conveniente in una legge il cui sistema è di prendere i giurati da certe date categorie, che fossero esclusi i professori insegnanti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali, i quali danno una prova sicura di capacità coll'esercizio della loro professione.

Noi abbiamo creduto d'insistere sopra questo punto perchè non sarà inverosimile che, malgrado l'ampiezza usata dalla legge nella sua locuzione, non manchino sforzi intesi a stabilire delle esclusioni che effettivamente non furono nell'intelletto del legislatore.

10° *Coloro che sono o sono stati Consiglieri provinciali;*

Potrebbe sorgere dubbio se fra coloro che *sono stati* consiglieri provinciali, si debbano comprendere anche quelli che hanno avuta la stessa qualifica sotto l'impero delle leggi degli antichi Stati che dividevano l'Italia.

A primo aspetto potrebbe qualcuno pensare che non facendo la legge veruna distinzione, il dubbio dovesse essere risolto affermativamente. Noi riteniamo, al contrario, che tale non sarebbe la retta interpretazione della citata disposizione.

Nel destinare all'ufficio della giurìa certe persone la cui condizione è regolata dalla legge, è naturale che il legislatore abbia avuto di mira la legge del proprio Stato e non quelle che vigevano in altri Stati come, rimpetto al regno d'Italia, sono a considerarsi i piccoli Stati che un tempo dividevano la penisola.

È questa una conseguenza dell'armonia che deve esistere fra le varie leggi di uno Stato. Ma siffatta conseguenza è tanto più legittima nel caso concreto in cui si tratta della legge comunale e provinciale che è in diretto rapporto coll'organismo dello Stato, e che può differenziare radicalmente da quelle di altri tempi e di altri governi, e perfino essere colle medesime in aperta opposizione.

Ben a ragione sono annoverati fra i giurati anche coloro che secondo la nostra legge comunale e provinciale sono stati consiglieri provinciali; poichè avuto riguardo al modo della loro elezione, alle condizioni richieste, ed alla importanza delle funzioni

loro affidate, è lecito ritenere che colui il quale ha coperto quella carica sia capace di esercitare l'ufficio di giurato.

Ma alla stessa conclusione non si potrebbe arrivare così sicuramente quando si trattasse di consiglieri provinciali eletti sotto l'impero di altre leggi, per le quali diverse fossero le condizioni richieste, diversa la maniera della elezione e l'importanza delle funzioni.

Quando diversa è l'essenza della cosa, a nulla influisce l'accidentale identità del nome.

Per autorizzare una opinione contraria sarebbe stata necessaria una espressa disposizione della legge, ciò che non è, mentre poi nulla fu detto a questo proposito nè nelle relazioni che accompagnarono il progetto della legge in esame, nè nelle discussioni che intorno al medesimo furono fatte.

Riteniamo pertanto che si debbano comprendere nelle categorie unicamente coloro che sono stati consiglieri provinciali sotto l'impero della legge comunale e provinciale ora vigente e di quella del 1859, la quale era in questa parte sostanzialmente in armonia coll'attuale.

11° *I Funzionarii ed Impiegati civili e militari che hanno uno stipendio non inferiore ad annue lire due mila, od una pensione annua non inferiore a lire mille;*

Riguardo ai funzionarii ed impiegati, il Ministro della giustizia ha osservato che, per la mutabilità della loro residenza, nella pratica è avvenuto più volte che taluno di essi, tramutato da un luogo ad un altro molto lontano, si è trovato ancora soggetto all'obbligo di esercitare le funzioni di giurato nel luogo della primitiva residenza. Esso proponeva quindi che per riparare a tale inconveniente, sàrebbe bastato di stabilire in questo numero 11° che i funzionarii ed impiegati, nei casi di tramutamento, cessano di far parte dei giurati nei luoghi dove si trovavano, e che debbono essere inscritti nella lista dei giurati del luogo dove sono traslocati.

La Commissione accettò in massima la proposta del Guardasigilli, e si fece la riserva di tradurla in una formola legislativa da aggiungersi in altra sede della stessa legge. Ma successivamente non se ne parlò più, forse per mera dimenticanza. Ma noi

vedremo in seguito, annotando l'articolo 11 della legge, se e come, malgrado il silenzio di questa, si possa recar riparo agli inconvenienti giustamente rilevati dal Ministro Guardasigilli.

12° *Coloro che abbiano pubblicato opere scientifiche o letterarie od altre opere dell' ingegno ;*

La locuzione di questa disposizione può far supporre che basti l' avere pubblicata un opera scientifica o letteraria od altra opera qualunque perchè ne consegua la prova della capacità all' ufficio di giurato. Ma quante non sono pur troppo le pubblicazioni che fanno prova di tutt'altro che di quel buon senso e di quella dirittura di giudizio che è indispensabile anche al giudice di un giorno solo! E qui faremo una osservazione che si può applicare a tutte quante le categorie che stiamo esaminando. Altro è il criterio che determina il titolo per essere iscritto nell'elenco comunale e nella lista mandamentale dei giurati, ed altro il criterio che stabilisce la effettiva capacità all' ufficio di giurato ossia la iscrizione nella lista definitiva dei giurati. L' appartenere all' una od all'altra delle categorie annoverate in questa legge determina il titolo per essere iscritto nell'elenco comunale e nella lista mandamentale, perchè *fa presumere* che colui il quale vi è compreso sia dotato delle qualità richieste a ben compiere l'ufficio di giurato. Ma lo stabilire se questa presunzione corrisponda alla realtà dipende dall' esame delle condizioni personali di ciascuno individuo; e questa indagine delicata fu dalla legge riservata alla giunta distrettuale, di cui diremo in prosieguo.

Così, venendo al caso nostro, l'aver pubblicata un' opera scientifica o letteraria costituisce certamente un titolo per essere inscritto nell' elenco comunale e nella lista mandamentale dei giurati, ed a ragione si graverebbe il cittadino che trovandosi in siffatta condizione, non fosse stato iscritto nell'elenco comunale o nella lista mandamentale. Ma se l'opera pubblicata sia di tal natura da costituire una prova della effettiva capacità alla funzione di giurato, ed un titolo per la iscrizione nella lista definitiva, deve essere giudicato dall'autorità che la legge ha a tal uopo designata. Epperò, a nostro avviso, ben a ragione è stata mutata la primitiva locuzione di questo numero proposta nel progetto ministeriale e concepita come segue: *Coloro che per pubblicazioni*

scientifiche o letterarie, o per altre opere dell'ingegno, siano reputati idonei ad esercitare l'ufficio di giurato. L'aggiunta di queste ultime espressioni era affatto inutile dal momento che in altra sede è attribuita alla giunta distrettuale la funzione di eliminare dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato (art. 18 n° 4); ed era altresì pericolosa poichè poteva ingenerare il dubbio che spettasse anche alla commissione comunale ed alla giunta mandamentale di giudicare il merito intrinseco dell'opera pubblicata.

13° *Gli Ingegneri, Architetti, Geometri od Agrimensori, Ragionieri, Liquidatori, Farmacisti e Veterinarii legalmente autorizzati;*

Il deputato Ercole avrebbe voluto che in questo numero, dopo i farmacisti ed i veterinarii, si fossero annoverati anche i droghieri, affermando che costoro, per esercitare la loro professione, devono in qualche provincia essere muniti di una patente ed avere subito un esame. Ma la proposta non fu ammessa per la considerazione che se i droghieri sono muniti di patente in seguito ad esame, devono essere inscritti nell'elenco dei giurati per effetto del numero 4° di quest'articolo; e che ove paghino un censo nella misura sufficiente per questa legge a costituire titolo all'ufficio di giurato, entrano nella categoria di coloro che devono essere inscritti nell'elenco per effetto dell'ultimo numero dell'articolo. Se poi si tratta di droghieri autorizzati senza bisogno di esame ad esercitare la loro industria, come nella massima parte del Regno, e che non pagano censo nella misura suindicata, allora non potrebbero essere inscritti nelle liste senza allargare soverchiamente le categorie per modo da comprendervi persone incapaci all'ufficio di giurato, ciò che la legge mira appunto ad evitare mediante il sistema delle categorie.

14° *Tutti i Sindaci, non che coloro che sono o sono stati Consiglieri di un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti;*

1. Secondo il progetto del Ministero, conforme alla proposta della Giunta della Camera dei deputati, questa categoria era composta di coloro che sono o sono stati sindaci di un comune avente una popolazione non inferiore a 3000 abitanti, o consiglieri comunali in un comune avente una popolazione non inferiore a quattromila abitanti.

Nella Camera le opinioni si divisero. Il deputato Cencelli proponeva che tutti i sindaci e tutti i consiglieri comunali dovessero essere iscritti sulle liste dei giurati; i deputati Lacava e De Portis, che fossero iscritti tutti i sindaci ed i consiglieri dei comuni di duemila abitanti; il deputato Varé, che fossero iscritti coloro che sono o sono stati consiglieri comunali in un comune avente una popolazione non inferiore a duemila abitanti; infine i deputati Larussa e Massa, che si includessero nella lista tutti coloro i quali sono stati o sono sindaci o consiglieri comunali in comuni aventi tremila abitanti.

Fra queste varie proposte fu adottato il partito di fare una distinzione fra i sindaci ed i consiglieri comunali; di inscrivere nelle liste tutti coloro che sono investiti della qualità di sindaco senza riguardo al numero della popolazione, e di inscrivervi soltanto quei consiglieri che appartengano ad un comune avente una popolazione superiore a 3000 abitanti.

Prevalse a tale proposito la considerazione che la importanza delle funzioni del sindaco, la quale è indipendente dal numero della popolazione, uguaglia, se pur non supera, quella delle funzioni di giurato; e che essendo il sindaco chiamato a far parte della Giunta mandamentale, cui è deferito l'esame degli elenchi comunali, non sarebbe conveniente di permettere che in essa vi possano essere dei sindaci i quali debbano esaminare gli elenchi dei giurati ed esser in pari tempo reputati incapaci di esercitarne l'ufficio. Quanto ai consiglieri si è ritenuto che non si trovino in condizione pari a quella del sindaco, il quale, scelto fra essi dal Governo, viene per ciò stesso riconosciuto come dotato a preferenza degli altri delle qualità speciali necessarie a ben compiere le delicate funzioni della sua carica. Se dunque il sindaco deve essere fornito di speciali requisiti di esperienza e di intelligenza, si può supporre in lui l'attitudine all'ufficio di giurato qualunque sia il numero della popolazione alla quale è preposto. Tale attitudine invece non si può ragionevolmente supporre in chiunque sia semplicemente consigliere in un comune di una popolazione inferiore a tremila abitanti, dove, per la legge elettorale, le elezioni si fanno in base alla contribuzione di sole lire 5, il pagamento della quale non è, al certo, una garanzia sufficiente di capacità ad esercitare le funzioni di giurato.

2. La legge dice *coloro che sono o sono stati consiglieri di un comune ecc.* Richiamiamo a questo proposito le osservazioni che abbiamo fatte intorno alla categoria n° 10.

15° *Coloro che sono stati Conciliatori;*

I conciliatori in attività di carica non sono inscritti nella lista dei giurati. Giusta il progetto del Ministero e della Commissione della Camera dei deputati, essi pure dovevano esservi compresi. Ma sovra proposta del deputato Larussa, alla quale accedettero il Ministro Guardasigilli ed il relatore della Commissione, la Camera deliberò di non comprenderli fra i giurati specialmente perchè in molte località se i conciliatori dovessero essere distratti dal loro ufficio, ne verrebbe un detrimento al pubblico servizio, ed anche una complicazione per la circostanza che a supplire il conciliatore assente dovrebbe essere chiamato il conciliatore viciniore od il pretore del mandamento.

16° *I Membri delle Camere di agricoltura, commercio ed arti, gli Ingegneri e costruttori navali, i Capitani e Piloti con patenti di lungo corso, i Capitani di gran cabotaggio, i Padroni di nave, gli Agenti di cambio e i Sensali legalmente esercenti;*

1. In questa categoria sono contemplati espressamente gl'ingegneri delle costruzioni navali perchè essi non sono nella condizione degli altri ingegneri, e devono riportare delle patenti speciali.

2. I capitani e padroni non possono comandare una nave se non sono muniti di patente, per conseguire la quale è d'uopo, giusta l'articolo 62 lettera *e* del codice per la marina mercantile, di avere superato con buon esito un esame teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal regolamento.

Si avverta che le denominazioni delle persone addette alla marina non sono desunte tutte dal codice della marina mercantile per la ragione che le denominazioni del codice anzidetto, non adoperate nè ricevute nello stesso senso in tutte le parti del Regno, avrebbero dato luogo ad ingiuste esclusioni. Per ciò, la legge abbondando nelle enumerazioni, fa uso di espressioni accettate ovunque nello stesso significato.

17° *I Direttori o Presidenti dei comizii agrarii;*

18° *I Direttori o Presidenti delle Banche riconosciute dal Governo ed aventi sede nei capoluoghi di comune di oltre seimila abitanti;*

19° *I Membri delle Commissioni governative di sindacato o di vigilanza sopra gli istituti di credito od altri oggetti della pubblica amministrazione;*

Molte sono codeste Commissioni di sindacato e di vigilanza e svariati gli oggetti ai quali le medesime si riferiscono. Così, per accennarne qualcuna, vi sono Commissioni di sindacato per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile; Commissioni di vigilanza sopra gli istituti industriali e professionali; Commissioni di vigilanza sopra le opere pie; Commissioni di vigilanza per la conservazione dei monumenti ed oggetti di arte; Commissioni di vigilanza sulle carceri, e va dicendo. Epperò nello scopo di comprendere nella categoria i membri di tutte quante le Commissioni suddette, qualunque ne sia l'oggetto, fu adoperata la locuzione generica *od altri oggetti della pubblica amministrazione,* locuzione che a primo aspetto può sembrare poco appropriata.

20° *Gli Impiegati delle province e dei comuni, i Direttori ed Impiegati presso le opere pie, gli istituti di credito, di commercio e di industria, le casse di risparmio, le società di ferrovie e di navigazione, e presso qualsiasi stabilimento privato riconosciuto dal Governo, i quali abbiano uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento.*

1. Lo scopo della legge nel determinare le categorie è costantemente quello di designare le persone che si possano ritenere idonee all'ufficio di giurato. Riguardo alla numerosa classe degli impiegati è d'uopo scegliere un criterio direttivo speciale per comprendere fra i giurati quelli che sono a ritenersi capaci a tale ufficio ed escludere gli incapaci. Due sono specialmente i criterii che si possono seguire in questa materia; la natura dell'ufficio esercitato, o la misura dello stipendio.

Il determinare gli impiegati da inscriversi nella lista dei giurati secondo la natura dell'ufficio esercitato, trae seco la necessità di moltissime e minuziose enumerazioni, le quali sono incompatibili colla sobrietà conveniente al linguaggio legislativo. L'adoperare poi espressioni late, riconduce il pericolo di quella incertezza che la scelta di un criterio speciale tende a rimuovere.

Il criterio dello stipendio è pertanto il più plausibile perchè, *generalmente,* la retribuzione dell'impiegato è in ragione della

delicatezza e difficoltà del lavoro che gli è commesso, e conseguentemente della sua intelligenza e capacità. Ma diciamo *generalmente* poichè quel criterio offre qualche imperfezione quando lo si voglia applicare indistintamente a qualunque classe di impiegati. In Italia, per esempio, gli impiegati delle amministrazioni private sono d'ordinario retribuiti più lautamente che gli impiegati governativi, essendo pur troppo vero che alcune classi di questi ultimi, cui sono affidate funzioni difficili ed importanti, sono retribuite collo stipendio che le amministrazioni private accordano ad impiegati addetti a mansioni puramente materiali e manuali. Quindi nell'applicare il criterio dello stipendio alla scelta degli impiegati idonei all'ufficio di giurato, è necessario variare la misura di esso secondo le circostanze. Ciò spiega come in questa legge noi troviamo che gli impiegati governativi (n⁰ 11) sono inscritti fra i giurati quando hanno uno stipendio annuo non inferiore a lire duemila, od una pensione non inferiore a lire mille, mentre gli impiegati non governativi sono inscritti quando hanno uno stipendio non inferiore a lire tremila od una pensione non inferiore a lire millecinquecento.

2. La legge esige che gli stabilimenti privati, i cui impiegati entrano nella lista dei giurati, siano *riconosciuti dal Governo.* Questa condizione tende a rimuovere le incertezze che nella pratica si sarebbero verificate per stabilire se un cittadino retribuito per la prestazione dell'opera sua si debba o no considerare impiegato *presso uno stabilimento*. Inoltre, senza di essa, la categoria potrebbe assumere tale un'ampiezza da dissipare, nella immensa varietà delle contingenze, quella presunzione di capacità che si intende di attribuire alla posizione dell'impiegato retribuito in una certa misura.

21⁰ *Coloro che pagano all'erario dello Stato un annuo censo diretto, computato a norma della legge elettorale politica, non inferiore a lire trecento se risiedono in un comune di centomila abitanti almeno; a lire duecento se risiedono in un comune di cinquanta mila abitanti almeno; a lire cento se risiedono in altri comuni.*

1. I censiti sono ammessi a far parte dei giurati per varie considerazioni. Il censo, quando raggiunge una certa misura, fa presumere in colui che ne è fornito, la capacità di esercitare

l'ufficio di giurato perchè, ordinariamente, il cittadino che gode di qualche agiatezza si provvede di una certa educazione e coltura. Il proprietario ha un tal quale diritto di partecipare all'amministrazione della giustizia, appartenendo ad una classe di persone direttamente interessate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza indispensabile al buon andamento della cosa pubblica. D'altronde senza il concorso dei censiti, ben difficilmente si troverebbe nelle altre categorie un numero di giurati bastevole alle esigenze di tale ufficio.

2. Per ottenere una seria presunzione di capacità in base al pagamento del censo, occorre per altro che questo raggiunga una certa elevatezza. Ma la misura di esso deve conformarsi alla varietà delle circostanze, per evitare tra gli altri inconvenienti, che una misura molto elevata escluda, laddove la proprietà è molto frazionata, quei proprietari che anche pagando un censo esiguo si possono ritenere idonei all'ufficio di giurato; e che una misura poco elevata faccia includere nei grandi centri tutti i piccoli industrianti per i quali la misura stessa non è sufficiente guarentigia di capacità.

Ciò chiarisce come nella determinazione del censo richiesto per essere scritto nella lista dei giurati sia stata adottata una triplice misura proporzionata al numero della popolazione.

3. Nella discussione fattasi nella Camera intorno a questa categoria, il deputato Larussa proponeva che il censo dovesse essere in qualunque caso superiore alle lire cento; ed il deputato Nanni che fosse invece sensibilmente diminuito. Ma nè l'una nè l'altra proposta ebbe favorevole accoglienza.

4. Il censo deve essere pagato *all'erario dello Stato*. Quindi non si computa il pagamento di qualsiasi imposta comunale o provinciale.

5. Deve inoltre essere *computato a norma della legge elettorale politica*. Questa prescrizione ci riconduce adunque alla legge elettorale politica, ma non più per ricercarvi la base fondamentale del giurì, sibbene ed unicamente per rinvenirvi le norme giusta le quali si deve, nei casi dubbi, decidere se il censo raggiunga o no la misura fissata dalla legge. Poniamo che un cittadino residente in un comune di cinquantamila abitanti paghi per beni propri, lire centocinquanta di censo, ed altre lire cin-

quantuna per beni appartenenti ai suoi figli, dei quali beni esso abbia il godimento. Questo cittadino sarà o no inscritto nella lista dei giurati? Per risolvere il dubbio bisogna ricorrere alla legge elettorale politica; e questa lo risolve in senso affermativo colla disposizione dell'articolo 11, giusta la quale, nel computo del censo, si deve tener conto al padre delle imposte che si pagano pei beni della sua prole dei quali abbia il godimento. Dunque, nel caso suaccennato, concorrendo il censo di lire duecento, è ovvio che quel cittadino dovrà essere inscritto nella lista dei giurati.

Art. 3.

Non sono iscritti sulla lista dei giurati:

1º *I Ministri del Re;*

2º *I Segretarii generali e Direttori generali dei Ministeri;*

3º *I Membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;*

4º *I Prefetti delle province ed i Sotto-Prefetti dei circondarii;*

5º *I Ministri di qualunque culto;*

6º *I Militari ed assimilati in effettivo servizio;*

7º *Gli Ufficiali, Impiegati ed Agenti di pubblica sicurezza;*

8º *I Funzionarii dell'ordine giudiziario;*

9º *Gli Uscieri.*

Questo articolo indica le *cause di incompatibilità* all'ufficio di giurato stabilite per motivi di pubblica utilità ossia nell'interesse del pubblico servizio, perchè le persone che vi sono contemplate non potrebbero essere distratte dall'adempimento dei doveri inerenti alla loro carica senza pregiudizio della cosa pubblica. Si ponga ben mente a questa ragione determinante la esenzione della iscrizione nella lista dei giurati, perchè perdendola di mira è facile cadere nell'equivoco.

Il deputato Sulis credendo infatti che la ragione determinante fosse una diffidenza verso la categoria dei pubblici funzionarii, proponeva alla Camera di estendere ad altri di essi questa disposizione. Ma la sua proposta non fu accolta appunto per la ragione suindicata.

1° *I Ministri del Re;*

2° *I Segretarii generali e Direttori generali dei Ministeri;*

3° *I Membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.*

La disposizione compresa sotto il n° 3°, scioglie nel senso della incompatibilità il dubbio sorto nella giurisprudenza, se cioè i membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti siano da inscriversi nella lista dei giurati. La natura e la importanza delle loro funzioni, giustificano la novella disposizione.

Come è noto, anche nella giurisprudenza francese si è a lungo disputato se i membri della Corte dei Conti potessero ritenersi esonerati dall'ufficio di giurato, come lo sono i funzionarii dell'ordine giudiziario. La Corte suprema di Parigi si pronunciò negativamente in special modo perchè la Corte dei Conti, per la natura delle sue attribuzioni, appartiene all'ordine amministrativo più che all'ordine giudiziario propriamente detto. Per altro la importanza di tali attribuzioni faceva desiderare la esenzione dei membri di quella Corte dall'ufficio di giurato, e la nuova legge francese 21 novembre 1872, nell'articolo 3, ha formalmente dichiarato che essi ed i membri del Consiglio di Stato sono esonerati dall'ufficio di giurato.

4° *I Prefetti delle province ed i Sotto-Prefetti dei circondarii;*

5° *I Ministri di qualunque culto;*

6° *I Militari ed assimilati in attività di servizio.*

1. Ponendo la disposizione del n° 6° di questo articolo in relazione con quella contenuta nel n° 11 dell'articolo 2, ne risulta che i militari ed assimilati non hanno titolo ad essere giurati se non quando non siano in effettivo servizio, ed abbiano uno stipendio non inferiore ad annue lire duemila, od una pensione annua non inferiore a lire mille. Con queste limitazioni si evita da una parte il danno di distrarre il militare dal servizio, e dall'altra l'inconveniente di chiamare all'ufficio di giurato delle persone a favore delle quali non può reggere la presunzione di una sufficiente capacità.

2. Oltre agl'impiegati della amministrazione militare, assimilati a grado militare, vi sono speciali categorie di agenti dei pubblici servizii che sono per legge assimilati ai militari. Così dicasi, per esempio, dei reali carabinieri, delle guardie doganali mobilitate e per tutto il tempo della mobilitazione, e così pure

dei corpi distaccati costituenti la guardia nazionale mobile chiamata sotto le armi per decreto reale.

7° *Gli Ufficiali, Impiegati ed Agenti di pubblica sicurezza.*

Questi funzionarii, sebbene non compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge precedente, venivano però sempre eliminati dalla lista dei giurati, sia perchè le loro funzioni non ammettono interruzione o ritardo, sia perchè frequenti volte potrebbero trovarsi giurati in quelle cause che hanno un'attinenza coll'esercizio delle loro attribuzioni, specialmente nei casi di ribellione, resistenza o violenza alla forza.

8° *I Funzionarii dell'ordine giudiziario;*

9° *Gli Uscieri.*

Quali siano i funzionarii dell'ordine giudiziario, lo dichiara l'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, concepito come segue:

« Sono funzionarii dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vicepretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziarii, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vicecancellieri e vicecancellieri aggiunti, i segretarii, i loro sostituti ed aggiunti.

« Sono uffiziali addetti all'ordine giudiziario gli uscieri. »

La disposizione che stiamo annotando è in così stretta relazione col disposto dell'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario surriferito, che nel giudicare di questa specie di incompatibilità non sarebbe lecito in nessuna guisa sortire dai limiti delle enunciazioni contenute nell'articolo stesso.

A cagione di esempio, invano si invocherebbe la disposizione di questo numero dall'avvocato chiamato a far parte della commissione pel gratuito patrocinio, e nemmeno dal presidente della commissione il quale si trovasse eletto a tale carica per essere stato un antico magistrato, come lo consente l'articolo 2 del regio decreto 6 dicembre 1865. Qualunque sia la natura delle attribuzioni spettanti alla commissione suindicata, certo si è che nè l'uno nè l'altro di quei due componenti può essere considerato come funzionario dell'ordine giudiziario, non essendo contemplati nelle enunciazioni dell'articolo 6 del citato ordinamento. D'altronde, le cause d'incompatibilità si riferiscono all'esercizio ef-

fettivo delle funzioni giudiziarie, e quindi il presidente della commissione, che sia stato altra volta magistrato, ma che abbia cessato di esserlo, non è più funzionario giudiziario nel senso della presente legge e di quella sull'ordinamento giudiziario.

Per la stessa ragione non potrebbe considerarsi funzionario giudiziario all'effetto della esenzione dal servizio di giurato, il magistrato in riposo, e quello a cui fosse stato conservato il titolo e grado. Ben può la legge, per titolo di benemerenza, conservare ad un magistrato certe onorifiche prerogative; ma queste, se producono per chi le possiede il benefizio di una particolare considerazione, non possono certamente far sopravvivere l'esercizio delle funzioni quando esso è cessato.

Siccome poi sono funzionarii giudiziarii i giudici d'ogni grado dei tribunali, non è a revocarsi in dubbio che fra essi debbano comprendersi anche i giudici dei tribunali di commercio.

Art. 4.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

1° *I Senatori e i Deputati durante le sessioni parlamentari;*

2° *Gli Impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente;*

3° *I Medici, Chirurghi e Veterinarii, i Farmacisti ed i Notai dei comuni nei quali non avvi che un solo esercente in queste professioni.*

Sono dispensati sopra loro domanda gl'Impiegati governativi, il cui ufficio abbia un solo titolare.

1° *I Senatori e i Deputati durante le sessioni parlamentari.*

La legge precedente dispensava i senatori e i deputati senza limitazione. Il progetto ministeriale, conformemente a quello della commissione, introduceva una diversità di trattamento fra i deputati ed i senatori. I primi erano dispensati, durante il loro mandato, senza limitazione di sorta. I senatori erano dispensati *sopra loro domanda.* Ma il Ministro della giustizia Vigliani [1] pro-

[1] Ricordiamo che il proponente di questa parte del progetto è stato il Ministro De Falco.

pose, e la Camera accettò, che i membri dei due rami del Parlamento fossero posti in assoluta parità di condizione pel riflesso che tanto i deputati quanto i senatori, finchè dura la sessione, compiono le stesse funzioni e non devono quindi nè gli uni nè gli altri essere distolti dai lavori legislativi, nè costretti a far la domanda per ottenere la dispensa dal servizio di giurato.

La dispensa però è limitata al solo tempo in cui dura la sessione, cioè fino a quando le sessioni del Parlamento sono aperte, e non già durante tutta la legislatura. Il deputato Lioy proponeva alla Camera di adottare la disposizione contenuta nel progetto ministeriale, dispensando i deputati *durante il loro mandato,* il che avrebbe avuto per conseguenza la dispensa per tutto il tempo della legislatura. Ma la proposta non fu accettata, specialmente per la considerazione che i rappresentanti della nazione devono per i primi dare l'esempio di considerare come sacro l'esercizio delle funzioni di giurato.

2° *Gli Impiegati governativi delle dogane, delle tasse e registro, delle poste e dei telegrafi, e gli esattori comunali, quando il rispettivo ufficio abbia un solo titolare senza supplente ;*

3° *I Medici, Chirurghi e Veterinarii, i Farmacisti ed i Notai dei comuni nei quali non avvi che un solo esercente in queste professioni.*

Sono dispensati sopra loro domanda gl' Impiegati governativi, il cui ufficio abbia un solo titolare.

1. Le persone indicate sotto i numeri 2° e 3° sono dispensate anche senza bisogno della loro domanda, per l'evidente motivo che il servizio al quale sono destinati potrebbe risentire grave detrimento dalla interruzione cagionata dall' esercizio delle funzioni di giurato, quando non vi sia altra persona che nel frattempo possa disimpegnare il servizio medesimo.

2. Il deputato Larussa chiedeva alla Camera che si desse una maggiore estensione alle dispense stabilite da questo articolo, applicandole anche ai componenti dei consigli provinciali e comunali durante il periodo delle sessioni ordinarie; ai componenti delle deputazioni provinciali e delle giunte municipali durante il loro mandato, agli esattori dei tributi diretti durante la loro gestione; ai cassieri degli istituti di credito riconosciuti dal governo, e ad alcune categorie d' insegnanti per il periodo di tempo necessario ad adempiere i loro uffici scolastici. Ma la proposta

accettata per gli esattori comunali, fu respinta quanto alle altre persone per non incorrere, moltiplicando le dispense, nel pericolo che si è voluto evitare, vale a dire di esonerare dall'ufficio di giurato la massima parte delle persone capaci e di avere un numero di giurati inadequato alle esigenze dell'amministrazione della giustizia.

3. La dispensa non ha per effetto d'impedire la iscrizione delle persone dispensate nella lista dei giurati, sibbene di farli esonerare dall'ufficio relativo quando vi sieno chiamate, colla diversità che riguardo a quelle per le quali non occorre domanda, la dispensa si opera *ipso iure*, e per le altre non ha effetto se non quando è richiesta. Così per i senatori e deputati, la dispensa è assoluta durante la sessione; mentre poi durante la chiusura di questa, la loro qualità non li può far dispensare nemmeno sopra domanda. Invece per gl'impiegati governativi indicati nell'ultima parte dell'articolo, la dispensa diviene operativa tosto che è domandata senza riguardo a qualsiasi altra circostanza.

4. A chi dovrà essere rivolta la domanda per la dispensa nei casi in cui è richiesta? Già vedemmo che la dispensa non trae seco la cancellazione dalla lista dei giurati, sibbene l'esenzione dal servizio. Ci sembra pertanto che il funzionario governativo debba rivolgere la sua domanda o al presidente del tribunale che deve procedere alla estrazione a sorte indicata nell'articolo 29 della legge, o alla corte quando è richiesto a prestare l'ufficio di giurato.

Invero, fra le attribuzioni delle tre commissioni alle quali è affidato l'incarico della compilazione delle liste non è punto annoverata quella di omettere o cancellare dalle medesime i nomi di coloro che possono chiedere la dispensa, mentre l'art. 31 che, tratta delle estrazioni a sorte da eseguirsi quindici giorni prima dell'apertura delle Assise, prescrive che non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro che sono dispensati dal servizio secondo l'articolo 4. E l'art. 1 del regolamento per l'attuazione della legge richiede espressamente che nel manifesto prescritto dall'articolo 9 della stessa, il sindaco debba invitare ad iscriversi nel registro comunale anche coloro che trovansi dispensati in virtù del citato art. 4. Il che è ragionevole anche per la considerazione che il titolo della dispensa, di cui nell'ultima parte

dell'articolo stesso, potrebbe venir meno da un giorno all'altro, e quindi la verificazione del titolo sopra il quale si basa la domanda per la dispensa può essere più convenientemente attribuita all'autorità giudiziaria, la cui azione si manifesta in tutte le epoche dell'anno, che non alle commissioni suindicate, la cui opera si manifesta una sola volta annualmente.

Art. 5.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato;

1° *Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;*

2° *Coloro che furono condannati per crimine, sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;*

3° *Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione o porto d'armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositarii pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a Giudici o Giurati.*

1° *Coloro che furono condannati ad una pena che porta seco la interdizione dall' ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;*

L'articolo 5 mira ad escludere dal novero dei giurati le persone di *indegnità provata.* Ora la indegnità non potrebbe essere meglio provata che dalla condanna che trae seco la interdizione dall'ufficio di giurato, o dalla sentenza che espressamente ne pronuncia la interdizione.

2° *Coloro che furono condannati per crimine sia a pena criminale, sia per effetto di circostanze scusanti a pena correzionale;*

3° *Coloro che furono condannati ad una pena qualunque per reati contro la pubblica fede o la pubblica tranquillità, salvochè si tratti di semplice ritenzione, o porto d' armi, ovvero per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita*

vendita di cose furtive, concussione, sottrazione commessa da ufficiali e depositarii pubblici, corruzione, contrabbando, calunnia, falsa testimonianza, reati contro il buon costume ed offese a Giudici o Giurati.

1. È evidente che non possono essere ammessi ad esercitare l'importante ufficio di giurato ed a decidere della sorte degli accusati, persone le quali sono state riconosciute colpevoli di un crimine, sia poi che la seguitane condanna abbia recato seco una pena criminale o, per effetto di circostanze attenuanti, una pena semplicemente correzionale. Le dette circostanze possono mitigare le conseguenze penali, ma non possono reintegrare la fiducia della società verso un cittadino che si è macchiato di un grave reato.

Ma vi sono altri speciali reati, che diremo degradanti, i quali, sebbene puniti con pena correzionale od anche minore, ispirano verso chi li ha commessi una sfiducia pari, e talvolta anche maggiore di quella che deriva da una condanna criminale. Chi ha commesso, a cagione d'esempio, un reato contro la pubblica fede, un furto, una truffa, per quanto sia stato lievemente punito, non può certamente godere di quella reputazione di onestà, della quale dev'essere circondato colui al quale è attribuito il delicato incarico di giudicare se un individuo accusato sia colpevole od innocente.

Tale è il fondamento della distinzione racchiusa nei numeri 2° e 3° dell'articolo. Nel primo caso è la gravezza in genere del reato, nel secondo la sua natura specialmente degradante che dà luogo alla esclusione dall'ufficio di giurato. La quale considerazione chiarisce la eccezione fatta dalla legge riguardo a coloro che furono condannati per semplice ritenzione, o porto d'armi, reati che pure sono classificati fra quelli che si commettono contro la pubblica tranquillità. Questa eccezione, proposta dall'ufficio centrale del Senato, trova la sua ragione in ciò che se la ritenzione ed il porto d'armi sono fatti vietati allo scopo di prevenire reati, non sono però di tale natura da disonorare colui il quale ha violato il precetto della legge, e che può anche esservi stato indotto dalla necessità di provvedere alla propria incolumità.

2. È quasi superfluo notare che la esclusione risultante da una condanna cessa, quando il condannato abbia conseguito il bene-

ficio della riabilitazione ai termini delle prescrizioni del codice di procedura penale. [1]

Art. 6.

Non potranno essere assunti all'ufficio di Giurati:

1° *Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali per uno dei reati contemplati nell' articolo precedente siasi spiccato mandato di comparizione;*

2° *Coloro che essendo stati assoluti dall' imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che l' imputazione sia cancellata dai registri penali;*

3° *I pubblici Ufficiali e Funzionarii civili e militari, gl' Impiegati delle provinee e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante;*

4° *Gli Avvocati e Procuratori rimossi dall' esercizio della loro professione;*

5° *Le persone sospette secondo il codice penale.*

1° *Coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali per uno dei reati contemplati nell' articolo precedente siasi spiccato mandato di comparizione;*

1. Non solamente la condanna per certe categorie di reati, ma anche altre speciali condizioni in cui può trovarsi un cittadino sono di ostacolo all' esercizio dell' ufficio di giurato; perchè esse lo costituiscono, per così dire, in uno stato di sospicione legale da cui resta adombrata la sua probità e la sua indipendenza. Queste condizioni sono *cause d' indegnità presunta* e formano l' oggetto del presente articolo.

[1] Art. 834 a 847.

2. Una persona è *in istato d'accusa,* quando contro di essa fu pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la corte d'assise per un crimine o per un delitto di competenza della corte anzidetta, ovvero quando è stata citata direttamente avanti la corte di assise per un reato per il quale tale forma è consentita. [1] Ogni atto anteriore alla sentenza di rinvio proferita dalla sezione di accusa non può costituire una persona in istato d'accusa e quindi, per esempio, non sarebbe causa d'indegnità la deliberazione con la quale la camera di consiglio presso il tribunale correzionale, ravvisando il concorso di sufficienti indizii di reità contro l'imputato di un crimine, avesse ordinata la trasmissione degli atti e documenti al procuratore generale in base al disposto dell'articolo 255 del codice di procedura penale.

3. Generalmente parlando è in *istato di contumacia* colui, il quale, legalmento citato a presentarsi in giudizio per difendersi da una imputazione, non si presenta nè adduce veruna plausibile giustificazione.

Ma evidentemente non è in questo senso generico e relativo a tutte quante le giurisdizioni penali che deve intendersi lo stato di contumacia qui contemplato, sibbene nel significato che ce ne porge l'articolo 524 del codice di procedura penale così concepito:

« Allorquando, dopo una sentenza d'accusa, non si sarà potuto arrestare l'accusato, o questi non si costituirà in carcere entro dieci giorni dalla notificazione che gliene sarà stata fatta alla sua residenza od al suo domicilio od alla sua dimora, o se, dopo essersi costituito, od essere stato arrestato, fosse evaso, il presidente della corte d'assise, o chi ne fa le veci, rilascerà una ordinanza portante che egli sarà tenuto a presentarsi fra una nuovo termine di giorni dieci, e che, non presentandosi, si procederà senz'altro al giudizio in contumacia. »

« La stessa disposizione si applicherà all'accusato che non comparirà nel termine prefisso nell'ordinanza menzionata nell'articolo 438. »

---

[1] Art. 437, 453 e 489 codice di proc. pen.

Lo stato di contumacia a cui allude l'articolo 6 della legge, è lo stato di ribellione verso l'autorità giudiziaria per parte di un individuo, che posto in accusa per un reato di competenza della corte d'assise, si sottrae alla esecuzione della sentenza che lo accusa e della ordinanza che gli ingiunge di presentarsi entro un prescritto termine. È naturale che una persona la quale si trovi in siffatta condizione sia reputata indegna di assumere l'ufficio di giurato.

4. Trovasi *sotto mandato di cattura* l'individuo contro il quale fu emesso siffatto mandato, tanto se è stato eseguito, come se non è stato eseguito per la latitanza e la fuga dell'imputato.

Ma che diremo del caso in cui l'imputato, colpito dal mandato di cattura abbia ottenuta la libertà provvisoria? Riteniamo che questa, appunto per essere provvisoria, non riabiliti l'imputato ad esercitare le funzioni di giurato. La temporaria incapacità derivante dal mandato di cattura si fonda sullo stato di sospetto nel quale l'imputato si trova per effetto della grave misura adottata contro di lui dal potere giudiziario. Ora, questo sospetto continua malgrado la concessione della libertà provvisoria, e non cessa se non quando il prevenuto, sciolto affatto dai sospetti di reità che lo aggravavano, ricupera interamente la sua libertà e con questa la sua riputazione innanzi alla società.

Il mandato di cattura, per la sfavorevole presunzione alla quale dà luogo, è causa di indegnità all'ufficio di giurato, qualunque sia il reato pel quale è stato spiccato. Il mandato di comparizione invece per la minore sua importanza è causa d'indegnità solamente quando si tratti di determinati reati, vale a dire o di un crimine, o di quei reati specialmente degradanti che sono menzionati sotto il numero 3° dell'articolo 5.

2° *Coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell' articolo precedente, od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali.*

1. Dall'articolo 604 del codice di procedura penale, che stabilisce in quali casi l'imputato possa ottenere la cancellazione della imputazione dai registri penali, risulta che la cancellazione non può essere domandata quando la dichiarazione di assoluzione

o di non farsi luogo a procedimento è basata sopra la insufficienza degli indizii di reità. Quindi avvicinando la disposizione che stiamo esaminando con quella dell'articolo anzidetto, rimane chiarito che ove la reità non sia pienamente stabilita, ma nemmeno i sospetti o gli indizii siano pienamente dissipati, la persona che andò soggetta alla imputazione non può essere chiamata a compiere le funzioni di giurato.

2. Questa disposizione fu vivamente combattuta, nella discussione seguita in Senato, dal senatore Trombetta, il quale disse che essa offende il principio vitale delle nostre libere istituzioni compromettendo il prestigio delle assolutorie; che dà luogo ad incoerenze e contraddizioni, ed esclude dall'ufficio di giurato molte oneste persone, e tutti coloro che furono assoluti dai tribunali militari o prosciolti dalle commissioni d'inchiesta. Propugnarono invece la disposizione medesima il Ministro Guardasigilli ed il senatore Vacca (relatore dell'Ufficio Centrale) osservando specialmente che niuna precauzione è soverchia per assicurare la condizione della probità in colui che è investito dell'ufficio di giurato, mentre poi tutte le legislazioni ammisero sempre una distinzione tra gli assoluti *ex capite innocentiae* e coloro che sono prosciolti dall'azione della giustizia unicamente per difetto di sufficienti prove.

3. La causa d'indegnità di che si tratta può verificarsi tanto se il procedimento fu chiuso durante l'istruttoria, come se fu chiuso in seguito a regolare giudizio, poichè l'ordinanza di non farsi luogo a procedimento si riferisce ordinariamente alle deliberazioni che avvengono nello stadio della istruzione, e l'assoluzione non può essere pronunciata che in seguito a pubblico giudizio.

4. L'applicazione della disposizione dell'articolo 604 del codice di procedura penale, e conseguentemente anche di quella compresa nel numero 2º che stiamo annotando, non presenta difficoltà, trattandosi di sentenze proferite dal pretore, o di deliberazioni emesse dal giudice istruttore, dalla camera di consiglio e dalla sezione di accusa, ovvero di sentenze pronunciate dal tribunale correzionale. Quando la deliberazione è motivata, è facile il desumerne per qual ragione sia avvenuta la dichiarazione di assoluzione, o di non farsi luogo a procedimento, e

quindi è ovvio conchiudere che se l'imputato non ha ottenuto la cancellazione della imputazione dai registri penali, ciò è derivato o dal non essersi egli curato di farne domanda, o dalla circostanza che gli indizii a suo carico non furono totalmente dissipati.

Ma diversa è la cosa quando la dichiarazione di assoluzione è stata pronunciata dal presidente delle assise in base ad un verdetto negativo dei giurati. Questi non espongono i motivi delle loro deliberazioni; laonde non è dato di constatare legalmente quale sia stata la causa della assoluzione. A tale inconveniente arreca parziale riparo la nuova disposizione contenuta nell'articolo 495 del codice di procedura penale, modificato dalla presente legge, nell'ultima parte del quale sta scritto che, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, il presidente può proporre anzitutto ai giurati la quistione sulla esistenza del fatto in genere.

3° *I pubblici Ufficiali e Funzionarii civili e militari, gl'Impiegati delle province e dei comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la Giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuta disonorante;*

4° *Gli Avvocati e Procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;*

1. Il pubblico ufficiale, l'avvocato ed il procuratore, privato *per sua colpa* dell'esercizio delle sue ordinarie funzioni, non può più ispirare la fiducia a cui gli dava diritto l'esercizio delle funzioni medesime, nè offrire guarentigia di esercitare convenientemente quelle di giurato.

2. Come avvertiva nella Camera il deputato Puccioni, rispondendo ad una osservazione del deputato Della Rocca, non bisogna confondere fra di loro la destituzione, la rimozione e la dispensa del pubblico funzionario dal suo impiego.

Quando l' impiegato è reso inetto alle sue funzioni dagli anni o dalle infermità, il licenziamento ha luogo sotto forma di dispensa. Quando esso è in colpa, il licenziamento ha luogo mediante la destituzione o la rimozione, ed in seguito a provvedimenti disciplinari. Per questa diversità di origine, la legge annovera come causa di indegnità all'ufficio di giurato tanto la destituzione

quanto la rimozione dell'impiegato, e non fa cenno veruno della dispensa.[1] E siccome può avvenire che anche la colpa, dalla quale ebbe origine la destituzione o la rimozione, non sia di natura degradante, la legge stabilisce che in tal caso essa non costituisca una causa di indegnità all'ufficio di giurato.

Questa ragionevole limitazione fu introdotta dietro proposta dell'Ufficio Centrale del Senato.

5° *Le persone sospette secondo il codice penale.*

Giusta il disposto dell'articolo 447 del codice penale, oltre gli oziosi, i vagabondi e i mendicanti validi, sono considerati come persone sospette:

1° Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe;

2° Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza della Pubblica Sicurezza.

Art. 7.

Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

1. La legge colpisce di esclusione temporanea dall'ufficio di giurato colui che è stato condannato al carcere, qualunque sia il titolo per il quale la condanna ha avuto luogo. Anche i condannati per reati di stampa o per reati politici sono dunque contemplati in questo articolo. I limiti della disposizione sono segnati esclusivamente dalla qualità della pena, e dalla volontarietà del reato.

---

[1] Per quanto concerne la dispensa, la rimozione o la destituzione dei magistrati, vedansi gli articoli 202 al 212 dell'ordinamento giudiziario, e gli articoli 32, 33 e 34 della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864.

In conseguenza della prima limitazione, la esclusione non si verificherebbe per i condannati ad altre pene correzionali diverse dal carcere, e molto meno per i condannati semplicemente a pene di polizia.

In conseguenza della seconda limitazione, la esclusione non avrebbe luogo, per esempio, rispetto ai condannati al carcere per le ferite e percosse involontarie di cui agli articoli 554 e seguenti del codice penale.

2. La durata della esclusione può variare secondo la misura della pena inflitta; ma non può mai essere minore di un anno, senza di che in taluni casi, la esclusione sarebbe un illusorio provvedimento. Per lo stesso motivo, la sua efficacia comincia a decorrere dalla estinzione della pena.

Art. 8.

Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1° *Coloro che non sanno leggere nè scrivere;*

2° *Gli interdetti e gli inabilitati;*

3° *I falliti non riabilitati;*

4° *Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo;*

5° *I domestici con salario o senza.*

Dopo i casi di incompatibilità, di dispensa e di esclusione, la legge annovera per ultimo i casi di *incapacità all'ufficio di giurato.*

1° *Coloro che non sanno leggere nè scrivere.*

La cagione della incapacità degli analfabeti all'esercizio delle funzioni di giurato non ha bisogno di essere indicata.

2° *Gli interdetti e gli inabilitati.*

1. L'incapacità degli interdetti e degli inabilitati è una conseguenza del principio sancito nell'articolo 2 della legge. Giusta il medesimo, non può essere giurato colui che non ha il godimento dei diritti civili; ed è naturale che tale godimento debba essere pieno ed intero, poichè quegli che ne è privato in tutto od in parte non può avere la capacità necessaria ad esercitare funzioni giudiziarie.

2. È soggetto ad interdizione il maggiore di età ed il minore

emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.[1]

L'interdetto è in istato di tutela. Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti.[2]

3. L'infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, e il prodigo possono dal tribunale essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i loro beni, nè fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.[3]

Il sordomuto ed il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputano inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie.[4]

3º *I falliti non riabilitati.*

È in istato di fallimento il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti.[5]

Il fallimento è dichiarato con sentenza del tribunale di commercio, pronunziata sulla dichiarazione del fallito, o sulla istanza di uno o più creditori, o d'uffizio.[6]

Se il fallito ha pagato interamente in capitale, interessi e spese tutte le somme da esso dovute, può ottenere la sua riabilitazione.[7]

Non sono ammessi alla riabilitazione i colpevoli di bancarotta fraudolenta, i condannati per furto, truffa od abuso di confidenza, di cui è cenno negli articoli 626, 628, 629, 631 e 633 del codice penale, nè i tutori, gli amministratori od altri contabili che non hanno reso il loro conto e pagato il residuo.[8]

---

[1] Art. 324 cod. civ.
[2] Art. 329 cod. civ.
[3] Art. 339 cod. civ.
[4] Art. 340 cod. civ.
[5] Art. 543 cod. di comm.
[6] Art. 546 cod. di comm.
[7] Art. 715 cod. di comm.
[8] Art. 720 cod. di comm.

Può essere ammesso alla riabilitazione il colpevole di bancarotta semplice, quando abbia scontata la pena alla quale fu condannato, o ne abbia ottenuto la condonazione.[1]

La dichiarazione di riabilitazione è pronunziata dalla corte di appello nella cui giurisdizione fu proferita la sentenza di dichiarazione del fallimento.[2]

4° *Coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo.*

Come avverte anche la prima relazione ministeriale, questa disposizione non è che una dichiarazione diretta ad assicurare le commissioni alle quali è affidata la composizione delle liste intorno al loro dovere di escludere quelli che non possono essere giurati per difetto fisico od intellettuale, come pure a rimuovere l'inconveniente che i magistrati, nel silenzio della legge, si vedano costretti a ricorrere a ripieghi per riuscire allo stesso fine. La Corte di cassazione in Francia, per poter annullare un verdetto proferito da un giurì, in cui sedeva un giurato affetto da assoluta sordità, dovette, nel silenzio della legge, ricorrere all'espediente di dire che i giurati non erano stati realmente dodici, ma undici, perchè il difetto del numero dei giurati richiesto per il giudizio è uno dei motivi di nullità espressamente contemplato dalla legge.

Invero è chiaro ad ognuno che il primo requisito per ben giudicare è quello di avere mente sana in corpo sano. Per conseguenza nulla importerebbe che il tribunale avesse dichiarato abile a provvedere alle cose proprie un sordomuto od un cieco. Essi dovrebbero sempre cancellarsi dalle liste dei giurati per effetto del disposto dal numero 4° di questo articolo. E lo stesso dicasi degli affetti da infermità di mente, quantunque l'interdizione o l'inabilitazione non sia stata pronunciata per non essere stata promossa da coloro che ne tengono la facoltà.[3]

5° *I domestici con salario o senza.*

1. Sebbene sia difficile che un domestico si trovi compreso

---

[1] Art. 721 cod. di comm.
[2] Art. 716 cod. di comm.
[3] Art. 326 339 del codice civile.

nella lista dei giurati, tuttavia, potendo avvenire il caso, la legge si fa sollecita a dichiararlo espressamente incapace. Il domestico, per lo più, manca di coltura, e sempre difetta della indipendenza necessaria a compiere l'ufficio di giurato.

2. La legge che stiamo annotando non definisce la parola *domestico* poichè non è difficile discernere chi lo sia o no; ove occorresse tuttavia di indagarne il concetto legale, si potrebbe sino ad un certo punto fare ricorso al criterio che ne somministra il codice penale.

« Sotto nome di *domestico*, così l'articolo 607 del detto codice, s'intende ogni individuo addetto al giornaliero servizio e nella casa del padrone con salario od altro stipendio, coabiti o non coabiti col padrone. »

Il codice penale esclude dal novero dei domestici coloro che non ricevono salario; ma evidentemente le considerazioni di natura affatto particolare per le quali è stabilita tale esclusione non hanno alcun valore innanzi alla legge sul giurì, secondo la quale pertanto deve considerarsi come domestico anche colui che non riceve dal padrone un salario propriamente detto.

Art. 9.

Nel mese di aprile di ciaschedun anno il Sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate all'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell'ufficio comunale.

1. Con questo articolo incomincia la serie delle operazioni preliminari per la formazione delle liste dei giurati, e comincia pure a trovare la sua applicazione la seconda parte del concetto fondamentale che informa il primo titolo della legge.

Un complesso di norme tendenti ad assicurare che siano inscritti nelle liste tutti i cittadini compresi in alcuna delle varie categorie che danno titolo all'ufficio di giurato; un'accurata revisione delle liste; uno scrutinio illuminato dell'intiero corpo dei giurati per eliminare coloro che non fossero reputati capaci a ben compiere il delicato ufficio; un triplice stadio di commis-

sioni (comunale, mandamentale, distrettuale), alle quali sono affidate le operazioni prescritte per la compilazione delle liste; ed infine la composizione di siffatte commissioni cogli elementi ritenuti i più adatti alla natura delle funzioni loro affidate, fra i quali è pure compreso, a diversità del sistema preesistente, l'elemento giudiziario, sono le basi che costituiscono lo sviluppo pratico della seconda parte del concetto fondamentale di questo titolo.

2. La prima fra le operazioni preparatorie della lista dei giurati è commessa al sindaco, il quale nel mese di aprile deve invitare i cittadini del comune che hanno la qualità per essere compresi nell'una o nell'altra delle categorie indicate nell'articolo 2 ad inscriversi in apposito registro.

Siffatta disposizione proposta dalla Giunta della Camera dei deputati, ha per iscopo di facilitare la determinazione delle persone che hanno titolo ad essere giurati, e quindi la compilazione dell'elenco permanente e la revisione annuale di cui diremo in appresso.

Il manifesto dev'essere pubblicato nel mese di aprile e le dichiarazioni possono farsi a tutto luglio, perchè i cittadini abbiano ogni agio possibile per esserne informati e per corrispondere all'invito in esso contenuto. Nel primo anno però, essendo stata pubblicata la legge nel mese di giugno, il Ministro della giustizia con apposite istruzioni invitò i sindaci a procedere immediatamente alla pubblicazione del manifesto, esortando i cittadini a fare le loro dichiarazioni con la maggiore sollecitudine non più tardi della metà di agosto. Inoltre colla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 41 del regolamento, il termine legale per la inscrizione fu prorogato pel detto primo anno fino al 30 ottobre 1874.

3. Il citato regolamento stabilisce il modo pratico per attuare le prescrizioni di questo articolo, disponendo che il manifesto, al quale si dee dare la più grande pubblicità, deve contenere la trascrizione delle categorie comprese nell'articolo 2, e la menzione dell'ammenda da applicarsi ai contravventori giusta l'articolo 23; e che il sindaco deve provvedere che nell'ufficio comunale stia aperto ogni giorno e nelle ore da fissarsi un apposito registro per ricevere le iscrizioni da redigersi di mano degli stessi dichiaranti alla presenza dell'uffiziale statovi delegato (art. 1 e 2 del regol.).

L'invito che il sindaco rivolge ai cittadini non è di *farsi inscrivere*, sibbene di *inscriversi* nel registro. È questa una cautela molto opportuna anche per avere la prova sicura che i dichiaranti sappiano davvero leggere e scrivere.

La presenza di un uffiziale all'uopo delegato è una guarentigia necessaria alla regolarità di ogni pubblico atto.

4. Il registro deve contenere le enunciazioni necessarie allo scopo pel quale è istituito. Dovendo servire di base alla compilazione dell'elenco permanente ed alle annuali revisioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge, è naturale che debba comprendere le enunciazioni prescritte per l'elenco medesimo, delle quali terremo parola fra breve.

Art. 10.

Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno sarà formato, a cura di una Commissione composta del Sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del Giudice conciliatore o dei Conciliatori, dove siano in numero maggiore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, l'età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono inscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate dal Commissario governativo delegato ad amministrare il comune, unitamente al Giudice conciliatore o Conciliatori, e da uno degli Assessori della Giunta dell'Amministrazione disciolta, nominato dal Pretore del mandamento più anziano di nomina.

1. Nel sistema precedente non era detto da chi dovesse essere formato l'elenco permanente [1] e quindi era compilato dal sindaco, o da un suo incaricato che nella pratica era ordinariamente il segretario comunale.

---

[1] Art. 88 dell'ordinam. giud. 6 dicembre 1865.

La legge attuale, partendo dal concetto di allontanare ogni pericolo di arbitrario procedimento, prescrive che l'elenco permanente sia formato da una commissione composta nel modo indicato nell'articolo 10.

2. Tra gli altri membri della commissione è fatto parola del conciliatore *o dei conciliatori dove siano in numero maggiore.* Questa aggiunta è stata fatta in Senato in seguito alla osservazione del senatore Mirabelli, che cioè il progetto di legge non prevedeva il caso che il comune sia diviso in più mandamenti. Al quale proposito notava il Ministro della giustizia che, per rendere efficace l'intervento del conciliatore nella commissione comunale occorre che dove sono più i conciliatori, tutti debbano portare il loro contributo nella commissione; e che questa deve di necessità suddividersi in più sezioni onde poter assumere le necessarie informazioni in tutto il comune e formare l'elenco in tante parti separate quanti sono i mandamenti in cui il comune è diviso, da votarsi poscia ed approvarsi dall'intera commissione.

3. Ma come in un comune vi possono essere più conciliatori, così potrebbe darsi che non ve ne fosse alcuno o per impedimento od assenza del titolare, ovvero per mancanza di persone che riuniscano le condizioni richieste a quell'ufficio o che siano disposte ad accettarlo.

Dovrà la commissione comunale richiedere in tale contingenza l'intervento del conciliatore viciniore o, in difetto di questo, del pretore a termini dell'articolo 31 dell'ordinamento giudiziario? Ovvero, potrà essa funzionare anche senza il conciliatore, costituita soltanto del sindaco e dei membri della giunta municipale?

Crediamo che sia inapplicabile al caso concreto il disposto dell'articolo 31 dell'ordinamento giudiziario, perchè esso si riferisce a funzioni giudiziarie e non a funzioni amministrative; e perchè il conciliatore di un altro comune non potrebbe portare nella commissione il contributo di quelle cognizioni personali in vista delle quali i conciliatori sono chiamati a far parte delle commissioni comunali. Nulla diciamo poi del pretore, che è presidente della giunta mandamentale e non potrebbe certamente esercitare ad un tempo le funzioni di membro della commissione comunale.

Riteniamo quindi che nel caso di cui si discorre, la commis-

sione comunale dovrebbe funzionare anche senza il conciliatore, costituita cioè soltanto del sindaco e dei componenti la giunta municipale.

4. Potrebbe avvenire parimenti che nel sindaco si riunisse la doppia qualità di sindaco e di conciliatore, come è consentito dall'articolo 14 dell'ordinamento giudiziario. In questo caso è evidente che la commissione comunale dovrebbe pure essere composta soltanto dei membri della giunta municipale e del sindaco nella duplice qualità suindicata, senza bisogno dell'intervento di altra persona.

5. Il consiglio comunale potrebbe essere sciolto e la legge prescrive che in tal caso, le attribuzioni della commissione siano esercitate dal commissario governativo, unitamente al conciliatore o conciliatori e da uno degli assessori della giunta della amministrazione disciolta nominato dal pretore del mandamento più anziano di nomina.

Tale disposizione provvede ad una lacuna rivelatasi nella pratica. La Giunta della Camera elettiva aveva proposto che questa commissione suppletiva fosse composta del conciliatore e del commissario governativo. Ma sopra osservazione del Ministro della giustizia, che ove la commissione fosse composta di soli due membri, non si avrebbe chi potesse formare la maggioranza in caso di contrasto fra di loro, venne aggiunto alla medesima un terzo membro nella persona di uno degli assessori della giunta della amministrazione disciolta. La scelta di questo assessore è affidata al pretore, funzionario che per la natura della istituzione alla quale appartiene si deve ritenere estraneo ad ogni gara partigiana. Se più sono i mandamenti, la scelta spetta al pretore più anziano di nomina; aggiunta codesta stata fatta sopra mozione del senatore Mirabelli.

6. È evidente che la presidenza della commissione comunale deve spettare al sindaco, e dove il consiglio comunale sia sciolto, al commissario governativo. Ma nell'intento di rimuovere qualunque incertezza a questo proposito, l'articolo 3 del regolamento ne fa esplicita dichiarazione.

7. L'operazione che la legge affida alla commissione comunale consiste essenzialmente nell'inscrivere in un elenco tutte le persone comprese nell'una o nell'altra delle categorie indi-

cate nell'articolo 2 e residenti nel comune. È assai importante il fissare questo concetto. La commissione comunale non forma la lista dei giurati; essa non fa altro che predisporre, per così dire, gli elementi necessarii alla successiva formazione della medesima ad opera delle altre giunte all' uopo dalla legge designate.

Non spetta quindi alla commissione comunale il risolvere i dubbi che sorgessero circa il titolo che un cittadino possa avere alla inscrizione; essa deve inscriverlo e lasciare la soluzione del dubbio alla giunta mandamentale, facendo menzione del dubbio e dei motivi dai quali deriva nella colonna dell' elenco destinata alle osservazioni.

Molto meno può la commissione occuparsi della indagine, se chi ha titolo legale alla inscrizione sìa da ritenersi *idoneo* o *non idoneo* all'ufficio di giurato. Se ciò facesse, è chiaro che essa usurperebbe la più delicata funzione affidata espressamente dalla legge alla giunta distrettuale.

8. Come vedemmo, gli articoli 3-8 della legge determinano i casi di incompatibilità, di dispensa, d'indegnità, e d'incapacità all'ufficio di giurato. Ora dovranno, oppur no le commissioni comunali inscrivere nell'elenco le persone che trovansi nell'uno o nell'altro dei casi anzidetti?

L'articolo 3 della legge prescrive esplicitamente che i cittadini in esso menzionati *non sono iscritti sulla lista dei giurati*. Niun dubbio pertanto, che le dette commissioni non devono inscrivere nell'elenco le persone che sono nelle condizioni accennate nel citato articolo.

Riguardo agl'individui dispensati dall'ufficio di giurato, dei quali è parola nell'articolo 4, richiamiamo le osservazioni già fatte intorno all'articolo medesimo (n. 4), non che il disposto dell'articolo 1 del regolamento, secondo il quale, nel manifesto prescritto dall'articolo 9 della legge il sindaco deve invitare ad inscriversi nel registro comunale dei giurati anche coloro che si trovano dispensati in virtù del citato articolo 4.

Da ciò risulta incontrastabilmente che, non appartenendo alle commissioni comunali l'occuparsi dei casi di dispensa, le medesime devono inscrivere nell'elenco anche le persone che nella dispensa vi si trovino comprese.

Quanto alle persone contemplate negli articoli 5, 6, 7 ed 8,

senza discendere a dettagli, noi ci limiteremo a richiamare l'osservazione già fatta intorno all'indole dell'ufficio affidato alle commissioni comunali, vale a dire che la loro funzione consiste essenzialmente nell'inscrivere nell'elenco gli individui compresi nell'una o nell'altra delle suaccennate categorie residenti nel comune. Tutto ciò che include un apprezzamento, un giudizio, la soluzione di un dubbio circa il titolo di una persona ad essere considerata come appartenente ad alcuna delle categorie contemplate dall'articolo 2 della legge esce dalla sfera di competenza delle commissioni comunali, e loro dovere è quello di procedere alla inscrizione facendo menzione del dubbio. Invero il decidere, a modo di esempio, se una persona accusata per crimine sia stata condannata a pena correzionale per effetto di circostanze scusanti o per cambiamento del titolo; se si trovi in istato di contumacia nel senso dalla legge supposto; se sia una persona sospetta secondo il codice penale; se sia interdetto od inabilitato e simili, richiede una quantità di indagini, un possesso di cognizioni legali, e talora un apprezzamento giuridico che evidentemente la legge non deve nè può esigere dai componenti le commissioni comunali.

9. Per il combinato disposto degli articoli 23 della legge e 6 del regolamento, la commissione comunale, all'effetto di determinare quali sieno le persone da inscriversi nell'elenco, si vale di tutti i mezzi d'informazione all'uopo necessarii, e può richiedere tutte le notizie che le occorrono, tanto ai privati cittadini *interessati*, come ai pubblici funzionarii che *siano in grado di somministrarle.*

Il regolamento dichiara espressamente che per quanto concerne i privati cittadini, le notizie non possono richiedersi che a coloro i quali sono *interessati*. Restrizione codesta ben giusta ed opportuna allo scopo che la facoltà concessa alle commissioni comunali non abbia a degenerare in un arbitrio irragionevole e molesto ai cittadini. Soltanto coloro i quali trovansi, per dir così, *in questione* possono essere direttamente richiesti dalle commissioni comunali, ciò che è conforme altresì allo spirito ed alla lettera dell'articolo 23 della legge. Noi riteniamo parimenti che esse possono anche richiedere agli interessati la comunicazione di documenti, cui però devono sollecitamente restituire, eccetto il caso che sor-

gesse dubbio circa la sussistenza del titolo alla inscrizione, poichè allora la commissione dovrebbe naturalmente rimettere i documenti alla giunta mandamentale per la soluzione del dubbio stesso.

Ed al disposto del citato articolo 23 reca pure utile chiarimento l'altra restrizione espressa nel regolamento intorno alle autorità che possono essere richieste di notizie dalle commissioni comunali. Queste possono richiedere notizie solamente ai pubblici funzionarii *che siano in grado di somministrarle*, vale a dire che per la natura speciale del loro ufficio siano nella condizione di possederle e di poterle comunicare.

10. Le commissioni comunali per compiere le loro operazioni hanno facoltà non soltanto di richiedere direttamente notizie ai privati cittadini ed ai pubblici funzionarii; ma possono inoltre valersi di tutti i *mezzi di informazione all'uopo necessarii.*

I risultati del registro comunale, in cui i cittadini devono inscriversi in seguito al manifesto pubblicato dal sindaco, costituiscono la prima fonte alla quale le commissioni comunali possono attingere.

Le liste elettorali politiche, che ogni comune possiede, possono pure fornire utili nozioni, poichè molti fra gli elettori politici hanno in pari tempo titolo all'ufficio di giurato; ed i ruoli delle imposte dirette possono parimenti essere consultati per determinare le persone da comprendersi nella categoria dei censiti.

Infine, le cognizioni che ciascuno dei membri possedesse personalmente intorno alle condizioni dei cittadini, possono esse pure servire di base per la inscrizione nell'elenco. Massime nei piccoli centri, è difficile che ad una commissione in cui si associano tante persone aventi quotidiano contatto cogli abitanti del comune sfugga qualcuno di coloro che hanno titolo per essere compresi nell'una o nell'altra delle varie categorie.

11. La legge preesistente non stabiliva veruna norma circa le indicazioni che deve contenere l'elenco permanente dei giurati.

La legge attuale prescrive che deve esservi indicato, per ciascuno dei cittadini iscritti, il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la età, il domicilio o la residenza, e infine la categoria in ordine alla quale ciascuno viene inscritto.

E l'articolo 4 del regolamento completando siffatte indicazioni,

prescrive che l'elenco è diviso in tante colonne quante sono le indicazioni medesime; e per agevolarne la pratica attuazione fornisce anche un apposito modello contenente alcune aggiunte alle enunciazioni menzionate dalla legge, ma la cui utilità è così manifesta da non avere d'uopo di spiegazione alcuna. Noteremo soltanto che fra le colonne aggiunte ve ne è una destinata alle *osservazioni*, mediante la quale è aperto l'adito alle commissioni di fare specialmente menzione dei dubbi insorti circa il titolo in ordine al quale è eseguita l'inscrizione; e che altra colonna ha per iscopo di far inserire nell'elenco anche la casa di abitazione della persona inscritta con grande utilità per le ricerche che in seguito occorresse di fare, e in vista delle quali esige pure il regolamento che i cambiamenti di residenza e di abitazione devono essere denunciati per la inscrizione nell'elenco.

12. L'articolo che stiamo annotando stabilisce che l'elenco di cui si tratta è *permanente*. Dal che consegue che esso deve essere disteso in doppio esemplare, l'uno dei quali da conservarsi nell'uffizio comunale onde serva di base alle revisioni degli anni successivi, come or ora si dirà, e l'altro da trasmettersi, secondo il prescritto dell'articolo 12 della legge, al pretore del mandamento. L'articolo 4 del regolamento fa di tutto ciò espressa dichiarazione.

13. Infine lo stesso articolo del regolamento prescrive che, nei comuni divisi in più mandamenti, l'elenco deve compilarsi in tante parti separate quanti sono i mandamenti in cui il comune è diviso, comprendendo per ciascuna parte quei soli cittadini che risiedono nel territorio assegnato al mandamento al quale la parte medesima è relativa. Siccome in un comune diviso in più mandamenti esistono tante giunte mandamentali quanti sono i mandamenti stessi, è naturale che l'elenco sia compilato in tante parti separate per fare poi la trasmissione di ciascuna di esse alla rispettiva giunta mandamentale.

Art. 11.

In ogni anno successivo la Commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre procede alla revisione dell'elenco; ne cancella i nomi di coloro che

sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun Giurato.

1. Chi aveva nell'anno precedente le condizioni per appartenere all'una od all'altra delle categorie dalle quali i giurati sono scelti, può averle perdute; un individuo che possedeva il pieno godimento dei diritti civili può, per esempio, essere stato dichiarato interdetto od inabilitato.

Chi non aveva quelle condizioni nell'anno precedente può averle in seguito acquistate; uno studente, a modo di esempio, che non aveva titolo per essere giurato, può avere conseguito la laurea o la licenza in una università.

Un cittadino inscritto nell'elenco permanente può essersi reso defunto od avere cambiato residenza. Ecco dunque tante variazioni le quali rendono annualmente necessaria l'operazione stabilita da questo articolo, ossia la revisione dell'elenco.

La esecuzione di questa operazione deve farsi prima del mese di settembre, acciocchè sia possibile compiere le successive operazioni in modo che le liste distrettuali siano pubblicate non più tardi della fine di novembre (art. 19) e le liste definitivamente approvate possano essere trasmesse al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise non più tardi del 15 dicembre (art. 22).

Le stesse norme che abbiamo additate riguardo alla formazione dell'elenco permanente valgono naturalmente, nella massima parte, anche per la revisione.

2. E qui si potrebbe dimandare come debba la commissione comunale regolarsi rispetto alle persone che, comprese nell'elenco dei giurati del comune fossero state cancellate dalle liste; ovvero che omesse dall'elenco, fossero state comprese per deliberazione della giunta mandamentale o distrettuale.

A questa dimanda risponde il regolamento, il cui articolo 7 dispone che per gli effetti della regolare tenuta dell'elenco permanente, e dopo che sono state ultimate tutte le operazioni necessarie per formare le liste dei giurati del circolo, le giunte distrettuali devono comunicare alle giunte mandamentali e queste

alle commissioni comunali le deliberazioni rispettivamente prese sulle aggiunte dei nomi di coloro che furono omessi e sulla cancellazione di quelli che furono indebitamente inscritti sulle liste.

3. Si potrebbe del pari domandare come debbasi la commissione comunale regolare riguardo alla prescritta rettifica dei mutamenti di residenza, e quali siano le conseguenze della rettifica stessa.

Noi vedemmo già che la residenza nel comune è una delle condizioni per la inscrizione nel registro e nell'elenco comunale, e vedemmo altresì che l'articolo 5 del regolamento prescrive che i giurati iscritti nell'elenco permanente debbono, in ogni caso di cambiamento di *residenza* o di abitazione, farne analoga dichiarazione da iscriversi nell'elenco sopra citato, nel modo stabilito nell'articolo 2 del regolamento medesimo.

Ora, questa prescrizione ha per oggetto non soltanto di rimuovere l'inconveniente che durante l'anno i giurati iscritti nell'elenco siano irreperibili, ma anche l'altro che un giurato non ispirato dal sentimento dei propri doveri, muti a bello studio la residenza colla mira di sottrarsi in questo modo durante l'anno all'adempimento dell'ufficio di giurato.

Quindi l'obbligo della notificazione del mutamento di residenza implica logicamente il concetto che durante l'anno nel quale devono valere le liste cui si riferisce l'inscrizione nell'elenco, quel mutamento non può produrre veruna variazione nelle liste medesime. Il che è ben naturale, poichè le liste non sono compilate che una sola volta ogni anno e quindi non sarebbe possibile eseguire la cancellazione da una lista per effettuarne la inscrizione in un'altra. Per conseguenza chi è inscritto nell'elenco comunale dei giurati vi rimane, con tutti i relativi effetti di legge, fino alla successiva revisione dello stesso. All'atto poi della revisione, si rettifica la residenza, e il nome di quel giurato che l'ha trasferita in altro comune, viene cancellato, perchè sarà compreso nell'elenco del comune della nuova residenza.

Ma questa regola in forza della quale il giurato è per un anno vincolato a prestare servizio in un circolo quantunque abbia trasferita la sua residenza nel territorio di un altro circolo, è essa applicabile a qualunque classe di cittadini, qualunque sia la circostanza per la quale ha avuto luogo il mutamento di residenza?

Noi crediamo che sì, poichè nessuna eccezione s'incontra nelle disposizioni relative a questo argomento.

Per altro richiamando qui le osservazioni state fatte innanzi alla Camera dei deputati dal Ministro Guardasigilli quando era in discussione il numero 11 dell'articolo 2 della legge, e da noi in quella sede riportate, riteniamo che se la menzionata regola deve avere la sua applicazione anche riguardo ai pubblici funzionarii, il mutamento di residenza dei medesimi da uno ad altro circolo possa per essi valere come circostanza per conseguire la dispensa temporanea dal servizio. E ciò riteniamo specialmente per due ragioni.

Prima di tutto perchè, riguardo ai pubblici funzionarii, si verifica un contrasto di due interessi entrambi di ordine pubblico. L'interesse dell'ufficio di giurato, e l'interesse dell'ufficio a cui essi sono specialmente e stabilmente addetti. E fra questi due uffici pubblici quale deve avere la preponderanza? Quello che rimarrebbe maggiormente danneggiato dall'assenza del funzionario. Ora egli è evidente che alla mancanza di un giurato può agevolmente e colla stessa efficacia essere supplito mediante l'assunzione di altro giurato di pari e fors'anco maggiore idoneità, mentre alla mancanza di un funzionario dall'ufficio al quale è specialmente e stabilmente addetto è d'ordinario difficile poter subito supplire con altro funzionario di pari esperienza nell'esercizio dell'ufficio medesimo.

In secondo luogo, un cittadino non vincolato ad un pubblico impiego cambia per lo più di residenza per propria elezione, per proprio comodo ed interesse. Il pubblico funzionario muta residenza sempre per ordine superiore, e non di rado anche contro la propria volontà.

In tutto questo non abbiamo tampoco calcolati i disagi a cui il diniego della temporanea dispensa dall'ufficio di giurato esporrebbe il pubblico funzionario, come ad esempio, se la nuova residenza fosse a Palermo e l'antica a Torino. Infine è quasi superfluo avvertire che il pubblico funzionario dovrebbe essere compreso nell'elenco comunale della novella residenza alla prima sua revisione.

Art. 12.

Gli elenchi così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal Sindaco al Pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il Pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i Sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il Pretore e i Sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il Pretore presiede la Giunta, e può farsi rappresentare dal Vice Pretore solamente in caso di grave e legittimo impedimento, e i Sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli Assessori comunali. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, il Commissario governativo fa le veci del Sindaco.

Nei mandamenti composti di un solo comune e nei comuni divisi in più mandamenti, la Giunta mandamentale sarà composta dal Pretore, dal Sindaco e da tre Assessori o Consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il Commissario governativo, tre Assessori o Consiglieri comunali della disciolta amministrazione designati dal Pretore più anziano di nomina.

Art. 13.

La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle Commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati ommessi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere Giurato.

1. Ultimata la compilazione dell'elenco comunale dei giurati, incominciano le operazioni del secondo stadio, le quali sono affidate ad una seconda commissione che ha sede nel mandamento e che perciò prende il nome di giunta mandamentale.

2. Giusta il progetto ministeriale, questa giunta era composta del sottoprefetto del circondario come presidente, e di tutti i pretori del circondario. Ma la Camera dei deputati deliberò che la seconda giunta fosse composta nel modo indicato nell'articolo 12; nè trovò accoglienza un emendamento presentato dal deputato Della Rocca, il quale propose che l'anzidetta giunta fosse composta del pretore come presidente, del consigliere provinciale del mandamento, e del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ed infine di due probi contribuenti nominati dal consiglio comunale del mandamento.

3. La commissione comunale, come dicemmo, ha per incarico quasi esclusivo d'inscrivere nell'elenco coloro che, residenti nel comune, hanno i requisiti prescritti dalla legge per essere giurati. La giunta mandamentale ha l'ufficio più importante di giudicare se le iscrizioni nell'elenco siano o non siano esatte, cancellando i nomi di coloro che non hanno le condizioni per essere giurati o che si trovano nei casi di incompatibilità, di esclusione o di incapacità contemplati dalla legge, aggiungendovi quelli in cui concorrono siffatte condizioni, e che fossero stati omessi, e di compilare per tal modo la lista di tutti i giurati del mandamento.

La giunta mandamentale pertanto non deve occuparsi dei casi di dispensa, come altrove abbiamo notato, e come appare dall'essersi dalla legge espressamente omessa nell'articolo 13 la menzione dell'articolo 4 che tratta appunto delle dispense.

E molto meno poi deve occuparsi di indagare se le persone inscritte negli elenchi sieno effettivamente idonee all'ufficio di giurato. Come accennammo, è questa la più delicata funzione commessa dalla legge alla giunta distrettuale.

4. La giunta è preseduta dal pretore, il quale può farsi rappresentare dal vicepretore *solamente in caso di grave e legittimo impedimento*. Questa restrizione alla facoltà di delegare, proposta dall'Ufficio Centrale del Senato, dimostra quanta sia l'importanza che la legge annette a ciò che la presidenza venga effettivamente esercitata dal pretore; e trova la sua ragione nella maggiore autorità del medesimo in confronto del vicepretore, il quale inoltre recherebbe nella giunta quell'elemento locale che già è chiamato a parteciparvi col mezzo del sindaco.

Ma oltre al caso di grave e legittimo impedimento, può anche

avvenire che il pretore *manchi*, e nella legge non è detto espressamente come debbasi allora provvedere alla presidenza della giunta mandamentale. A questa contingenza provvede il regolamento, il quale nell'articolo 8 dispone che anche in siffatto caso il pretore sia rappresentato dal vicepretore, ciò che è conforme allo spirito che ha dettata la prescrizione dell'articolo 12 della legge.

5. Il pretore per adempiere coscienziosamente il proprio ufficio, e per porre la giunta in grado di procedere colla maggior possibile cognizione di causa alle funzioni che le sono deferite, può, prima che la giunta medesima tenga le sue adunanze, assumere tutte le informazioni necessarie a giudicare della maggiore o minore esattezza del modo con cui furono compilati gli elenchi comunali.

Ciò che osservammo intorno ai mezzi de'quali può disporre la commissione comunale, intendiamo che sia qui richiamato per quanto concerne la giunta mandamentale. Lo stesso dicasi delle indicazioni da comprendersi nella lista mandamentale, che sono identiche a quelle prescritte per l'elenco permanente dei giurati. Queste norme sono espressamente stabilite dagli articoli 9 e 10 del regolamento, il quale aggiunge che la lista mandamentale deve essere redatta in doppio esemplare, l'uno da conservarsi nella pretura, l'altro da inviarsi al presidente del tribunale. L'ultima prescrizione ha per iscopo di rendere possibile alla giunta mandamentale un efficace controllo circa le variazioni che negli anni successivi dovessero essere introdotte nell'elenco permanente di ciascun comune.

6. Sotto la presidenza del pretore sono chiamati tutti i sindaci dei comuni del mandamento per stabilire un controllo reciproco fra coloro che hanno formato gli elenchi comunali, e per avere in tal modo guarentigia che la compilazione della lista mandamentale sarà fatta regolarmente. Cómpito adunque di ogni sindaco, che entra a far parte di questa giunta, non è solamente di completare o rettificare la iscrizione nell'elenco fattasi nel suo comune; ma anche di controllare la esattezza della inscrizione che dai suoi colleghi è stata eseguita nel rispettivo loro comune somministrando le informazioni che gli constassero e che potessero servire a rendere gli elenchi esatti e completi. È questo,

dizio delle cause criminali; e quindi è larga nell'accordare le facoltà del richiamo ad ognuno, benchè non sia personalmente interessato.

Ciò spiega la disposizione dell'articolo 15 che concede il diritto di richiamo anche *ad ogni cittadino maggiore di età*. Ed è tale l'importanza che la legge attribuisce a questa facoltà di ognuno di poter conseguire la rettificazione della lista, che essa si tien paga della semplice presunzione di serietà che sorge dall'aver il cittadino raggiunto la maggior età, la quale, come ognuno conosce, è fissata agli anni ventuno compiuti; mentre poi non può essere giurato chi non abbia compiuti gli anni venticinque.

3. Le disposizioni di questi articoli non hanno dato luogo nei due rami del Parlamento a speciale discussione, se si toglie la proposta, stata accettata, del deputato Varè di ampliare il termine dei dieci giorni che il progetto del Ministero e della Giunta della Camera elettiva fissava per presentare i reclami, termine che coincideva perfettamente con quello della pubblicazione e affissione della lista. Coincidendo il termine dell'affissione col termine utile per la presentazione dei reclami sarebbe stato troppo ristretto l'adito ai reclami che si fanno non per un interesse diretto e personale, sibbene per l'interesse pubblico. Per l'affissione, venne quindi mantenuto il termine dei dieci giorni; e per la presentazione dei reclami, il termine fu fissato a quindici giorni.

4. I richiami possono essere trasmessi direttamente alla giunta distrettuale. Ma siccome la trasmissione diretta potrebbe dar luogo talvolta a spese e ad incomodi, e trattenere i cittadini dal porgere i reclami, il regolamento, per agevolarne la presentazione, dispone nell'articolo 11 che possano essere presentati al pretore o direttamente o per mezzo dei sindaci locali, acciocchè siano trasmessi alla giunta distrettuale insieme con la lista mandamentale.

Art. 16.

Spirati i quindici giorni prescritti dall'articolo 15, il Pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al Presidente del Tribunale.

Art. 17.

Il Presidente del Tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al Prefetto o al Sotto Prefetto, e questi gliele rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

Art. 18.

In ogni Comune sede di Tribunale, una Giunta composta del Presidente del Tribunale civile che ne ha la presidenza senza facoltà di delegazione, salvo il caso di grave e legittimo impedimento, del giudice anziano dello stesso Tribunale, e di tre Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale ogni anno, al principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresentano i mandamenti compresi nella giurisdizione del Tribunale, procede non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1° *rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;*

2° *aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omessi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;*

3° *pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della Giunta mandamentale;*

4° *elimina dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;*

5° *stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che lo l'approva.*

Il Consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni Giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del Tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti viciniori.

1. Dal secondo stadio, il lavoro della composizione delle liste dei giurati, passa al terzo stadio e quindi alla terza commissione denominata *giunta distrettuale,* la quale rivede, rettifica, e riduce, se occorre, le liste mediante l'eliminazione; ed approva definitivamente, mediante decreto, la lista dei giurati del distretto.

2. Questo complesso di operazioni era ripartito, secondo il sistema precedente, fra varie autorità. Spettava al sottoprefetto il pronunciare sui richiami contro le liste comunali; alla commissione provinciale il ridurre alla metà il numero degli iscritti eccedente quello dei giurati assegnati ai diversi circoli; infine all'autorità governativa l'eliminare la restante metà.

Giusta il progetto ministeriale, la terza commissione era provinciale e composta del prefetto, del presidente del tribunale di circondario e di tre consiglieri provinciali. Alla medesima era deferito l'incarico di rivedere le operazioni delle altre due commissioni, e di provvedere per via di eliminazione alla definitiva approvazione delle liste ridotte al numero fissato per comporre la lista annuale dei giurati di ciascun circolo.

Il progetto della Giunta della Camera dei deputati trasformò la terza commissione in giunta distrettuale composta del presidente del tribunale e di tutti i pretori dei mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo, attribuendole le varie funzioni che ora si vedono affidate alla stessa giunta distrettuale, composta però in modo diverso.

3. Questo articolo 18 ha dato luogo innanzi alla Camera elettiva ad un'ampia discussione giustificata del resto dalle disposizioni che vi si contengono, le quali sono forse le più importanti dopo quelle dell'articolo 2, dove sono fissate le categorie dei giurati.

Si è discusso anzi tutto se la giunta di revisione delle liste mandamentali dei giurati dovesse essere distrettuale o provinciale, vale a dire se dovesse avere la sua sede nel capoluogo del comune sede di tribunale, ovvero nel capoluogo della provincia; ed è stata accolta la giunta *distrettuale* in vista della maggiore facilità e comodità dell'adempimento delle funzioni che le sono demandate. Le giunte distribuite per circondario possono infatti compiere il loro mandato con maggiore cognizione di causa che se fossero distribuite per provincia, poichè quelli che la compongono sono in più diretta relazione colle persone da comprendersi nella lista, e quindi possono meglio conoscere se hanno tutti i requisiti per potere o no esercitare l'ufficio di giurato.

Si è discusso sopra il modo secondo cui deve essere composta la giunta. Al quale importante proposito assai divise sono state le opinioni.

Alcuni proposero che la giunta dovesse essere composta di soli elementi giudiziari; altri, di elementi giudiziari ed elettivi; altri infine proposero che, conformemente al progetto ministeriale, nella giunta fossero riuniti i tre elementi, il giudiziario, il governativo e l'elettivo.

Prevalse il sistema di far intervenire nella giunta l'elemento giudiziario e l'elemento elettivo *direttamente;* e l'elemento governativo *indirettamente,* cioè per via d'informazioni che il prefetto od il sottoprefetto può somministrare per iscritto.

Fu ammesso direttamente l'intervento dell'elemento giudiziario, secondo il recente esempio di altre legislazioni, specialmente per la considerazione che esso è quello che meglio degli altri elementi conosce le vere esigenze della giustizia e le qualità necessarie a chi deve giudicare, sia pure per una volta soltanto; e perchè il suo intervento imprime un carattere di maggior legalità alle operazioni della giunta.

Fu accolto l'intervento diretto dell'elemento elettivo per la maggior cognizione che le persone elette dal popolo posseggono intorno ai loro concittadini per modo che esse possono somministrare utili cognizioni di fatto agli altri membri appartenenti all'ordine giudiziario.

L'elemento governativo fu ammesso ad intervenire soltanto indirettamente, mediante informazioni scritte, per un sentimento di diffidenza che in molti si è manifestato verso il medesimo. Questo intervento indiretto, o consultivo che voglia dirsi, è stata una specie di transazione fra coloro che propugnavano l'intervento diretto dell'autorità governativa nella giunta e coloro che ne volevano l'assoluta esclusione.

Infine si è discusso intorno alle attribuzioni da conferirsi alla giunta, e cioè se essa dovesse limitarsi a rivedere le liste, e a comprendervi tutti coloro che a norma dell'articolo 2 sono chiamati a fare le funzioni di giurato; oppure se dovesse possedere anche la facoltà di escludere quei cittadini i quali, benchè aventi i titoli per essere compresi nell'una o nell'altra delle categorie stabilite dal suddetto articolo, non fossero reputati idonei all'ufficio di giurato per insufficienza della capacità, o della moralità o della indipendenza indispensabile ad esercitare l'ufficio medesimo.

Fu assai animata la discussione sopra questo punto, perchè la facoltà della eliminazione basata necessariamente sopra individuali apprezzamenti, che possono anche essere fallaci, sembra a primo aspetto ripugnante ad un sistema in cui i giurati sono, a così dire, creati dalla legge.

Ma le categorie, e specialmente quella dei censiti, sono fondate sopra titoli anche soltanto presuntivi di capacità; sicchè è necessaria la facoltà di escludere coloro che, sebbene compresi nelle categorie, fossero ritenuti inetti a compiere l'ufficio di giurato. Potrebbe darsi che una persona, quantunque fornita di censo nella misura stabilita dalla legge per essere giurato, non abbia però educazione e coltura sufficiente a ben compierne l'ufficio. E potrebbe darsi parimenti che uno scienziato, un laureato od altro individuo dotato d'ingegno e di dottrina, non offrisse sufficienti guarentigie per difetto di moralità, come se fosse, per esempio, dedito alla crapula che offusca l'intelletto, e svia non di rado la coscienza dell'uomo.

Queste ed altre osservazioni poste innanzi dal Ministro guardasigilli e dal relatore della Giunta hanno prevalso, e la Camera deliberò di attribuire alla giunta distrettuale anche l'importante facoltà della eliminazione.

Il modo della composizione della Giunta distrettuale fu argomento di discrepanza anche fra i membri dell'ufficio centrale del Senato; ma prevalse l'opinione che approvava l'articolo 18 nella stessa guisa come era stato votato dalla Camera dei deputati.

4. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 sono la conseguenza della soluzione data alle varie quistioni di cui abbiamo fatto cenno.

5. La Giunta è *distrettuale*. Perciò il presidente del tribunale, ricevute dai vari pretori le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette *al prefetto o al sottoprefetto*. Le trasmette al prefetto, se il tribunale risiede nella sede stessa della prefettura; al sottoprefetto, se il tribunale ha la sua sede nella residenza di una sottoprefettura o in un comune compreso nel circondario della medesima.

Il prefetto o sottoprefetto rinvia al presidente del tribunale le note *con tutte le informazioni che crederà opportune*. È questo il temperamento a cui alludemmo, e mediante il quale l'ele-

mento governativo entra nella giunta distrettuale. Queste informazioni, per riescire fruttuose, devono specialmente mirare a dirigere in fatto il giudizio della giunta nella operazione della eliminazione, somministrandole tutte le nozioni di fatto che l'autorità governativa possedesse e che importasse di conoscere per rettamente giudicare della idoneità od incapacità degli inscritti nelle note ad esercitare le funzioni della giuría.

6. La giunta è preseduta dal presidente del tribunale, il quale non ha facoltà di delegare *salvo il caso di grave e legittimo impedimento.*

Di questa restrizione alla facoltà di delegare rende ragione l'ufficio centrale del Senato nella sua relazione. « S'intenderà facilmente, così la detta relazione, che ove si lasciasse senza restrizioni libera balía al presidente di delegare quel mandato speciale, tanto varrebbe far mancare di consueto la presenza del presidente stesso, surrogandovi un qualunque giudice spoglio per fermo di quella maggiore autorità che potrà efficacemente infrenare i possibili traripamenti della maggioranza che rappresenta l'elemento elettivo. »

A chiarimento della disposizione della legge, ed a conferma del concetto espresso nella relazione dell'ufficio centrale del Senato, dispone l'articolo 12 del regolamento che nella mancanza del presidente del tribunale o nel caso di grave e legittimo impedimento di lui, la giunta distrettuale, è preseduta dal vicepresidente dello stesso tribunale, o, in difetto, dal giudice che fa le veci del presidente; e che in quest'ultimo caso il *giudice anziano*, il quale pure è chiamato a comporre la giunta distrettuale, deve intendersi quello che nell'ordine di anzianità viene immediatamente dopo il giudice che rappresenta il presidente.

Da tutto ciò consegue che nei casi in cui il presidente del tribunale è autorizzato a fare la delegazione, non può delegare un giudice qualunque a suo arbitrio, ma deve delegare il vicepresidente, o l'anziano di essi qualora fossero più di uno, e in difetto del vicepresidente, il giudice anziano. In altri termini, la designazione del delegato ha luogo *ope legis*, in conformità allo spirito della legge che stiamo annotando ed alle norme del vigente regolamento giudiziario.

7. I consiglieri provinciali devono eleggersi dal Consiglio pro-

vinciale *fra quelli che rappresentano i mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale;* e ciò perchè possano recare nella giunta le notizie e le informazioni intorno a quelli fra gli inscritti nelle liste che appartengono al rispettivo loro mandamento, e facilitare così il còmpito della medesima.

8. Le attribuzioni della giunta distrettuale presentano un duplice carattere e si possono dividere in attribuzioni di legge, ed in attribuzioni di coscienza.

Sono attribuzioni d'indole legale quelle che riguardano la revisione delle liste dei mandamenti, la inscrizione o cancellazione dei nomi di coloro che furono indebitamente omessi od inscritti, la decisione sui reclami presentati contro le operazioni della giunta mandamentale e l'approvazione definitiva della lista. È evidente che in tutte queste operazioni la giunta non può e non deve avere altra guida che la legge.

È attribuzione invece di coscienza quella di eliminare dalle liste coloro che la giunta ritiene non idonei ad esercitare l'ufficio di giurati. Ma dicendo che questa è attribuzione di coscienza, s'intende da sè che non alludiamo ad un cieco arbitrio, sibbene all'arbitrio di una coscienza illuminata e guidata dal retto intendimento di dare opera ad una buona formazione della lista dei giurati. Ne consegue che la giunta ha il diritto ed il dovere di assumere tutte le informazioni che credesse necessarie non soltanto all'effetto della revisione delle liste, ma altresì all'effetto della eliminazione; e che non è obbligata a tenersi paga di quelle somministrate dal prefetto o dal sottoprefetto all'atto della trasmissione delle note dei giurati dei mandamenti. La disposizione dell'articolo 23 rimuove qualunque dubbiezza che sotto questo rapporto potesse sorgere dalla restrizione che sembra esser posta dalla lettera del primo numero dell'articolo 18.

Per dir breve, la facoltà della eliminazione è un officio di largo apprezzamento che la legge affida alla giunta distrettuale; delicato officio reclamato dall'eminente bisogno di una buona scelta dei giurati e che ricalcitra al rigore assoluto di norme prestabilite dalla legge.

9. La legge attuale, scostandosi dal sistema preesistente, non ha posta alcuna limitazione quantitativa all'esercizio della eliminazione. Ma qui pure s'intende da sè agevolmente che se la giunta

distrettuale non è, a rigor di termini, vincolata da un limite legale, non dee per altro eccedere i confini di un arbitrio prudente e limitato per evitare gli inconvenienti di cui diremo annotando l'articolo 24.

10. Dopo queste operazioni, la lista dei giurati del distretto è stabilita definitivamente mediante decreto della giunta che la approva.

11. L'ultima parte dell'articolo 18 provvede opportunamente al caso in cui mancasse taluno dei consiglieri provinciali che devono far parte della giunta e le disposizioni sono così chiare che rendono superflua qualunque annotazione.

Art. 19.

La lista dei Giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal Presidente della Giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della Pretura e della casa comunale.

Art. 20.

Chiunque creda di aver fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della Giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la corte di appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della corte di appello, che ne rilascerà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Procuratore sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte o il suo Procuratore, se si presenta, e sentito il Ministero pubblico nelle sue orali conclusioni.

Art. 21.

Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4 dell'articolo 18 la Giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella

lista, anco dei nomi di coloro sull'ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eliminazione, e se la Corte di appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

1. La pubblicazione e l'affissione della lista dei giurati, a norma dell'articolo 19, non sono che modalità conseguenti alle operazioni anteriori, e tendono ad aprire l'adito all'esercizio dell'azione ordinaria innanzi la corte di appello per parte di coloro che reputassero di avere fondamento a dolersi delle deliberazioni della giunta distrettuale.

Giusta la lettera della legge, l'azione giudiziale avanti la corte di appello può essere promossa da *chiunque* crede di avere fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della giunta distrettuale. Messa questa locuzione in relazione col disposto dell'articolo 15, taluno potrebbe pensare che l'azione giudiziaria spetti a qualunque cittadino anche quando non sia direttamente e personalmente interessato, per il principio che la retta compilazione delle liste dei giurati è argomento d'interesse pubblico.

Ma è facile vedere quale diversità interceda fra il caso previsto dall'articolo 15 e quello previsto dall'articolo 20, e quindi come diverse debbano essere le conseguenze dell'una e dell'altra disposizione.

Nel caso dell'articolo 15 si tratta della indebita omissione o della indebita inscrizione *nella lista mandamentale* che è in certo modo la prima compilazione della lista, e quindi la facoltà di reclamare contro le operazioni della giunta mandamentale concessa a qualunque cittadino purchè maggiore di età, è una giusta e provvida garantia. Questa è sufficiente a tutelare l'interesse pubblico; ma spingendola fino al punto di concedere un diritto così sconfinato anche riguardo alle deliberazioni della giunta distrettuale, è evidente che ben lungi di recare una utilità, si sarebbe cagionato un grave incaglio alla compilazione delle liste dei giurati.

D'altronde è ben diversa la natura delle azioni che derivano

dai due articoli di cui discorriamo. Quella che nasce dall'articolo 15 è di natura puramente amministrativa. Quella invece che sorge dall'articolo 20 è di natura essenzialmente giudiziaria, come si deduce dai modi del suo esercizio, dalla base a cui deve appoggiarsi (*motivi di diritto*), e dall'indole dell'autorità innanzi a cui deve essere fatta valere. Trattandosi pertanto di azione ordinaria, devono valere nella sua applicazione le regole ordinarie in quanto la legge non vi abbia fatta espressa eccezione. E siccome, giusta le medesime, chi non ha interesse non ha azione, così nel caso nostro non possono promuovere azione contro le deliberazioni della giunta distrettuale se non coloro che sono direttamente e personalmente interessati a porgere reclamo.

Del resto, in tutto il procedimento prescritto per l'esercizio dell'azione di che trattasi, è evidente la mira della legge di conciliare l'interesse del cittadino col sollecito adempimento delle operazioni occorrenti alla formazione della lista dei giurati.

Il reclamo non può essere mosso per motivi *di fatto*, ma soltanto per motivi *di diritto*.

Qualunque sia la distanza fra il luogo della dimora e quello ove risiede la corte di appello, il termine utile per promuovere l'azione è sempre, ed indistintamente, di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto della giunta distrettuale che approva la lista dei giurati.

Nessuna notificazione è prescritta, ed è lasciata in facoltà del reclamante o di rivolgere il reclamo direttamente alla corte di appello o di farne il deposito alla cancelleria della pretura dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della corte.

Per promuovere o sostenere l'azione non è richiesto l'intervento del procuratore e non è nemmeno obbligatorio che la parte si presenti.

La corte decide sommariamente in via d'urgenza sulla relazione fatta in pubblica udienza da uno dei suoi consiglieri. Ed è sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni sol perchè trattasi di azione che ha diretta attinenza col pubblico interesse.

In siffatte quistioni, la legge vuole speditezza di procedura e prontezza di decisione; e giustamente, poichè alla loro trattazione

non sono necessari nè molti atti nè lunghi discorsi, mentre poi è assai importante di giungere sollecitamente alla definitiva soluzione della causa.

2. Contro la decisione della corte di appello è ammesso il ricorso in cassazione?

Considerata la tesi in astratto, sembrerebbe doversi rispondere affermativamente, non essendo stabilito verun divieto, ed interessando sommamente che anche a questo riguardo sia mantenuta l'esatta osservanza delle leggi.

Noi per altro incliniamo a ritenere che il ricorso in cassazione non sia ammesso.

Il silenzio della legge non ci sembra un argomento concludente. Invero in altre leggi speciali, a cagion d'esempio in materia elettorale,[1] la facoltà del ricorso in cassazione è esplicitamente accordata. Or dunque, se nella legge sui giurati è stato serbato il silenzio, si potrebbe dedurne la conseguenza che la facoltà del ricorso in cassazione non è ammessa.

Ma l'argomento più decisivo ci sembra quello che si deduce dal carattere eccezionale del procedimento prescritto per esercitare l'azione innanzi alla corte di appello.

Come vedemmo, l'azione non può essere promossa *che per motivi di diritto;* quindi la corte di appello sembra già surrogata alla corte di cassazione, poichè anche questa non può pronunciare che sul diritto. Inoltre il termine breve e perentorio, il modo della produzione del reclamo, il metodo sommario e l'urgenza della decisione, la quale può essere pronunciata anche senza necessità di sentire l'interessato, sono circostanze tutte che dimostrano la eccezionalità del procedimento e la mira della legge che la facoltà accordata all'interessato di porgere reclamo si esaurisca interamente innanzi alla corte d'appello, e non possa estendersi al ricorso in cassazione, il quale produrrebbe necessariamente quegli indugi e quelle complicazioni che l'indole spiccia del procedimento prescritto tende appunto a rimuovere. L'importante mandato di far osservare la legge è in questo caso, come in altri casi speciali, deferito alla stessa corte di appello.

---

[1] Art. 57 della legge elettorale.

Nè devesi obliare che in virtù dell'articolo 21, la giunta distrettuale nel procedere alla eliminazione dee tener conto anco dei nomi di coloro sull'ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo; e che ove i medesimi non fossero compresi nella eliminazione e la corte di appello ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi devono essere aggiunti alla stessa. Per effetto di questa disposizione, potrebbe avvenire che pendente il reclamo di nullità, il reclamante fosse stato effettivamente chiamato a fare l'ufficio di giurato ed avesse partecipato ad un giudizio di condanna. Ma quale non sarebbe lo sconcio, e come potrebbesi riparare, se la corte di cassazione posteriormente a quel giudizio avesse annullata la decisione della corte di appello, riconoscendo che il reclamante non poteva essere assunto all'ufficio di giurato?

3. Le prescrizioni dell'articolo 21 della legge non sono che corollari del diritto di reclamo del quale abbiamo or ora tenuto proposito. Le medesime sono completate dal disposto dell'articolo 14 del regolamento, giusta il quale le decisioni della corte di appello sono, a cura del cancelliere, indilatamente comunicate alla Giunta distrettuale nella persona del suo presidente.

Art. 22.

Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 *vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al Presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise.*

Colle liste medesime il Presidente del tribunale, assistito da due Giudici, forma:

1° *La lista generale dei giurati ordinari del circolo;*

2° *La lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.*

Ove le assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n° 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui siedono le corti.

Le liste definitivamente approvate vengono inviate al *presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di assise,* poichè vi

sono dei circoli d'assise che comprendono la giurisdizione di più tribunali, e quindi è necessario determinare a quale dei vari presidenti le liste debbano essere inviate. È poi naturale che l'invio si faccia al presidente del tribunale del luogo ove risiede la corte di assise, restando per tal modo facilitate le operazioni di che diremo in appresso. Ricevute le liste, il presidente, assistito da due giudici, procede a due operazioni, cioè alla formazione della lista generale dei giurati ordinari del circolo, ed alla formazione della lista speciale dei giurati supplenti per il circolo stesso.

Per compiere la prima delle suddette operazioni, il presidente rifonde tutte le liste distrettuali in una sola. Per compiere la seconda, inscrive colla scorta della lista generale in una lista speciale tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si tengono le assise; e se queste si devono tenere in più comuni, si fanno nell'istesso modo altrettante liste speciali.

I giurati supplenti devono essere quindi compresi tanto nella lista generale come nella speciale, e dipenderà poi dalla sorte l'essere i medesimi chiamati a prestar servizio come giurati ordinari o supplenti. Sul qual punto non crediamo superfluo di insistere particolarmente perchè, secondo il sistema precedente, i giurati supplenti non erano compresi nella lista dei giurati ordinari, ma soltanto in quella ad essi specialmente destinata, e l'abitudine potrebbe facilmente ingenerare l'equivoco. La innovazione introdotta dalla legge attuale è una conseguenza del sistema dalla medesima stabilito, che cioè non siavi determinazione di numero nelle liste distrettuali, e resta chiaramente confermata dalla disposizione del penultimo capoverso dell'articolo 29.

I giurati supplenti sono destinati ad assicurare l'andamento del servizio nella eventualità in cui mancassero dei giurati ordinari. Ma siccome tale eventualità potrebbe anche non verificarsi, nel qual caso sarebbe troppo duro l'obbligare dei giurati che abitassero lungi dal luogo delle assise a presentarsi alla corte ogni mattina, così la legge vuole che la lista dei giurati supplenti sia formata coi giurati del luogo medesimo, i quali possono con minore loro incomodo presentarsi ogni giorno alla corte d'assise.

L'ufficio dei giurati supplenti è dunque *eventuale*. Per altro, quando l'eventualità si verifichi, ed essi sieno chiamati a prestare effettivo servizio, è ovvio che le loro attribuzioni sono identiche a quelle dei giurati ordinari, sicchè hanno l'uguale importanza. Perciò la legge circonda la formazione della lista speciale dei giurati supplenti delle stesse guarentigie, colle quali vuole che si proceda alla formazione della lista generale dei giurati ordinari, come si desume dalle disposizioni dell'articolo in esame.

Art. 23.

Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla Legge, o che, richiesti dall'Autorità competente e obbligati o dalla Legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa da lire dugentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiono alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'ammenda di lire 50.

1. Questo articolo tende a tutelare la buona compilazione delle liste dei giurati punendo coloro che vi pongono ostacolo.

I casi contemplati dalla legge sono quattro.

2. Il primo caso concerne la punizione di coloro che mancano o ricusano di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge. È chiaro che qui si allude ai funzionari incaricati di concorrere alla compilazione delle liste e quindi a tutti i membri delle varie commissioni, delle quali abbiamo già discorso.

3. Il secondo caso concerne la punizione di coloro che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste.

Perchè si verifichi il caso della punizione, vuolsi anzitutto che la richiesta sia fatta *dall'autorità competente* e cioè non da qualsiasi autorità, ma dalle commissioni alle quali è concesso di richiedere le notizie di che trattasi.

Vuolsi inoltre che le persone richieste sieno obbligate 1° o dalla legge 2° o dal loro ufficio a somministrare le notizie. La prima ipotesi è applicabile ai privati che vengono invitati a dare delle nozioni che li riflettano personalmente, per la loro inscrizione nella lista dei giurati; per esempio un cittadino che venisse invitato dalla commissione comunale a dichiarare se sia laureato o licenziato in una università, e si ricusasse di corrispondere all'invito. La seconda è applicabile ai pubblici funzionari che sono in grado di dare delle notizie utili a far conoscere, per esempio, se un individuo paghi una imposta ed in qual misura, o se abbia conseguito un diploma liceale; e che richiesti dalle commissioni, o dai loro superiori, si ricusassero a fornirle.

4. Il terzo caso riguarda la punizione di coloro che danno scientemente notizie erronee per trarre in inganno le autorità. È questo il mancamento più grave e per conseguenza più severamente punito.

L'articolo originariamente proposto dalla Giunta della Camera elettiva, equiparava, quanto alla pena, questo caso ai due precedenti. Ma, sopra proposta del deputato Paternostro, la misura della pena fu pel terzo caso aumentata. È ragionevole infatti la distinzione, poichè se è giusto che sia punito colui che ricusa di dare le notizie richiestegli, è giusto altresì che sia maggiormente punito colui che maliziosamente trae in inganno l'autorità.

5. Il quarto caso, infine, riflette la punizione di coloro che compresi in una delle categorie stabilite dall'articolo 2 della legge non adempiano all'obbligo d'inscriversi nel registro dei giurati tenuto nell'ufficio comunale, in seguito all'invito fatto dal sindaco con pubblico manifesto; di che abbiamo già altrove tenuto discorso. E perchè la sanzione penale abbia più sicura esecuzione, l'articolo 2 del regolamento stabilisce che trascorso il termine fissato per la iscrizione, il sindaco debba comunicare senza indugio al pretore del mandamento i nomi dei contravventori per l'applicazione dell'ammenda.

Art. 24.

La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di MILLE ; *pel circolo di Milano di* SEICENTO; *pei circoli di Bologna,*

Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di QUATTROCENTOCINQUANTA; *pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di* TRECENTOCINQUANTA, *e, se vi sono più Corti, di* DUECENTO *ciascuna; per gli altri circoli di* DUECENTOCINQUANTA, *e, se vi sono più Corti, di* DUECENTO *ciascuna.*

1. Il numero dei giurati dev'essere proporzionato alle esigenze dell'amministrazione della giustizia, le quali sono maggiori o minori secondo la maggiore o minore quantità delle cause da trattarsi. L'esperienza aveva mostrato che il numero dei giurati fissato dalla legge anteriore era riuscito spesse volte insufficiente.

Il progetto ministeriale riconoscendo questo difetto aveva alquanto aumentato il numero dei giurati; ma, giusta il sistema precedente, determinava un numero preciso e limitato per ogni circolo.

La Camera dei deputati mutò radicalmente siffatto sistema e adottò il partito di fissare solamente il minimo di giurati per ciascun circolo, acciocchè ognuno di questi abbia quel numero qualsiasi di giurati che il grado di coltura rispettivo può somministrare. Tale sistema è quello che acquistò forza di legge, e che forma l'oggetto dell'articolo 24.

2. Posta la prescrizione di questo articolo in rapporto alla facoltà illimitata della eliminazione spettante alla giunta distrettuale, ne risulta la possibilità che, ove le giunte distrettuali di uno stesso circolo facessero un uso troppo largo di quel diritto, i nomi dei giurati rimasti nelle liste distrettuali, riuniti insieme non raggiungano il numero minimo dalla legge richiesto affinchè le assise del circolo stesso possano funzionare.

Può avvenire talvolta, sebbene assai di rado, che le condizioni della coltura e della moralità di uno o più distretti rendano necessaria una eliminazione così estesa da produrre il risultato testè menzionato. In siffatta contingenza l'operato delle giunte distrettuali ben lungi di essere censurabile, sarebbe anzi pienamente conforme allo spirito della legge, la quale, prevedendo il caso, è anche sollecita di recarvi rimedio colla disposizione dell'articolo 25.

Ma potrebbe succedere ben anco che le giunte distrettuali ve-

nissero all'accennato risultamento per motivi non conformi allo spirito ed agli intendimenti della legge. Noi non vogliamo neppure per un istante supporre un abuso commesso di proposito, mediante il quale si volesse rendere impossibile ad un circolo di funzionare. Ma può ben avvenire che per errore nella scelta del criterio, giusta il quale dee farsi la eliminazione, prevalga in taluni luoghi un sistema di larghezza che parta dalla presunzione della idoneità dove non è manifestamente dimostrata la incapacità, ed in altri luoghi prevalga il sistema contrario. Nel primo caso funzionerà il circolo, ma molti giurati saranno probabilmente incapaci al loro ufficio; nel secondo caso il circolo non potrà funzionare, mentre con una giudiziosa eliminazione lo avrebbe probabilmente potuto; e le conseguenze sarebbero, fra le altre, il peso di un maggiore servizio addossato ingiustamente ai giurati del circolo più vicino, ed il discredito non meritato della popolazione del circolo privato delle sue assise.

Noi crediamo pertanto che ad evitare questi inconvenienti, le giunte distrettuali di uno stesso circolo, potrebbero opportunamente concertarsi fra esse per stabilire in quali confini dovrebbe proporzionalmente e rispettivamente effettuarsi la eliminazione, affinchè, riunite tutte le liste dei vari distretti, si raggiunga il numero minimo dei giurati dalla legge fissato onde il circolo possa funzionare.

Stabilite le quali proporzioni, le giunte distrettuali nel procedere alla eliminazione potrebbero moderare l'esercizio di tale facoltà in guisa che il numero rispettivo dei giurati riconosciuti idonei non sia inferiore al numero proporzionale necessario ad avere la lista del circolo sufficiente al servizio delle assise.

Ma dev'essere bene inteso, e in ciò crediamo opportuno d'insistere, che l'accennata moderazione della eliminazione sia conciliabile coll'interesse di una conveniente scelta dei giurati; poichè, in caso contrario, lo ripetiamo, le giunte distrettuali invece di far convergere la moderazione della eliminazione ad uno scopo utile e giusto, avverserebbero la retta amministrazione della giustizia, ed andrebbero perfettamente a ritroso degl'intendimenti del legislatore, il quale appunto per ciò non ha posta alcuna limitazione all'esercizio della loro facoltà, ed ha provveduto alla contingenza che un circolo non possa funzionare per difetto nel numero dei giurati.

In altri termini le giunte devono cercare il modo di regolare prudentemente l'uso del loro potere discretivo nei casi in cui è possibile di farlo, usandone invece, senza riguardi proporzionali, quando l'osservanza di questi potrebbe nuocere alla buona costituzione del corpo dei giurati, che è il fine supremo della legge.

Noi non dissimuliamo le difficoltà di siffatto argomento; ma appunto per questo credemmo di diffonderci alquanto esternando il nostro avviso circa il modo col quale le giunte distrettuali nell'adempimento della loro delicata missione possono corrispondere alla illimitata fiducia in esse riposta dal legislatore.

Art. 25.

Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero minimo d'individui assegnato al medesimo o un numero minore, sono questi destinati tutti a prestare servizio come giurati presso la corte d'assise nell'anno seguente, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla presente Legge; ma se il numero fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con Decreto Reale, finchè ne dura il bisogno.

Questo articolo provvede alla contingenza di cui abbiamo tenuto discorso annotando l'articolo precedente, al caso cioè che per difetto del richiesto numero dei giurati, il circolo non potesse funzionare. Si avverta per altro che per trovarsi in siffatta condizione, il numero dei giurati del circolo dev'essere inferiore a cento, poichè ove fosse inferiore al minimo determinato dall'articolo 24, ma superiore a cento, il circolo funzionerebbe ugualmente, ciò che rende più difficile il verificarsi della suaccennata eventualità.

Ove poi accadesse realmente che il numero dei giurati fosse inferiore a cento, il circolo s'intende temporaneamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con decreto reale, finchè ne dura il bisogno.

Il circolo viciniore è designato con decreto reale per evitare le incertezze che nella pratica potrebbero sorgere, secondochè per la determinazione della vicinanza si volesse far valere un criterio piuttostochè un altro.

Art. 26.

Le liste dei giurati ordinari e supplenti sono trasmesse a cura del Presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, a tutti i Presidenti dei tribunali compresi nel circolo. Esse saranno sempre affisse nel vestibolo della sala d'udienza.

Le liste dei giurati ordinari e supplenti sono trasmesse a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo, perchè in ogni tribunale del circolo sia fatta l'affissione delle medesime nel vestibolo della sala d'udienza, e gl'interessati siano così in grado di prenderne ispezione; e perchè, potendo le assise essere tenute in più comuni dello stesso circolo, ma appartenenti a tribunali diversi, occorre che le liste si trovino presso ciascun tribunale onde si possa procedere alla estrazione dei giurati che devono prestare servizio.

Art. 27.

Qualora le Giunte mandamentali e le Giunte distrettuali od i Consigli provinciali trascurassero di adempiere alle attribuzioni e operazioni loro affidate dalla presente Legge, le liste mandamentali saranno formate dal Pretore del capoluogo del mandamento con due Pretori viciniori, e le liste distrettuali dal Presidente e dai due Giudici più anziani del tribunale.

Potrebbe verificarsi che malgrado le prescrizioni della legge e le coercizioni penali con cui essa le avvalora, le autorità alle quali incombe di formare le liste dei giurati, trascurassero l'adempimento delle attribuzioni ed operazioni loro affidate. Non per questo potrebbesi sospendere l'amministrazione della giustizia. Le liste dei giurati devono essere ugualmente compilate, ed a siffatta eventualità provvede l'articolo 27 della legge, le cui disposizioni sono così chiare che non esigono veruna spiegazione.

Ed a completarle stabilisce l'articolo 15 del regolamento, che nel caso contemplato da questo articolo 27, le autorità chiamate in surrogazione devono subito procedere alle operazioni ivi men-

zionate e portarle a compimento senza interruzione; che esse possono valersi degli stessi mezzi d'informazione e delle medesime facoltà concesse alle giunte; e che sono anche a questo caso applicabili le disposizioni penali dell'articolo 23.

Art. 28.

Appena formate le liste del circolo, nella prima quindicina del mese di gennaio di ciascun anno, il Presidente del tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, pone in un'urna portante l'indicazione GIURATI ORDINARI *tanti cartellini quanti sono i giurati ordinari della lista del circolo, ed in altra urna portante l'indicazione* GIURATI SUPPLENTI, *tanti cartellini quanti sono i giurati supplenti. Su ciascun cartellino è scritto il nome e cognome del giurato, il nome del padre, la condizione e la residenza.*

Le urne vengono quindi suggellate e chiuse a chiave. Il Presidente custodisce la chiave.

Di queste operazioni il Cancelliere stende processo verbale che è sottoscritto da lui, dal Presidente, dai due Giudici intervenuti e dal Pubblico Ministero.

1. Le formalità indicate nell'articolo 28 pongono fine alla serie delle operazioni prescritte per la formazione della lista annuale dei giurati, ossia della lista che contiene i nomi di quei cittadini dai quali si devono a suo tempo scegliere i giurati che presteranno servizio per le cause da spedirsi nel corso dell'anno che incomincia.

Le suindicate formalità sono evidentemente dirette a rimuovere il pericolo di qualsiasi variazione che per errore od altrimenti potesse essere introdotta nella lista dei giurati.

Il numero dei cartellini da porsi nelle due urne dev'essere uguale al numero rispettivo dei giurati ordinari e supplenti della lista del circolo. Siccome abbiamo veduto che non vi è nel circolo un numero determinato di giurati, perchè tutti quelli che sono nelle liste e che non sono stati eliminati costituiscono i giurati del circolo, così è chiaro che il numero dei cartellini deve corrispondere appunto al numero *qualunque siasi* di coloro che

sono nella lista generale dei giurati ordinari del circolo e nella lista speciale dei giurati supplenti, di che è parola nei numeri 1° e 2° dell'articolo 22.

A meglio guarentire l'esattezza di queste operazioni, l'articolo 17 del regolamento rende responsabile personalmente il cancelliere del tribunale della perfetta conformità tra le indicazioni contenute nei cartellini e quelle enunciate nelle liste degli iscritti; e prescrive che ove si verifichi qualche discordanza, il cancelliere va soggetto al risarcimento dei danni e delle spese ed a provvedimenti disciplinari.

2. Nella discussione dell'articolo in esame, avvenuta avanti la Camera elettiva, il deputato Nanni osservò che sarebbe stato più opportuno il prescrivere che le operazioni in esso indicate fossero eseguite nella seconda quindicina del mese di dicembre, sicchè le liste si trovassero già formate al principio di gennaio e si potessero in siffatta epoca aprire, occorrendo, le corti di assise.

Ma la disposizione non fu sostanzialmente variata avendo il relatore Puccioni ed il Ministro guardasigilli fatto rilevare che per quanto fosse desiderabile di raggiungere lo scopo propostosi dal deputato Nanni, l'esperienza ha dimostrato che è già cosa difficile l'avere le liste definitivamente compilate per la prima quindicina di gennaio, mentre spesse fiate è avvenuto che non si poterono avere neppure nel gennaio, per cui si è dovuto far ricorso alle liste antiche.

Art. 29.

Quindici giorni prima dell'apertura delle assise il Presidente dello stesso tribunale in una delle udienze pubbliche, data lettura del decreto di convocazione, dissuggella le urne ed estrae quaranta cartellini da quella dei giurati ordinari e dieci cartellini dall'urna dei giurati supplenti.

I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione. Ove per altro constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinari, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si farà luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 34, *alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari, in sostituzione degli irreperibili, o degl'impediti.*

Il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimarrà devoluto alla corte di assise; ma il giurato ordinario chiamato a prestar servizio in luogo di colui che fosse impedito, continuerà a prestarlo, indipendentemente dalla pronunzia che potrà emettere la corte sull'impedimento medesimo.

I dieci giurati supplenti sono tenuti a prestar servizio per tutta la sessione in caso di mancanza o impedimento dei giurati ordinari.

Se nell'estrarre i nomi dei giurati supplenti la sorte designasse a tale ufficio giurati, i cui nomi fossero già usciti dall'urna dei giurati ordinari, si procederà ad estrarre dall'urna dei supplenti altri nomi, fino a che non si abbia il numero sopra indicato.

I cartellini estratti dall'urna, dopo proclamati i nomi, vengono conservati sotto suggello dal Cancelliere per gli effetti dell'articolo 33.

1. Questo articolo determina il modo giusta il quale si devono scegliere dalla lista generale dei giurati ordinari e dalla lista speciale dei giurati supplenti, coloro che sono destinati a prestare servizio per le cause da spedirsi nel corso delle varie sessioni. Qui adunque non si tratta più di stabilire quali cittadini debbano essere compresi nelle liste dei giurati, sibbene quali cittadini debbano prestare effettivamente servizio.

Le operazioni conducenti a siffatto scopo sono eseguite *quindici giorni prima dell'apertura delle assise.* Per la legge preesistente, questo termine era di soli giorni dieci. La legge attuale lo ha prolungato di altri cinque giorni per lasciare uno spazio di tempo sufficiente a tutte le notificazioni che devono precedere la trattazione delle singole cause ed alle operazioni che occorressero a completare il prescritto numero dei giurati, quando taluni di quelli già estratti fossero impediti o irreperibili.

2. Da quale autorità e come debba essere ordinata l'apertura delle assise è determinato dagli articoli 470 e 471 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 83 dell'ordinamento giudiziario, ed all'articolo 20 del regolamento.

3. Potrebbe darsi il caso che le operazioni prescritte dall'articolo in esame fossero fatte qualche giorno prima o qualche giorno dopo dei quindici giorni anteriori all'apertura delle assise. Sarà tale circostanza un motivo di nullità?

La variazione del termine non è in sè e per sè causa di nullità; bensì lo possono essere le conseguenze da essa derivabili.

Il termine dei quindici giorni, lo dicemmo già, è prescritto principalmente per rendere possibili le notificazioni in tempo utile.

Ora, o le notificazioni hanno potuto aver luogo in tempo utile, senza ledere cioè i diritti dell'accusato e del pubblico ministero, ed allora non si può discorrere di nullità. O le notificazioni non hanno potuto esser fatte in tempo utile, ed allora vi sarebbe luogo a nullità. Ma non è propriamente la variazione del termine che trae seco la nullità; sibbene il difetto della notificazione che lede i diritti dell'accusato o del pubblico ministero. E ciò è sì vero che quand'anche le operazioni prescritte da questo articolo fossero state fatte prima dei quindici giorni, ossia in anticipazione, il difetto della notificazione avrebbe sempre ed ugualmente per conseguenza di aprire adito al ricorso per annullamento.

4. Le operazioni di cui è discorso devono farsi *in una delle udienze pubbliche del tribunale*. È questa la prova dell'importanza che la legge attribuisce alle medesime; e la pubblicità è una giusta garentia dell'esattezza e regolarità della loro esecuzione, come il verbale che deve stendere il cancelliere (art. 31) ne è la prova legale ed autentica. L'articolo 18 del regolamento stabilisce le modalità del verbale e la responsabilità del cancelliere in caso d'inosservanza.

Nella prima parte dell'articolo non è detto espressamente che l'estrazione debba farsi a sorte. Ma questo si deduce in modo non meno chiaro dal penultimo capoverso dello stesso articolo, e dalla prima parte dell'articolo 31. La estrazione a sorte del nome dei giurati che devono prestare servizio è nella essenza stessa della istituzione del giurì, inconciliabile con tutto quanto porta l'impronta dell'arbitrio.

5. La legge precedente prescriveva che i nomi dei giurati ordinari da estrarsi dovessero essere solamente trenta. L'attuale ha invece fissato il numero di quaranta per impedire che nel giurì siano chiamati troppo frequentemente i giurati supplenti; per rimuovere la necessità di completare il giurì colla estrazione a sorte di nuovi nomi fatta nel giorno dell'udienza, la quale improvvisa estrazione rende impossibile di assumere informazioni intorno ai

nuovi estratti con pregiudizio del diritto di ricusa; per non rendere troppo pesante l'ufficio della giuria ai cittadini chiamandoli a prestare servizio improvvisamente; ed infine per evitare i ritardi inerenti all'adempimento delle operazioni necessarie a completare il giurì.

Siccome i giurati non compresi fra i primi trenta estratti sono chiamati soltanto nel caso d'impedimento o d'irreperibilità di alcuno di questi, così non può verificarsi l'inconveniente che taluni sieno chiamati innanzi la corte per essere poi licenziati come superflui, nè che si facciano inutili spese per la loro indennità.

6. I primi trenta giurati ordinari estratti debbono prestar servizio per le cause da spedirsi *nel corso della sessione*, ed i dieci supplenti sono tenuti a prestar servizio *per tutta la sessione* in caso di mancanza o d'impedimento dei giurati ordinari.

Ma che s'intende sotto la denominazione di sessione?

La parola *sessione* è adoperata dalle varie leggi contenenti disposizioni intorno alle assise alternativamente nel significato di un aggregato di quindicine, o di una sola quindicina, come si rileva dagli articoli 77 e 80 dell'ordinamento giudiziario; e 21 del regolamento per l'attuazione di questa legge.

Nell'articolo in esame la parola sessione è adoperata nel senso di quindicina, sicchè la disposizione sovraindicata si deve intendere nel senso che i giurati sono tenuti a prestare servizio per una intera quindicina. Questa interpretazione appare incontrastabile ove si consideri il disposto dell'articolo 32 di questa stessa legge, per il quale è fatto obbligo al presidente delle assise di distribuire gli affari in modo che i giurati di servizio non debbano intervenire alle sedute per un termine maggiore di quindici giorni, eccetto che si tratti di continuare un dibattimento incominciato prima del termine della quindicina.

Non possiamo disconoscere per altro che la locuzione della legge non è in questo particolare perfettamente esatta, come osservò nella Camera elettiva il deputato Nanni, il quale avrebbe voluto che alla parola *sessione* si fosse in questo articolo surrogata l'altra di *quindicina*. Ma la di lui proposta non venne accettata per la considerazione fatta dal Ministro guardasigilli e dal relatore della Giunta che bisogna andare a rilento nel mutare la locuzione di

un articolo quando essa è in rapporto con tutta la legge che si tratta di modificare, molto più allorchè il concetto ne è abbastanza chiarito come nel caso attuale.

Art. 30.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d'assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le corti.

Quando le assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al Presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la corte, il quale farà l'estrazione dei quaranta giurati ordinari nella forma stabilita dall'articolo precedente. Posti quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune e descritti nella lista definitiva del medesimo, ne estrae i nomi dei giurati supplenti.

Colla disposizione del presente articolo, che è sostanzialmente la rifusione dei due articoli 107 e 109 della legge precedente, si sancisce la massima che le operazioni di cui all'articolo 29 devono essere fatte dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione si tengono le assise. Il che è ragionevole specialmente in vista della estrazione dei giurati supplenti che devono scegliersi tra i giurati del comune sede delle assise; e spiega lo scopo principale della disposizione dell'articolo 26 che prescrive la comunicazione delle liste dei giurati a tutti i presidenti dei tribunali compresi nel circolo.

Art. 31.

Nelle estrazioni a sorte indicate negli articoli 29 *e* 30 *non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro, i quali consti essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli* 3, 5, 6, 7 *e* 8, *o essere dispensati dal servizio secondo l'articolo* 4. *I relativi cartellini sono tolti dalle urne.*

Le estrazioni indicate negli articoli 29 *e* 30 *sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.*

In tutti i casi, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse a chiave e suggellate, secondo la prescrizione dell'articolo 28. Il Cancelliere stende processo verbale delle seguite operazioni nel modo stabilito dall'articolo medesimo.

1. La prima parte dell'articolo traccia le norme da seguirsi quando durante le estrazioni a sorte da effettuarsi secondo gli articoli 29 e 30, si verifichi il caso che qualcuno dei giurati estratti sia defunto, o si trovi in una condizione incompatibile per legge coll'ufficio di giurato, ovvero sia dispensato, escluso od incapace a tale ufficio. In tutti questi casi è prescritto che i nomi delle persone suddette non si computino e non si abbiano per estratti, e che conseguentemente i relativi cartellini sieno tolti dalle urne.

Questa prescrizione mira ad evitare il pericolo che nel giorno fissato per l'udienza non si trovi il numero richiesto dei giurati e quindi si debba ricorrere all'urna per avere altri giurati e completare il numero stesso, con perditempo e con detrimento del diritto di ricusa al cui utile esercizio è necessaria la preventiva cognizione dei nomi dei giurati onde sia possibile di assumere le opportune informazioni.

Ma anche dopo effettuata la estrazione e cioè nell'intervallo tra questa e l'apertura delle assise potrebbe verificarsi, mercè la citazione dei giurati estratti, che taluno di essi fosse irreperibile od impedito di prestare servizio.

A questa eventualità provvede la disposizione dell'articolo 29, della quale facciamo qui menzione perchè completa le norme che formano oggetto delle prescrizioni che stiamo esaminando. Giusta l'articolo 29, ove constasse della irreperibilità di taluni dei trenta giurati ordinari, o dell'impedimento in cui fossero di prestare servizio, si fa luogo alla citazione per ordine di estrazione degli altri dieci giurati ordinari, in sostituzione degl'irreperibili o degli impediti, ed il giudizio definitivo sulla validità dei motivi dell'impedimento rimane devoluto alla corte d'assise. Anche questo provvedimento tende a rimuovere il già notato pericolo che nel giorno fissato per l'udienza non si presenti il prescritto numero di giurati.

Intanto dalle suddette disposizioni deriva la conseguenza che

ove gl'impedimenti si appalesino *durante* l'estrazione, il giudizio sulla validità dei motivi è devoluto al tribunale; e che ove gl'impedimenti si appalesino nel tempo intermedio tra la estrazione e l'apertura delle assise, il giudizio sulla validità dei motivi, è devoluto alla corte di assise.

2. Il primo capoverso dell'articolo 31 provvede alla rinnovazione delle estrazioni secondo che sia richiesto dai bisogni della amministrazione della giustizia; e l'ultimo è diretto a guarentire la custodia delle urne contenenti i cartellini sui quali sono indicati i nomi dei giurati dell'anno in corso, ed a procacciare la prova legale della regolarità e lealtà delle seguite operazioni.

Art. 32.

I Presidenti delle corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed iscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della corte d'assise per un termine maggiore di quindici giorni. Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata.

Art. 33.

Coloro che hanno effettivamente prestato servizio in una sessione della corte d'assise, come giurati ordinari o come giurati supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno. A tale effetto il Presidente della corte d'assise, al termine di ciascuna quindicina, comunica i loro nomi al presidente del tribunale, il quale nel fare le estrazioni indicate negli articoli 29 *e* 30, *dissuggellati i cartellini custoditi dal Cancelliere giusta l'articolo* 29, *colloca i nomi dei giurati che hanno prestato servizio in due urne speciali portanti l'indicazione:* GIURATI ORDINARI E GIURATI SUPPLENTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO, *e ricolloca i nomi degli altri, che per qualsiasi motivo non lo hanno prestato, nelle urne ordinarie. Se poi queste durante l'anno rimanessero esaurite, vi si ricollocano anche i cartellini che si trovano nelle due urne speciali, per le successive estrazioni.*

Per non rendere l'ufficio di giurato più gravoso di quanto lo comporti il bisogno, la legge stabilisce la regola che colui il quale ha prestato servizio per una quindicina non sia più chiamato per quell'anno ad esercitare l'ufficio di giurato, eccettochè il contrario non sia richiesto dalle necessità del servizio.

Gli articoli 32 e 33 contengono le norme dirette a realizzare questo concetto mediante un congegno regolamentare per se stesso abbastanza chiaro. In essi sono pur anco stabilite le due eccezioni alla regola suindicata, le quali si verificano o nel caso in cui cominciato un dibattimento durante la quindicina questo si protraesse oltre al detto periodo, o nel caso in cui, per la quantità delle cause da trattarsi o per le molte mancanze dei giurati, fosse d'uopo assolutamente di valersi ancora di quelli che hanno già prestato servizio.

TITOLO II.

Della composizione definitiva del giurì.

Art. 34.

L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è recato individualmente ai primi trenta giurati ordinari e ai dieci giurati supplenti, per cura del Presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la corte d'assise.

Il Presidente medesimo trasmette al Presidente delle assise la lista di tutti i giurati estratti secondo l'articolo 29 *e gli atti di citazione dei primi trenta giurati ordinari e dei dieci giurati supplenti.*

Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 29, *il Presidente delle assise o in sua assenza il Presidente del tribunale sopraindicato trasmette per ordine di estrazione l'avviso agli altri giurati ordinari, per completare il numero di trenta.*

I giurati sì ordinari che supplenti che abbiano ricevuto l'avviso debbono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte di assise, a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.

1. Nel titolo primo la legge si è occupata della formazione delle liste dei giurati ordinari e supplenti; nel titolo secondo, traccia le norme relative alla composizione del giurì del giudizio.

L'articolo 34 stabilisce il modo col quale i giurati designati dalla sorte a prestare servizio devono essere avvisati del giorno nel quale incombe loro di presentarsi alla corte di assise.

L'avviso è recato individualmente ai giurati per cura del presidente del tribunale civile e correzionale residente nel luogo ove si aduna la corte d'assise. Sotto l'impero della legge precedente si era disputato per cura di quale dei presidenti di tribunale dovesse essere recato l'avviso nel caso in cui i giurati avessero domicilio nella giurisdizione di tribunali diversi. La legge attuale rimuove ogni incertezza prescrivendo che l'avvisare i giurati del giorno in cui devono presentarsi alla corte d'assise spetta al presidente del tribunale situato nel luogo ove la corte stessa si aduna. Invero l'attribuire tale funzione anche agli altri presidenti non avrebbe recato che complicazioni e lungherie contrarie allo scopo che si vuole raggiungere.

2. La legge non fissa il termine in cui deve darsi l'avviso, nè le forme di questo. Ma l'articolo 21 del regolamento stabilisce ciò che segue:

L'avviso prescritto dall'articolo 34 della legge è recato da un usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della sessione. L'usciere userà ogni cura e diligenza per la consegna del medesimo alla persona del giurato; ed ove questa non avvenga, ne indicherà il motivo.

L'avviso contiene l'ordine di presentarsi nel luogo e giorno e nell'ora indicati, osservate nel resto le forme prescritte per le citazioni dei testimoni.

Quanto ai giurati supplenti estratti a norma dell'articolo 36 della legge, l'avviso è recato con semplice biglietto da un usciere o da un agente della forza pubblica a ciò destinato dal presidente.

3. Compiute le operazioni che gli sono delegate, il presidente del tribunale rimette la lista e le citazioni al presidente delle assise, al quale spetta la cura delle operazioni ulteriori che fossero necessarie a completare il prescritto numero dei giurati, eccettochè esso fosse assente, poichè allora anche queste altre operazioni incombono al presidente del tribunale.

4. I giurati avvisati devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della corte d'assise *a meno che non ne siano dalla stessa dispensati.*

bbiamo già esaminati i casi di dispensa espressamente dalla legge. Ma oltre a tali casi, vi sono altre circo-er le quali il cittadino chiamato dalla sorte a prestare :io di giurato può fare domanda per esserne tempora-e esonerato. Queste circostanze che chiameremmo *scuse* › indicate dalla legge, perchè è impossibile di poterle e ed abbracciare tutte quante in una disposizione legisla-tta pertanto alla corte di assise di prenderle ad esame, are della loro validità e per conseguenza di accoglierle o rle. È questa, come di leggieri si comprende, una fun-nto delicata, altrettanto importante, dal cui coscienzioso empimento dipende in gran parte il regolare andamento io presso le corti di assise.

scuse possono avere il loro fondamento in una impos-sica, ovvero in una impossibilità morale; possono ren-ssaria una dispensa del giurato per tutta la quindicina, a parte soltanto di essa. L'esperienza ammaestra che i sono le scuse aventi fondamento in una impossibilità si producono alla corte di assise. Ma si possono pre-ziandio casi d'impossibilità morale; per esempio, una agura domestica appena verificatasi od imminente. E. ıza ammaestra pure che non rade volte si abusa di use, segnatamente delle prime. La corte pertanto alla a cuore il regolare andamento della giustizia penale, tribuzione dei carichi pubblici, ed il credito stesso della del giurì, deve investigare accuratamente la sincerità lelle scuse, ed essere piuttosto difficile a fare loro buon viso ammettendo soltanto quelle per le quali il cittadino si trova davvero nell'assoluta impossibilità di adempiere il *munus publicum* della giuria.

Art. 35.

Il Presidente delle assise, o il Presidente del tribunale civile e correzionale, residente nel luogo ove si aduna la corte di assise, tre giorni prima dell' udienza fa dare al Pubblico Ministero ed al-l' accusato comunicazione dell' intera nota dei giurati ordinari e supplenti estratti a sorte pel servizio della quindicina, coll' indica-

zione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza.

1. La notificazione della nota dei giurati al pubblico ministero ed all'accusato ha per iscopo di metterli in grado di conoscere quali saranno i giudici della causa, ed occorrendo, di assumere le opportune informazioni onde esercitare con fondamento il diritto di ricusa.

L'ordine della notificazione è dato dal presidente delle assise, o dal presidente del tribunale residente nel luogo ove le assise si adunano, secondo che il primo si trovi o no sul luogo stesso; alternativa codesta che riesce tanto più conveniente ora che il termine per la notificazione è di tre giorni prima dell'udienza, talchè può benissimo verificarsi che il presidente delle assise non siasi peranco trasferito dalla sua sede ordinaria presso la corte di appello, alla sede della corte di assise.

La notificazione deve essere fatta *tre giorni prima dell'udienza.* Nella legge precedente questo termine era di ventiquattro ore. Sopra proposta della Giunta della Camera elettiva, il termine fu portato a tre giorni, acciocchè le parti abbiano uno spazio di tempo sufficiente ad informarsi dei giurati, ed il diritto di ricusa possa così diventare una seria guarentigia.

Ordinatasi dal presidente la notificazione della nota dei giurati all'accusato ed al pubblico ministero, la medesima è eseguita per mezzo di usciere secondo le norme stabilite dall'articolo 468 del codice di procedura penale. Essa è fatta all'ufficio del procuratore generale, se le assise debbono tenersi nella città di residenza della corte d'appello, oppure all'ufficio del procuratore del Re, se le assise debbono tenersi in altra città. La notificazione all'accusato detenuto si fa alla di lui persona nel carcere. Se l'accusato non è detenuto, si fa al domicilio ch'egli ha realmente, o che ha eletto nella città dove debbono tenersi le assise, ed in difetto di domicilio reale od eletto in detta città, al difensore dell'accusato.

2. Ma quali sarebbero le conseguenze giuridiche di una omessa ritardata od anticipata notificazione?

Niun dubbio che l'omissione della notificazione trae seco la nullità del dibattimento e della sentenza. La guarentigia annessa

alla notificazione della nota dei giurati, è di essenziale importanza ed in troppo stretta relazione coll' esercizio della difesa, perchè possa essere impunemente trasandata. Siffatta omissione non potrebbe essere neanco sanata dal silenzio o dalla adesione degli interessati.

La notificazione potrebbe essere stata ritardata, ed anche in tal caso la conseguenza deve essere uguale alla omissione, poichè se per informarsi delle persone dei giurati, la legge ha reputato necessario il termine di tre giorni, l'abbreviamento di esso, mediante una tardiva notificazione potrebbe talvolta equivalere, nei suoi effetti, alla omessa notificazione.

La notificazione anticipata non fa che allargare il beneficio annesso alla medesima. Maggiore è lo spazio che intercede fra la notifica dei nomi dei giurati e la udienza, con maggiore fondamento ed estensione si possono assumere le informazioni. Epperò la notificazione anticipata non potrebbe mai viziare il procedimento.

3. La nota dei giurati da comunicarsi deve essere *intera* onde il diritto della ricusa possa esercitarsi in tutta la sua estensione. La notificazione di un numero minore di giurati lederebbe la guarentigia inerente a quel diritto e per conseguenza vizierebbe il procedimento. La notificazione deve comprendere tanto i giurati ordinari come i supplenti, potendo anche questi ultimi, secondo le circostanze, riuscire giudici della causa.

4. Infine sempre nella mira di rendere la facoltà della ricusa una positiva garantia, prescrive la legge attuale, in aggiunta ed a miglioramento del sistema anteriore, che nella nota dei giurati da comunicarsi all' accusato ed al pubblico ministero, sia fatta indicazione del loro nome e cognome, del nome del padre, della condizione e della residenza. Ed il regolamento, per lo stesso motivo, stabilisce nell' articolo 22 le seguenti prescrizioni:

Il cancelliere della corte o rispettivamente del tribunale, nella comunicazione a farsi della nota dei giurati estratti per il servizio della quindicina ai termini dell' articolo 35 della legge, deve, sotto la propria responsabilità personale, verificare e certificare la perfetta corrispondenza delle copie con la nota originale dei giurati risultante dal verbale di estrazione.

In caso che si verifichi discordanza, il cancelliere va soggetto al risarcimento dei danni, alle spese ed a provvedimenti disciplinari.

Art. 36.

Nel giorno stabilito per la trattazione di ciascuna causa, il Presidente, in pubblica udienza, in presenza dell'accusato e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati. Se non vi sono trenta giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi giurati supplenti già estratti a sorte giusta gli articoli 29, 30 e 31, secondo l'ordine della loro estrazione. Se ciò non ostante non si raggiunge il numero di trenta giurati presenti, il Presidente della corte d'assise estrae dall'urna dei giurati supplenti l'occorrente numero di nomi, secondo le norme stabilite negli articoli medesimi.

I giurati estratti prestano servizio per tutta la quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza di quelli che hanno dato luogo all'estrazione. In questo caso i comparsi si licenziano, cominciando dall'ultimo estratto.

Per le cause che debbono essere trattate nelle successive udienze, si fa la comunicazione prescritta dall'articolo 35; ma per quelle fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione segua nel giorno stesso dell'estrazione; per le cause che si trattano nel giorno medesimo l'estrazione tien luogo di comunicazione.

1. In relazione alle disposizioni surriferite, il regolamento prescrive nell'articolo 23 che nel giorno fissato per l'udienza, i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può avere accesso alcuna persona estranea alla corte; e che all'ora stabilita, in pubblica udienza e dopo che il ministero pubblico abbia preso posto nella sala di udienza, vi sono introdotti i giurati e quindi vi fa il suo ingresso la corte.

2. Fra i trenta giurati ordinari dai quali si devono scegliere i giurati della causa, ne può, nel giorno stabilito per la trattazione della medesima. mancare un numero più o meno rilevante. Se la causa dovesse per siffatto motivo essere rimandata, l'amministrazione della giustizia rimarrebbe gravemente incagliata. L'articolo 36 pertanto traccia le norme da seguirsi nel caso in cui si verifichi siffatta contingenza.

La prima regola è che i giurati ordinari mancanti sono surrogati dai supplenti già estratti e *secondo l'ordine della loro*

estrazione; per cui il supplente stato estratto prima è sempre tenuto al servizio a preferenza dei supplenti che furono estratti dopo di lui; principio di precedenza fondato in ragione e che è regola per l'istituto del giurì.

Ma anche con tutti i supplenti già estratti potrebbe accadere che non si riesca a completare il numero dei trenta giurati dai quali si devono scegliere quelli destinati pel giudizio della causa. In tal caso bisogna fare una nuova estrazione e ricorrere all'urna dei giurati supplenti, ovvio essendo che non si potrebbe ricorrere all'urna degli ordinari, la massima parte dei quali non abitano nel luogo dove si tengono le assise.

3. Completato per tal modo il numero dei trenta giurati, questi sono obbligati a prestare servizio, come già si è notato, per tutta la quindicina. Ma se taluni dei giurati, ordinari o supplenti, la cui mancanza ha resa necessaria l'estrazione di altri nomi, venissero poi a trovarsi a disposizione della corte, è ben naturale che coloro i quali furono chiamati a sostituirli cessino dal servizio come è cessato il bisogno. E pel principio poc'anzi accennato che colui che fu estratto prima è sempre tenuto a prestare servizio a preferenza di quelli estratti dopo di lui, il licenziamento dei supplenti deve aver luogo cominciando dall'ultimo estratto.

Completando queste disposizioni, l'articolo 25 del regolamento stabilisce, che nei casi di bisogno sorto durante la quindicina e dopo il licenziamento dei giurati estratti in relazione al disposto del presente articolo della legge, i giurati licenziati possono essere invitati a novamente comparire senza che occorra procedere a nuova estrazione.

4. Sarebbe certamente desiderabile che le variazioni nei trenta giurati destinati al servizio della quindicina, potessero notificarsi in precedenza all'accusato ed al pubblico ministero, affinchè essi avessero agio di assumere suppletivamente le informazioni occorrenti all'efficace esercizio del diritto di ricusa. Ma se ciò volesse farsi, l'amministrazione della giustizia dovrebbe necessariamente andare incontro a dannosi ritardi. Epperò la legge pone per principio che la notificazione delle variazioni abbia luogo se e fin dove sia compatibile col regolare andamento del servizio.

Come corollario di tale principio è stabilito che per le cause da trattarsi nel giorno stesso della estrazione, questa tenga luogo di comunicazione, poichè essa non potrebbe farsi altrimenti se non che rimandando le cause ad altra udienza.

Per le cause fissate nei due giorni successivi basta che la comunicazione avvenga nel giorno stesso dell'estrazione. In questo caso il tempo che intercede fra la comunicazione della nota dei giurati ed il giorno della trattazione della causa, è più breve dell'ordinario. Ma è tutto ciò che può farsi per conciliare l'efficace esercizio del diritto di ricusa colle esigenze del servizio.

Infine per le cause da trattarsi nelle udienze dei giorni successivi, essendo possibile l'osservanza delle norme comuni, la comunicazione si fa nel termine e nel modo ordinario.

5. Le norme suddette erano sostanzialmente comprese nel primo progetto ministeriale. La Giunta della Camera elettiva le aveva modificate nel senso che, eccetto che per le cause da trattarsi nel giorno medesimo della estrazione, la notificazione della lista delle variazioni dovesse aver luogo almeno ventiquattr'ore prima dell'udienza. Ma, sovra proposta del deputato De Pasquali, furono stabilite le norme che risultano dall'articolo in esame pel riflesso che l'obbligo di fare la notificazione ventiquattr'ore prima dell'udienza per tutte le cause da trattarsi dopo quella in cui è avvenuta l'estrazione, avrebbe per conseguenza la necessità di rinviare la trattazione delle cause fissate per il giorno immediatamente successivo a quello della estrazione stessa.

Art. 37.

Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio:

1° *Le persone che tra loro siano parenti od affini fino al secondo grado;*

2° *Gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini, sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato;*

3° *Il tutore o protutore;*

4° *L'amministratore della società o stabilimento danneggiato;*

5° *Coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo;*

6° *Le persone che non abbiano le condizioni richieste dall'articolo 2 o che sono contemplate negli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della presente Legge.*

Art. 38.

Le cause d'incompatibilità, contemplate nell'articolo precedente si applicano d'ufficio, ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati; e, dopo sommarissima discussione sulle medesime, la corte delibera.

1. Giusta il sistema precedente, i giurati non potevano essere ricusati che perentoriamente, vale a dire senza addurre il motivo della ricusa.

Il primo progetto ministeriale aggiunse al sistema delle ricuse perentorie quello delle *ricuse motivate* da farsi valere quando o per vincolo di parentela coll'accusato, col danneggiato o col difensore, o per altre circostanze determinate per le quali il giurato possa aver motivo di desiderare che la causa sia decisa in un modo piuttosto che in un altro, o per incompatibilità di funzioni, come quelle di testimone, perito, interprete, difensore o procuratore, si possa con fondamento sospettare che la dichiarazione del giurato non sia per riuscire imparziale. Al pubblico ministero ed all'accusato veniva quindi concesso il diritto di ricusare il giurato che si fosse trovato in simili condizioni, adducendone il motivo e provocando su di ciò la deliberazione immediata della corte. Il progetto suindicato prescriveva altresì che verificandosi in seguito alle ricuse motivate un difetto nel numero dei giurati, si dovesse procedere ad una ulteriore estrazione di giurati supplenti. Con queste disposizioni si voleva rimuovere l'inconveniente che, esaurito il numero delle accuse perentorie, potesse trovarsi fra i giurati della causa qualcuno evidentemente incompatibile, come un parente dell'accusato od un testimonio nella causa stessa.

Ma sopra mozione del deputato Mancini, la proposta suindicata subì innanzi alla Camera elettiva una notevole trasformazione. Per effetto della medesima furono dichiarate cause legali d'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giurato, e perciò rilevabili di ufficio, quelle che il progetto del Ministero dichiarava

cause di ricusa motivata opponibili dal pubblico ministero e dall'accusato. A questi per altro non fu vietato di opporre essi medesimi le dette cause di incompatibilità, ove non venissero applicate d'ufficio, sotto condizione che in tal caso debbono essere comprovate da documenti e certificati, e giudicate dalla corte dopo sommarissima discussione.

Venne data preferenza a siffatto sistema specialmente per la considerazione che le circostanze sulle quali avrebbero dovuto fondarsi le ricuse motivate si risolvono in cause di incompatibilità così assoluta che ne sarebbero derivate gravi conseguenze cambiandole in cause di ricusa motivata volontaria ossia abbandonate all'arbitrio delle parti. Sarebbe infatti assurdo che per il silenzio dell'accusato e del pubblico ministero potesse sedere fra i giudici un figlio od il coniuge dell'accusato, ovvero che un testimonio, un perito od il difensore, dopo aver sostenute nel giudizio le funzioni inerenti a tali qualità, andassero a sedere come giurati nel giudizio medesimo. E siccome non tutte le cause d'incompatibilità possono rilevarsi di ufficio dalla corte colla stessa facilità con cui si possono rilevare quelle risultanti dagli atti del processo scritto, così non è impedito alle parti il farle valere di propria iniziativa.

È questo, nella sostanza, il sistema in vigore presso altre nazioni, come in Francia, nel Belgio ed in vari Stati della Germania.

Nella discussione degli articoli in esame, il deputato De Pasquali manifestò il timore che questi motivi d'incompatibilità possano dar luogo a tante esclusioni da rendere necessario il ricorrere per tutte le cause all'urna supplementare dei giurati con grave incomodo dei cittadini ed imbarazzo alla regolare spedizione delle cause. Ma gli fu osservato che tale obiezione, applicabile anche al sistema della ricusa motivata, non regge perchè in pratica quelle cause di incompatibilità non possono verificarsi che rade volte, e perchè nella massima parte dei casi la persona che ne è colpita rimane esclusa dall'ufficio di giurato in un solo giudizio e non già in tutti gli altri giudizi che devono aver luogo durante la sessione. Ed è perciò che la disposizione dell'articolo 37 comincia colle parole: « Non possono comprendersi nei trenta giurati del giudizio ecc. »

2. La disposizione di che è discorso deferisce alla corte un

nuovo incarico, quello cioè di esaminare se abbiano luogo le cause di incompatibilità di cui nell'articolo 37, e di escludere di ufficio dal giudizio quei giurati in cui le medesime si verificassero.

Le cause di incompatibilità anzidette sono di duplice natura.

Alcune sono generali, che possono cioè verificarsi in relazione a tutte quante le cause della quindicina, e sono quelle previste dai numeri 1 e 6; le altre tutte, che diremo speciali, si verificano in relazione ai singoli giudizi.

Ora, tenuto conto di questa duplice natura delle cause di incompatibilità, e per agevolarne la cognizione e l'applicazione, l'articolo 27 del regolamento dispone che il presidente delle assise *nel primo giorno della quindicina,* avuta la presenza dei trenta giurati, li invita a dichiarare *immediatamente* se si trovino nelle condizioni previste dai numeri 1 e 6 (cause generali) dell'articolo 37 della legge. Il presidente deve avvertirli pure dell'obbligo che loro incombe *di fronte a ciascuna causa* di fare uguale dichiarazione intorno alle condizioni espresse dai numeri 2, 3, 4 e 5 (cause speciali); diffidandoli che, tacendo, potrebbero incorrere nelle pene sancite dall'articolo 44 contro quei giurati che rendono per loro colpa impossibile la regolare dichiarazione del giurì.

Ma siccome la diffida suddetta è fatta nel primo giorno della quindicina, in cui non sono presenti tutte le parti interessate nelle varie cause, e la sanzione penale stabilita dall'articolo 44 non può essere applicabile alle parti stesse le quali dal canto loro potrebbero durante il dibattimento osservare il silenzio sulle cause di incompatibilità per valersene dopo il giudizio come motivo di annullamento del medesimo; così il regolamento assai provvidamente prescrive nel citato articolo che il presidente, *al principio di ogni dibattimento,* avverte pure le parti del diritto che loro spetta di opporre le cause di incompatibilità dei giurati, e degli effetti del loro silenzio stabiliti dall'articolo 43 della legge.

Vedremo poi, discorrendo del detto articolo 43, la limitazione che esso contiene in ordine agli effetti medesimi.

3. Siffatte norme, dicemmo, sono dirette ad agevolare l'importante cómpito deferito alla corte dalle nuove disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge; ma esse non le vietano

di applicare le cause di incompatibilità anche quando venissero rilevate in altro modo che per dichiarazione degli stessi giurati e delle parti, come sarebbe per esempio, se risultassero dagli atti del procedimento scritto di cui il presidente della corte deve per necessità prendere esatta cognizione. Potrebbe benissimo risultare dal processo che un giurato sia ascendente o discendente o coniuge dell'accusato, o suo tutore, o che sia stato denunziante, querelante, testimonio, perito e via dicendo. In tali casi è ovvio che dovendo la corte applicare le incompatibilità *di ufficio*, avrebbe non solo il diritto, ma l'obbligo di valersi, malgrado il silenzio degli interessati, della cognizione per altro modo acquistata.

4. Quando le cause di incompatibilità si oppongano dalle parti, devono invece essere comprovate da *documenti* e *certificati*. È quindi esclusa la prova testimoniale per la ragione che la legge vuole allontanare ogni cagione di indugio ed ogni complicazione, come pure lunghe discussioni a proposito di queste cause d'incompatibilità; e perciò è anche prescritto che, dopo sommarissima discussione, la corte delibera.

Art. 39.

Avutasi la presenza di trenta giurati ordinari e supplenti, il Presidente li fa ritirare nella sala per essi destinata. Legge indi a porte chiuse, in presenza del Ministero Pubblico, dell'accusato e del suo difensore, i nomi dei trenta giurati, secondo l'ordine di estrazione.

Quindi procede all'estrazione a sorte dei nomi dei quattordici giurati destinati pel giudizio della causa. I due giurati i cui nomi sono estratti per gli ultimi sono supplementari.

1. L'articolo 26 del regolamento stabilisce che prima di procedere alle operazioni indicate nell'articolo 39 della legge, il presidente delle assise fa l'appello nominale dei trenta giurati ordinari e supplenti ai termini dell'articolo 36, e quindi pone nell'urna i loro nomi.

2. Ottenutosi il numero di trenta giurati ordinari e supplenti, rimane costituito il corpo dal quale devono scegliersi i quattordici giurati destinati a sedere come giudici della causa.

Al sorteggio dei quattordici giurati si procede a porte chiuse in presenza del pubblico ministero, dell'accusato e del suo difensore. È questa l'unica tra le operazioni preliminari alla formazione del giurì che per legge debba farsi a porte chiuse. Le altre operazioni debbono farsi tutte in pubblica udienza. Il pubblico ed i trenta giurati non debbono assistere al sorteggio dei quattordici giurati della causa acciocchè il diritto di ricusa, del quale diremo fra breve, sia esercitato con pienezza di libertà, e resti sottratto a qualsiasi influenza che specialmente la presenza delle persone da ricusarsi potrebbe avere sull'animo dei ricusanti.

Per pronunciare il verdetto, i giurati devono essere nel numero di dodici; gli altri due sorteggiati in più sono destinati a supplire quello o quelli dei dodici in cui per un motivo qualunque si verificasse la necessità di lasciare le funzioni di giurato. Perciò i due ultimi estratti si chiamano *supplementari*. E siccome essi entrano in funzioni solamente quando venisse a mancare qualcuno dei dodici, così la mancanza di uno o dei due supplementari non vizia il giudizio allorchè furono sempre presenti i dodici giurati estratti prima di essi.

Nel tempo della deliberazione dei giurati, i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona. Così dispone l'articolo 35 del regolamento, il quale nell'articolo 36 soggiunge che spetta alla corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il supplente.

Art. 40.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati escono dall'urna, il Pubblico Ministero, e dopo di lui l'accusato, hanno facoltà di ricusarne, senza addurne alcun motivo, otto per ciascheduno.

La ricusa deve esser fatta al momento della estrazione di ciascun nome.

Compiuto il numero di quattordici non ricusati, cessa l'estrazione ed il Giurì è composto.

1. La ricusa di cui tratta il presente articolo è *perentoria*, ossia viene esercitata *senza addurne alcun motivo.*

Lo scopo della ricusa è quello importantissimo di rendere il giudizio superiore a qualunque sospetto di parzialità. In vista di questa importanza, la legge è sollecita di regolarne l'esercizio mediante norme minute e precise.

2. La ricusa è concessa unicamente al pubblico ministero ed all'accusato; ma è naturale che la facoltà spettante a quest'ultimo sia comune al suo difensore, senza di che la difesa riuscirebbe molte volte incompleta e persino illusoria.

La ricusa è esercitata in primo luogo dal pubblico ministero. È questo un favore concesso all'accusato, il quale può vedere ricusato dal pubblico ministero un giurato ch'egli pure aveva in animo di ricusare, ed ottenere così il vantaggio di un margine più largo per l'esercizio delle proprie ricuse. L'accusato ha per tal modo anche l'altro vantaggio di poter ricusare un giurato già accettato col suo silenzio dal pubblico ministero.

3. La ricusa deve farsi *al momento della estrazione* onde evitare qualunque indugio od ostacolo alla costituzione del giurì. Se le parti serbano silenzio intorno ad un nome escito dall'urna, segno è che lo accettano. La facoltà della ricusa del giurato, il cui nome è sortito dall'urna, cessa quindi subito che fu estratto il nome del giurato susseguente.

4. I giurati fra cui si devono scegliere i quattordici pel giudizio sono trenta; epperò i giurati ricusabili non possono essere più di sedici.

Il primitivo progetto ministeriale, per rimuovere qualunque incertezza che potesse nascere dalla locuzione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, modificava le disposizioni relative alle ricuse in modo da stabilire chiaramente la massima che il pubblico ministero e l'accusato non avessero facoltà di ricusare più di otto nomi per ciascuno, fatta eccezione pel caso di cui diremo annotando l'articolo seguente.

La Camera elettiva ritenendo che non esistessero motivi sufficienti da richiedere la riforma proposta dal Ministero, deliberò che fosse sostanzialmente riprodotto l'articolo della legge precedente, ed accolse la interpretazione che ove il pubblico ministero non avesse fatto pieno uso del diritto di ricusa, potesse l'accusato allargare in corrispondenza l'esercizio delle proprie ricuse oltre al numero di otto.

Ma il Senato, sovra proposta del suo ufficio centrale, approvò invece l'articolo come era stato proposto dal Ministero, e come ora è scritto nella legge, fermando così il principio della perfetta eguaglianza tra l'accusa e la difesa nella estensione del diritto di ricusa.

Il principio anzidetto è conforme al sistema della massima parte delle altre legislazioni che accordano una ricusa di più alla difesa nel solo caso in cui il numero dei giurati ricusabili fosse dispari. Esso ci sembra degno di plauso, poichè se debbonsi profondamente rispettare le guarentigie concesse a colui che ha la sventura di trovarsi sotto il peso di un'accusa, non si comprende in verità la ragione per la quale le guarentigie medesime debbano essere maggiori di quelle dovute alla società offesa. [1]

Art. 41.

Se la causa comprende più accusati, essi possono accordarsi tra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, di cui nel precedente articolo. La ricusa può ammettersi fino a che non rimangano nell'urna tanti nomi, che, uniti a quelli estratti e non ricusati da essi o dal Ministero Pubblico, raggiungano il numero di quattordici.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso s'intendono ricusati anche per gli altri, fino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre, fino al numero stabilito, possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

1. Tre sono i modi stabiliti da questo articolo per l'esercizio del diritto di ricusa, quando la causa comprenda più accusati.

---

[1] L'argomento della ricusa è largamente e dottamente svolto nella prima relazione della Giunta della Camera elettiva, ed in quella dell'Ufficio centrale del Senato.

Questi possono, in primo luogo, accordarsi tra essi per esercitare le ricuse in comune. Tale è il metodo più frequente nella pratica, ed anche il più opportuno ad evitare complicazioni. Ordinariamente, il difensore di uno degli accusati è da tutti gli altri deputato a tale effetto.

Possono, in secondo luogo, accordarsi di esercitare la ricusa separatamente e ciò in un ordine determinato, o senza questo e promiscuamente. In siffatta eventualità, il silenzio di un accusato riguardo ad un giurato stato estratto non equivale alla accettazione per parte degli altri, potendo uno degli accusati ricusare quel nome che è stato accettato dall'altro o dagli altri. Gli accusati possono anche accordarsi riguardo ad una parte soltanto delle ricuse, ed allora vale per tale parte ciò che dicemmo testè. Quanto all'altra parte delle ricuse, l'esercizio è regolato dalla sorte.

Infine, se non vi fu accordo, la sorte decide in quale ordine gli accusati debbono essere ammessi a ricusare. L'articolo 29 del regolamento dispone che in tal caso, il cancelliere pone nell'urna i loro nomi, e l'accusato, il cui nome è estratto dal presidente, esercita per il primo il diritto di ricusa e così di seguito.

Un giurato ricusato da uno qualunque degli accusati, si intende ricusato pure dagli altri, essendo evidente che un giurato non può essere ammesso a giudicare un accusato e non gli altri accusati nella stessa causa.

2. Qualunque sia il numero degli accusati, la misura della ricusa è sempre uguale pel pubblico ministero. Esso non può mai ricusare più di otto giurati.

Ma se più sono gli accusati, questi possono valersi delle ricuse non esercitate dal pubblico ministero, e quindi estenderle oltre il numero di otto, purchè rimangano sempre quattordici giurati per la causa. È cotesta la eccezione al principio della uguaglianza tra il pubblico ministero e gli accusati, di cui facemmo cenno annotando l'articolo precedente, e che risulta dalla disposizione finale della prima parte dell'articolo 41.

Art. 42.

Quando in un medesimo giorno si debbano discutere più cause, si può comporre, secondo gli articoli precedenti, il Giurì per cia-

scuna causa, innanzi di cominciare la discussione della prima. I giurati che non entrano nella composizione del Giurì delle singole cause sono licenziati.

Se nel giorno dell'estrazione del Giurì, la causa per la quale fu fatta non sia chiamata, l'estrazione deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa fu rimandata.

1. La disposizione dell'articolo 42 non fa che trasportare nella legge ciò che in sostanza era contenuto nell'articolo 365 del regolamento generale giudiziario del 1865.

Per facilitare l'amministrazione della giustizia, si acconsente che se in un medesimo giorno si debbano trattare più cause, il giurì di ciascuna sia composto per tutte avanti di cominciare la discussione della prima.

Questa norma è però facoltativa e non obbligatoria, sicchè il giurì per le cause successive può essere composto regolarmente tanto avanti, che dopo la discussione della prima. E ben a ragione poichè, secondo le speciali circostanze, può convenire il fare o non fare uso di quella facoltà. Se, per esempio, vi fosse ragione a sospettare che si vogliano fare dei maneggi per esercitare influenza sull'animo dei giurati, è chiaro che riescirebbe più sicuro il comporre il giurì al momento stesso in cui si sta per intraprendere la discussione della causa.

2. La legge non dice a chi appartiene l'esercitare la suddetta facoltà e l'apprezzare le circostanze speciali che possono o no consigliarne l'uso. Ma è naturale, nel silenzio della legge, il ritenere che sia questa una attribuzione di chi ha la direzione del dibattimento, vale a dire del presidente della corte. È infatti per lasciare tale facoltà al prudente arbitrio del presidente che la Camera elettiva deliberò di sopprimere la condizione del consenso del pubblico ministero e degli accusati, alla quale il progetto ministeriale proponeva di vincolarla.

La composizione del giurì non può aver luogo che in contraddittorio delle parti. Quindi anche quando si proceda alla composizione di più giurì innanzi di cominciare la discussione della prima causa, le parti devono necessariamente essere presenti alla composizione di quello che le riguarda.

3. I giurati che non entrano nella composizione del giurì delle

singole cause sono licenziati. Sarebbe invero inutile e vessatorio il trattenere quei giurati che non sono stati estratti, o che dopo terminato il giudizio al quale furono chiamati, non debbono più intervenire nelle cause successive. Quelli invece che non chiamati per la prima causa, devono intervenire a qualcuna delle successive, rimangono in una sala segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata della causa per la quale furono estratti. È ciò che prescrive l'articolo 32 del regolamento, sia per ottenere che i medesimi si trovino presenti quando venga in discussione la causa a cui devono prender parte, sia per evitare qualsiasi pericolo di illegittime influenze che nel frattempo si volesse tentare di esercitare sull'animo loro.

Quest'ultimo riflesso dà ragione anche della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo in esame.

Art. 43.

Fatta l'estrazione dei giurati senza che il Ministero Pubblico o l'accusato abbiano proposta alcuna domanda od eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione del Giurì, a meno che non siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'articolo 36, o abbiano fatto parte del Giurì le persone di che nell'articolo 5, nell'articolo 8, numeri e 2 4, e nell'articolo 37, numeri 2, 3 e 5 della presente Legge.

1. Il primo progetto ministeriale recava che, fatta l'estrazione dei giurati, senza che il pubblico ministero o l'accusato avessero proposta alcuna domanda od eccezione, non fosse ammesso alcun ricorso circa la legalità del giurì, nè rispetto alla osservanza delle forme, nè rispetto alle persone. Il concetto informatore della proposta era quello di porre un freno ai molti ricorsi per annullamento appoggiati a motivi che, astrattamente considerati, sembrano importanti, ma che, in concreto, ciascuno riconosce non avere potuto esercitare veruna influenza sull'andamento del giudizio e sulla natura della sentenza pronunziata. Volevasi impedire il mal vezzo, pur troppo invalso, di seminare lungo la via del giudizio delle cause di nullità che si risolvono in artifizi e stratagemmi dei quali può talvolta vantaggiarsi un accusato a cui fu

avverso il primo giudizio, ma non mai la retta amministrazione della giustizia. Si voleva, per dir breve, che la importanza della garantía di cui si lamentasse la violazione, non che la prova di questa, scaturissero dal fatto stesso della doglianza mossane dagli interessati all'udienza; e così pure si voleva rimuovere lo sconcio che il ricorso si appoggiasse, più che ad altro, ad omissioni nel verbale di udienza imputabili d'ordinario a poca diligenza, per non dire di più, dei funzionari di cancelleria.

La Giunta della Camera elettiva riconobbe in massima il fondamento della proposta ministeriale, ma non ne accolse in tutta la sua ampiezza il concetto per la considerazione che vi sono dei casi nei quali la sanatoria di nullità desunta dal silenzio delle parti potrebbe condurre ad una palese ingiustizia come per esempio, quando solamente dopo la sentenza di condanna si venisse a conoscere che fra i giurati sedeva un interdetto. Essa proponeva quindi che la massima della sanatoria delle nullità per effetto del silenzio delle parti, dovesse accogliersi, escludendone però l'applicazione quante volte si trattasse della violazione delle forme riguardanti l'estrazione dei nomi dei giurati da farsi in pubblica udienza in presenza dell'accusato e del suo difensore, o si trattasse che nel giurì avessero seduto persone che per condizione fisica od incapacità di mente fossero inabili a pronunziare un giudizio.

Questo argomento diede luogo tanto nella Camera elettiva, quanto nel Senato a dotte discussioni il cui risultato fu l'approvazione dell'articolo 43 come è scritto nella legge.

2. Il ricorso sulla legalità della costituzione del giurì non è più ammesso quando l'estrazione dei giurati è *fatta*. Questa si considera fatta allorchè i trenta giurati che per ordine del presidente si erano ritirati nella sala per essi destinata, sono richiamati nella sala d'udienza, ed il cancelliere ha letto i nomi dei quattordici estratti pel giudizio della causa. È ciò che risulta chiaramente dalla prima parte dell'articolo 30 del regolamento. Quindi fino al punto in cui non si conoscono i nomi degli estratti, qualunque sia l'intervallo che vi è interceduto, si devono ritenere ammissibili le domande delle parti, anche perchè, trattandosi di disposizione limitativa, non sarebbe giusto renderne più grave la portata in via di interpretazione.

3. Non ostante il silenzio delle parti la legge ammette il ricorso per annullamento:

1° *Quando siensi violate le forme stabilite nella prima parte dell'articolo 36.* Così malgrado il silenzio delle parti, si potrebbe ricorrere per annullamento quando risultasse che le operazioni indicate nella prima parte del detto articolo non furono eseguite in pubblica udienza, ovvero senza la presenza dell'accusato e del suo difensore;

2° *Quando abbiano fatto parte del giurì:*

a) le persone di che nell'articolo 5, cioè gl'interdetti dall'ufficio di giurato, i condannati a pena criminale ed i condannati ad una pena qualunque per reati di natura specialmente degradante;

b) le persone di che nell'articolo 8, numeri, 2 e 4, cioè gl'interdetti e gl'inabilitati, e coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

c) le persone di che nell'articolo 37, numeri 2, 3 e 5 ossia gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, il coniuge, i parenti o affini sino al quarto grado dell'accusato o del danneggiato; il tutore o protutore; e coloro che sieno nella causa denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, procuratori o difensori, o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione del processo.

Come si rileva dalla enumerazione che abbiamo fatta, tutte le eccezioni al principio della sanatoria delle nullità per effetto del silenzio delle parti, riflettono la violazione delle norme circa il modo di procedere alla estrazione dei giurati e circa la loro capacità ad esercitare quell'ufficio. Trattasi insomma di tutelare l'osservanza delle regole fondamentali concernenti la costituzione del corpo giudicante, universalmente considerate di essenziale importanza, prescritte nell'interesse stesso della giustizia, e la cui violazione trae seco per conseguenza la nullità del giudizio sebbene le parti abbiano serbato il silenzio.

Dunque non tutte le cause d'incompatibilità previste dall'articolo 37 della legge restano sanate dal silenzio; epperò la diffida che il presidente deve fare ai termini del capoverso dell'articolo 27 del regolamento circa gli effetti del silenzio delle parti è riferibile soltanto alle cause d'incompatibilità non menzionate in questo articolo 43.

È superfluo soggiungere che tutte le violazioni delle altre forme ed incapacità non espressamente indicate nella suddetta enumerazione non entrano nella eccezione, e quindi non possono viziare il giudizio quando non siano state opposte in tempo utile.

Art. 44.

Coloro che, malgrado la notificazione ad essi fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o, venendo estratti a sorte per compiere il numero prescritto dei Giurati, rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa da cento a mille lire, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

I Giurati che, senza il permesso della Corte di assise, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del Giurì o la regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla Corte stessa, oltre alla detta multa, anche al risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Pronunziata una condanna contro il Giurato contumace che non giustifica la sua assenza, questa condanna non potrà rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina.

Art. 45.

Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici, successivi alla intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di presentarsi, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Negl'intervalli fra le sessioni della Corte di assise, l'istanza medesima potrà essere portata dinanzi alla Corte d'appello, nella sezione degli appelli correzionali, e da essa è giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il Pubblico Ministero.

Art. 46.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'articolo 44 sono esclusi per un tempo da tre a cinque anni

dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. La sentenza che pronunzia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

1. Malgrado tutte le sollecitudini per costituire convenientemente il giurì, lo scopo rimarrebbe frustrato quando i cittadini chiamati ad esercitare l'ufficio di giurati avessero facile modo di potersene sottrarre. A chi considera la cosa in astratto può a prima giunta sembrare strano che la legge sia costretta a preoccuparsi dell'eventualità che i chiamati cerchino di sottrarsi all'ufficio di giurato, che molti proclamano essere un diritto. Ma ben più che un diritto noi crediamo essere più veritiero il dire senza ambagi che l'ufficio di giurato è una funzione obbligatoria per ogni cittadino che ne abbia la capacità; funzione nobile certamente, ma in pari tempo onerosa. Non crediamo decoroso lo svisare la verità proclamando come un diritto ciò che la esperienza quotidiana ci addita sotto un aspetto ben diverso e per modo che tutte quante le legislazioni sono costrette di stabilire severe coercizioni contro coloro che cercano di sottrarsi all'ufficio di giurato. Singolare diritto sarebbe codesto che trae seco la necessità di usare mezzi coercitivi per farlo esercitare da coloro ai quali appartiene! Le leggi sono pur troppo costrette di sancire delle pene per moderare e regolare l'azione dei cittadini nell'esercizio delle loro ragioni, ma non mai per sospingerli a valersi di un diritto.

2. In questo argomento la legge precedente distingueva due casi, quello cioè di coloro che chiamati mancassero di presentarsi alla corte di assise, o designati dalla sorte a comporre il numero prescritto dei giurati, si rifiutassero di assumerne l'incarico; e quello di coloro che, assunto l'incarico, si assentassero prima della fine del dibattimento, o che per loro colpa rendessero impossibile la deliberazione del giurì, o la regolare sua dichiarazione. Ai primi comminava la pena della multa dalle lire trecento alle mille, ed agli altri la stessa pena ed il risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, oltre la condanna ai danni ed interessi verso le parti.

Ma siffatte sanzioni penali furono riconosciute insufficienti ad assicurare il regolare ed immanchevole andamento del servizio, specialmente riguardo ai cittadini doviziosi, ai quali il pagamento

delle multe riesce cosa meno dura dell'esercizio della giuría. Il progetto del Ministero, per rendere più efficace il sistema penale contro i renitenti, stabilì che coloro i quali per tre volte sieno stati condannati per mancanza al servizio, restino esclusi dal diritto di elezione e di eleggibilità per un tempo da tre a cinque anni, da fissarsi dalla corte nell'ultima sentenza di condanna. Quanto poi alla misura della multa, tenendo fermo il massimo delle lire mille, variò il minimo portandolo alle lire cento per la considerazione che la multa troppo elevata, come ogni pena troppo severa, corre pericolo di convertirsi in una vana minaccia, avendo infatti l'esperienza dimostrato che quasi sempre le corti revocarono le proferite condanne, ritenendole troppo gravose.

Nella Camera elettiva, il deputato Mancini ravvisando la penalità proposta contro i cittadini ostinatamente recidivi ancora lieve ed inefficace propose che, sull'esempio del progetto di legge sul giurì presentato al Parlamento napoletano dal ministro Ricciardi nel 1820, il cittadino condannato per tre volte per mancanza alle funzioni di giurato, non solo non possa votare in una elezione amministrativa e politica, od essere eletto, ma incorra altresì nella incapacità di essere nominato a qualunque ufficio pubblico. Questa proposta che minaccia i renitenti anche nell'interesse, passò a far parte delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 46.

3. La condanna del cittadino chiamato ad esercitare le funzioni di giurato e renitente a presentarsi, non può aver luogo se non quando consti che gli è stata fatta regolare notificazione della stabilita udienza. Quanto al modo giusta il quale tale avviso deve effettuarsi, ed all'autorità a cui incombe di dare all'uopo le opportune disposizioni, richiamiamo ciò che abbiamo osservato annotando l'articolo 34.

In quale momento il chiamato si debba considerare *assente* è indicato dal capoverso dell'articolo 26 del regolamento, il quale designa per tali coloro che non rispondono all'appello nominale e non si presentano al presidente prima che gli altri giurati sieno rientrati nella loro sala. Sarebbe invero cagione di soverchio ritardo se, una volta che sono state fatte le operazioni necessarie per avere il numero di trenta giurati, si dovesse soprassedere all'estrazione dei nomi dei quattordici destinati al giudizio della

causa, per ripetere le operazioni in concorso di coloro che sono giunti tardivamente.

La legge punisce colla multa il giurato assente o che estratto rifiuta di assumere l'incarico, e punisce colla stessa pena oltre il risarcimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, non che dei danni ed interessi verso le parti, i giurati che, senza il permesso della corte, si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o terminata la quindicina, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione. La maggiore severità verso questi ultimi è giustificata dal riflesso che il giurato il quale non ha ancora assunto l'incarico, può essere supplito da altri e quindi non impedisce la trattazione della causa. All'incontro chi rende impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, non solo incaglia la definizione della causa, ma è cagione altresì di spese inutili per l'erario e di danni alle parti, per il più lungo soggiorno dei testimoni, dei periti e dei difensori, e fors'anche per una nuova citazione ad udienza.

I giurati possono rendere impossibile la deliberazione, se, a cagione di esempio, si allontanassero in tre per modo che non potessero essere surrogati dai supplenti. Possono rendere impossibile la regolare dichiarazione del giurì, quando, per esempio, fossero in istato di ubbriachezza.

4. Sotto l'impero della legge precedente era nato il dubbio se, pronunciata una prima volta la condanna contro il giurato contumace, che non giustifichi la sua assenza, questa condanna potesse rinnovarsi nei successivi giorni della quindicina. Sovra proposta del deputato De Pasquale, la Camera elettiva ha risoluto questo dubbio nel senso negativo, come appare dalla disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 44. Ci sia lecito per altro di fare qualche riserva circa la convenienza di tale soluzione, la quale ci sembra usare troppo favorevole trattamento al contumace che fosse nell'impossibilità di giustificare la prima assenza. Riguardo a costui la prima condanna equivale alla impunità per le mancanze a tutte le udienze successive della quindicina, e ad un eccitamento a continuare nella renitenza, ciò che non era pel passato.

5. L'assenza all'appello porta seco la presunzione della reni-

tenza. La presunzione per altro può essere dissipata dalla prova contraria, dalla giustificazione cioè di un legittimo impedimento; nel qual caso è giusto che il cittadino sia esonerato dagli effetti della condanna. Di quale natura debba essere la giustificazione di che trattasi, la legge non lo dichiara per la stessa ragione per cui è impossibile stabilire a priori tutte le scuse che possono legittimare la temporanea dispensa dal servizio. Ma se è giusto sollevare il cittadino incolpevole dagli effetti della condanna, altrettanto è ingiusto e dannoso il sollevarne chi non ha chiaramente mostrata la mancanza di qualsiasi colpa. La rilasciatezza che s'introducesse in questo proposito riescirebbe funesta al regolare andamento del servizio ed al credito stesso della istituzione del giurì. Se noi avessimo autorità, non sapremmo mai abbastanza raccomandare di ammettere le discolpe del condannato nei soli casi in cui è provata in modo inconcusso ed evidente l'*assoluta* impossibilità nella quale egli si è trovato di recarsi a compiere il suo dovere di giurato.

6. Tanto per la legge preesistente che per l'attuale, l'esonero dagli effetti della condanna è proferito dalla corte stessa che l'ha pronunziata. Per la legge preesistente però, quando la domanda era presentata dopo il fine della sessione, la decisione *doveva* essere proferita dalla corte di appello, sezione correzionale; il che giustificavasi col riflesso che quando la corte di assise ha cessato di funzionare, essa non ha più competenza di pronunciare sulle istanze dei giurati che hanno sofferta la condanna, ed è per ciò necessario che questi rivolgansi alla corte di appello, di cui la corte di assise non è che una emanazione. Ma l'esperienza ha dimostrato che, in alcuni luoghi, le sessioni della corte di assise si succedono con tale vicenda che, tra l'una e l'altra, passa l'intervallo di pochi giorni; onde è inutile obbligare il giurato, che chiede l'esonero dagli effetti della condanna, a rivolgersi alla corte di appello, ordinariamente lontana, per provocare un provvedimento che con maggior cognizione di causa, e con minor dispendio e ritardo, può essere direttamente emanato dalla stessa corte di assise che ha proferita la condanna. È ciò che osservava nella Camera elettiva il deputato Nanni proponendo che, dopo terminata la sessione, l'istanza possa essere portata o innanzi alla corte di appello sezione degli appelli correzionali, o innanzi alla corte di assise nella prossima sessione.

Di qui l'origine e lo scopo della disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo 45, in virtù della quale, negl'intervalli delle sessioni, è fatta facoltà al condannato di rivolgersi piuttosto all'una che all'altra delle suddette giurisdizioni, provvedendo così, secondo la diversità delle circostanze, all'immanchevole e spedito corso della giustizia, e ad un tempo al minore incomodo degl'interessati.

Durante le sessioni però, la competenza spetta esclusivamente alle corti di assise, cessando lo scopo della facoltà suindicata.

7. Chiuderemo il titolo II rammentando due articoli del regolamento, che ad esso si riferiscono come quelli che stabiliscono alcune modalità circa la composizione definitiva del giurì.

L'articolo 28 contiene le seguenti norme:

La corte pronunzia la cancellazione dalla lista annuale dei nomi di coloro che risultano morti o divenuti incapaci per causa permanente all'ufficio di giurato, e delibera sulle domande di dispensa e su tutti gl'incidenti relativi alla formazione del giurì, prima di cominciare il dibattimento, con una o più sentenze motivate, sentito il pubblico ministero. Dopo di che, introdotto l'imputato e ritiratisi i giurati nella sala per loro destinata, si procede, a porte chiuse, alla estrazione nel modo stabilito dall'articolo 39 della legge.

L'articolo 30 contiene le altre norme seguenti:

Compiuta l'estrazione dei giurati e l'operazione della ricusa, i trenta giurati sono richiamati nella sala di udienza.

Il cancelliere legge, in pubblica udienza, i nomi dei quattordici giurati estratti, e questi prendono posto, secondo l'ordine della loro estrazione, al banco per essi destinato, il quale è disposto in maniera che ciascun giurato possa vedere in volto gli accusati.

TITOLO III.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti di assise.

Art. 47.

Gli articoli 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, *ultimo alinea,* 502, 512, 513 *e* 515 *del codice di procedura penale, sono modificati nel modo seguente:*

« Art. 492. *I giurati, ottenuta la parola dal Presidente, possono domandare al testimone, al perito e all'accusato tutti gli schiarimenti che credono necessari allo scoprimento della verità.*

« *Il presidente prima di procedere all'interrogatorio dell'accusato e all'esame dei testimoni e dei periti deve avvertire i giurati di questa facoltà che la legge loro accorda.* »

1. Il concetto fondamentale delle modificazioni che questa parte della legge introdusse nel codice di procedura penale consiste nell'agevolare l'opera dei giurati rendendola più conforme alla comune loro intelligenza e nel rimuovere le cause principali che possono turbarne la coscienza e la imparzialità.

2. Una fra le modificazioni che mirano al primo intento è quella recata all'articolo 492.

Giusta la disposizione precedente di questo articolo, i giurati avevano facoltà d'interrogare soltanto i testimoni e l'accusato. In ciò si manifestava una lacuna potendo occorrere ai giurati di chiedere schiarimenti anche ai periti. Vero è che la pratica, molte volte benefica riparatrice delle imperfezioni legislative, ammetteva quella facoltà; ma non è men vero che esisteva una lacuna e che una rigorosa interpretazione letterale avrebbe potuto farne sentire gli svantaggiosi effetti. La legge ha quindi colmata siffatta lacuna comprendendo espressamente fra le facoltà concesse ai giurati anche quella d'interrogare i periti. E perchè il diritto concesso ai giurati divenisse una seria guarentigia, ha altresì prescritto che il presidente, prima di procedere all'interrogatorio e all'esame dei testimoni e dei periti, deve avvertirli della facoltà che loro appartiene.

Può infatti accadere che, per effetto di timidezza o di inscienza delle disposizioni legali, un giurato il quale senta il bisogno di illuminare la propria coscienza chiedendo direttamente ad un testimonio o perito od all'accusato i chiarimenti valevoli a scoprire la verità ed a formarsi un giusto criterio della causa, si astenga dal farlo. Quando invece il giurato è avvertito esplicitamente della facoltà che gli appartiene dalla voce autorevole del presidente, ben lungi dall'astenersene, trova anzi un incitamento ad esercitarla. È quasi superfluo notare che l'avvertimento non deve intendersi nel senso rigoroso che, ove i testimoni sieno più

di uno, il presidente debba ripeterlo prima dell'esame di ciascuno di essi. Accanto alla legge, bisogna mettere il buon senso; e lo scopo della legge è raggiunto quando il presidente avverte i giurati della facoltà che loro spetta innanzi di cominciare l'esame del primo testimonio; e tutt' al più è prudente cautela quella di interpellarli alla fine di ogni esame se intendono chiedere chiarimenti, come si fa riguardo all' accusato, al suo difensore ed al pubblico ministero.

3. Possono i giurati interrogare anche la parte civile? La Giunta della Camera elettiva, nel suo progetto, accordava loro espressamente tale facoltà. Ma le parole che vi si riferivano sono state cancellate, coll'adesione della stessa Giunta, sopra proposta del Ministro guardasigilli, il quale osservò che la parte civile non è obbligata a comparire personalmente avanti le assise dovendo farsi rappresentare da un procuratore; e che, ove mai comparisse, sarebbe chiamata unicamente a dare schiarimenti, nel qual caso essendo compresa nella categoria dei testimoni potrebbe come tale essere interrogata anche dai giurati.

« Art. 493. *Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, hanno luogo l'arringa della parte civile, la requisitoria del Pubblico Ministero e l'arringa dei difensori dell'accusato.*

« *Terminate le difese, il Presidente interroga i Giurati se intendono fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni e ai periti, e chiedere qualche spiegazione.*

« *Quindi il Presidente dà lettura delle questioni, alle quali i Giurati sono chiamati a rispondere.* »

1. Per ben comprendere lo spirito di questo articolo bisogna tenere presente la disposizione di quello al quale fu surrogato, che era così concepito. « Dopo l'esame dei testimoni o periti, e le arringhe della parte civile, del pubblico ministero, e dei difensori, il presidente dichiara chiuso il dibattimento. »

Il progetto del Ministero ampliava questa disposizione ingiungendo due obblighi al presidente delle assise.

L'uno era d'interrogare i giurati, dopo terminate le difese, se intendessero fare qualche domanda all'accusato, ai testimoni ed ai periti, o chiedere qualche spiegazione. Siffatto dovere del

presidente, diretto a rendere sempre più efficace e seria la facoltà di chiedere chiarimenti concessa ai giurati, e ad eccitarli a formarsi per propria iniziativa un preciso concetto dei fatti del dibattimento, è passato nelle disposizioni dell'articolo che stiamo annotando.

Il secondo obbligo era di vegliare che i rappresentanti della difesa e dell'accusa non facessero nelle arringhe o nelle requisitorie alcuna allusione alla pena stabilita dalla legge per il reato che forma l'oggetto dell'accusa, come pure che non parlassero di fatti o circostanze non risultanti dal dibattimento, o non trascorressero a divagazioni unicamente intese ad eccitare gli affetti o commuovere gli animi dei giurati o del pubblico.

La proposta aveva per iscopo di rendere possibile da una parte il divieto fatto ai giurati di pensare alle disposizioni delle leggi penali, o di considerare le conseguenze che potrebbe avere per l'accusato la dichiarazione che devono fare; e di sottrarli da altra parte alla pericolosa influenza delle declamazioni oratorie ed appassionate.

Ma la Giunta della Camera elettiva non fece buon viso a questa proposta, adducendo fra gli altri motivi che le disposizioni in vigore provvedono sufficientemente ad impedire gl'inconvenienti che colla medesima si vorrebbero evitare.

Principalmente per tale considerazione, il Ministro guardasigilli, nella discussione fattasi avanti alla Camera elettiva, era indotto a non insistere nella sua proposta manifestando in pari tempo l'avviso che tanto il divieto di fare allusione alla pena nelle arringhe e requisitorie come la facoltà del presidente di vietare le divagazioni tendenti ad eccitare le passioni, si dovessero ritenere conformi alla vigente legislazione e nella medesima compresi.

Contro simile dichiarazione sorgeva il deputato Mancini, sostenendo che la interpretazione propugnata dal Ministro della giustizia non è conforme allo spirito della nostra legislazione, e che essa restringerebbe indebitamente i diritti della difesa e dell'accusa e sarebbe altresì di impossibile applicazione per la difficoltà di determinare quando incominci l'allusione alla pena o la divagazione.

Ma lasciando al lettore la soluzione di questa controversia,

richiameremo intanto il disposto dell'art. 33 del regolamento, in virtù del quale, dopo che il giurì sia costituito e che l'usciere abbia annunziata l'apertura dell'udienza, il presidente delle assise, deve avvertire gl'imputati, la parte civile, se vi è, ed i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle leggi e di astenersi da ogni inutile discussione.

2. I testimoni possono, giusta l'articolo 308 del Codice di procedura penale, essere licenziati dopo la loro deposizione quando concorra il consenso delle parti. Il primo alinea dell'articolo 493 deroga forse all'anzidetta disposizione, ossia toglie al presidente la facoltà di licenziare i testimoni prima che siano terminate le difese?

Noi crediamo che no; anzi ci sembra che le due disposizioni si completino a vicenda.

La facoltà di licenziare i testimoni dopo la loro deposizione è per l'articolo 308 subordinata al consenso delle parti. Per effetto della nuova prescrizione contenuta nell'alinea dell'articolo 493, quella facoltà, anzichè essere tolta, deve intendersi subordinata al consenso delle parti e al consenso dei giurati. Quando i giurati hanno consentito che un testimone sia licenziato, chiaro è che essi hanno implicitamente ritenuto di essere abbastanza illuminati intorno alla sua deposizione e di non credere possibile il bisogno di ulteriori chiarimenti. Una interpretazione contraria, oltre che non avrebbe fondamento nella disposizione della legge, riescirebbe vessatoria ai testimoni, e molte volte aumenterebbe enormemente e senza adeguata ragione le spese di giustizia.

3. L'ultima parte dell'articolo in esame stabilisce che il presidente dopo le difese, e dopo avere interrogati i giurati se intendono fare domande, dà lettura delle quistioni, alle quali i giurati sono chiamati a rispondere.

Questa disposizione contiene una importante innovazione.

Secondo il sistema anteriore, il presidente, dopo la discussione seguíta tra il pubblico ministero e la difesa, dichiarava chiuso il dibattimento, faceva il riassunto della causa, esponendo le ragioni addotte in favore e contro l'accusato, rammentava ai giurati i loro doveri, ed infine procedeva alla posizione ed alla lettura delle quistioni.

Il progetto ministeriale manteneva la chiusura del dibattimento

dopo la discussione e stabiliva che il presidente dovesse poi riassumere brevemente i risultati di fatto del dibattimento e proporre le quistioni ai giurati le quali, dopo essere state, occorrendo, discusse dalle parti, rimanevano definitivamente stabilite e venivano succintamente spiegate. Quindi, anche secondo il progetto ministeriale, le quistioni dovevano essere formulate dopo la chiusura del dibattimento e dopo il riassunto del presidente.

Ma sovra proposta della Giunta, la Camera elettiva approvò il sistema che le quistioni debbano essere formulate immediatamente dopo che la discussione è terminata, e che le parti possano bensì discuterle, ma prima che il dibattimento sia dichiarato chiuso, e quindi prima del riassunto.

La Camera partì dal concetto che, ammessa la spiegazione delle quistioni per opera del presidente, sia conveniente di proporle, discuterle e stabilirle definitivamente prima della chiusura del dibattimento, acciocchè, dichiarata tale chiusura, le quistioni, al pari del riassunto del presidente, rimangano poste fuori di controversia, e non si ripetano più le discussioni già fatte prima della loro proposta, come spesso e con grave perditempo avveniva secondo il sistema anteriore. Per tal guisa, mentre la spiegazione delle quistioni è entrata, come diremo più diffusamente a suo luogo, a far parte del riassunto del presidente, la proposta e la lettura delle medesime costituisce l'atto immediatamente successivo alle difese.

« Art. 494. *Il Presidente deve porre le quistioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti, in conformità della sentenza di rinvio, o dell'atto di accusa, o della citazione diretta.*

« *Il Presidente deve parimenti proporre le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano la imputabilità quante volte ne sia richiesto dalla difesa, e sui fatti che escludono la imputabilità, sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.* »

1. Uno dei punti più ardui della procedura nei giudizi avanti le corti di assise, è il modo di proporre le quistioni ai giurati. La difficoltà scaturisce specialmente dal frazionamento delle quistioni e dalla stretta connessione che vi è tra la formazione delle

medesime e la tesi relativa alla separazione del fatto dal diritto, ossia alla competenza rispettiva dei giurati e dei giudici legali.

La prova evidente di tale difficoltà risulta dal fatto che, nella pratica, il modo di proporre le questioni ai giurati è il motivo più frequente dell'annullamento delle sentenze delle corti di assise; e che, nella dottrina e nella legislazione, è uno dei problemi più difficili, che affatica la mente dei giuristi e dei legislatori, i quali sono ancora ben lungi dal porsi fra loro di accordo. Torneremo più avanti sopra questo argomento.

2. L'articolo 494 prescrive che il presidente deve porre le quistioni prima sul fatto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti.

Il fatto principale è quello che abbraccia le circostanze costituenti il reato, una delle quali mancando, svanisce il concetto del reato medesimo. Il fatto principale forma, ordinariamente, materia di una sola quistione.

La circostanza aggravante è quella che, senza mutare la natura del reato, aumenta la responsabilità penale dell'accusato.

3. Il presidente deve proporre le quistioni anche sui fatti che, ai termini di legge, scusano la imputabilità. Questi fatti si chiamano, in linguaggio forense, *scuse*, e sono quelli che, contemplati espressamente dalla legge, producono l'effetto di scemare la responsabilità dell'accusato e per conseguenza la misura della pena. A rigore di termini, le scuse non potrebbero formare oggetto di questioni se non quando ciò sia richiesto dalla difesa. Siffatta condizione è prescritta, perchè è il caso più ordinario. Dobbiamo per altro avvertire che sotto l'impero del sistema precedente, pel quale pure era prescritta la stessa condizione, la giurisprudenza non si era opposta a che si proponessero le quistioni di scusa anche sopra richiesta del pubblico ministero, col diritto nella corte di non ammetterle ove non ne riconoscesse la necessità o l'opportunità.

4. Le questioni sui fatti che escludono la imputabilità devono essere proposte ai giurati tanto se i fatti vengano dedotti dalla difesa come se emergano dal dibattimento. I fatti di che è discorso sono quelli che nella giurisprudenza si denominano anche *fatti giustificativi*, e si distinguono dalle scuse in ciò che essi non scemano la imputabilità, ma la tolgono interamente. Sono fatti

giustificativi per esempio, la pazzia, l'imbecillità, la forza irresistibile, la legittima difesa e simili.

5. Nel sistema processuale anteriore alle riforme del 1865, non era detto se i fatti giustificativi dovessero o no formare oggetto di apposite questioni; il che diede luogo a disputare. Sostenevano gli uni che simili questioni sono inutili, perchè comprese implicitamente in quella relativa al fatto principale. Quando nella quistione principale (così ragionavasi) il giurì è chiamato a rispondere se l'accusato è *colpevole* di avere *volontariamente* ucciso il suo avversario, risponderà negativamente, ove sia convinto che ha commesso il fatto, a cagion di esempio, per effetto di legittima difesa. A quale scopo pertanto si dovrà proporre una speciale questione? Altri, al contrario, osservando che non è conveniente riposare sulla presunzione che i giurati si rendano conto di ciascun elemento della colpabilità senza la guida di apposite questioni, opinavano che i fatti giustificativi dovessero formare argomento di esplicite domande.

Le riforme recate alla procedura penale nel 1865, troncarono siffatta controversia fissando che i fatti giustificativi non devono formare oggetto di questioni separate, coll'obbligo però al presidente, pel caso in cui un fatto di simile natura fosse proposto, di avvertire i giurati che ove pensino essere il fatto sussistente, debbano rispondere negativamente alla quistione sul fatto principale. Con tale riforma credette il legislatore di aver trovato un giusto temperamento per evitare da un canto la posizione di questioni superflue, e per riparare dall'altra all'inconveniente di fare fondamento sopra una semplice presunzione della piena intelligenza delle questioni per parte dei giurati.

La legge attuale è informata ad un sistema opposto, esigendo che anche sui fatti giustificativi si debbano proporre apposite questioni.

Questa novità trasse la sua origine da una considerazione di carattere interamente sperimentale. Si è creduto di ravvisare nel divieto di porre questioni sui fatti giustificativi una delle cagioni per le quali non di rado la coscienza pubblica è stata commossa da certi verdetti apparentemente inesplicabili. È occorso talvolta che l'accusato pur confessando il fatto ascrittogli, ha addotto a sua discolpa un fatto giustificativo, come per esempio, confessando di avere ucciso un individuo, ha addotto di esservi stato

trascinato dalla necessità di legittima difesa. I giurati riconoscendo fondato e veritiero questo fatto giustificativo, hanno dichiarato l'accusato non colpevole. Il che è ben naturale; ma il pubblico, inconsapevole del fatto giustificativo, e non esperto di procedura penale, non ha saputo spiegarsi la ragione per la quale, malgrado la confessione dell'accusato, il verdetto sia stato al medesimo favorevole; onde quelle doglianze contro il giurì che ognuno ricorda. Per togliere adunque siffatta specie di contraddizione, l'articolo 494 della procedura penale vuole che sui fatti escludenti la imputabilità siano formolate apposite questioni. E per rimuovere sempre più la possibilità dell'accennato inconveniente, la legge prescrive altresì che ove l'accusato opponga a propria difesa un fatto giustificativo, la questione sul fatto principale sia formulata in un modo particolare di che diremo più avanti.

6. L'articolo 494 accenna anche le fonti da cui si deve desumere l'oggetto delle questioni.

Le fonti delle questioni sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti non possono essere che la sentenza di rinvio, o l'atto di accusa; e pei reati di stampa, la citazione diretta.

Quando si tratta di citazione diretta, non essendo a questa preceduta veruna istruttoria, l'oggetto dell'accusa, e quindi delle questioni non può essere additato che dall'atto stesso della citazione. Ma quando vi è stato un formale procedimento, è naturale che le fonti delle questioni siano la sentenza di rinvio e l'atto di accusa. Ora potrebbe verificarsi che la parte dispositiva, o riassuntiva di questi due atti, non fosse d'accordo colla parte espositiva, come per esempio se in quest'ultima fosse annoverata qualche circostanza essenziale non contemplata nell'altra. Potrà in tal caso la circostanza suddetta formare oggetto della questione?

A noi sembra che sì, poichè la parte riassuntiva e la parte espositiva tanto della sentenza di rinvio, come dell'atto di accusa, costituiscono un tutto inseparabile, e l'omissione della circostanza essenziale può essere derivata da semplice svista, come pur troppo e non molto di rado avviene.

7. Potrebbe anche succedere che l'atto di accusa fosse in dissonanza colla sentenza di rinvio. Da quali di questi atti dovrà allora desumersi a preferenza la materia delle questioni?

Noi crediamo che dovrebbe preferibilmente desumersi dalla sentenza di rinvio, perchè essa è il vero atto fondamentale dell'accusa, ossia l'atto mercè il quale è designato il fatto che si addebita all'accusato, e determinato il rinvio di questo al giudizio della corte d'assise.

8. La sentenza di rinvio e l'atto di accusa sono la sintesi del processo scritto. Ma le risultanze di questo possono variare nel dibattimento orale.

Le variazioni possono consistere in fatti interamente nuovi, o in modificazioni dell'accusa. Nel primo caso non può sorgere dubbiezza. A termini dell'articolo 519 del codice di procedura penale, la corte non può pronunziare sui nuovi fatti. Ma che diremo del secondo caso, quando cioè si tratti di semplici modificazioni dell'accusa?

La seconda parte dell'articolo in esame risponde a tal quesito nel senso che le risultanze del dibattimento non possono fornire materia di questioni se non quando si tratta di circostanze favorevoli all'accusato.

Giusta il sistema processuale anteriore al 1865, potevano formare oggetto delle questioni le modificazioni tanto favorevoli che sfavorevoli all'accusato.

Colle riforme del 1865 fu stabilito che le circostanze aggravanti non potessero formare oggetto di questioni se non quando risultassero dalla sentenza di rinvio o dall'atto di accusa; per cui le risultanze del dibattimento potevano fornire materia di questioni soltanto allorchè erano favorevoli all'accusato. Pensarono i nostri legislatori del 1865 che in caso diverso, ne avrebbe sentito pregiudizio la difesa dell'accusato, il quale non avendo preveduto quei risultamenti sfavorevoli poteva non avere apparecchiati i mezzi opportuni per difendersene.

I legislatori del 1874 hanno seguito lo stesso sistema consacrando nella prima parte dell'articolo la massima che le circostanze aggravanti non possono proporsi nelle questioni se non quando risultino dalla sentenza di rinvio, dall'atto di accusa, o dalla citazione diretta; e stabilirono nella seconda parte dello stesso articolo, che debbono parimenti essere proposte le questioni sulle scuse quando la difesa ne faccia richiesta, e sui fatti giustificativi sia che vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento.

È quasi superfluo osservare che quando la legge parla della difesa, intende alludere tanto al difensore quanto all'accusato.

« Art. 495. *La questione sul fatto principale è posta colla formola seguente:*

« *L'accusato N. N. è egli colpevole di avere* (SI INDICHERANNO IL FATTO O I FATTI CHE FORMANO IL SOGGETTO DELL'ACCUSA E CHE COSTITUISCONO GLI ELEMENTI MATERIALI E MORALI DEL REATO IMPUTATO, SENZA DAR LORO ALCUNA DENOMINAZIONE GIURIDICA).

« *Le questioni sulle circostanze aggravanti e scusanti sono proposte colla formola seguente:*

« *L'accusato ha commesso il fatto o i fatti di cui nella questione principale colla circostanza, ecc.* (SI INDICHERANNO I FATTI CHE COSTITUISCONO LA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE O SCUSANTE AI TERMINI DI LEGGE).

« *Occorrendo invece di proporre ai Giurati questioni intorno a fatti che escludono la imputabilità, esse verranno formulate nel modo e nell'ordine che appresso:*

« 1° *Siete convinti che l'accusato N. N. abbia* (SI INDICHERANNO IL FATTO O FATTI CHE FORMANO IL SOGGETTO DELL'ACCUSA).

« *E quindi nel caso di risposta affermativa:*

« 2° *Siete convinti che l'accusato abbia agito* (SI INDICHERANNO LE CIRCOSTANZE CHE AI TERMINI DI LEGGE ESCLUDONO LA IMPUTABILITÀ).

« *Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.*

« *Può il Presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, proporre anzi tutto ai Giurati la questione sulla esistenza del fatto in genere.* »

1. Già prima delle riforme portate alla procedura penale nel 1865 era sorto il dubbio intorno alla precisa natura delle funzioni attribuite dalla legge ai giurati. La formola allora adottata riguardo al fatto principale *(l'accusato è egli colpevole del reato di.....?)* aveva ingenerato il dubbio che ai giurati si volesse attribuire non solamente il giudizio sul fatto dell'accusa, ma anche sulla qualificazione legale del reato, che è quanto dire sul fatto e sul diritto.

La riforma del 1865, ben lungi di dissipare siffatto dubbio,

non fece che alimentarlo maggiormente colla nuova formola introdotta relativamente al fatto principale. « L'accusato è egli colpevole di omicidio volontario, di grassazione, di furto ecc. *(s'indicherà il nome del reato)* per avere....? »

Nel tempo stesso però, tanto la legislazione anteriore al 1865, come quella introdotta colle riforme del detto anno contenevano delle prescrizioni per le quali ai giurati era vietato di pensare alle disposizioni delle leggi penali, ed alla corte era fatto obbligo di pronunciare non essersi fatto luogo a procedimento, se il fatto di cui l'accusato fosse stato dichiarato colpevole non costituisse reato a termini della legge penale. Disposizioni codeste ed altre (che per brevità omettiamo) manifestamente inconciliabili colla facoltà che sembrava attribuita ai giurati di giudicare in parte anche del diritto e segnatamente di stabilire la qualificazione legale del reato (nomen iuris).

Siffatte contraddittorie disposizioni erano interpretate in modo opposto dai giuristi, ed anche le corti supreme del Regno sono state su tale proposito discrepanti.

Un argomento di tanta importanza, che direttamente tocca l'essenza del giurì, non poteva essere lungamente abbandonato all'incertezza, ed il Ministro della giustizia Vigliani ne fece oggetto delle modificazioni da esso proposte in aggiunta a quelle recate dal progetto del suo predecessore.

Ritenendo che il porre le questioni miste di fatto e di diritto sia ripugnante all'indole di una istituzione fondata sul concetto della separazione, fin dove è possibile, del giudizio del fatto da quello del diritto, ed eccedente l'ordinaria capacità del cittadino chiamato all'ufficio di giurato, e che in ciò consistesse uno dei principali inconvenienti lamentati nel sistema della giuria, il Ministro della giustizia studiò il modo di ottenere che le questioni da porsi ai giurati comprendessero i soli elementi materiali e morali del fatto, esclusa qualsiasi denominazione giuridica del reato costituente l'oggetto dell'accusa. Egli intese pertanto a separare nettamente i poteri dei giurati e dei magistrati della corte per guisa che ai primi rimanesse attribuito unicamente il giudizio sui fatti, ed ai secondi fosse riservato il giudizio di tutto ciò che attiene al diritto.

Sarebbe troppo lungo riferire le fasi a cui la proposta ministeriale, meno nella sua sostanza che nel modo di attuarla, andò soggetta avanti la Camera dei Deputati.

Ci basti dire essere sembrato che la formola per le questioni proposta dal Ministero, lasciasse ancora ai giurati qualche apprezzamento giuridico, in special modo perchè li chiamava a rispondere *se l'accusato è colpevole di avere ecc.;* la quale parola *colpevole* si riteneva potersi riferire anche alla colpabilità giuridica. Invece, l'altra formola proposta dalla giunta della Camera pareva che restringesse soverchiamente il cómpito dei giurati, limitandolo al giudizio di un fatto puramente materiale senza tenere il dovuto calcolo dell'elemento morale, che è condizione precipua di ogni penale responsabilità.

Quindi il guardasigilli, d'accordo colla giunta, pose innanzi un'altra formola tendente a conciliare le due precedenti, che è quella compresa nell'articolo 495 che stiamo annotando.

2. La formola di che trattasi è duplice; l'una stabilita pei casi ordinari, l'altra per casi speciali.

La formola ordinaria è quella colla quale la questione sul fatto principale è concepita come segue.

« *L'accusato N. N. è egli colpevole di avere* (SI INDICHERANNO IL FATTO O I FATTI CHE FORMANO IL SOGGETTO DELL'ACCUSA E CHE COSTITUISCONO GLI ELEMENTI MATERIALI E MORALI DEL REATO IMPUTATO, SENZA DAR LORO ALCUNA DENOMINAZIONE GIURIDICA). »

In materia di omicidio, la questione sul fatto principale potrebbe, per esempio, formolarsi nel modo seguente:

« L'accusato Giovanni Rodi è egli colpevole di avere in Milano nel giorno 20 maggio 1874 volontariamente e con intenzione di uccidere vibrato un colpo di coltello a Cesare Maretti, cagionandogli una ferita al collo che fu causa della di lui morte avvenuta pochi istanti dopo?»

In materia di furto:

« L'accusato Giovanni Rodi è egli colpevole di avere in Milano nel 20 maggio 1874 rubata la somma di lire 2000 nella casa ed in danno di Cesare Maretti? »

In materia di falso:

« L'accusato Giovanni Rodi è egli colpevole di avere nel 20 maggio 1874 in Milano, fraudolentemente alterata la sostanza di un

atto da lui ricevuto nella sua qualità di notaio attestando nell'atto medesimo una ricognizione di debito della somma di lire 5000 per parte di Luigi Destefani a favore di Francesco Vismara, la quale ricognizione non era stata da Luigi Destefani fatta?»

In materia d'incendio:

« L'accusato Giovanni Rodi è egli colpevole di avere nel 20 maggio 1874 in Milano volontariamente appiccato il fuoco alla casa di proprietà e di abitazione di Cesare Maretti, situata in via Porta Nuova?»

3. È questa, come dicemmo, la formola *ordinaria* delle questioni sul fatto principale.

Ma può accadere che dopo la questione sul fatto principale, occorra di proporre ai giurati una questione sopra un fatto che sussistendo escluderebbe la imputabilità, come se la difesa sostenesse che l'accusato, quando commise l'azione ascrittagli, era affetto da pazzia, da imbecillità, o che vi fu trascinato da forza irresistibile, o da legittima difesa. Allora, per evitare ogni incertezza e la contraddizione che potrebbe sembrare esistente nel verdetto se dopo la dichiarazione di colpabilità venisse pure dichiarato che l'accusato ha commesso il reato in una delle condizioni escludenti l'imputabilità, la domanda sul fatto principale deve essere formulata in un modo diverso dall'ordinario. Quindi non si adopera più la formola «L'accusato N. N. è egli colpevole di avere ecc.?» Si adopera invece l'altra seguente: « Siete convinti che l'accusato N. N. abbia *(si indicheranno il fatto o fatti che formano il soggetto dell'accusa).*» E pel caso di risposta *affermativa* si propone l'altra questione: « Siete convinti che l'accusato abbia agito *(si indicheranno le circostanze che ai termini di legge escludono la imputabilità).*

Se i giurati rispondono *negativamente* alla prima questione, vien meno di necessità ogni fondamento dell'accusa, ed è inutile rispondere alla seconda.

Se all'incontro i giurati rispondono *affermativamente* alla prima questione, la quale riflette un atto puramente materiale, l'indagine relativa alla moralità del fatto rimane perfettamente intatta.

Ora, se i giurati interpellati sulla seconda questione, la risolvono *affermativamente,* ossia dichiarano che, sebbene l'accusato abbia

commesso il fatto, pure ha agito in condizione escludente la imputabilità, il loro verdetto significa che vi è stata un'azione materiale commessa da un uomo che non ha potuto nè volere nè ragionare, e quindi non vi è veruna contraddizione fra i due responsi.

Se finalmente i giurati rispondono *negativamente* alla seconda questione, allora è stabilito anche l'elemento morale dell'azione, perchè il loro verdetto significa che l'accusato ha commesso il fatto materiale e che ne è anco responsabile per avere agito in una di quelle condizioni che escludono la imputabilità.

A migliore chiarimento daremo qui un esempio delle formole suindicate.

Nel caso di omicidio già da noi addotto, ove la difesa sostenesse che l'accusato quando commise il fatto era demente, la formola sarebbe la seguente:

« Siete convinti che l'accusato Giovanni Rodi abbia in Milano nel giorno 20 maggio 1874 vibrato un colpo di coltello a Cesare Maretti, cagionandogli una ferita al collo che fu causa della di lui morte avvenuta pochi istanti dopo? »

« Siete convinti che l'accusato abbia agito mentre si trovava in istato di assoluta pazzia? »

È manifesto che se i giurati, dopo avere ammesso in risposta alla prima quistione, che l'accusato Rodi há ucciso Maretti, dichiarano, in risposta alla seconda, che egli agì essendo in istato di assoluta pazzia, il loro verdetto significa che Rodi è stato materialmente e fisicamente l'autore della uccisione, ma che non vi ha concorso colla sua volontà, perchè non è volontaria e libera l'azione di una persona priva del bene dell'intelletto. Epperò nemmeno l'apparenza della contraddizione potrebbe ravvisarsi in un verdetto di tale natura.

Che se invece, in risposta alla seconda, i giurati negano che Rodi fosse pazzo, allora il verdetto riunisce i due elementi necessari alla costituzione del reato, cioè l'elemento materiale stabilito dalla risposta alla prima quistione, e l'elemento morale stabilito dalla risposta alla seconda.[1]

---

[1] Crediamo opportuno di riprodurre testualmente le chiarissime spiegazioni date intorno alla nuova formola dal Ministro della giustizia Vigliani, le quali concordano pienamente con quelle date sullo stesso argomento dal deputato Man-

4. L'articolo 495 stabilisce altresì la formola delle questioni per le circostanze aggravanti.

Nell'accusa di furto, già da noi proposta ad esempio, se risultassero le circostanze aggravanti del valore e del mezzo, le questioni potrebbero proporsi nel modo seguente:

---

cini: « La Commissione, d'accordo con me, ha proposto come una formola, direi quasi, più usuale e più adatta ai casi ordinari quella che domanda ai giurati se ritengano colpevole l'accusato di avere commesso i fatti *A*, *B*, *C*, che sono compresi nell'atto d'accusa, nella sentenza di rinvio o nella citazione diretta, quando viene adoperata questa speciale forma di procedimento. In tale guisa si propone di formulare la questione che si dice del fatto principale, perchè in essa si comprendono tutti gli elementi dei fatti che devono costituire quel reato a cui il giudice legale dovrà poi vedere se si applica la legge penale. E come, oltre al fatto principale, può accadere ed accade non di rado, che vi siano anche delle circostanze speciali, le quali aggravino l'imputabilità morale, ovvero la diminuiscano, si è stabilito che il presidente debba pure proporre questioni tanto sopra i fatti che possono aggravare l'imputazione morale, quanto sopra quelli che la possono diminuire.

Ed infine potendo anche accadere che si alleghino fatti i quali escludano interamente l'imputabilità, come la pazzia, l'imbecillità, la forza irresistibile, e la legittima difesa, in questi casi la formola da noi proposta fa obbligo al presidente di porre anche siffatte questioni: ma con una distinzione relativamente alla questione sopra il fatto principale. In siffatto caso per evitare quella specie di contraddizione che nella pratica si nota in certi verdetti dei giurati, si è pensato di proporre la questione sul fatto principale come questione puramente di fatto. Cosicchè se i giurati rispondono affermativamente, cioè riconoscono che l'accusato ha commesso tutti quei fatti che gli si addebitano, allora il presidente li richiama a rispondere ad un'altra questione il cui significato è il seguente: voi dite che l'accusato ha commesso questo fatto; ma l'ha egli commesso in stato di pazzia, di imbecillità, o per legittima difesa, o per una forza alla quale non ha potuto resistere? Se i giurati rispondono affermativamente, voi comprendete che questa affermazione non fa punto contrasto all'affermazione sulla prima questione; anzi questa, messa in relazione coll'altra questione, fa sì che abbiamo il fatto materiale da una parte, ma non abbiamo dall'altra l'imputazione morale; ossia abbiamo un'azione materialmente commessa da un uomo che non ha potuto nè volere, nè ragionare. Che se poi i giurati rispondono negativamente, allora la negazione comprende anche il carattere morale dell'azione, perchè se l'accusato ha commessi quei fatti, e non è vero ciò che allega, cioè che egli fosse pazzo, che fosse imbecille; allora la conseguenza naturale si è che quei fatti gli sono imputabili perchè sono la conseguenza della sua volontà e della sua intelligenza. »

« L'accusato Giovanni Rodi ha commesso il fatto di cui nella questione principale colla circostanza che le cose rubate eccedono il valore di lire cinquecento? »

« L'accusato Giovanni Rodi ha commesso il fatto di cui nella questione principale coll'altra circostanza di avere aperta la porta della casa del derubato mediante l'uso di una chiave contraffatta? »

5. Le circostanze scusanti, come notammo, possono formare oggetto di questione quando la difesa ne faccia richiesta.

La legge ha proscritto la formola, invero poco felice e poco italiana, colla quale nel sistema precedente si proponevano tali questioni: « Il fatto.... è egli constante? » ed ha invece stabilito che esse vengano proposte colla formola identica relativa alle circostanze aggravanti.

Così nel caso di omicidio già indicato, se fosse addotta la scusa della provocazione, la questione potrebbe essere formulata come segue:

« L'accusato Giovanni Rodi ha commesso il fatto di cui nella questione principale nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione mossagli da Cesare Maretti che minacciava di percuoterlo? »

6. Le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise e con indicazione della dipendenza dell'una dall'altra.

Quale debba essere di regola quest'ordine, è indicato dal precedente articolo 494.

Ma, secondo la varietà dei casi, può essere conveniente di seguire un ordine piuttosto che un altro; quindi la legge non obbliga il presidente ad adottare quello da essa indicato e si limita a dichiarare che le questioni sono disposte nell'ordine in cui debbono essere decise. Epperò il presidente può formularle in quell'ordine che meglio gli sembri consentaneo al caso, purchè non ne rimanga snaturata l'accusa.

È quasi superfluo notare che sorgendo contestazioni circa l'ordine delle questioni, la decisione spetta alla corte.

L'indicazione della dipendenza dell'una dall'altra questione è prescritta dalla legge per agevolare l'ufficio dei giurati nell'atto della loro deliberazione. Se essi debbano oppur no rispondere alle questioni successive può dipendere dalla risposta data alla precedente. Così, se hanno risposto negativamente alla questione sul fatto principale, è inutile rispondere alle questioni relative

alle aggravanti ed alle scusanti. Quest'obbligo di rispondere o non rispondere alle questioni, deve essere indicato. Quindi, avanti alla questione sulla circostanza aggravante, potranno per esempio mettersi le parole: « In caso di risposta *affermativa* alla prima questione » essendo con ciò chiarito che se hanno dato alla questione sul fatto principale una risposta *negativa*, non occorre dare veruna risposta alla successiva sulla circostanza aggravante.

7. Dall'assieme delle prescrizioni che abbiamo passate in rassegna, appare manifesto che le questioni devono dividersi per modo che ogni fatto principale, ogni circostanza aggravante o scusante formi oggetto di una sola questione. I giurati rispondono col semplice monosillabo *Sì* o *No*. Se una questione abbracciasse più circostanze ad un tempo, essi non potrebbero rispondere in modo adequato ove ritenessero che una circostanza sussista e che l'altra non sussista, e tale questione sarebbe affetta dal vizio della *complessità*.

8. Riguardo alla divisione delle questioni, la legge attuale concede al presidente una particolare facoltà in ordine al fatto principale.

Il fatto principale abbraccia due indagini; cioè *a)* se il fatto oggetto dell'accusa sussista; *b)* se il fatto medesimo sia stato commesso dall'accusato.

Ora dovendosi rispondere alla questione col monosillabo *Sì* o *No*, è chiaro che se i giurati ritengono che sussista il fatto materiale, ma che non sia stato commesso dall'accusato, essi debbono rispondere negativamente. In tal caso per altro non è agevole comprendere se abbiano risposto negativamente per escludere la sussistenza dei fatti materiali, ovvero per escludere soltanto la responsabilità dell'accusato.

Molteplici possono essere gl'inconvenienti derivabili da verdetti di questa specie a pregiudizio o dell'accusato, o della parte danneggiata dal reato, o dell'esercizio dell'azione penale, e sempre poi a detrimento della chiarezza che deve essere pregio di qualunque giudicato.

A rimuovere questi inconvenienti mira la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 495, in virtù della quale il presidente, dove i risultati del dibattimento lo mostrino opportuno, ha facoltà di proporre anzi tutto la questione sulla esistenza del fatto in genere.

Questa opportunità si presenterà più frequentemente quando sia dubbio se sussista il fatto formante oggetto dell'accusa, o, se sussistendo il fatto, altre persone possano averlo commesso, od avere concorso a commetterlo assieme all'accusato.

Omnis accusatio crimen desiderat, scriveva Cicerone; e tra le riforme propugnate dagli scrittori di diritto penale dello scorso secolo non meno essenziale ed importante fu quella, che le indagini della giustizia punitiva dovessero rivolgersi prima al *reato* e poscia al *reo: prius factum, post a quo factum sit exquiratur.* Se la materialità del fatto non è stabilita, a che pro indagare se siano più o meno fondate le presunzioni che si aggravano sul capo dell'accusato? Se poi vi è luogo a sospettare non già che il fatto sussista, bensì che altre persone possano averlo commesso senza l'accusato od in suo concorso, perchè si deve andare incontro all'inconveniente che, negata la colpabilità dell'accusato, possa sembrare negata anche la materiale sussistenza del fatto stesso?

Nessuna formola sacramentale è stabilita per la posizione della questione sul fatto in genere. Ci sembra che, per esempio in caso di furto, si potrebbe formulare la questione nel modo seguente:

« Sussiste che nel giorno 20 settembre 1874 in Milano sia stata involata in danno di Cesare Maretti una somma di denaro in moneta di oro e di argento? »

Nel caso poi che si proponga la questione sul fatto in genere, è necessario che il presidente faccia chiaramente conoscere ai giurati in che consista il fatto principale, spiegando loro che in questa ipotesi esso è decomposto in due questioni, in quella cioè relativa al fatto in genere, ed in quella relativa alla colpabilità dell'accusato, onde i giurati possano, occorrendo, fare particolare menzione che la risposta affermativa è stata data alla semplice maggioranza di sette voti, e l'accusato non resti defraudato del beneficio che l'articolo 509 del codice di procedura penale gli concede pel caso in cui i giudici della corte siano convinti di un errore nel verdetto.

9. È pressochè superfluo soggiungere che le formole comprese nell'articolo 495 del codice di procedura penale si applicano anche alle questioni aggiuntive, ed alle subalterne o sussidiarie che dir si vogliano, quando occorra di proporle ai giurati.

10. Abbiamo accennato che la più recisa separazione del fatto dal diritto nella proposta delle questioni ai giurati è uno dei concetti fondamentali della legge, ed abbiamo discorso delle formole che all'uopo sono stabilite. Ma questa separazione che a primo aspetto sembra così semplice e razionale, è essa poi scevra di difficoltà nella sua pratica applicazione?

Sarebbe grave errore il credere che tale separazione possa farsi in ogni caso, e quindi che i giurati possano sempre essere chiamati a decidere del solo fatto ed i giudici togati del solo diritto.

Vi sono casi in cui la separazione assoluta del fatto dal diritto è impossibile.

Pongasi ad esempio che l'accusa sia di estorsione di *un atto producente obbligazione o liberazione.* Il decidere se l'atto sia producente obbligazione o liberazione suppone certamente una ricerca giuridica, poichè senza ravvicinare la legge alla essenza di quell'atto, è impossibile discernere se, nel medesimo, si verifichino tutti i requisiti necessari secondo la legge positiva a produrre obbligazione o liberazione.

Ora, o si vuole sottrarre al giurì il giudizio intorno a questo punto essenziale, e sarebbe lo stesso che sottrarre alla sua cognizione il fatto formante oggetto dell'accusa e chiamarlo a giudicare un'azione indifferente e diversa da quella contenuta nell'accusa. O si vogliono surrogare a quella formola le corrispondenti circostanze di fatto, ossia tutti quanti gli estremi di fatto indispensabili a termine della legge all'efficacia del documento, e ne risulterebbe una prolissità o molteplicità di domande, e tale una complicazione, da rendere inutile, dannoso, ed anche poco serio tutto il sistema delle questioni.

Lo stesso dicasi, nel caso della falsa moneta, della ricerca se la moneta abbia o no corso legale; nel caso del falso in atti pubblici, ed in scritture di commercio, della ricerca se l'accusato sia un funzionario, un notaio od altro uffiziale pubblico, se il medesimo abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni, se l'atto falsificato sia un atto pubblico o una scrittura di commercio.

Potremmo moltiplicare gli esempi, e renderli più complicati ancora supponendo il caso che si verifichino delle accuse per reato tentato o mancato, per complicità e via dicendo.

E che diremo poi dei reati di stampa nei quali i giurati devono

esaminare non solo se l'accusato sia l'autore dello scritto, ma, ciò che più importa, se lo scritto costituisca un libello o, in altri termini, se sia stata violata la legge? Come separare il fatto dal diritto per metterli in grado, a cagione di esempio, di decidere se lo scritto sia di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni costituzionali? Lo stesso dicasi infine della maggior parte dei reati politici, nei quali più spiccata che negli altri reati è la competenza della giuria.

Nè questa impossibilità di separare assolutamente in tutti i casi il fatto dal diritto è sfuggita ai nostri legislatori, come si rileva segnatamente dalle relazioni che precedono il progetto ministeriale.

11. Come dovranno pertanto essere formolate le questioni in simili casi?

A questa domanda noi non crediamo di poter dare risposta migliore di quella datavi dall'illustre Helie, il quale, dopo avere riferite le vicende della giurisprudenza francese sullo stesso argomento, ed i tentativi fattisi nella pratica, così conclude:

« La regola della separazione del fatto dal diritto dev'essere rigorosamente osservata in tutti i casi nei quali tale separazione può facilmente eseguirsi senza ristringere i diritti del giurì, in tutti i casi nei quali la dichiarazione dei fatti non lascia dietro di sè che l'apprezzamento legale dei medesimi; essa invece deve cedere in tutti i casi nei quali la separazione non potrebbe essere fatta in altro modo che deferendo alla corte una attribuzione del giurì.[1] »

In altri termini, la qualificazione giuridica dei fatti, il *nomen iuris,* spetta sempre ai giudici della corte. Al giudizio dei giurati non devono essere sottoposti che elementi di fatto, eccetto il solo caso in cui l'elemento di fatto confondendosi inscindibilmente coll'elemento giuridico, sarebbe assolutamente impossibile sottrarre al loro giudizio quest'ultimo elemento senza sottrarre ad essi in pari tempo il giudizio sulle parti essenziali del fatto stesso, che è quanto dire togliere alla istituzione del giurì la parte più delicata ed importante del suo ufficio.

---

[1] Traité de l'instr. crim. § 671.

È questo l'unico temperamento col quale la pratica può sfuggire alle contraddizioni nascenti dalla natura stessa delle cose, che ricalcitra ad un assoluto ed artificiale esclusivismo della competenza fondata sulla totale separazione del fatto dal diritto.

12. Nè, così operando, la nostra giurisprudenza si allontanerebbe dall'indirizzo delle altre legislazioni.

Già vedemmo ciò che concerne la giurisprudenza di Francia, alla quale nazione il principio della separazione del fatto dal diritto è debitore dell'importanza che ha acquistato.

Nell'Inghilterra, nella Scozia e nell'America, l'ufficio dei giurati consiste nel decidere, senza uopo di domande, se l'accusato sia colpevole del crimine formante oggetto dell'atto di accusa.

In Germania, i vari Stati che dal 1848 in poi ammisero il sistema dei giurati, seguendo l'indirizzo della Francia, si studiarono sulle prime d'introdurre la separazione assoluta del fatto dal diritto. Ma scrittori e legislatori si avvidero, pei fatti esperimenti, della impossibilità della intera applicazione del suddetto principio. E la loro marcata tendenza è oramai quella di abbandonare ai giurati anche il giudizio di diritto nella misura assolutamente necessaria al giudizio sulla colpabilità dell'accusato, e d'incaricare il presidente di dare ad essi le nozioni giuridiche occorrenti a quello scopo in ogni caso speciale, trasformando principalmente in questo ufficio la funzione del riassunto. Al quale proposito basti il citare le disposizioni delle più recenti legislazioni, vale a dire del codice 25 giugno 1867 per gli stati germanici aggregati alla monarchia prussiana nel 1866 (§ 317, 318 e 329); del codice 17 aprile 1868 pel Würtemberg (art. 361, 364); del codice 1° ottobre 1868 per la Sassonia (§§ 55, 66 e 69); del codice 23 maggio 1873 per l'impero austro-ungarico (§§ 317, 325).

Nella Svizzera il maggior numero delle legislazioni sul giurì segue lo stesso indirizzo.

13. Da questi esempi noi siamo ben lontani dal ricavare la conseguenza che lo stesso sistema dovrebbe essere introdotto presso di noi. Conosciamo per esperienza le difficoltà nascenti dall'essere il giurì un istituto giovane ancora fra noi, e dal nostro livello morale ed intellettuale. Ammettiamo quindi la convenienza di proporre ai nostri giurati questioni di puro fatto; ma fin dove questo sia possibile e conciliabile colla missione

del giurì, e non già oltre i confini segnati dalla natura delle cose.

14. Prima di lasciare questo argomento, dobbiamo giustificare una nostra asserzione, vale a dire, che nemmeno i giudici legali non possano essere sempre chiamati a giudicare unicamente del diritto.

La più importante ed ordinaria loro attribuzione è quella della applicazione della pena. Nell'esercizio di questa attribuzione essi possiedono un potere discrezionale, mercè cui possono spaziare tra il massimo ed il minimo della pena stabilita dalla legge. Ora quale è il criterio a cui devono appoggiarsi in questa specie di arbitramento che loro è abbandonato? *La valutazione delle circostanze del fatto* per le quali l'accusato possa sembrar meritevole della pena in una misura più o meno elevata.

Altra loro attribuzione da esercitarsi in determinate condizioni, è quella di vedere se nel verdetto i giurati si siano ingannati, rimandando, ove occorra, la causa ad altra sessione. E quale criterio devono i giudici seguire nell'esercizio di quest'altra attribuzione? Ancora *la valutazione delle circostanze del fatto.*

Ecco dunque che i giudici togati devono talvolta escire dalle sfere del diritto per entrare in quelle del fatto, come, dal canto loro, debbono talvolta i giurati sorpassare per un istante i confini del fatto per toccare quelli del diritto.

« Art. 497. *Il Presidente avverte i Giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengono che esistano a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo in questi termini:*

« *Vi sono circostanze attenuanti a favore dell'accusato N. N.*»

« *Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni sieno poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal Presidente.*

« *Se il Presidente non accoglie le istanze delle parti, la Corte delibera ai termini dell'articolo 281, numero 4.* »

1. L'articolo 496 del codice di procedura penale, che colla nuova legge non andò soggetto a veruna modificazione, tratta del modo con cui si deve formolare la questione quando l'accusato abbia meno di quattordici anni, o se, trattandosi di reato di stampa, abbia meno di sedici anni.

L'articolo 497 tratta anzitutto dell'avvertimento da farsi ai giurati riguardo alle circostanze attenuanti, e del modo col quale essi devono, occorrendo, dichiarare la sussistenza delle medesime.

Come è noto, questa disposizione è tolta dal codice d'istruzione criminale francese, ove fu introdotta colla legge del 28 aprile 1832 per ristabilire la proporzione fra i reati e le pene, e così evitare la riforma del codice penale e la frequenza dei verdetti negativi pronunciati dài giurati francesi in vista della soverchia durezza delle pene.

Al pari del codice francese, il codice italiano annovera espressamente talune speciali circostanze che modificano a favore dell'accusato la responsabilità penale; ma sarebbe stato impossibile il prevederle tutte quante, attesa la infinita varietà dei rapporti di fatto e di persona, che in ogni singolo caso possono verificarsi. Quindi per proporzionare le pene al grado della colpa, e per impedire delle impunità ripugnanti alla pubblica coscienza e pericolose alla sociale sicurezza, fu ammesso anche presso di noi il sistema delle circostanze attenuanti generiche.

2. L'avvertimento relativo alle circostanze attenuanti è prescritto a pena di nullità, poichè la sua omissione avrebbe per conseguenza la incertezza se i giurati abbiano convenientemente apprezzati i mezzi difensivi e tutti gli argomenti valevoli a recare un' attenuazione della responsabilità penale dell'accusato. È ovvio però che la omissione dell'avvertimento non porterebbe la nullità, quando le circostanze attenuanti fossero state ugualmente dichiarate dai giurati. In tal caso, il fatto stesso della concessione delle attenuanti sarebbe la prova più luminosa che i giurati hanno corrisposto al fine che la legge si propone di raggiungere mediante l'avvertimento prescritto da questo articolo.

3. Nella formola attuale relativa alla dichiarazione delle attenuanti più non figurano le parole « ALLA MAGGIORANZA, vi sono circostanze ecc. » quali erano prescritte nella formola precedente. Quelle due prime parole, sarebbero state una vera superfetazione, poichè, dal momento che il presidente deve avvertire i giurati che la concessione delle attenuanti non può aver luogo che a *maggioranza* di voti, è affatto inutile comprendere tali parole nella formola della dichiarazione.

4. Ove i giurati non ritengano l'esistenza delle circostanze attenuanti, non devono fare, riguardo ad esse, dichiarazione alcuna; il che risparmia all'accusato l'onta di una espressa esclusione di siffatte circostanze, ed ai giurati la probabile ripugnanza della relativa dichiarazione.

5. Le questioni ai giurati sono formolate dal presidente. Ma questa delicata funzione non gli è attribuita senza controllo, potendo il modo con cui le questioni sono proposte esercitare una influenza gravissima sopra l'esito finale del giudizio. Perciò l'articolo 497 del codice di procedura penale concede alle parti di chiedere che le questioni siano poste in modo diverso da quello nel quale sono state formolate dal presidente.

La facoltà di reclamare contro il modo col quale sono proposte le questioni spetta alle parti senza distinzione, quindi tanto all'accusa quanto alla difesa. Ma, appunto perchè la legge non concede tale diritto che alle *parti*, è chiaro che esso non compete ad alcun altro, contrariamente a quanto è prescritto da alcune legislazioni, le quali accordano una tale facoltà anche ai giurati.

6. Il reclamo può avere per oggetto di far modificare o rettificare le questioni, di farne omettere qualcuna di quelle state proposte, o di farne proporre qualcuna che non era stata formolata. Nella pratica il diritto di reclamo trova più frequente applicazione quando si tratta della posizione delle questioni subalterne, le quali attingono ordinariamente la loro ragione di essere dalle risultanze del pubblico dibattimento.

Può interessare, per esempio, al pubblico ministero che la questione sul fatto principale, dopo essere stata proposta in modo conforme alla sentenza di rinvio ed all'atto di accusa, sia formolata, per l'eventualità di una risposta negativa alla prima, sotto un aspetto più mite; come sarebbe, nel caso di reato mancato, che sia posta in via subalterna sotto l'aspetto di reato tentato. Allora la richiesta del pubblico ministero tende a far sì che se i giurati non ritengono la sussistenza del reato sotto il suo aspetto più grave, l'accusato non raggiunga l'impunità e sia almeno punito con una sanzione più mite.

L'accusato può talvolta avere egli pure interesse che il fatto principale sia proposto anche in via subalterna per procacciarsi la probabilità di una condanna più mite; o può avere invece

interesse che la questione subalterna non sia proposta, prevedendo che se esiste la probabilità di ottenere un verdetto negativo sulla questione più grave, e di sottrarsi così a qualsiasi condanna, non sussiste la stessa probabilità riguardo alla questione subalterna, la quale può essere più facilmente affermata dai giurati coll'esito di una condanna più mite bensì, ma che è pur sempre una condanna.

In siffatti o consimili casi può anche darsi che tanto l'accusa come la difesa si concordino sulle modificazioni da recarsi alle questioni proposte dal presidente, e che questi acconsenta addirittura alle chieste variazioni. Allora, le questioni sono stabilite definitivamente nel senso stato concordato.

Ma può, al contrario, accadere che le parti non convengano nelle stesse vedute, ovvero, che il presidente non accolga le istanze della parte reclamante; ed allora sorge una contestazione innanzi alla quale scompare il potere del presidente e subentra quello della corte. Questa risolve il conflitto secondo le norme dell'articolo 281 n° 4 del codice di procedura penale, pronunziando cioè ordinanza motivata sul modo nel quale le questioni devono essere definitivamente stabilite.

7. La guarentigia inerente al diritto di reclamo, di che abbiamo discorso, è troppo importante perchè le norme relative possano essere impunemente violate, ed è perciò che l'osservanza di esse è prescritta sotto pena di nullità (art. 507 cod. di proc. pen.).

« Art. 498. *Stabilite definitivamente le questioni, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento; indi riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai Giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato; rammenta loro i doveri che sono chiamati ad adempiere e le pene stabilite contro quei Giurati che tradiscono il loro dovere; e rimette al capo dei Giurati le questioni dopo averle sottoscritte e fatte sottoscrivere dal Cancelliere.*

« *Fatto in seguito ritirare l'accusato dalla sala di udienza, legge ai Giurati la seguente dichiarazione:*

« *La legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali eglino si sono convinti.*

« *Essa non prescrive loro alcuna regola, dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova.*

« *Essa prescrive loro d'interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare, nella sincerità della loro coscienza, quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato, ed i mezzi della sua difesa.*

« *Essa propone loro questa sola domanda, che rinchiude tutta la misura dei loro doveri: avete voi l'intima convinzione della reità od innocenza dell'accusato?*

« *I giurati mancano al principale loro dovere se, nel formare la loro dichiarazione, considerano le conseguenze penali che la medesima potrà avere per l'accusato.* »

Tale istruzione, stampata in grandi caratteri, deve essere, in altrettanti esemplari quanti sono i giurati, distesa sulla tavola intorno a cui siedono nella camera delle deliberazioni.

Pei reati di stampa, di competenza delle assise, l'istruzione è fatta invece nei seguenti termini:

« *La legge non domanda dai giurati veruna discussione od esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro di interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza, quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato.*

« *I giurati non devono trascorrere col pensiero all'applicazione della pena, ed alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale.*

« *Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pronunziare nella loro coscienza se credono o no l'accusato colpevole del reato che gli è imputato.* »

« *Il Presidente legge inoltre ai Giurati e, occorrendo, spiega le disposizioni degli articoli 502, 503 e 504.* »

1. La prima parte di questo articolo consacra la importante novità che già notammo essere stata introdotta dalla legge attuale in confronto al sistema anteriore, circa lo stadio nel quale le questioni devono essere formolate, discusse e definitivamente stabilite.[1]

---

[1] Vedi l'articolo 493.

Dal momento ché il presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento, cessa nelle parti il diritto di chiedere che sia variato il modo nel quale le questioni sono formulate. Esse diventano per così dire acquisite alle parti, e non possono più formare argomento di osservazione in contrario.

2. Dichiarato chiuso il dibattimento, il presidente *riassume brevemente la discussione, spiega le questioni, fa notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato.*

La convenienza di conservare o di abolire il riassunto presidenziale è un problema intorno alla cui soluzione le opinioni degli scrittori sono grandemente divise. E la divisione che esiste fra gli scrittori si riflette anche nelle legislazioni.

Nelle legislazioni del Belgio,[1] di Ginevra,[2] di Vaud,[3] di Neuchâtel[4] non vi è affatto il riassunto del presidente.

In Inghilterra, il riassunto non è un elemento necessario della procedura e non è raro il caso in cui i giurati stessi, non appena chiuso il dibattimento, invitino il presidente a non farlo, come superfluo, trovandosi essi già d'accordo nella risoluzione di pronunciare il verdetto di non colpabilità.[5]

In Francia,[6] e nell'Impero austro-ungarico[7] il riassunto è obbligatorio come presso di noi, eccetto qualche variante nella sua sostanza.

Nel cantone svizzero di Argovia non vi è riassunto nel senso francese ed austro-ungarico. Il presidente non fa che spiegare ai giurati i caratteri del reato, e dare le nozioni giuridiche, come pure le istruzioni che gli sembrano necessarie acciocchè essi possano convenientemente adempiere l'ufficio loro affidato.[8]

Nella maggior parte delle legislazioni germaniche è adottato

---

[1] Art. 7 del decreto 19 luglio 1831, n° 183 *Boll. off.* N. LXXIX.

[2] Art. 92 della proc. pen. del 27 agosto 1851.

[3] Art. 377, 379, 386 e 388 del cod. di proc. pen. del 1° febbraio 1850.

[4] Art. 163 della legge di proc. pen. entrata in vigore il 1° gennaio 1862.

[5] Mittermaier, Das englische, schottische nud nord-amerikanische Straf-verfahren (Appendice al § 25).

[6] Art. 336 del cod. d'istruz. crim.

[7] Art. 325 del cod. di proc. pen. del 23 maggio 1873.

[8] § 336 del regolam. di proc. pen. del 3 marzo 1858.

un sistema consimile a quello del cantone di Argovia.[1] Così dicasi delle legislazioni dell'isola di Malta[2] e della Scozia.[3]

3. In Italia, secondo il sistema anteriore al 1865, il presidente era incaricato di *riassumere la discussione, e di far notare ai giurati le principali ragioni in favore e contro l'accusato.*[4]

Colle riforme del 1865, il presidente venne incaricato di riassumere *brevemente* la discussione e di far notare ai giurati le principali ragioni *addotte* contro e in favore dell'accusato.[5] La relazione ministeriale che accompagna quelle riforme ci dà spiegazione delle modificazioni introdotte nel riassunto colle seguenti parole: « non parve prudente abolire, *siccome da non pochi si proponeva,* il riassunto finale del presidente, come quello che, collegando e riordinando le varie parti della discussione, e guidando l'attenzione dei giurati ai veri punti necessari, può impedire voti inconsulti o confusi, e sottrae i loro animi dalle impressioni di arringhe forse appassionate. Tuttavia questo medesimo scopo della legge guidava ad imporre al riassunto un confine determinato, dedotto dalla discussione medesima, laonde fu vietato al presidente, *di svolgere ragioni contrarie o favorevoli all'accusato, che già non avessero addotte le parti,* raccomandata poi in ogni cosa la brevità. »

Il Ministro Vigliani, nel progetto che preparò la legge attuale propose di mantenere il riassunto, incaricando il presidente di esporre succintamente i soli risultati di fatto del dibattimento con tutte le circostanze influenti, tanto a carico quanto a discarico dell'accusato, e di passare quindi alla proposta e spiegazione delle questioni da dedursi, quasi altrettanti corollari, dalla sommaria esposizione dei fatti e delle loro circostanze.

La Giunta della Camera elettiva incaricata di esaminare il progetto ministeriale, secondo le dichiarazioni del relatore depu-

---

[1] Art. 171 del cod. di proc. pen. del 10 novembre 1848 per la Baviera. — Art. 361 del regolam. di proc. pen. del 17 aprile 1868 per il Wurtemberg. — § 69 del regolam. di proc. pen. del 1° ottobre 1868 per la Sassonia.

[2] Art. 406 della legge 10 marzo 1854.

[3] Mittermaier, Op. e loc. cit.

[4] Art. 480 del cod. di proc. pen. del 20 novembre 1859.

[5] Art. 494 del cod. di proc. pen. sudd. riformato.

tato Puccioni, si è scissa nelle sue prime adunanze. Tre membri di essa votarono per l'abolizione del riassunto, tre per la conservazione. Il presidente della Giunta, deputato Pisanelli, nella discussione generale del progetto di legge, dichiarò che se fosse stato presente, egli avrebbe formata la maggioranza decisiva per la conservazione del riassunto. In seguito a nuovo esame della questione, la Giunta, per organo del suo relatore, dichiarava infine alla Camera che la maggioranza, quattro contro tre, insisteva nella proposta già fatta, mercè la quale, nessuna innovazione era recata alle norme concernenti il riassunto, ammessa soltanto la spiegazione delle questioni.

L'argomento del riassunto fu svolto innanzi alla Camera con molto calore e con molta ampiezza tanto dai suoi fautori come dai suoi avversari. Ne propugnarono l'abolizione totale i deputati Ercole, Michelini, della Rocca e Crispi. Il deputato Mancini propose in via di transazione di permettere al presidente una semplice e succinta spiegazione del significato e scopo delle questioni proposte per illuminare utilmente i giurati. Ne sostennero la conservazione i deputati Larussa, Romano, e con speciale efficacia di argomentazione il relatore Puccioni ed il Ministro Guardasigilli, l'opinione de' quali fu infine avvalorata dal voto della Camera.

Le ragioni principali degli abolizionisti (ci si passi la espressione) si potrebbero riassumere nel seguente dilemma: o il presidente espone fedelmente le ragioni addotte contro e in favore dell'accusato, ed allora il riassunto è una inutile e stucchevole ripetizione; o le espone in un modo diverso, ed allora il riassunto è pericoloso.

Ma prevalse il riflesso fatto dai fautori del riassunto, vale a dire che esso deve considerarsi come una efficace guarentigia tendente a dissipare dall'animo dei giurati le fallaci impressioni prodotte da arringhe appassionate ed a richiamare alla loro memoria le risultanze esatte del giudizio, onde condurli ad un retto apprezzamento delle medesime. Quindi il riassunto venne conservato.

4. Un riassunto perfetto, disse un illustre criminalista francese, è il cómpito più arduo che si possa imporre alla intelligenza ed alla coscienza di un uomo onesto. [1]

---

[1] Bonneville, De l'amélioration de la loi criminelle, Vol. 1°, Cap. XVII, Sezione IV.

Non sarà dunque inutile spendere qualche parola intorno al modo pratico di procedere alla sua esecuzione tanto più che il sistema vigente contiene una importante modificazione al sistema anteriore.

Acciocchè il riassunto, come ora è ordinato presso di noi, possa corrispondere al voto della legge, deve riunire le seguenti condizioni: essere *breve*, *imparziale*, *pertinente*, *e diretto in special modo alla spiegazione delle questioni.*

In primo luogo deve essere *breve*, come la legge è sollecita di dichiarare espressamente, e come indica lo stesso suo nome. Quindi esso non deve consistere in una nuova arringa, in cui sia riprodotto tutto ciò che è occorso al dibattimento; sibbene in una rassegna succinta, e spoglia d'ogni prestigio oratorio, dei punti principali su cui importa richiamare l'attenzione dei giurati onde prepararli alla conveniente intelligenza e soluzione delle questioni. La parola del presidente dee suonare *nuda, scarna e semplice come quella della verità*, disse a questo proposito con grande precisione il Ministro Vigliani nella relazione che precede il suo progetto. Noi crediamo che per attuare praticamente questa prima condizione possa assai giovare la costumanza del presidente inglese di prendere breve nota, durante il dibattimento, delle risultanze più rilevanti.

In secondo luogo il riassunto deve essere *imparziale*. Questo carattere richiesto dalla natura stessa delle cose, è chiaramente espresso dalla legge, laddove prescrive che si facciano notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato. Epperò il presidente deve ben guardarsi dal manifestare la propria opinione, e molto più dal gravissimo difetto che il suo riassunto si converta in una orazione ausiliaria a quella del pubblico ministero o della difesa. È cotesto il dovere più delicato, e dev'essere fedelmente adempiuto, se vuolsi assicurata la fiducia della società nella indipendenza dei giurati e nella bontà dei loro pronunciati. E sempre fedele al programma della brevità, la legge esige che le ragioni da farsi notare siano soltanto le *principali*.

In terzo luogo il riassunto dev'essere *pertinente* alla causa; non deve cioè attingere i propri criteri da sorgenti estranee al pubblico dibattimento, perchè tutto quello che non si è prodotto

innanzi ai giurati è spoglio di qualsiasi guarentigia, e come tale sempre pericoloso e illegittimo.

Infine il riassunto deve mirare principalmente *alla spiegazione delle questioni*. È questo il carattere che contraddistingue il riassunto attuale dall'anteriore. Il Ministro Vigliani, autore della innovazione, la svolgeva avanti la Camera elettiva nel modo seguente:

« In gran parte il riassunto consiste precisamente nello spiegare le questioni, e siccome queste non si possono bene intendere ed apprezzare senza riandare, almeno per sommi capi, i risultati del dibattimento e la discussione che ebbe luogo, ne deriva che una spiegazione chiara e compiuta delle questioni costituisce ad un dipresso il riassunto. Occorre una cosa sola a compimento di questa spiegazione delle questioni, ed è di far notare ai giurati le principali ragioni addotte sopra ciascuna di esse a carico ed a discarico dell'accusato. Ora questa è la parte che viene appunto proposta nel progetto che adesso sta in discussione. »

Per compiere dunque convenientemente questo incarico, il presidente deve richiamare l'attenzione dei giurati sopra ciascuna questione, dare gli opportuni schiarimenti sul significato di esse e sulle espressioni usate, sulla loro relazione e dipendenza, e compendiare le argomentazioni delle parti e le risultanze del dibattimento a carico e discarico dell'accusato intorno ad ognuna delle questioni. Sul quale ultimo punto reputiamo conveniente di riportare le savie parole dette nella stessa circostanza dal relatore deputato Puccioni:

« L'onorevole Romano diceva una cosa verissima quando avvertiva che l'ufficio del presidente non è solo quello d'indicare ai giurati le ragioni o favorevoli o contrarie che si sono udite nella discussione, ma spesso di richiamare alla memoria dei giurati le risultanze esatte del giudizio, richiamare il momento storico, dirò così, dell'azione incriminata e, con tal mezzo, condurre i giurati stessi ad un retto apprezzamento di quelle risultanze. Oh, se sapeste, signori, quanti verdetti erronei si sono evitati con queste rettificazioni che, nel senso della pura verità, per un sentimento d'imparzialità furono fatte dal presidente, credete a me non sareste così corrivi ad abbandonare questa efficace garanzia. »

5. L'articolo 498 primitivo demandava al presidente l'obbligo di avvertire i giurati che se l'accusato fosse dichiarato colpevole del fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, dovessero farne menzione al principio della loro dichiarazione. A questa prescrizione, diretta a tutelare gli accusati dai possibili errori del giurì, corrispondono quelle degli articoli 503 (5º alinea) e 509 in virtù delle quali i giurati nel caso che la risposta affermativa sia stata data alla semplice maggioranza di sette voti ne devono fare particolare menzione, ed i giudici della corte ove siano all'unanimità convinti che i giurati si sono ingannati sul fatto principale, possono sospendere la sentenza e rimandare la causa ad altra sessione.

Nella nuova legge non è più scritto l'obbligo del presidente di dare ai giurati l'indicato avvertimento, e quindi il difetto di esso più non costituisce motivo di nullità come lo era in precedenza pel disposto dell'articolo 507.

Noi pensiamo che questo cambiamento possa essere derivato da semplice inavvertenza nella compilazione della legge, la quale peraltro manifesta a sufficienza il suo fermo intendimento di conservare quella guarentigia lasciando intatte le citate disposizioni degli articoli 503 e 509. Ma appunto perchè l'omissione dell'avvertimento non costituisce più motivo di nullità, crediamo che al presidente delle assise incomba l'obbligo di coscienza di farlo con maggior zelo ed insistenza.

« Art. 499. *I dodici giurati sull'invito del Presidente debbono quindi ritirarsi nella camera assegnata alle loro deliberazioni; e non possono uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione.*

« *A tale effetto il Presidente dà ordine ad un usciere e al capo della forza pubblica di servizio di farne custodire l'entrata.*

« *Durante la deliberazione, nessuno può avere ingresso in detta camera, salvochè in forza di un ordine scritto dal Presidente della corte di assise per servizio materiale dei giurati.*

« *Quest'ordine viene ritirato dall'usciere posto a custodia dell'entrata della camera.*

« *Neppure al Presidente delle Assise è permesso di entrare nella camera delle deliberazioni dei Giurati. Qualora questi avessero bi-*

sogno di schiarimenti o di documenti, dei quali si fosse data lettura al dibattimento, ne faranno richiesta al Presidente, il quale in tutti i casi li darà loro alla presenza della Corte, del Pubblico Ministero, dei difensori dell' accusato e della parte civile. »

1. Compiuto il riassunto e date ai giurati le prescritte istruzioni, questi si ritirano nella camera delle deliberazioni.

I giurati devono sempre essere posti in condizione di non subire veruna influenza che possa turbare la imparzialità del loro giudizio. Ma se vi è punto in cui specialmente importa che i giurati siano al coperto da qualsiasi influenza, è quello in cui stanno per compiere l'atto più importante e decisivo del loro ufficio, cioè la dichiarazione che devono fare intorno alle questioni.

A tal uopo è prescritto che i giurati si ritirino in una camera appositamente destinata senza poterne uscire, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè non abbiano formata la loro dichiarazione; che l'entrata della camera sia custodita da un usciere e dal capo della forza pubblica; ed infine che nessuno possa avere ingresso in detta camera, salvo che in forza di un ordine scritto dal presidente per servizio materiale dei giurati. Quest' ultimo divieto si estende anche al presidente.

Ma può accadere che per procedere convenientemente alla soluzione delle questioni, i giurati abbiano bisogno di chiarimenti o di documenti; allora deve per necessità piegarsi il rigore della loro segregazione ed il presidente deve essere posto in grado di comunicare con essi mediante opportune cautele. È in quest'ultima parte che l' articolo 499 del codice di procedura penale, il quale traccia le norme per l'applicazione della accennata segregazione, presenta qualche diversità al confronto del sistema precedente.

Siffatte diversità riguardano le comunicazioni da farsi ai giurati, ed il luogo in cui queste devono effettuarsi.

2. Giusta il sistema anteriore, quando le questioni erano definitivamente stabilite il presidente le rimetteva in iscritto ai giurati nella persona del loro capo assieme all' atto di accusa, ai processi verbali constatanti il reato, ed agli atti del processo.[1]

---

[1] Art. 498 del codice di procedura penale del 1865.

Ammesso che ai giurati si debbano consegnare gli atti processuali, ne segue che essi non possono più avere bisogno di richiedere documenti. Quindi il vecchio articolo 499 del codice di procedura penale prevedeva soltanto l'ipotesi che i giurati avessero *bisogno di qualche chiarimento.*

Per la legge attuale, il presidente non rimette al capo dei giurati che le questioni da risolversi, escluso qualsiasi documento del processo, ritenendosi inopportuno che i giurati, i quali hanno assistito allo svolgersi del dibattimento, all'accusa ed alla difesa, debbano avere sotto gli occhi gli atti processuali. La legge teme che da questi atti, anzichè dalla pura sorgente del dibattimento, i giurati attingano i criterii della loro deliberazione. Epperò stabilisce la regola che essi non debbano avere sotto gli occhi verun documento.

Può darsi per altro che i giurati abbiano assoluto bisogno d'illuminare la propria coscienza mediante la ispezione di qualche documento, specialmente di atti generici, come i processi verbali di perizia, di visita domiciliare, e via dicendo. Egli è per provvedere a questo eventuale bisogno che l'articolo 499 concede loro facoltà di chiedere non soltanto dei chiarimenti, ma anche dei *documenti.*

Ad una condizione però è vincolata l'ammissibilità di tale richiesta, che cioè si tratti di documenti dei quali siasi data lettura al dibattimento. Quando un atto è stato letto al dibattimento, ha potuto essere valutato e discusso in modo che se anche contenesse fatti mostrati erronei o rettificati dalle risultanze del dibattimento, i giurati ne sarebbero di necessità informati, ed allora non è più temibile che il medesimo eserciti sull'animo loro influenze pregiudizievoli alla verità ed alla giustizia.

3. Ma che diremo se i giurati chiedessero la comunicazione di documenti che racchiudano non già elementi di prova generica, sibbene, come dicono i pratici, di prova specifica, ossia relativi alla reità dell'accusato, come sono per lo più gli esami scritti dei testimoni?

È noto come anteriormente, sebbene si consegnassero ai giurati gli atti del processo, vale a dire i processi verbali ed i rapporti, le note informative, le denuncie, querele, perizie, sentenze e ordinanze, gli interrogatorii degl'imputati, i certificati di nascita,

di criminalità, di condotta ed altri simili, era però assolutamente vietata la comunicazione delle deposizioni scritte dei testimoni.

A noi sembra che dal momento che un esame scritto di un testimonio è stato letto nel dibattimento, e quindi sottoposto alla discussione ed al sindacato delle parti, non sia vietato al giurì di chiederne la comunicazione. Seguíta la lettura dell'esame testimoniale, il suo tenore rimane acquisito al pubblico dibattimento, e come può servire ad integrare la deposizione di un testimonio, a chiarirne la vera essenza, non sapremmo veder ragione per la quale i giurati non possano chiederne comunicazione quando ritengano che il ripeterne la lettura sia giovevole alla scoperta della verità. Il silenzio della legge sussïdia questa soluzione.

4. La seconda diversità fra il sistema or vigente e l'anteriore si riferisce, dicemmo, al luogo ove devono darsi gli schiarimenti o consegnarsi i documenti chiesti dai giurati.

Precedentemente gli schiarimenti dovevano dársi dal presidente *in camera di consiglio*, in presenza della corte, del pubblico ministero, della parte civile e del difensore dell'accusato.

L'attuale articolo 499 mantiene lo stesso sistema, omettendo però le parole *in camera di consiglio*. Da questa omissione consegue, a nostro avviso, che è libero al presidente di dare ai giurati i chiarimenti o documenti, tanto nella camera di consiglio destinata ai magistrati, quanto nella camera asssegnata alla deliberazione dei giurati o nella sala stessa del dibattimento. Infatti, ove siano serbate le cautele dirette a sottrarre i giurati al pericolo di illegittime influenze, pare un rigorismo ozioso e poco confacente alla dignità della corte e dei giurati, quello di esigere che la comunicazione segua nella camera dei magistrati od in quella dei giurati, anzichè lasciare che si faccia laddove le circostanze meglio dimostrino opportuno, secondo il criterio del presidente. La comunicazione adunque potrebbe aver luogo anche nella sala dell'udienza, per il qual caso è superfluo osservare che il pubblico deve esser fatto ritirare, come deve esser fatto ritirare l'accusato pel disposto del primo capoverso dell'articolo 498.

« Art. 502. *Il capo dei Giurati legge ad essi una ad una le questioni proposte dal Presidente, e quindi si procede distintamente*

sopra ciascuna di esse a votazione segreta nell'ordine in cui sono state proposte.

« *Terminata la votazione sulle questioni proposte dal Presidente, il capo dei Giurati pone in deliberazione se vi siano circostanze attenuanti.* »

1. Dopo di avere sancito il divieto ai giurati di escire dalla camera loro assegnata durante le deliberazioni, ed alle altre persone di entrarvi, la legge doveva provvedere a farlo osservare, ed a ciò è diretta la disposizione dell'articolo 500 che avvalora la sua prescrizione collo stabilire delle sanzioni penali contro i giurati e le altre persone che la trasgredissero e contro coloro che essendovi tenuti per officio proprio non la facessero eseguire.

2. Prima di trattare della votazione dei giurati, il codice di procedura penale determina a chi debba essere affidata la funzione di capo dei medesimi, designandolo nella persona del primo estratto a sorte, salvochè col consenso del medesimo, i giurati abbiano designato un altro di loro per adempiere a tale funzione (art. 501 cod. proc. pen. e 31 regol.). La indicazione di un capo per i giurati è una necessità, come per qualsiasi corpo deliberante, perchè tutto sia compiuto regolarmente secondo le norme stabilite dalla legge.

3. L'articolo 502 e seguenti tracciano le norme giusta le quali si dee procedere alla votazione.

Fedeli al divisamento con cui abbiamo intrapreso questo lavoro, noi ci asterremo dal commentare siffatte norme, perchè la legge attuale nulla immuta alla precedente. Non crediamo per altro di astenerci dal fare qualche osservazione intorno ad un argomento che si connette strettamente a tutta questa materia e dalla cui esposizione saremo poi condotti a talune conclusioni che crediamo sommamente interessanti al buon andamento della giuria. Alludiamo alla tesi, se i giurati possano o no procedere a discussioni prima di dare la loro dichiarazione sopra le questioni.

A nostro avviso la discussione è affatto contraria all'indole della istituzione dei giurati quale è in vigore presso di noi.

Il codice di procedura penale ingiunge al presidente d'istruire i giurati che nessuna regola è loro prescritta, dalla quale debbano far dipendere la piena e sufficiente prova, e che essi debbono

interrogare se stessi *nel silenzio e nel raccoglimento,* ed esaminare nella sincerità della loro coscienza, quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato ed i mezzi della sua difesa. Vuole inoltre la legge che i giurati procedano distintamente sopra ciascuna questione a votazione segreta, e che ognuno di essi scriva nella scheda la parola *Sì* o *No* in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto.

Simili prescrizioni escludono la legittimità della discussione. Se questa succede, come possono i giurati interrogare se stessi nel silenzio e concentrarsi nel segreto della loro coscienza per raccoglierne la convinzione? E come rimarrà segreto il voto, se la discussione, che è l'attrito delle opinioni, deve necessariamente far manifesto l'avviso di ciascuno? Insomma è un giudizio di impressione che la legge esige da ciascuno dei giurati i quali, coll'avere ascoltato e veduto l'accusato di fronte ai testimoni, e udite le arringhe delle parti, hanno potuto considerare la causa nel suo assieme e nei suoi dettagli, e formarsi un giusto criterio della verità. È da queste impressioni e non da altri elementi che i giurati devono attingere la loro convinzione, ed è perciò che essi pronunziano il loro giudizio col semplice monosillabo *Sì* o *No,* senza motivazione e senza avere sott'occhi gli atti del processo.

Noi lasciamo a parte la questione, se sia preferibile per un popolo libero la votazione segreta o palese.[1] Ma sosteniamo che stabilito come principio fondamentale il giudizio d'impressione, e l'assoluto segreto del voto, la discussione fra i giurati è un controsenso; e quindi non possiamo soscrivere all'opinione di qualche scrittore che vorrebbe dedurre la legittimità di essa dal silenzio della legge.

Ma la discussione è altresì pericolosa.

La Giunta della Camera elettiva, nel riferire sul primitivo progetto presentato dal Ministro De Falco, osservava che bisogna studiare se sia o no conveniente *d'impedire quelle discussioni che la legge vieta si facciano fra i giurati, e che, malgrado codesto divieto, si fanno quotidianamente, in grazia delle quali il giudizio di uno riesce a prevalere nel giudizio di tutti gli altri, e non di rado è*

---

[1] Giusta la legge francese del 29 settembre 1791 i giurati votavano ad alta voce ed in presenza del pubblico.

causa di pronunzie errate. E il Ministro Vigliani, facendo adesione a quel voto, aveva proposto, sull'esempio della legislazione d'Inghilterra e dell'isola di Malta, che i giurati procedessero per regola alla votazione nell'aula stessa in cui siede la corte, in presenza dei rappresentanti delle parti, allontanato il pubblico e l'accusato. Colla quale proposta esso mirava ad impedire la discussione fra i giurati, ed a rimuovere il pericolo che i più intelligenti ed i più audaci riescissero ad imporre agli altri la loro opinione. [1]

Ora, sebbene quella proposta non sia stata convertita in legge, possiamo tuttavia ricavare un utile insegnamento dai motivi che vi hanno dato origine. Tra i più delicati uffici del capo dei giurati noi crediamo pertanto che debbasi annoverare anche quello d'impedire che fra essi avvengano discussioni, le quali d'altronde sono sempre spoglie di ogni guarentigia di legalità.

Nè, dicendo che il capo dei giurati deve impedire le discussioni, intendiamo menomamente di esagerare le cose al punto da ritenere irregolare la richiesta di uno schiarimento che, o intorno alle proposte questioni, o sopra un risultato di fatto, l'un giurato trovasse bisogno di chiedere agli altri. Questo non esige veruna discussione e quindi non può essere vietato. Il giurato è anzi in dovere di illuminare la sua coscienza, come ha il diritto di chiedere gli schiarimenti e la comunicazione dei documenti che gli occorressero. Noi intendiamo di alludere alle vere e proprie discussioni, alla manifestazione cioè e perorazione dei pareri rispettivi, ai contrasti ed alle influenze che ne sono la necessaria conseguenza.

« Art. 512. *Se i Giurati hanno dichiarato l'accusato non colpevole o non convinto, od hanno risposto affermativamente alla questione sopra la circostanza che esclude la imputabilità, o hanno negato la esistenza del fatto in genere, il Presidente lo dichiara assolto: ed ordina che sia posto in libertà, se non è detenuto per altre cause. La*

---

[1] Sugli inconvenienti del sistema d'inviare i giurati a deliberare nella camera di consiglio, vedasi la bella Memoria dell'illustre prof. Carrara intitolata *Pensieri sulla Giuria*. Opuscoli, vol. IV.

dichiarazione di assolutoria fatta dal Presidente, e l'ordine di rilascio, saranno iscritti nel verbale di udienza.

« *La Corte statuirà, se occorre, a tenore degli articoli 570, 571, sulle domande delle parti pei danni: e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda pel fatto di calunnia o di falso contro i denuncianti, i querelanti, la parte civile o i testimoni: in difetto, l'accusato conserverà il diritto di fare le sue istanze in separato giudizio.*

« *Nondimeno le autorità e gli uffiziali pubblici non potranno essere molestati per le notizie od informazioni che avessero date intorno a reati che essi credettero di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni; salva contro di essi l'accusa di dolo o di collusione, se vi ha luogo.* »

« Art. 513. *Se i Giurati hanno dichiarato l'accusato colpevole rispondendo affermativamente alla questione sul fatto principale, e hanno risposto negativamente alla questione relativa ai fatti che escludono la imputabilità, il Pubblico Ministero fa la sua requisitoria alla Corte per l'applicazione della legge.*

« *La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni e pei danni.* »

« Art. 515. *La Corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto non costituisce reato a termini della legge penale, ovvero se la risposta dei Giurati fu negativa sulla questione di cui nell'articolo 496, pronuncia non essersi fatto luogo a procedimento; salva, ove occorra, quanto al minore degli anni 14 l'applicazione dell'articolo 88, alinea 1 e 2 del codice penale.*

« *Parimente la Corte pronuncia non farsi luogo a procedimento se l'azione penale è prescritta, od in altro modo estinta.* »

1. Le disposizioni degli articoli 503 al 511 del codice di procedura riguardanti il modo con cui i giurati debbono procedere alla formazione del verdetto, le nullità derivanti dalla inosservanza di certe formalità, il rinvio della causa ad altra sessione per errore nel verdetto a danno dell'accusato, la continuità dei dibattimenti, e la lettura del verdetto, non furono modificate.[1]

---

[1] Nella prima parte dell'art. 507 crediamo che invece delle parole 498, 8° *alinea* si debba leggere 498, 7° *alinea*, apparendo chiaramente che per mera inavvertenza sia stata conservata l'antica citazione.

Le variazioni che la nuova legge ha introdotto negli articoli 512, 513 e 515 sono una conseguenza delle modificazioni recate alla formola delle questioni, delle quali abbiamo già tenuto discorso.

A qualcuno è sembrato superfluo ed erroneo l'uso della voce *convinto* inserita negli articoli 512 e 515, perchè la formola della questione stabilita nell'articolo 495 non accenna menomamente alla *convinzione*, e perchè la parola *convinto* non significa altro che *persuaso*, mentre la persuasione non può riferirsi che ai giurati, essendo essi interrogati a dichiarare se siano *convinti* che l'accusato abbia commesso il tal fatto, e non già a dichiarare se ritengano l'accusato *convinto* di averlo commesso.

Questa osservazione non ci pare fondata.

La legge preesistente prescriveva che la questione principale si dovesse formolare nel modo seguente:

« L'accusato *è egli colpevole* di omicidio volontario, di grassazione, di furto ecc.? »

Coerentemente a questa formola era stabilito nei successivi articoli 512, 513 e 515 che se l'accusato è stato dichiarato non *colpevole*, il presidente lo dichiara assolto; che se l'accusato è stato dichiarato *colpevole*, il ministero pubblico fa la sua requisitoria alla corte per l'applicazione della legge; infine, che se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato *colpevole* non costituisce reato a termini della legge penale, la corte pronunzia non essersi fatto luogo a procedimento.

Siffatte norme che trovavano riscontro nell'unica formola colla quale si poteva proporre la domanda principale, erano sufficienti a regolare il cómpito assegnato ai magistrati della corte.

Ma ben diverso è il sistema della nuova legge. Secondo questa i giurati possono essere richiesti a dichiarare:

1° Se l'accusato sia colpevole di avere ecc.; ovvero:

2° Se siano convinti: *a)* che l'accusato abbia commesso il tal fatto: *b)* che abbia agito in una delle condizioni che escludono la imputabilità;

3° Se sussista il fatto in genere.

Ora le norme degli articoli 512, 513 e 515 non erano più in armonia con queste nuove formule, perchè se stabilivano il modo nel quale doveva la corte pronunziare nel caso contemplato sotto

il n° 1, non istabilivano poi il modo nel quale la corte stessa doveva pronunziare nei nuovi casi previsti nei n[i] 2 e 3.

Di qui la ragione della duplice locuzione introdotta per distinguere il caso in cui l'accusato sia stato esplicitamente dichiarato *colpevole* (o non) da quello in cui i giurati lo abbiano affermato tale implicitamente. Il primo caso si verifica quando le questioni sono state proposte colla formola ordinaria, includendovi cioè la parola *colpevole;* ed il secondo quando le questioni sono state proposte colla formola non ordinaria, senza includervi la parola *colpevole,* ossia chiedendo ai giurati se siano convinti che l'accusato abbia commesso il fatto, e che abbia agito in una delle condizioni escludenti l'imputabilità.

Del resto si ingannerebbe chi credesse che la espressione *convinto* sia stata adoperata come sinonimo della convinzione dei giurati per effetto della questione « *siete convinti ecc.* » In siffatta questione si parla della convinzione *subiettiva.* Negli articoli 512 e 513 si parla invece della convinzione *obiettiva,* adoperando la parola *convinto* nel suo significato tecnico legale. Ognun sa che si dice *reo convinto* colui che fu dimostrato reo mediante le prove, come ognun sa che *convincere* significa vincere altrui con ragioni, testimonianze od altre prove, anzi più specificamente provare altrui il suo delitto.

Nè vogliamo sostenere per questo che non si poteva adoperare un'altra espressione in luogo di convinto; intendiamo soltanto di conchiudere che una nuova formola era necessaria nelle disposizioni degli articoli 512 e 515, e che nessuna seria incertezza o sconcordanza si può ravvisare nella modificazione recata alla legge ove la medesima sia rettamente intesa.

Art. 48.

Qualunque persona, dopo l'estrazione a sorte dei Giurati per una sessione, prima o durante il corso di un dibattimento, abbia sollecitato direttamente, o per interposte persone, un Giurato per ottenere il suo voto in favore o in pregiudizio di un imputato, sarà punita con la pena del carcere estensibile da sei mesi a due anni.

Se vi siano intervenute promesse, offerte di rimunerazioni, intimidazioni, o minacce, o artifizi colpevoli, la pena potrà essere accresciuta sino a cinque anni di carcere.

Le pene stabilite di sopra saranno aumentate di un grado quando il reato sia commesso da un pubblico funzionario con abuso della sua autorità.

Il Giurato, che abbia accettato le offerte, o promesso il suo voto, incorre nelle stesse pene, accresciute di un grado, salvo le maggiori pene stabilite nei casi di condanna o assolutoria.

1. La disposizione contenuta in questo articolo fu promossa nella Camera elettiva dal deputato Mancini.

L'illustre deputato, appoggiò la sua proposta alla insufficienza delle disposizioni del codice penale relative alla corruzione dei pubblici ufficiali, alle questioni cui le medesime hanno dato luogo, alla soverchia loro mitezza, ed al bisogno di circondare l'istituzione del giurì di un nuovo presidio potente ed efficace.

La disposizione dell'articolo però quale fu originariamente proposta dal deputato Mancini ed approvata dalla Camera, era assai più severa sia per la elasticità del concetto del reato, come per le penalità, poichè puniva persino la *preghiera* fatta ad un giurato per interposta persona, eccitava il giurato a denunciare il tentativo della corruzione colla offerta della impunità, e minacciava non già la pena del carcere, ma quella della reclusione. Essa fu ridotta al testo attuale dal Senato in conformità alla proposta del suo ufficio centrale.

2. L'articolo contempla due reati distinti, quello del corruttore, e quello del giurato che si è lasciato corrompere.

Diciamo anzitutto del reato del corruttore.

Il primo elemento che deve concorrere a costituire tale reato si è che il corruttore abbia adoperate sollecitazioni, o promesse, o offerte di rimunerazione, o intimidazioni o minacce, o artifizi colpevoli, o abuso di autorità.

Poco importa che il corruttore attenti alla coscienza del giurato anche soltanto col mezzo di sollecitazioni; la minor efficacia di questo mezzo, a paragone degli altri, è bensì valutata per l'applicazione di una sanzione più mite, ma non vale certamente a dissipare il pericolo ed il danno che da esso può derivare.

3. Non è necessario che il corruttore abbia adoperati i mezzi di corruzione direttamente; basta che li abbia adoperati anche per interposta persona, come, a cagione di esempio, per mezzo

di un proprio congiunto, amico o dipendente. Ciò è ragionevole, essendo troppo chiaro che l'essersi valso di una terza persona non cambia la natura del fatto; tanto più che questo mezzo può rendere talvolta più facile il raggiungimento dello scopo, come se la persona interposta avesse maggiore influenza sull'animo del giurato, il quale può anche più agevolmente indursi a trattare col corruttore indirettamente che non direttamente.

4. Sebbene si parli della corruzione praticata *per interposta persona* solamente nella prima parte dell' articolo, ove si accenna alle sollecitazioni, tuttavia la ragione della legge, e l'immediata relazione esistente tra la prima parte ed il primo capoverso pongono fuori di dubbio che lo stesso è a dirsi dei mezzi più efficaci enumerati nell'anzidetto primo capoverso.

5. Fra i mezzi della corruzione sono contemplati anche gli artificii colpevoli. Tali potrebbero essere, per esempio, il circuire maliziosamente il giurato ed il trarlo in inganno mediante la narrazione di false circostanze.

6. Altro mezzo di corruzione può essere l'abuso dell'autorità da parte di un pubblico funzionario. Se, ad esempio, un funzionario ricusasse al giurato che ne lo avesse richiesto, di fare un atto giusto del suo uffizio od impiego quando il medesimo non gli promettesse il suo voto in favore od in pregiudizio di un accusato, si verificherebbe il reato di corruzione mediante abuso di autorità.

La legge, in questo caso, minaccia al corruttore un grado maggiore di pena; e ben a ragione, poichè il reato acquista una maggiore gravezza quando chi lo commette si serve di mezzi posti a sua disposizione dalla pubblica fiducia per l'interesse sociale e non già per il danno della giustizia.

7. Secondo elemento del reato è che i mezzi di corruzione siano stati impiegati verso un giurato.

Ma da quale momento una persona deve considerarsi come *giurato* per gli effetti di questo articolo?

A tale domanda risponde l'articolo stesso, designando per punto di partenza l'estrazione a sorte dei giurati per una sessione, avvenga poi il tentativo prima o durante il corso di un dibattimento. È infatti dopo che sono estratti e conosciuti i nomi delle persone che debbono prestar servizio per le cause da spedirsi nel corso della sessione, che incomincia a rendersi possibile il pe-

ricolo di corruzione, ossia dopo l'estrazione fatta dal presidente del tribunale ai termini degli articoli 29 e 30 della legge.

8. Il terzo elemento del reato è che il corruttore si proponga di ottenere il voto del giurato *in favore od in pregiudizio di un imputato.*

La legge tende a colpire tanto colui il quale si propone di conseguire la condanna, come colui il quale si propone di conseguire l'assoluzione dell'accusato. È certamente colpevole sia chi tenta di far condannare ingiustamente una persona, sia chi tenta di farla ingiustamente assolvere. Non si può negare tuttavia pel vecchio aforismo, *melius est mille nocentes absolvere quam unum innocentem condemnare,* che non sia assai più malvagia e dannosa la prima, che la seconda azione. Ma la legge non fa veruna distinzione, consigliata forse dalla considerazione che nella realtà delle cose è molto più facile che la corruzione sia diretta a salvare ingiustamente, anzichè a pregiudicare l'accusato. Ogni rimediò pertanto sta nel potere discretivo del giudice di spaziare entro il minimo ed il massimo della pena.

9. Ma i mezzi impiegati dal corruttore potrebbero avere fallito lo scopo per la onestà del giurato; ovvero, se anche costui avesse avuto la debolezza di cedere accettando rimunerazioni, offerte o promesse, potrebbe darsi che il suo voto fosse stato conforme a giustizia, o non avesse avuto alcuna influenza per la maggioranza dei voti contrari al suo. *Quid iuris* in simili contingenze? Anche qui la legge non fa veruna distinzione. Il suo scopo è quello di atterrire colla severità della pena coloro che avessero in pensiero di tentare la coscienza dei giurati, e di dissipare persino il dubbio che verso di questi si possano esercitare arti corruttrici. Qui pure dunque la maggiore o minore colpabilità del corruttore non può essere tenuta in conto che nella applicazione di una maggiore o minore misura della pena nei limiti uniformemente stabiliti dalla legge.

10. Il reato di corruzione per parte del giurato, come si rileva dall'ultimo capoverso dell'articolo, consta di questi due elementi:

1° Che l'imputato sia un giurato;

2° Che abbia accettato le offerte o promesso il suo voto.

Già abbiamo veduto da quale punto una persona debba considerarsi *giurato* agli effetti di questo articolo.

Il secondo elemento è quello che propriamente costituisce l'essenza del reato, ossia l'accettazione delle offerte, o la promessa del voto.

Questo elemento si decompone in due ipotesi fra loro distinte ed indipendenti.

Il giurato può anzitutto rendersi colpevole col fatto dell'accettazione delle offerte, anche senza avere promesso il suo voto. Anche la semplice accettazione, per parte del giurato, di una offerta fatta da chi va sollecitando il favore od il pregiudizio di un accusato, non solo induce una grave presunzione del suo intendimento di giudicare secondo le insinuazioni del corruttore, anzichè secondo i dettami della propria coscienza; ma è altresì per se stessa, e indipendentemente da qualunque presunzione, un grave mancamento del giurato, ossia un turpe traffico delle funzioni che la legge gli affida ed un gravissimo abuso della fiducia che la società ripone in lui.

Nè è necessario che la rimunerazione, a cui l'offerta si riferisce, sia stata effettivamente data al giurato. Basta l'accettazione della *offerta* della rimunerazione, perchè il giurato sia a considerarsi colpevole.

In secondo luogo, il giurato può rendersi colpevole anche quando non abbia accettato offerta di sorta, promettendo però il suo voto in favore od in pregiudizio dell'accusato.

Questa seconda ipotesi sta in correlazione colla natura dei mezzi coi quali la corruzione può essere compiuta. Essa può aver luogo mediante sollecitazioni, intimidazioni o minacce, o artifizi colpevoli o abuso di autorità. Se il giurato ha la debolezza di cedere alla influenza di alcuno di questi mezzi, promettendo il suo voto in favore od in pregiudizio dell'accusato, è senz'altro a considerarsi colpevole di corruzione.

Anche qui, per le ragioni già accennate, è da ritenersi che l'accettazione delle offerte, o la promessa del voto, costituisca reato quando pure sia avvenuta per mezzo d'interposta persona. E parimente sussisterebbe il reato quando, dopo tale accettazione o promessa, il giurato non avesse dato il voto secondo gli intendimenti del corruttore, o avendolo dato in quel senso, non avesse avuto conseguenza di sorta per la maggioranza dei voti in senso contrario.

11. Che si dirà del caso in cui il giurato, dopo accettate le offerte, o promesso il suo voto, per un impedimento qualunque, o per non essere stato chiamato a far parte del giurì della causa, non fosse intervenuto a formare la dichiarazione a favore o contro l'accusato?

In tesi astratta, dovremmo ritenere che venuta meno la possibilità di dare il voto, e di frodare la giustizia, debba necessariamente venir meno anche la materia del reato. Ma di fronte ai termini precisi della legge, sembra che si debba adottare l'avviso opposto. La legge fa consistere la materialità del reato nella accettazione dell'offerta, o nella promessa del voto, indipendentemente dall'effetto che ne sia conseguito. Essa ha voluto non soltanto prevenire le ingiustizie, ma rimuovere persino il dubbio che il giurì possa essere influenzato da arti corruttrici.

12. Nel chiudere le annotazioni intorno alle discipline dell'articolo 48 non possiamo astenerci dall'osservare che ove le medesime si volessero esaminare alla stregua rigorosa della penale filosofia, non potrebbero sfuggire a gravi censure. Ma non bisogna dimenticare che esse portano l'impronta di un carattere eccezionale che il legislatore ha creduto necessario allo scopo nobilissimo di collocare la istituzione del giurì al coperto da ogni colpevole tentativo di iniqui seduttori.

Art. 49.

È vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

È vietata del pari la pubblicazione col mezzo della stampa del nome dei Giurati, e dei Giudici del dritto e dei voti individuali così degli uni, come degli altri.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Il disposto di questo articolo consiste principalmente nella estensione del divieto stabilito dall'articolo 10 della legge sulla

stampa pei soli dibattimenti tenuti a porte chiuse, a tutti quanti i giudizi penali.

Anche tale divieto ha per iscopo di sottrarre il giurì a sinistre influenze, rimovendo il pericolo che i giurati, anzichè desumere dal pubblico dibattimento, e dalle prove svoltesi in questo, gli elementi ed i criteri delle loro decisioni, si lascino impressionare da pubblicazioni non sempre imparziali e costantemente inesatte.

Del resto questo articolo, abbastanza chiaro per non avere bisogno di commenti, ha incontrato il plauso generale.

Art. 50.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una nuova circoscrizione delle Corti di assise, e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente Legge.

Art. 51.

Il Giurì, composto ai termini dei titoli I e II della presente Legge, comincerà a funzionare il 1° gennaio 1875, e da quel giorno saranno del pari applicabili le disposizioni contenute nel titolo III.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 8 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE

VIGLIANI

FINE

APPENDICE

A complemento degli allegati crediamo opportuno di aggiungere il regolamento per l'attuazione della legge sul giurì, colla relazione che lo precede.[1]

Ed a complemento delle notizie bibliografiche sul giurì già riportate, sentiamo il dovere di notare che un altro pregevolissimo lavoro è venuto in luce durante la stampa di questo volume col titolo « La Corte di Assise » di cui è autore l'egregio Prof. Pietro Nocito.

Relazione *presentata a* S. M. *dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, nell'udienza del 1° settembre 1874, sul regolamento per l'attuazione della legge 8 giugno 1874, n° 1937 (Serie 2ª), portante modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise.*

Sire,

La legge 8 giugno 1874 che ha introdotto essenziali modificazioni nell'ordinamento dei giurati e nei giudizi avanti le Corti di assise, autorizza il Governo di V. M. a fare con R. decreto le disposizioni necessarie alla sua attuazione.

---

[1] Alla compilazione del regolamento concorse la stessa Commissione, da noi indicata a pag. 14, che ebbe incarico di studiare e proporre le modificazioni alla procedura penale innanzi alle corti di assise.

Il decreto che ora ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M. ha lo scopo appunto di approvare il regolamento contenente siffatte disposizioni.

Le prime di esse mirano a chiarire il modo con cui le Commissioni comunali devono procedere all'adempimento delle funzioni loro commesse dalla legge e ad assicurare che tutti i cittadini chiamati all'ufficio di giurato vengano iscritti nell'elenco comunale che deve servire di prima base alle operazioni prescritte per la compilazione delle liste dei giurati.

Vengono quindi designate con precisione le indicazioni che deve contenere il manifesto da pubblicarsi dal sindaco, a termini dell'art. 9 della legge, per invitare i cittadini residenti nel comune e compresi nelle diverse categorie dei giurati, ad inscriversi in apposito registro comunale.

Viene tracciato il modo pratico di formare l'elenco permanente dei giurati prescritto dall'articolo 10 della legge e sono additati specificamente i mezzi di informazione dei quali possono valersi le Commissioni comunali per raccogliere tutte le notizie occorrenti alla esatta compilazione ed alle successive revisioni annuali dell'elenco medesimo.

E perchè abbia più sicura esecuzione la sanzione penale stabilita nell'art. 23 della legge contro coloro che trascurassero di adempiere l'obbligo della inscrizione, è prescritto che, trascorso il termine fissato per la iscrizione stessa, il sindaco debba comunicare senza indugio al pretore del mandamento i nomi dei contravventori per l'applicazione dell'ammenda.

Per rimuovere gli inconvenienti non lievi che possono derivare dalle variazioni di residenza o di abitazione, ho reputato necessario il disporre che in siffatte contingenze gli iscritti nell'elenco comunale dei giurati siano obbligati di denunziare all'uffizio comunale la nuova residenza od abitazione.

Ad agevolare le funzioni delle Giunte mandamentali sono parimenti spiegate le indicazioni da comprendersi nelle liste mandamentali, e sono accennati i mezzi d'informazione dei quali le Giunte stesse si possono valere.

La legge 8 giugno 1874 determina nell'articolo 12 il modo di composizione della Giunta mandamentale, ma non dichiara espressamente come debbasi provvedere alla presidenza della

medesima nel caso della *mancanza* del pretore, ed alla supplenza del sindaco il quale non potesse intervenire personalmente alle adunanze delle varie Giunte mandamentali nei comuni divisi in più mandamenti.

A togliere qualunque incertezza a questo proposito è stabilito che nel primo caso il pretore sia rappresentato dal vicepretore conformemente a ciò che dispone il citato articolo 12 della legge pel caso che il pretore non possa intervenire nella Giunta per *grave e legittimo impedimento.*

Quanto al secondo caso, è dichiarato che il sindaco può farsi rappresentare da un assessore o consigliere comunale nelle Giunte di quei mandamenti alle quali fosse impedito di assistere, restando così intatto il diritto al medesimo spettante di intervenire, ove lo creda, anche in tutte le Giunte mandamentali, le quali possono adunarsi in giorni diversi.

L'articolo 15 della legge autorizza coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nelle liste mandamentali, ed ogni cittadino maggiore di età, a presentare i propri richiami alla Giunta distrettuale.

Sembrando conveniente l'estendere più che sia possibile la facilità di presentare siffatti richiami, il regolamento dispone che questi possano essere presentati al pretore o direttamente o per mezzo dei sindaci locali, acciocchè siano trasmessi alla Giunta distrettuale insieme con la lista mandamentale.

Riguardo alle giunte distrettuali, le cui moltiplici e delicate funzioni sono particolareggiate nell'articolo 18 della legge, si è trovato opportuno di chiarire espressamente, da chi debba essere tenuta la presidenza, ove manchi o sia impedito il presidente del tribunale civile.

Epperò, in conformità allo spirito della legge ed alle norme del vigente ordinamento giudiziario, si è prescritto che, verificandosi l'accennata eventualità, il presidente sia surrogato dal vicepresidente del tribunale, o, in difetto del medesimo, dal giudice che fa le veci del presidente, nel qual caso il *giudice anziano,* che pure è chiamato a comporre la Giunta distrettuale, dovrà intendersi quello che nell'ordine di anzianità viene immediatamente dopo il giudice che rappresenta il presidente.

Particolari prescrizioni determinano la responsabilità dei can-

cellieri dei tribunali e delle Corti, qualora trascurino l'esatto adempimento delle attribuzioni loro commesse per la compilazione della lista dei giurati, come pure per le altre operazioni indicate negli articoli 28 e 29 della legge.

La trascuranza dei cancellieri può essere, ed è stata pel passato non infrequente cagione di annullamenti di giudizi delle Corti di assise, ed è quindi sembrato indispensabile per prevenire siffatti inconvenienti e per eccitare la diligenza di quei funzionari che ne avessero d'uopo, di porre loro sott'occhio le dannose conseguenze alle quali si esporrebbero colla inosservanza delle prescrizioni della legge.

Per agevolare la cognizione e l'applicazione delle cause di incompatibilità contemplate nell'art. 37 della legge, il regolamento dispone che il presidente delle Assise nel primo giorno d'ogni quindicina debba avvertire i giurati dell'obbligo che loro incombe di dichiarare, se si trovino in qualcuna delle condizioni previste dal detto articolo, diffidandoli che, tacendo, potrebbero andare incontro alle pene sancite contro quei giurati che rendono per loro colpa impossibile la regolare dichiarazione del giurì. Ed è parimenti disposto che il presidente al principio di ogni dibattimento debba avvertire le parti del diritto che loro spetta di opporre le cause d'incompatibilità dei giurati, e degli effetti del loro silenzio stabiliti dall'articolo 43 della legge.

Colle quali norme, mentre rimane agevolato l'ufficio che incombe al presidente ed alla Corte in ordine alla importante e nuova disposizione contenuta nell'articolo anzidetto e nel successivo articolo 38, viene altresì grandemente scemato il pericolo che sulle citate cause di incompatibilità si osservi il silenzio durante il dibattimento, per valersene dopo il giudizio come motivo di annullamento del medesimo.

A questo punto si sarebbe potuto arrestare il regolamento, lasciando che esso riceva compimento da quella parte del vigente regolamento generale giudiziario che tratta della procedura davanti alle Corti di assise: ma egli è sembrato più acconcio il partito di rifondere in questo regolamento anche le disposizioni di quella parte del regolamento generale per coordinarle interamente alle prescrizioni della nuova legge, e per non lasciare sparse e confuse in sedi diverse le norme che reggono la stessa materia.

Si sono quindi riprodotti gli articoli che regolano le modalità degli atti preliminari all'apertura delle Corti di assise, la composizione del giurì e l'ordine dei dibattimenti.

Per altro il regolamento modifica in qualche parte, per ragioni suggerite dall'esperienza, talune delle disposizioni che riproduce, ed altre ne aggiunge, quale complemento reso necessario dalla nuova legge.

E così sono stabilite norme più precise affinchè le citazioni e gli avvisi ai giurati siano dagli uscieri notificati con maggiore regolarità di quello che non avvenisse per il passato.

Nella elezione del capo dei giurati, oltre il metodo delle schede, si ammette anche l'altro dell'acclamazione già usato non di rado, senza inconvenienti, nella pratica.

Per chiamare più vivamente l'attenzione dei giurati sull'importanza delle loro funzioni e sulle conseguenze penali nelle quali potrebbero incorrere venendo meno ai loro doveri, è prescritto che nello stampato da collocarsi sulla tavola nella camera delle deliberazioni siano trascritti anche l'articolo 505 del Codice di procedura penale e gli articoli 44 e 48 della nuova legge.

A completare le disposizioni del regolamento, nello scopo di provvedere nel miglior modo possibile alla prima compilazione dell'elenco dei giurati, e di usare la più larga indulgenza a coloro che hanno obbligo di farsi iscrivere nel registro dei giurati, si è con una disposizione transitoria esteso per la prima volta il termine legale a curare la iscrizione nell'elenco comunale, protraendolo fino a tutto il 30 ottobre prossimo.

È da notarsi che, essendosi pubblicata la legge soltanto l'8 di giugno, una parte del termine da essa fissato con decorrenza dal mese di aprile già rimaneva assorbita; e deve quindi sembrare giusto, come è utile, che esso sia in qualche modo compensato con una proroga che riuscirà a tutto vantaggio della compilazione delle liste.

Tali sono in succinto le principali disposizioni che, col voto del Consiglio di Stato, si è ravvisato necessario ed opportuno di dare per provvedere convenientemente all'attuazione della legge 8 giugno 1874, dalla quale la giustizia attende con ansietà un miglioramento dal paese grandemente desiderato nei gravi giudizi che si spediscono coll'intervento dei giudici del fatto.

Mi riserbo di rassegnare fra breve a V. M. un altro decreto che provveda ad una nuova circoscrizione delle Corti di assise giusta l'autorizzazione pure data al Governo dall'art. 50 della citata legge, intorno al quale importante argomento si stanno ancora facendo gli studi più diligenti ed accurati.

Ho pertanto l'onore di pregare V. M. a volersi degnare di approvare questo regolamento coll'apporre l'Augusta Sua firma all'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 della legge del dì 8 giugno 1874, n° 1937 (Serie 2ª), con cui il Governo del Re fu autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e contenente le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge del dì 8 giugno 1874, n° 1937 (Serie 2ª), portante modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise.

Art. 2.

Il suddetto regolamento andrà in osservanza contemporaneamente alla legge suddetta, cessando da quell'epoca di aver vigore le disposizioni del titolo III, capo II del regolamento generale giudiziario, approvato col Regio Decreto del 14 dicembre 1865, n° 2641.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1° settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

VIGLIANI.

REGOLAMENTO *contenente le disposizioni necessarie per l'attuazione della Legge 8 giugno 1874, nº 1937 (Serie 2ª), portante modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise.*

Art. 1.

Nel manifesto prescritto dall'articolo 9 della Legge, il Sindaco invita tutti coloro che, a norma dell'articolo 2 di essa, debbono essere inscritti nella lista dei Giurati, non esclusi quelli che trovinsi dispensati in virtù dell'articolo 4, ad inscriversi nella lista non più tardi del mese di luglio.

Il manifesto deve contenere:

1º La trascrizione delle categorie comprese nell'articolo 2;

2º La menzione dell'ammenda stabilita nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 contro coloro che non obbediscono all'invito.

Sarà data a questo manifesto la più grande pubblicità, anche col mezzo dell'inserzione di un estratto nei giornali del Comune.

Art. 2.

Il Sindaco provvede che nell'Ufficio comunale sia aperto ogni giorno, e nelle ore da fissarsi, un apposito registro per ricevere le inscrizioni da redigersi di mano degli stessi dichiaranti alla presenza dell'Uffiziale statovi delegato.

Trascorso il termine per la iscrizione, il Sindaco deve partecipare senza indugio al Pretore del Mandamento i nomi di coloro che, essendo compresi in una delle categorie designate dall'articolo 2, non abbiano adempiuto all'obbligo della iscrizione, per l'applicazione dell'ammenda stabilita dall'articolo 23 della Legge.

Art. 3.

Il Sindaco del Comune, ed ove il Consiglio comunale sia sciolto, il Commissario governativo, ha la presidenza della Commissione comunale.

Art. 4.

L'elenco prescritto dall'articolo 10 della Legge è diviso in colonne corrispondenti alle indicazioni seguenti:

1° Il nome e cognome del Giurato;

2° Il nome del padre;

3° L'età;

4° Il domicilio e la residenza coll'indicazione precisa della casa di abitazione;

5° La categoria in ordine alla quale ciascuno viene inscritto.

Tale categoria deve essere esattamente enunciata:

a) Con l'espressione usata dalla Legge;

b) Con la citazione del numero dell'articolo 2, nel quale la medesima è contemplata; e

c) Con la indicazione delle fonti, ossia delle carte e notizie da cui fu desunta la prova della qualità che dà luogo alla iscrizione; il tutto in conformità del modulo annesso al presente Regolamento.

L'elenco è disteso in doppio esemplare, l'uno dei quali viene conservato nell'Uffizio comunale onde serva di base alla revisione da eseguirsi negli anni successivi a forma dell'articolo 11 della Legge; l'altro viene trasmesso, secondo il prescritto dell'articolo 12 della medesima, al Pretore del Mandamento.

Nei Comuni divisi in più Mandamenti l'elenco deve compilarsi in tante parti separate quanti sono i Mandamenti in cui il Comune è diviso, comprendendo per ciascuna parte quei soli cittadini che risiedono nel territorio assegnato al Mandamento al quale la parte medesima è relativa.

Art. 5.

I Giurati iscritti nell'elenco prescritto dall'articolo 10 della Legge debbono, in ogni caso di cambiamento di residenza o di abitazione, farne analoga dichiarazione da iscriversi nell'elenco sopracitato, nel modo stabilito nell'articolo 2 del Regolamento.

Art. 6.

La Commissione comunale, per le operazioni affidatele dagli articoli 10 e 11 della Legge, si vale di tutti i mezzi d'infor-

mazione all'uopo necessari, e può richiedere tutte le notizie che le occorrono, tanto ai privati cittadini interessati, come ai pubblici Funzionari che siano in grado di somministrarle, sotto le comminazioni stabilite per l'inadempimento dall'articolo 23 della Legge stessa.

Art. 7.

Per gli effetti della regolare tenuta dell'elenco permanente dei Giurati, prescritto dall'articolo 11 della Legge, e dopo che sono state ultimate tutte le operazioni necessarie per formare le liste dei Giurati del Circolo, le Giunte distrettuali devono comunicare alle Giunte mandamentali e queste alle Commissioni comunali le deliberazioni rispettivamente prese sulle aggiunte dei nomi di coloro che furono omessi e sulla cancellazione di quelli che furono indebitamente inscritti nelle liste.

Art. 8.

Il Vice-Pretore rappresenta nella Giunta mandamentale il Pretore nel caso d'impedimento o di mancanza preveduto dall'articolo 12 della Legge.

Nei Comuni divisi in più Mandamenti si formano tante Giunte mandamentali quanti sono i Mandamenti in cui il Comune è diviso.

Il Sindaco può farsi rappresentare da un Assessore o Consigliere comunale nelle Giunte di quei Mandamenti nelle quali sia impedito d'intervenire.

Art. 9.

La Giunta mandamentale, nella compilazione della lista da eseguirsi a norma dell'articolo 13 della Legge, si vale degli stessi mezzi d'informazione e delle medesime facoltà indicate per la Commissione comunale.

Art. 10.

La lista mandamentale deve contenere le stesse indicazioni prescritte per l'elenco permanente dei Giurati, e deve essere re-

datta in doppio esemplare, l'uno da conservarsi nella Pretura, l'altro da inviarsi al Presidente del Tribunale.

Nei Comuni divisi in più Mandamenti ciascuna lista mandamentale comprende soltanto coloro che risiedono in quella parte di territorio comunale che è assegnata a ciascun Mandamento.

Art. 11.

I richiami autorizzati dall'articolo 15 della Legge possono essere presentati al Pretore o direttamente o per mezzo dei Sindaci locali, acciocchè siano trasmessi alla Giunta distrettuale insieme con la lista mandamentale.

Art. 12.

Nella mancanza del Presidente del Tribunale civile o nel caso di grave e legittimo impedimento di lui, la Giunta distrettuale, composta nel modo indicato dall'articolo 18 della Legge, è preseduta dal Vice-Presidente dello stesso Tribunale, o, in difetto, dal Giudice che fa le veci del Presidente.

In quest' ultimo caso il Giudice anziano, di cui fa parola l'articolo 18 della legge, s'intende quello che nell' ordine di anzianità viene immediatamente dopo il Giudice che rappresenta il Presidente.

Appena eseguita dal Consiglio provinciale la elezione dei Consiglieri ordinari e la nomina dei supplenti per la Giunta distrettuale, il Prefetto ne darà immediata comunicazione al Presidente del Tribunale civile.

Art. 13.

Per eseguire le pubblicazioni prescritte dagli articoli 14 e 19 della Legge, il Pretore e rispettivamente il Presidente del Tribunale fanno disporre gli estratti della lista mandamentale e distrettuale in maniera che ognuno di essi comprenda soltanto la parte che riguarda ciascun Comune.

Art. 14.

Le decisioni della Corte di appello sui reclami prodotti contro le deliberazioni della Giunta distrettuale sono, a cura del Can-

celliere, indilatamente comunicate alla Giunta medesima nella persona del suo Presidente per lo scopo indicato nell'articolo 21 della Legge.

Art. 15.

Nel caso contemplato dall'articolo 27 della Legge le Autorità chiamate in surrogazione devono subito procedere alle operazioni ivi menzionate e portarle a compimento senza interruzione.

Esse possono a tale effetto valersi degli stessi mezzi d'informazione e delle medesime facoltà concesse alle Giunte, e sono anche a questo caso applicabili le disposizioni penali dell'articolo 23.

Art. 16.

Le spese degli stampati occorrenti per la compilazione e pubblicazione delle liste dei Giurati del Mandamento, del Distretto e del Circolo, di cui negli articoli 13, 18 e 22 della Legge, sono anticipate dal Comune nel quale risiedono le rispettive Giunte, salvo rimborso dai Comuni componenti il Mandamento, il Distretto ed il Circolo in proporzione della popolazione di ciascuno.

Art. 17.

Nelle operazioni menzionate all'art. 28 della Legge il Cancelliere del Tribunale è responsabile personalmente della perfetta conformità tra le indicazioni contenute nei cartellini e quelle enunciate nelle liste degli inscritti.

Ove si verifichi qualche discordanza il Cancelliere va soggetto al risarcimento dei danni e delle spese ed a provvedimenti disciplinari.

Art. 18.

Lo stesso Cancelliere deve stendere processo verbale anco delle operazioni prescritte dall'art. 29 della Legge, segnandovi i nomi

dei Giurati estratti secondo l'ordine della loro estrazione, ed indicando di contro a ciascun nome dei Giurati la rispettiva abitazione, che accerta col mezzo dell' Autorità politica o comunale; ed è del pari responsabile, ai termini dell' articolo precedente, della perfetta conformità tra le indicazioni contenute nei cartellini estratti e quelle da lui riportate nell' anzidetto verbale.

Art. 19.

Quando il Primo Presidente della Corte d' appello presiede la Corte d' assise, il ruolo delle cause da trattarsi avanti alla medesima è formato dallo stesso Primo Presidente, sentito il Procuratore generale.

Nei Circoli di assise dove sono due Presidenti, questi formano il progetto del ruolo e lo presentano al Primo Presidente della Corte per le determinazioni definitive da prendersi di accordo col Procuratore generale.

Negli altri casi il ruolo è formato e sottoscritto dal Presidente delle assise d' accordo col Procuratore generale, dal quale è vidimato.

Se vi è dissenso tra il Presidente delle assise e il Procuratore generale, provvede a richiesta di quest'ultimo il Primo Presidente della Corte.

Il ruolo è pubblicato a diligenza del Cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la Sessione, ed è affisso nella sala che dà accesso a quella delle udienze della Corte di assise e della Corte di appello.

Art. 20.

Il Procuratore generale fa le occorrenti requisitorie al Primo Presidente in ogni trimestre per la convocazione delle assise ordinarie, e volta per volta per la convocazione delle assise straordinarie.

Art. 21.

L' avviso prescritto dall' art. 34 della Legge è recato da un Usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della Ses-

sione. L'Usciere userà ogni cura e diligenza per la consegna del medesimo alla persona del Giurato; ed ove questa non avvenga, ne indicherà il motivo.

L'avviso contiene l'ordine di presentarsi nel luogo e giorno e nell'ora indicati, osservate nel resto le forme prescritte per le citazioni dei testimoni.

Quanto ai Giurati supplenti estratti a norma dell'articolo 36 della Legge, l'avviso è recato con semplice biglietto da un Usciere o da un Agente della forza pubblica a ciò destinato dal Presidente.

Art. 22.

Il Cancelliere della Corte o rispettivamente del Tribunale, nella comunicazione a farsi della nota dei Giurati estratti per il servizio della quindicina ai termini dell'art. 35 della Legge, deve, sotto la propria responsabilità personale, verificare e certificare la perfetta corrispondenza delle copie con la nota originale dei Giurati risultante dal verbale di estrazione.

In caso che si verifichi discordanza il Cancelliere va soggetto al risarcimento dei danni, alle spese ed a provvedimenti disciplinari.

Art. 23.

Nel giorno fissato per la udienza i Giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può avere accesso alcuna persona estranea alla Corte.

All'ora stabilita, in pubblica udienza e dopo che il Ministero Pubblico abbia preso posto nella sala di udienza, vi sono introdotti i Giurati e quindi vi fa il suo ingresso la Corte.

Art. 24.

Gli ingressi interni della sala di udienza sono custoditi dai Carabinieri Reali e gli esterni dalla Guardia Nazionale, nei luoghi in cui essa funziona, o dalla Truppa.

Questa e quelli eseguiscono gli ordini del Presidente o del

Ministero Pubblico, giusta la distinzione di cui nell'art. 619 del Codice di procedura penale.

Art. 25.

Nei casi di bisogno sorto durante la quindicina e dopo il licenziamento dei Giurati estratti in relazione al disposto dall'art. 36 della Legge i Giurati licenziati possono essere invitati a nuovamente comparire senza che occorra procedere a nuova estrazione.

Art. 26.

Prima di procedere alle operazioni indicate nell'art. 39 della Legge il Presidente delle assise fa l'appello nominale dei trenta Giurati ordinari e supplenti ai termini dell'art. 36, e quindi pone nell'urna i loro nomi.

Si considerano assenti coloro che non rispondono all'appello nominale e non si presentano al Presidente prima che gli altri Giurati siano rientrati nella loro sala.

Art. 27.

Il Presidente delle assise nel primo giorno della quindicina, avuta la presenza dei trenta giurati, li invita a dichiarare immediatamente se si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 6 dell'art. 37 della Legge. Li avverte pure dell'obbligo che loro incombe, di fronte a ciascuna causa, di fare uguale dichiarazione intorno alle condizioni espresse dai numeri 2, 3, 4 e 5 del citato art. 37; e li diffida che, tacendo, potrebbero andare incontro alle pene sancite dall'art. 44 contro quei Giurati che rendono per loro colpa impossibile la regolare dichiarazione del Giurì.

Il Presidente, al principio di ogni dibattimento, avverte pure le parti del diritto che loro spetta di opporre le cause di incompatibilità dei Giurati, e degli effetti del loro silenzio stabiliti dall'art. 43 della Legge.

Art. 28.

La Corte pronunzia la cancellazione dalla lista annuale dei nomi di coloro che risultano morti o divenuti incapaci per causa permanente all'ufficio di Giurato, e delibera sulle domande di dispensa e su tutti gli incidenti relativi alla formazione del Giurì, prima di cominciare il dibattimento, con una o più sentenze motivate, sentito il Pubblico Ministero. Dopo di che, introdotto l'imputato e ritiratisi i Giurati nella sala per loro destinata, si procede, a porte chiuse, alla estrazione nel modo stabilito dall'art. 39 della Legge.

Art. 29.

Se gli accusati non si accordano intorno all'ordine nel quale sono ammessi a ricusare ai termini dell'art. 41 della Legge, il Cancelliere pone nell'urna i loro nomi, e l'accusato il cui nome è estratto dal Presidente esercita per il primo il diritto di ricusa e così di seguito.

Art. 30.

Compiuta l'estrazione dei Giurati e l'operazione della ricusa, i trenta Giurati sono richiamati nella sala di udienza.

Il Cancelliere legge, in pubblica udienza, i nomi dei 14 Giurati estratti, e questi prendono posto, secondo l'ordine della loro estrazione, al banco per essi destinato, il quale è disposto in maniera che ciascun Giurato possa vedere in volto gli accusati.

Art. 31.

La designazione del Capo dei Giurati prevista dall'art. 501 del Codice di procedura penale, in caso di rinunzia del primo estratto, segue in presenza della Corte, del Pubblico Ministero, degli accusati e dei loro difensori prima dell'apertura dell'udienza o col mezzo di schede o per via di acclamazione, ed il Giurato scelto a Capo scambia il posto col primo estratto.

Tale designazione può farsi nella Camera delle deliberazioni dei Giurati se nel corso di esse sopravvenga un impedimento al loro Capo; in questo caso la Corte deve esserne tosto informata.

Art. 32.

Nel caso previsto dall'articolo 42 della Legge i Giurati estratti per le cause successive rimangono in una sala segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata della causa per la quale furono estratti.

Art. 33.

Costituito il Giurì, il Presidente delle assise, dopochè l'Usciere di servizio avrà annunciato che l'udienza è aperta, avverte gli imputati, la parte civile, se vi è, ed i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle Leggi e di astenersi da ogni inutile discussione.

Art. 34.

La cancellazione dalla lista dei Giurati defunti o divenuti permanentemente incapaci, ordinata ai termini dell'articolo 27 del presente Regolamento, e le sentenze di esclusione temporaria dall'ufficio di Giurato proferite a forma dell'articolo 46 della Legge, allorchè siano divenute eseguibili, devono a cura della Cancelleria della Corte essere portate a notizia della Giunta distrettuale, la quale ne informa la Giunta mandamentale e questa la Commissione comunale.

Art. 35.

Nel tempo della deliberazione dei Giurati i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona.

Art. 36.

Spetta alla Corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un Giurato debba sostituirglisi il supplente.

Art. 37.

L'abbruciamento delle schede, prescritto dall'articolo 504 del Codice di procedura penale, è fatto dal Capo in presenza degli altri Giurati prima di rientrare nella sala di udienza.

Art. 38.

Se vi è dissenso fra le parti sul contenuto nel processo verbale di udienza nel caso previsto dall'articolo 517 del Codice di procedura penale, la controversia è definita dalla Corte.

Art. 39.

Il cancelliere stende processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei Giurati della sessione e alla composizione definitiva del Giurì; vi nota i nomi dei Giurati assenti o impediti, le fatte istanze, gli incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricuse fatte, e fa speciale menzione dei Giurati i cui nomi debbono essere ricollocati nelle urne dei Giurati della lista annuale.

Art. 40.

Nella camera delle deliberazioni dei Giurati, oltre l'istruzione stampata di cui nell'ottavo capoverso dell'articolo 498 del Codice di procedura penale, è anche posto sulla tavola uno stampato nel quale sono trascritti a grandi caratteri gli articoli 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 e 508 del Codice anzidetto, gli articoli 44 e 48 della Legge, e gli articoli 29, 34 e 35 del presente Regolamento.

Disposizione transitoria.

Art. 41.

Nella prima compilazione dell'elenco dei Giurati le iscrizioni nel registro comunale saranno ricevute sino a tutto il 30 ottobre prossimo.

Le iscrizioni fatte dopo la trasmissione dell'elenco alla Giunta mandamentale verranno a cura del Sindaco comunicate al Pretore del Mandamento per le operazioni ulteriori: e qualora la lista riveduta dalla Giunta anzidetta sia già stata trasmessa alla Giunta distrettuale, saranno inviate alla Giunta medesima non più tardi del giorno 5 di novembre.

Non ha luogo procedimento penale contro coloro che avranno entro il termine suddetto adempiuto all'obbligo della iscrizione.

La disposizione di questo articolo sarà dai Sindaci notificata con un manifesto immediatamente dopo la pubblicazione del presente Regolamento.

Visto d'Ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VIGLIANI

Elenco permanente *dei Giurati residenti nel Comune di* . . . .

N. progressivo	Nome e Cognome	Nome del padre	Età	Domicilio (1)	Abitazione	Categoria in ordine alla quale è fatta l'inscrizione	Fonte ossia carte o notizie da cui fu desunta la categoria	Osservazioni (2)
1	Cesare Guidotti.	fu Vincenzo	anni 40	....	Via Corso n. 6.	Contribuente all'erario dello Stato l'annuo censo diretto di lire 300. (Categ. n. 21)	Certificato dell'esattore delle imposte dirette.	
2	Luigi Nanni.	di Carlo...	» 60	....	Piazza Navona n. 10.	Direttore della Scuola normale di...... (Categ. n. 9)	Decreto di nomina.	
3	Paolo Matteucci.	fu Andrea.	» 50	....	Corso orientale n. 7.	Segretario Capo del Comune di........ con stipendio di lire 3,000. (Categ. n. 20).	Attestazione del Sindaco o di altro membro della Commissione.	
4	Giovanni Bertini.	di Lorenzo.	» 36	....	Largo s. Ferdinando numero 14.	Laureato in matematica nella Università di...... (Categ. n. 4).	Diploma della Università.	
5	Francesco Corti.	di Enrico..	» 55	....	Campo s. Polo n. 4.	Avvocato o Dottore di legge. (Categ. n. 3).	Decreto della Corte d'appello di .... o Notorietà.	
6	Giovanni Ripa.	fu Pietro..	» 31	....	Vico s. Matteo n. 1.	Munito di cedola rilasciata dal Ginnasio di...... (Categ. n. 4).	Nota informativa del Preside del Ginnasio di...... ... ovvero Attestato di licenza del Ginnasio di...	

(1) Si indicherà il domicilio quando esso è diverso dalla residenza, ciò che succede specialmente riguardo agli impiegati. La residenza deve sempre essere nel Comune al quale l'elenco si riferisce.

(2) In questa colonna si farà speciale menzione: 1° dei dubbi insorti circa il titolo in ordine al quale è fatta la iscrizione; 2° delle cause d'esclusione, incapacità o dispensa che si crede esistano per l'inscritto.

INDICE

PREFAZIONE . . . . Pag. 5
Cenni storici e bibliografici intorno alla Giurìa in Italia. . . . . » 9
Relazione e progetto del Ministero per modificazioni all'ordinamento dei Giurati . . . . » 17
Relazione e progetto della Giunta della Camera dei Deputati. . » 67
Relazione e progetto del Ministero per aggiunte relative alla procedura davanti la corte di assise. . . . . » 131
Relazione e progetto della Giunta della Camera dei Deputati . . . » 148
Compendio della discussione generale seguita avanti alla Camera dei Deputati. . . . . » 178
Progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati . . . . . » 208
Relazione del Guardasigilli al Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati. » 230
Relazione dell'ufficio Centrale del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati, e modificazioni da esso proposte. . . . . » 238
Relazione del Guardasigilli alla Camera dei Deputati sul progetto modificato dal Senato . . . . » 263
Relazione della Giunta della Camera dei Deputati sul progetto modificato dal Senato . . . . » 267
Testo della legge con annotazioni. . . . . » 271
TITOLO I. Della formazione delle liste dei Giurati. . . . . » ivi
TITOLO II. Della composizione definitiva del giurí . . . . » 349
TITOLO III. Disposizioni relative ai dibattimenti avanti le Corti di Assise . . . . » 374
APPENDICE. Regolamento per l'attuazione della legge e relazione che lo precede . . . . » 423







